

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 1743 del 23/08/2024

Il Direttore sanitario dott. Stefano Formentini, delegato alle funzioni di Direttore generale con deliberazione n. 1292 del 8 luglio 2021 dal Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 502/1992, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Roma Fiorenzo sostituto
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	-

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA SUDDIVISA IN LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE ALL RISK, ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO RCA – LIBRO MATRICOLA, PER IL PERIODO DI 36 MESI. INDIZIONE DELLA PROCEDURA, APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO.

OGGETTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA SUDDIVISA IN LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE ALL RISK, ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO RCA – LIBRO MATRICOLA, PER IL PERIODO DI 36 MESI. INDIZIONE DELLA PROCEDURA, APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO.

Il Dirigente proponente, Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, Responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

Premesso quanto segue:

con deliberazione del Direttore Generale n. 1053 del 27/05/2021, in esito a procedura aperta telematica, sono stati aggiudicati i servizi assicurativi relativi ad alcuni rami di rischio, tra i quali rientrano le coperture di seguito indicate, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/05/2021 alle ore 24:00-del 31/05/2024:

- Lotto n. 1 – Cig 8608937F8A - Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile – Polizza All Risks: Società Generali Italia Spa per un importo annuale di Euro 349.950,00= comprensivo di imposte ed oneri di legge, corrispondenti ad un importo totale per il periodo di 36 mesi di Euro 1.049.850,00= comprensivo di imposte ed oneri di legge;
- Lotto n. 5 – Cig 86089889A2 Copertura assicurativa della responsabilità civile auto – libro matricola – RCA: Società Itas Mutua per un importo annuale di Euro 147.261,00= comprensivo di imposte ed oneri di legge, corrispondenti ad un importo totale per il periodo di 36 mesi di Euro 441.783,00= comprensivo di imposte ed oneri di legge;

all'art. 4.2 del Disciplinare di gara e all'art. 1 dei Capitolati di polizza è prevista la facoltà di rinnovo delle polizze alle medesime condizioni per un periodo di 24 mesi con preavviso di almeno un mese dalla scadenza, nonché la proroga tecnica delle stesse (opzione temporale di prosecuzione contrattuale) ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, fino al completo espletamento della nuova procedura d'aggiudicazione e comunque per un periodo non superiore 180 giorni dalla data di scadenza del contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore;

a seguito della nota prot n. 198747 10/11/2023 inviata dall'U.O.C. Provveditorato in considerazione della scadenza del 31/05/2024, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali ha preso contatti con il consulente assicurativo AON S.p.a., al fine di verificare la disponibilità, da parte delle predette compagnie di assicurazione, al rinnovo;

con nota a mezzo mail del 22/12/2023 (acquisita al prot. ULSS 2 n. 224054/2023) Generali Italia S.p.a. ha chiesto di acquisire i dati relativi ai nuovi beni oggetto di copertura assicurativa All Risks,

in particolare all'edificio n. 29, ai sensi dell'art. 14 del contratto di polizza, anche al fine di quotare il premio assicurativo relativo al rinnovo;

con nota a mezzo mail del 24/01/2024 (acquisita al prot. ULSS 2 n. 14620/2024) AON S.p.A. ha comunicato che Itas Mutua S.p.A., in relazione alla copertura assicurativa RCA, si è resa disponibile alla *“ripresa biennale del Libro Matricola, applicando un aumento sul premio in corso, pari al 40% dovuto principalmente ad una statistica sinistri penalizzante”*;

per le vie brevi, Generali Italia S.p.A. ha comunicato ad AON S.p.A. la non disponibilità, alle condizioni in corso di contratto, ad assumere il rischio per i danni al patrimonio immobile e mobile per un ulteriore biennio; conseguentemente, su indicazione dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, AON S.p.A. ha chiesto alla Compagnia di quotare il premio assicurativo per il relativo rinnovo alle condizioni di mercato; Generali Italia S.p.A. con nota a mezzo mail, per il tramite di AON S.p.A., dell' 08/02/2024, (acquisita al prot. ULSS 2 n. 25920 del 09/02/2024), ha chiesto:

- un premio annuo lordo, per il rinnovo della propria copertura assicurativa, pari ad € 557.216,85;
- alcune modifiche alle clausole contrattuali, con esito maggiormente penalizzante per l'Azienda ULSS n. 2;

alla luce delle risultanze istruttorie, AON S.p.A. con nota prot. ULSS 2 n. 37047 del 27/02/2024 ha trasmesso all'Azienda ULSS 2 una relazione riepilogativa sul programma assicurativo aziendale dalla quale emerge che *“considerando che sia per la polizza ALL RISK che RCA LM non sono stati confermati i termini tecnici ed economici in corso è opportuno che ULSS 2 proceda con una procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi al fine di valutare le condizioni tecniche ed economiche dei mercati assicurativi.*

Al fine del rispetto dei tempi tecnici di indizione dell'appalto, vista l'imminente scadenza delle polizze assicurative al 31/05/2024, considerata la possibilità di proroga tecnica di 180 giorni prevista nelle attuali polizze, suggeriamo ad ULSS 2 di procedere in tal senso ovvero richiedendone alle compagnie l'applicazione affinché le polizze possano essere prorogate” dal 31/05/2024 al 30/11/2024”;

facendo seguito a quanto rappresentato da AON S.p.A., il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali con nota prot. 38763 del 28/02/2024 ha chiesto all'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica di procedere al rinnovo delle polizze Infortuni, Kasko auto e RC patrimoniale tecnici per un periodo di 24 mesi, e alla proroga delle polizze All risks e RCA auto-libro matricola;

conseguentemente, l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, nel periodo di marzo-aprile 2024, ha provveduto:

- a redigere la richiesta di autorizzazione in CRITE al rinnovo delle coperture assicurative, comprensiva di scheda progettazione di gara e di piano economico finanziario, provvedendo ad inoltrarla con nota prot. 54640 del 21/03/2024, al Direttore dell'Area sanità e sociale della Regione del Veneto;
- a chiedere, per il tramite di AON S.p.A., la quotazione da parte delle Compagnie assicurative dei premi delle polizze da prorogare, calcolati computando anche la copertura dei nuovi edifici della Cittadella della Salute, e su un periodo di 182 giorni anziché 180, al fine di allineare la scadenza delle coperture alla scadenza della polizza cyber risk, ritenuta oggetto, alla pari delle prime, di nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/11/2024;

con note del 09/04/2024 prot. ULSS 2 n. 67130 del 10/04/2024 e n. 68676 dell'11/04/2024 AON S.p.A ha comunicato l'importo dei premi assicurativi da corrispondersi rispettivamente a Generali Italia Spa e a Itas Mutua, per le coperture assicurative da prorogare per 182 giorni;

con deliberazione del Direttore Generale n. 807 del 24/04/2024 l'Azienda ULSS 2 ha prorogato, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, e alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere, le seguenti coperture assicurative dalle ore 24:00 del 31/05/2024 alle ore 24:00 del 30/11/2024:

- Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile – Polizza All Risks (comprensiva della copertura dei nuovi edifici della Cittadella Sanitaria): Società Generali Italia Spa per un importo di Euro 195.492,00 comprensivo di imposte ed oneri di legge Cig 8608937F8A;
- Copertura assicurativa della responsabilità civile auto – libro matricola – RCA: Società Itas Mutua Spa per un importo di Euro 74.498,00 comprensivo di imposte ed oneri di legge Cig 86089889A2; l'importo relativo a tale ultimo premio è stato successivamente rideterminato in Euro 78.498,00 comprensivo di imposte ed oneri di legge, dalla società Leader Assicurazioni srl, mandataria di Itas Mutua, a seguito del calcolo corretto dei premi in relazione all'elenco dei veicoli inseriti nel libro matricola;

nel mese di aprile il consulente assicurativo Aon S.p.a ha provveduto a redigere i capitoli di polizza e gli schemi di offerta tecnica, successivamente verificati e trasmessi dal Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali con nota prot. 93924 del 17/05/2024; per quanto concerne i criteri di aggiudicazione della procedura di gara, la scelta è stata operata nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa per tutte le coperture di rischio;

Aon S.p.a. con nota prot. 93816 del 20/05/2024 ha inviato apposita relazione inerente la situazione attuale dei mercati assicurativi per i rami di riferimento, inerente l'analisi dei rischi, le condizioni tecniche, le basi d'asta, che hanno condotto a determinare l'importo dei massimali, le esclusioni, le franchigie e gli scoperti, gli ulteriori contenuti dei capitoli di polizza, nonché i requisiti di partecipazione alla gara;

l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica ha pertanto provveduto alla redazione della scheda progettuale da inviare alla C.R.I.T.E., per ottenere la necessaria autorizzazione regionale all'avvio della gara, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regionali in materia; tale scheda è stata trasmessa con nota prot. 112910 del 13/06/2024, unitamente alla documentazione di gara e alla predetta relazione di Aon S.p.a;

con nota prot. n. 364015 del 19/07/2024 (prot. ULSS 2 n. 136577 del 19/07/2024), è pervenuto il parere favorevole della C.R.I.T.E. con le seguenti prescrizioni:

“La Commissione, in relazione alle competenze attribuite dalla L.R. n. 48/2018 e dalla DGR n. 1953/2019, esprime parere favorevole annotando che, quanto alla polizza cyber, l'Azienda, prima di procedere a gara acquisirà conferma dai propri servizi informativi circa l'attivabilità, nel concreto, delle clausole di capitolato.

Quanto alla polizza RCA espunta la principale miglioria - riferita all'incremento di massimale di polizza per sinistro (art. 14) - l'Azienda procederà alla rivalutazione critica circa l'effettiva opportunità di procedere a gara con la modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa”.

Sulla scorta delle osservazioni formulate in sede istruttoria dal referente regionale CRITE per la materia, in relazione alla copertura assicurativa cyber risk, è stato interpellato il Direttore dei Sistemi Informativi Aziendali, il quale ha comunicato, a mezzo mail, con apposita nota agli atti, di non ritenere utile e sufficiente, per un'eventuale copertura a fronte di attacco cyber, la copertura assicurativa come prevista nella documentazione di gara e nella formulazione in precedenza confermata;

a seguito di riunione tenutasi on line in data 07/08/2024 con i referenti di Aon S.p.a. e con il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, si è ritenuto di aggiudicare la copertura assicurativa della responsabilità civile auto – libro matricola – RCA al criterio del minor prezzo e si è provveduto a redigere la documentazione definitiva di gara;

con Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 29/03/2024, questa Azienda ha approvato il “Programma triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’art. 37 e dell’allegato 1.5 del D.Lgs. n. 36/2023”, nell’ambito del quale rientra la procedura aperta di gara per l’affidamento dei Servizi assicurativi - copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk, e copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola, con codice CUI S03084880263202400074.;

i documenti di gara, conformi al Bando tipo n. 1/2023 – approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n. 309 del 27/06/2023, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 163 del 14/07/2023, sono stati adeguati alle peculiarità organizzative dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;

l’importo complessivo dell’appalto per il periodo di 36 mesi, è pari ad Euro 2.490.000,00= comprensivo di imposte ed oneri di legge, con facoltà di rinnovo per il periodo di 24 mesi;

l’affidamento avverrà per i seguenti lotti distinti:

- Lotto 1) Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile – Polizza All Risk, per un periodo di 36 mesi, per un importo di Euro 1.800.000,00 comprensivo di imposte ed oneri di legge, dalle ore 24:00 del 30/11/2024 alle ore 24:00 del 30/11/2027, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Lotto 2) Copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola, per un periodo di 36 mesi, per un importo di Euro 690.000,00, comprensivo di imposte ed oneri di legge dalle ore 24:00 del 30/11/2024 alle ore 24:00 del 30/11/2027, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

si rappresenta che questa Amministrazione ha aderito alla Convenzione tra Regione Veneto e Regione Lombardia per l’utilizzo di una piattaforma telematica (denominata SINTEL) mediante la quale vengono espletate le procedure di acquisto telematiche dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana;

l’U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica ha predisposto apposito Bando di Gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) e a livello nazionale per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma Sintel – sezione MIAP (Modulo Interoperabilità Appalti Pubblici), ai sensi delle delibere dell’ANAC n. 263 del 20.06.2023 e n. 582 del 13.12.2023;

a seguito dell’analisi delle attività descritte ed in considerazione dei luoghi di espletamento delle attività, il competente Servizio di prevenzione e protezione aziendale ha valutato che le stesse non comportano, in generale, rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI. Il Servizio ha trasmesso altresì il D.V.R. completo di Procedura utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV);- Rischi e Prevenzione e di Informativa per i lavoratori Rev. 01;

con nota prot. 148363 del 08/08/2024 il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali ha chiesto ad Aon S.p.a. di verificare la disponibilità delle attuali compagnie di assicurazione per una prosecuzione di ulteriori 60 giorni nelle coperture assicurative in oggetto, da attivarsi ove le tempistiche per la gestione della procedura di gara e della conseguente aggiudicazione non consentano di disporre gli ordini di copertura entro le ore 24:00 del 30/11/2024;

è stato verificato che, relativamente al servizio oggetto della presente procedura, alla data odierna:

- non sussistono Convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza Regionale e/o da Consip S.p.a.;
- non sussistono prezzi di riferimento fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), né prezzi di riferimento OPRVE;
- lo stesso non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018;

Tutto ciò premesso, si propone, pertanto:

- di indire gara a procedura aperta telematica, mediante la Piattaforma Sintel di ARIA S.p.a., per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, per una spesa complessiva a base d'asta, per il periodo di 36 mesi, pari ad Euro 2.490.000,00= comprensivo di imposte ed oneri di legge e come di seguito suddivisa per i rispettivi lotti di gara:

- Lotto 1) Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile – Polizza All Risk, per un periodo di 36 mesi, per un importo di Euro 1.800.000,00 comprensivo di imposte ed oneri di legge, dalle ore 24:00 del 30/11/2024 alle ore 24:00 del 30/11/2027, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- Lotto 2) Copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola, per un periodo di 36 mesi, per un importo di Euro 690.000,00, comprensivo di imposte ed oneri di legge dalle ore 24:00 del 30/11/2024 alle ore 24:00 del 30/11/2027, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- di approvare la documentazione da porre a base di gara, di seguito elencata e parte integrante del presente provvedimento:

- Disciplinare di gara, completo di allegati (Allegato n. 1);
- Capitolati speciali d'appalto, (Allegato n. 2);
- Bando di gara (Allegato n. 3);
- Schemi di contratto (Allegato n. 4);
- Procedura n. 448 – Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare, allegata al Disciplinare;

- di provvedere alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.) e a livello nazionale per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma Sintel – sezione MIAP (Modulo Interoperabilità Appalti Pubblici), ai sensi delle delibere dell'ANAC n. 263 del 20.06.2023 e n. 582 del 13.12.2023;

- di pubblicare altresì, il bando e la documentazione di gara su:

- piattaforma SINTEL;
- profilo del Committente;

- di prevedere il seguente quadro economico dell'appalto:

DESCRIZIONE	DURATA IN MESI	Lotto 1) All Risks Property Importo per il periodo di riferimento comprensivo di imposte ed oneri di legge	Lotto 2) RC Auto Libro Matricola Importo per il periodo di riferimento comprensivo di imposte ed oneri di legge	TOTALE Importo per il periodo di riferimento comprensivo di imposte ed oneri di legge
Importo complessivo	36	1.800.000,00	690.000,00	2.490.000,00
Importo relativo all'eventuale opzione di rinnovo	24	1.200.000,00	460.000,00	1.660.000,00
Importo relativo all'eventuale opzione di proroga	6	300.000,00	115.000,00	415.000,00
Importo opzione ex art. 120, comma 9 D.lgs. 36/2023 (quinto d'obbligo)		660.000,00	253.000,00	913.000,00
TOTALE	66	3.960.000,00	1.518.000,00	5.478.000,00

Incentivi per funzioni tecniche 2%, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

€ 91.300,00 (senza IVA)

- di nominare quale Responsabile Unico del Progetto, la Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, in possesso dei requisiti necessari;
- di rinviare la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, all'atto dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione;
- di individuare il Seggio di Gara deputato allo svolgimento delle attività descritte nel Disciplinare, composto dal Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica o suo sostituto e da due funzionari in servizio presso la medesima U.O.C.;
- di rinviare la nomina della Commissione Giudicatrice dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- di dare atto che qualora le tempistiche per la gestione della procedura di gara e della conseguente aggiudicazione non consentano di attivare gli ordini di copertura entro le ore 24:00 del 30/11/2024 potrà essere attivata un'ulteriore prosecuzione e di ulteriori 60 giorni di copertura assicurativa, con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/11/2024;
- di disporre che l'importo relativo alle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, che attualmente è stato calcolato secondo le modalità e nella misura previste dal Regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 27.03.2023, così come integrato con Deliberazione n. 2017 del 30/10/2023, verrà adeguato tenendo conto delle modalità e nella misura che verranno stabilite dall'Amministrazione nel nuovo regolamento, a norma dell'art. 45, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- che questa Amministrazione si riservi la facoltà insindacabile di revocare od annullare totalmente, o anche parzialmente, la procedura, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta partecipante/offidente possa avanzare alcuna pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nei casi di seguito riportati:

- qualora nel corso della presente procedura di gara venisse attivata, relativamente alla categoria merceologica del servizio di cui trattasi, una Convenzione stipulata dalla Centrale di Committenza Regionale e/o da Consip;
- per mutate esigenze, anche organizzative, della Stazione Appaltante;

-di dare atto che, come previsto dai capitolati speciali:

- è facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata e/o PEC inviata dall'una all'altra parte – anticipata a mezzo mail – almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza;
- l'Azienda ULSS n. 2 a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 30 giorni;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e sanitario, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

[1] di indire gara a procedura aperta telematica, mediante la Piattaforma Sintel di ARIA S.p.a., per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, per una spesa complessiva a base d'asta, per il periodo di 36 mesi, pari ad Euro 2.490.000,00= comprensivo di imposte ed oneri di legge e come di seguito suddivisa per i rispettivi lotti di gara:

- Lotto 1) Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile – Polizza All Risk, per un periodo di 36 mesi, per un importo di Euro 1.800.000,00 comprensivo di imposte ed oneri di legge, dalle ore 24:00 del 30/11/2024 alle ore 24:00 del 30/11/2027, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- Lotto 2) Copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola, per un periodo di 36 mesi, per un importo di Euro 690.000,00, comprensivo di imposte ed oneri di legge

dalle ore 24:00 del 30/11/2024 alle ore 24:00 del 30/11/2027, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

2) di approvare la documentazione da porre a base di gara, di seguito elencata e parte integrante del presente provvedimento:

- Disciplinare di gara, completo di allegati (Allegato n. 1);
- Capitolati speciali d'appalto (Allegato n. 2);
- Bando di gara (Allegato n. 3);
- Schemi di contratto (Allegato n. 4);
- Procedura n. 448 – Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare, allegata al Disciplinare;

3) di provvedere alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.) e a livello nazionale per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma Sintel – sezione MIAP (Modulo Interoperabilità Appalti Pubblici), ai sensi delle delibere dell'ANAC n. 263 del 20.06.2023 e n. 582 del 13.12.2023;

4) di pubblicare altresì, il bando e la documentazione di gara su:

- piattaforma SINTEL;
- profilo del Committente;

5) di prevedere il seguente quadro economico dell'appalto:

DESCRIZIONE	DURATA IN MESI	Lotto 1) All Risks Property Importo per il periodo di riferimento comprensivo di imposte ed oneri di legge	Lotto 2) RC Auto Libro Matricola Importo per il periodo di riferimento comprensivo di imposte ed oneri di legge	TOTALE Importo per il periodo di riferimento comprensivo di imposte ed oneri di legge
Importo complessivo	36	1.800.000,00	690.000,00	2.490.000,00
Importo relativo all'eventuale opzione di rinnovo	24	1.200.000,00	460.000,00	1.660.000,00
Importo relativo all'eventuale opzione di proroga	6	300.000,00	115.000,00	415.000,00
Importo opzione ex art. 120, comma 9 D.lgs. 36/2023 (quinto d'obbligo)		660.000,00	253.000,00	913.000,00
TOTALE	66	3.960.000,00	1.518.000,00	5.478.000,00

Incentivi per funzioni tecniche 2%, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

€ 91.300,00 (senza IVA)

7) di nominare quale Responsabile Unico del Progetto, la Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, in possesso dei requisiti necessari;

8) di rinviare la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, all'atto dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione;

9) di individuare il Seggio di Gara deputato allo svolgimento delle attività descritte nel Disciplinare, composto dal Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica o suo sostituto e da due funzionari in servizio presso la medesima U.O.C.;

10) di rinviare ad un successivo provvedimento, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, la nomina della Commissione Giudicatrice;

11) di dare atto che qualora le tempistiche per la gestione della procedura di gara e della conseguente aggiudicazione non consentano di attivare gli ordini di copertura entro le ore 24:00 del 30/11/2024 potrà essere attivata un'ulteriore prosecuzione e di ulteriori 60 giorni di copertura assicurativa, con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/11/2024;

12) di dare atto che il costo complessivo a base d'asta del servizio, per 36 mesi, ammonta ad Euro 2.490.000,00= comprensivo di imposte ed oneri di legge;

13) di dare atto che l'onere derivante dalla presente deliberazione, per il periodo di 36 mesi, viene così determinato:

Anno	Business Unit	Conto	Descrizione del conto	Importo Euro comprensivo di imposte ed oneri di legge	N. autorizzazione	C.O.
2025	SAN	EBA1700001	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	830.000,00		T009
2026	SAN	EBA1700001	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	830.000,00		T009
2027	SAN	EBA1700001	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	830.000,00		T009
Totale				2.490.000,00		

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato al Centro Ordinatore sul rispettivo conto del Bilancio Economico Preventivo dell'Anno di riferimento;

14) di disporre che l'importo relativo alle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, che attualmente è stato calcolato secondo le modalità e nella misura previste dal Regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 27.03.2023, così come integrato con deliberazione n. 2017 del 30.10.2023, verrà adeguato tenendo conto delle modalità e nella misura che verranno stabilite dall'Amministrazione nel nuovo regolamento, a norma dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

15) di dare atto che, relativamente al servizio oggetto della presente procedura, alla data odierna:

- non sussistono Convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza Regionale e/o da Consip S.p.a.;
- non sussistono prezzi di riferimento fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), né prezzi di riferimento OPRVE;
- lo stesso non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018;

16) di riservarsi la facoltà insindacabile di revocare od annullare totalmente, o anche parzialmente, la procedura, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta partecipante/offrente possa avanzare alcuna pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nei casi di seguito riportati:

- qualora nel corso della presente procedura di gara venisse attivata, relativamente alla categoria merceologica del servizio di cui trattasi, una Convenzione stipulata dalla Centrale di Committenza Regionale e/o da Consip;
- per mutate esigenze, anche organizzative, della Stazione Appaltante;

17) di dare atto che, come previsto dai capitolati speciali:

- è facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata e/o PEC inviata dall'una all'altra parte – anticipata a mezzo mail – almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza;
- l'Azienda ULSS 2 a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 30 giorni;

18) di delegare il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica – Dott.ssa Patrizia Favero – all'adozione degli atti conseguenti la presente deliberazione, ivi compreso dell'eventuale provvedimento di esclusione dei concorrenti;

19) di autorizzare sin d'ora l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, qualora la suddetta gara non desse esito favorevole, ad esperire procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi;

20) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di adozione. |

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo Roma Fiorenzo sostituto

Il Direttore sanitario Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitari

**Il Direttore generale
Formentini Stefano**

Disciplinare di gara

Gara europea a procedura aperta telematica suddivisa in lotti per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk, alla copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola, per il periodo di 36 mesi.

DISCIPLINARE DI GARA.....	4
PREMESSE.....	4
DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE.....	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	7
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	7
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	8
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	9
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	9
2.2. CHIARIMENTI.....	10
2.3. COMUNICAZIONI.....	10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	11
3.1. DURATA	14
3.2. REVISIONE PREZZI	14
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	17
4.1. PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA	18
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	19
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	20
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	21
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	22
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	22
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONI	23
7. AVVALIMENTO.....	23
8. SUBAPPALTO.....	24
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	25
10. SOPRALLUOGO.....	27
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	28
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	29
13. CONTENUTO BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1	34
13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE COMPLETA DI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA.....	34
13.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	41
13.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	42
13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	43
13.5. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	44
13.6. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	45
14. CONTENUTO DELLA BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA (DOCUMENTAZIONE TECNICA)– STEP 2	47
15. CONTENUTO BUSTA 3 - OFFERTA ECONOMICA.....	48
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	52
16.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO N. 1 (copertura assicurativa All Risk Property)	52
16.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA LOTTO N.1	52
16.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TABELLARE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1	56
16.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 1	56
16.5. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI PER IL LOTTO N. 1	57

16.6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO N. 2 (copertura assicurativa RCA- libro matricola)	57
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE	57
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	58
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	59
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	61
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	62
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	62
23. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	63
24. PRECISAZIONI	64
25. GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	64
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	66
27. CODICE DI COMPORTAMENTO	66
28. ACCESSO AGLI ATTI	66
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	67
30. SEGRETEZZA	67
31. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE	67
32. DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	70
33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	71
Allegati	71

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con Deliberazione del Direttore Generale n. **XXX del XX/XX/2024**, questa Amministrazione ha deliberato di indire la procedura aperta telematica ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisizione dei servizi assicurativi relativi alla copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk (lotto n. 1), alla copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola (lotto n. 2), per l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per il periodo di 36 mesi.

Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli effetti integrazione e completamento, disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto l'affidamento delle coperture assicurative (CPV 66510000-8) in favore della Stazione appaltante, come di seguito specificato.

I lotti e relativi CIG sono :

NUMERO LOTTO	DESCRIZIONE	CIG
1	Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk	XXXX
2	Copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola	XXXX

È ammessa la partecipazione a uno o ad entrambi i lotti.

Un unico operatore economico può aggiudicarsi entrambi i lotti oggetto di appalto.

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione per ciascun lotto anche nel caso di presentazione di una sola offerta.

I servizi assicurativi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara, al presente disciplinare e ai capitolati speciali.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Per il **Lotto n. 1 Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk** l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo (si rinvia all'art 16 del presente disciplinare).

Per il **Lotto n. 2 Copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola** l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso (si rinvia all'art 16 del presente disciplinare).

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica Sintel, accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

La durata prevista del procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice").

Il luogo di svolgimento del servizio è la Provincia di Treviso - codice NUTS ITH34.

Il CUI è S03084880263202400074 e l' ID Sintel è 188476599.

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Patrizia Favero – Direttore U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica.

Il Responsabile del Procedimento, per la fase di affidamento, è la Dott.ssa Patrizia Favero – Direttore U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica.

Il presente disciplinare contiene norme relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente a oggetto l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa.

Le caratteristiche delle prestazioni sono descritte nella documentazione di gara a cui si fa espresso rinvio.

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice), dalle Linee guida ANAC, dal D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., dal D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii., dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre leggi vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE

Stazione appaltante	L'Ente aggiudicatore della gara.
Aggiudicatario	L'operatore economico primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte ratificata dalla Stazione appaltante.
Appaltatore	Il soggetto vincitore della gara, con il quale la Stazione appaltante firmerà il contratto.
Capitolato speciale (C.S.)	I documenti contenenti le condizioni generali del contratto che sarà stipulato fra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, cioè la polizza di assicurazione.
Coassicurazione	Ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, la ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione.
Coassicuratore	La Società presente nel riparto di coassicurazione.

Codice	Il Decreto Legislativo 36 del 31 aprile 2023 ss.mm.ii.
Delegataria	La Società che rappresenta le compagnie di assicurazione nella ripartizione del rischio.
Delegante – Coassicuratrici	La Società che nella coassicurazione completa la ripartizione del rischio.
Disciplinare di gara	Il presente documento che fornisce agli operatori economici le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'offerta.
Documenti di gara	Il bando di gara, il disciplinare, i capitolati speciali e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono agli operatori economici i criteri di ammissione alla gara, le informazioni necessarie alla presentazione della documentazione amministrativa e delle offerte nonché i criteri di aggiudicazione. Tali documenti sono parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale.
Offerta	L'insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla gara.
Offerta economica	Il premio imponibile che ciascun operatore economico presenta per partecipare alla gara.
Offerta tecnica	L'accettazione o la proposta di varianti in merito ai contenuti dei capitolati speciali, che ciascun operatore economico presenta per partecipare alla gara.
Operatore economico	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o raggruppanda, che presenteranno una o più offerte per la gara.
Premio lordo	Il costo globale del singolo servizio, compresi oneri fiscali e imposte, al netto di franchigie, scoperti ed eventuale regolazione dei premi il cui pagamento sarà determinato tra Stazione appaltante e Società al termine di ciascuna scadenza annuale.

Premio imponibile	Il costo globale del singolo servizio, esclusi oneri fiscali e imposte, al netto di franchigie, scoperti ed eventuale regolazione dei premi il cui pagamento sarà determinato tra Stazione appaltante e Società al termine di ciascuna scadenza annuale.
Servizi	Le attività oggetto dell'appalto.
Società	La compagnia di assicurazione.
Società mandante	Per gli operatori economici raggruppati o raggruppandi, la Società che si obbliga al compimento da parte del mandatario di

	uno o più servizi inerenti l'appalto.
Società mandataria	Per gli operatori economici raggruppati o raggruppandi, la Società che assume il ruolo di capogruppo (detta anche capofila) dell'unione costituita o costituenda.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel" e/o "Piattaforma"), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del Committente, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma, da parte dell'Operatore Economico, in maniera non conforme al Disciplinare ed a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso, per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e della documentazione presentata. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di

operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale, di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”. reperibile all'indirizzo: <https://www.ariaspa.it/nps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegato, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o, comunque, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della presente documentazione di gara alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore Economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) od attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero, ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

La Piattaforma ed i relativi servizi sono di proprietà di Regione Lombardia, e sono gestiti dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.), con sede in Milano, Via T. Taramelli, 26. Per ricevere supporto tecnico ed operativo, nonché assistenza di tipo informatico, sui servizi di e-Procurement, i canali a disposizione sono i seguenti:

- mail: supportoacquistipa@ariaspa.it
- numero verde: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana).

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico nella Piattaforma. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate direttamente al gestore della Piattaforma.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) il Disciplinare di gara;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All Risks Property;
- c) Elenco beni immobili e mobili con relativo valore per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All Risks Property;
- d) statistica sinistri relativa alla copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All Risks Property;
- e) il Capitolato Speciale d'Appalto per la copertura assicurativa della responsabilità civile RCA – libro matricola;
- f) statistica sinistri relativa alla copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola;
- g) elenco mezzi di proprietà dell'Azienda ULSS 2 copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola;
- h) lo schema di domanda di partecipazione completa di dichiarazione dei dati dell'Operatore Economico offerente, di dichiarazioni integrative e di modalità di partecipazione;
- i) il Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE);
- j) lo schema di offerta tecnica per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All Risks Property;
- k) lo schema di offerta economica per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All Risks Property;
- l) lo schema di offerta economica per la copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola;
- m) lo schema di contratto per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All Risks Property;
- n) lo schema di contratto per la copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola;

- o) Procedura n. 448 – Rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto e misure generali di tutela da adottare, Procedura utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV);- Rischi e Prevenzione – e Informativa per i lavoratori Rev. 01;

Rientrano nella documentazione di gara:

- il Bando di gara (c.d. eform) generato dalla piattaforma Sintel al fine della trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici mediante l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;
- le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa contenute nel Manuale “Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel” reperibile al seguente indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

La documentazione di gara è visionabile gratuitamente sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.aulss2.veneto.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> e sulla Piattaforma di proprietà dell’ Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominata “Sintel” al seguente link: www.ariaspa.it.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare entro **14 (quattordici) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma “Comunicazioni della procedura”. Farà fede la data di ricezione della comunicazione in Sintel.

Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara, seguito dalla dicitura “Richiesta di chiarimenti”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 (sei) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel, nella sezione “Documenti di gara” e sul sito istituzionale dell’Azienda ULSS 2 al seguente link: <https://www.aulss2.veneto.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il predetto sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni della Procedura”.

È onere esclusivo dell'Operatore Economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli Operatori Economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Decreto Legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni effettuate tramite la piattaforma Sintel avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è suddiviso nei seguenti lotti, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative:

Lotto n.	Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo annuo lordo	Importo lordo a base di gara per il periodo di 36 mesi
1	Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All Risks Property	66510000	P	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00
A) Importo per l'esecuzione del servizio					€ 1.800.000,00=
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					0,00=

A) + B) Importo complessivo a base di gara		€ 1.800.000,00

L'importo a base di gara è comprensivo di imposte ed oneri di legge.

Ai sensi dell'art 41 c. 13 del D.lgs. 36/2023 l'importo globale a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in una percentuale dell'2,6% dell'importo annuale dei premi assicurativi.

Tale stima, effettuata secondo quanto previsto dall'art. 41, commi 13 e 14 del Codice, tiene conto della disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigente di cui al CCNL Ania- assicurativi 2022-2024 applicabile al presente appalto ai fini e per gli effetti dell'art. 11 del Codice.

Secondo quanto disposto all' Art. 108, comma 9 del Codice, l'Operatore Economico, a pena di esclusione, deve indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL Ania- assicurativi 2022-2024 per il personale dipendente non dirigente, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Lotto n.	Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo annuo lordo	Importo lordo a base di gara per il periodo di 36 mesi
2	Copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola	66510000	P	€ 230.000,00	€ 690.000,00
c) Importo per l'esecuzione del servizio					€ 690.000,00=
d) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					0,00=
A) + B) Importo complessivo a base di gara					€ 690.000,00

L'importo a base di gara è comprensivo di imposte ed oneri di legge.

Ai sensi dell'art 41 c. 13 del D.lgs. 36/2023 l'importo globale a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in una percentuale dell' 2,6% dell'importo annuale dei premi assicurativi.

Tale stima, effettuata secondo quanto previsto dall'art. 41, commi 13 e 14 del Codice, tiene conto della disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigente di cui al CCNL Ania- assicurativi 2022-2024 applicabile al presente appalto ai fini e per gli effetti dell'art. 11 del Codice.

Secondo quanto disposto all' Art. 108, comma 9 del Codice, l'Operatore Economico, a pena di esclusione, deve indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL Ania- assicurativi 2022-2024 per il personale dipendente non dirigente, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Le condizioni di garanzia, il dettaglio delle prestazioni relative alle coperture assicurative e ai relativi servizi, di cui ai Lotti n. 1 e n. 2, sono specificate nei Capitolati Speciali d'Appalto.

L'importo a base di gara per i Lotti n. 1 e n. 2 è stato calcolato sulla base delle seguenti voci di costo:

per la copertura assicurativa All Risks Property:

- valorizzazione del patrimonio mobile ed immobile con previsione di incrementi percentuali degli stessi;
- sinistrosità pregressa e andamento nazionale ed internazionale dei mercati assicurativi.

per la copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola:

- numero e tipologia del parco mezzi;
- sinistrosità pregressa ed andamento nazionale ed internazionale dei mercati assicurativi.

L'appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto per ciascuno dei lotti n. 1 e n. 2 è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalle ore 24:00 del 30/11/2024 e con scadenza alle ore 24:00 del 30/11/2027.

3.2. REVISIONE PREZZI

Nel corso di esecuzione del contratto è ammessa la revisione dei prezzi secondo quanto previsto nei rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto, per ciascun lotto.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Sono previste le seguenti ipotesi di modifica, la cui valorizzazione è precisata nel Quadro Economico:

Opzione di Rinnovo/Proroga

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a (24) ventiquattro mesi, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto e con preavviso da notificarsi alla Compagnia di almeno un (1) mese dalla scadenza.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice.

Fermo restando quanto previsto per la clausola di revisione prezzi, la Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, secondo quanto previsto nei rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto, per ciascun lotto.

Variazione, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'Aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi previsti dalla lettera d) dell'articolo 120, comma 1, del Codice in caso di modifiche soggettive societarie, purché permangano, in capo al subentrante, i requisiti generali e speciali previsti nel presente documento.

Si ipotizzano inoltre, al verificarsi di situazioni impreviste e imprevedibili debitamente documentate, le ulteriori seguenti fattispecie di variazioni contrattuali, pur se non valorizzate nel Quadro Economico dell'Appalto:

- **Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del Codice:** l'Azienda ULSS potrà, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, chiedere all'Appaltatore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 36/2023.

- **Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del Codice:** l'Azienda ULSS potrà apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, purché le suddette modifiche siano ricondotte ai limiti previsti dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

- **Modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 120 commi 5 e 7 del Codice:** l'Azienda ULSS può apportare al contratto le modifiche di cui all'art. 120, comma 5 del Codice nei termini previsti dal comma 7 del citato articolo del Codice.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 30 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, l'importo stimato complessivo dell'appalto tiene conto di tali citate facoltà.

Resta inteso che qualora la Stazione appaltante non esercitasse tali facoltà l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa

L'importo stimato dell'appalto, per l'intera durata prevista, compreso l'eventuale proroga e rinnovo dei servizi è di seguito dettagliato.

L'importo globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 5.478.000,00** lordi come di seguito suddiviso:

Lotto n. 1 Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All Risks Property

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO LORDO BASE D'ASTA	DURATA IN MESI	IMPORTO LORDO BASE D'ASTA PER L'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO
Importo complessivo del servizio	€ 600.000,00	36	€ 1.800.000,00
Importo relativo all'eventuale rinnovo		24	€ 1.200.000,00
Importo relativo all'eventuale opzione di proroga		6	€ 300.000,00
Importo opzione ex art. 120, comma 9 D.lgs. 36/2023 (+quinto d'obbligo)			€ 660.000,00
TOTALE Importo stimato dell'appalto			€ 3.960.000,00

Lotto n. 2 Copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO LORDO BASE D'ASTA	DURATA IN MESI	IMPORTO LORDO BASE D'ASTA PER L'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO
Importo complessivo del servizio	€ 230.000,00	36	€ 690.000,00

Importo relativo all'eventuale rinnovo		24	€ 460.000,00
Importo relativo all'eventuale opzione di proroga		6	€ 115.000,00
Importo opzione ex art. 120, comma 9 D.lgs. 36/2023 (+quinto d'obbligo)			€ 253.000,00
TOTALE Importo stimato dell'appalto			€ 1.518.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate:

- ☐ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- ☐ partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- ☐ partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, al singolo lotto, in forma singola o associata;
- ☐ partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;

è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per gli RTI in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.1.1. PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA

È ammessa la coassicurazione (articolo 1911 del Codice Civile), come indicato in ciascun capitolato speciale.

Nel caso partecipazione in forma plurisoggettiva per ogni singolo lotto per il quale è presentata offerta, la Società mandataria o delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio pari ad almeno il 50% mentre le singole mandanti o coassicuratrici dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 10%.

Gli operatori economici costituiti in forma plurisoggettiva saranno esclusi qualora ricorrano situazioni di duplicazione dell'offerta riferita al medesimo lotto (cioè partecipino in più forme o mediante più soggetti o presentino più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà a un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono).

In relazione a ogni singolo lotto, la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicratrice/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento, a pena di esclusione.

Non è ammessa la compartecipazione in forma singola e in differenti raggruppamenti che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE).

Possono presentare offerta i concorrenti per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 94, 95, 96, 97, 98 del Codice e per i quali non sussistono i divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. 209/2005 ss.mm.ii., in conformità agli articoli 65 e 68 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

Le compagnie con sede in Stati diversi dall'Italia sono ammesse a partecipare alle condizioni e con le modalità richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi (articoli 23 e 24 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Per le compagnie di uno Stato terzo si rinvia all'art. 28 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Ferma la copertura del 100% del rischio relativo a ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 65 del Codice.

Le imprese, i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) c) d) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 ss.mm.ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dal Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate,

può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la propria affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative, e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli Operatori Economici che:

- abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001, n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- si avvalgono dei piani individuali di emersione fino alla conclusione del periodo di emersione, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della l. n. 383/2001 e ss.mm.ii.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel Fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di non piena operatività del FVOE, la stazione appaltante potrà riservarsi di richiedere, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della documentazione utile alla verifica dei requisiti di cui al presente articolo.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la Società di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante, tramite il FVOE. Gli Operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel Fascicolo Virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

b) La Società avente sede legale in Italia deve possedere **autorizzazione IVASS** o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente relativa all'esercizio in Italia nei rami assicurativi per i lotti cui partecipa.

- La Società avente **sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea** diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime:
 - di **libertà di stabilimento**, deve possedere **autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga** rilasciata dal Ministero competente riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse tramite la propria sede secondaria in Italia.
 - di **libera prestazione di servizio**, deve possedere **autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga** rilasciata dal Ministero competente, riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse e deve aver **comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza**.
- La Società avente **sede legale in uno Stato terzo** deve **poter esercitare l'attività in Italia** (riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse) come previsto **dall'art. 28 del D.lgs. 209/2005** ss.mm.ii.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante, tramite il FVOE. L'attestazione di iscrizione all'IVASS per il ramo per il quale l'Impresa di assicurazione ha presentato offerta è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

Gli Operatori economici stabiliti in altri Stati membri caricano nel Fascicolo Virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova dei requisiti di cui ai punti 6.1 lettere a) e b), se disponibili. Tali documenti sono inoltre inseriti nella Busta amministrativa come precisato al punto 13.6 del presente Disciplinare.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'operatore economico deve aver effettuato una raccolta premi assicurativi complessivi nel ramo danni che, nel triennio 2021-2022-2023, sia pari ad almeno € 100.000.000,00.

Nel codice delle assicurazioni il ramo rca rientra nella classificazione dei rami danni e pertanto il valore suindicato considera l'ammontare dei premi raccolti per tutte le coperture rientranti nella predetta classificazione.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico deve avere svolto, con buon esito, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando 2021 – 2022 – 2023, in favore di destinatari pubblici e/o privati, almeno 3 servizi assicurativi nei rami riferiti al medesimo lotto per cui si presenta offerta, il cui valore annuale per singolo servizio sia pari o superiore al 50% dell'importo annuo a base di gara, come di seguito indicato:

LOTTO	COPERTURA ASSICURATIVA	IMPORTO
1	ALL RISKS PROPERTY	300.000,00 €
2	RCA LIBRO MATRICOLA	115.000,00 €

La comprova dei requisiti di cui ai punti 6.2 e 6.3 è fornita dall'Impresa di assicurazione mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Gli Operatori economici caricano nel Fascicolo Virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova dei requisiti di cui ai punti 6.2 e 6.3 se disponibili. Tali documenti sono inoltre inseriti nella Busta amministrativa come precisato al punto 13.6 del presente Disciplinare

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONI

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti:

1. requisiti generali: da ciascun soggetto;
2. requisiti di idoneità professionale: da ciascun soggetto;
3. requisiti di capacità economica e finanziaria: il requisito può essere cumulativamente dimostrato, fermo restando che la Società mandataria o delegataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria (almeno il 50%) rispetto alle mandanti o coassicuratrici;
4. requisiti e capacità tecnica e professionale: i requisiti possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che la Società mandataria o delegataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria (almeno il 50%) rispetto alle mandanti o coassicuratrici.

L'attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) dovrà essere resa mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 91 del Codice con le informazioni richieste, e mediante la compilazione della istanza di partecipazione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più Operatori Economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'Operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda, di cui all'articolo 40 del succitato Codice, e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e per soddisfare i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli, presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 (dieci) giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente, il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nelle forme previste all'art. 119 D.Lgs 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto,

L'Aggiudicatario e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del lotto.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione ad entrambi i lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito attraverso i canali messi a disposizione da AGID (Mypay, ricevitorie, posta), scegliendo, quale beneficiario, l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e alla voce "Altre tipologie di pagamento" il tipo pagamento "08.Versamento somme a garanzia definitive o provvisorie", specificando nella descrizione del versamento il CIG e l'oggetto della procedura di gara.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia o in alternativa l'indirizzo PEC dedicato a cui la Stazione Appaltante invia la polizza presentata in gara in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici in coassicurazione o del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 365 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
- in caso di coassicurazione solo se tutte le imprese coassicuratrici siano in possesso della certificazione;

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

E' altresì sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata indicazione nella domanda dell'indirizzo internet/indirizzo PEC da utilizzare ai fini della verifica della autenticità della garanzia fideiussoria.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

È consentito il sopralluogo, in ambito aziendale, con le prescrizioni e modalità di seguito descritte.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata mediante comunicazione da effettuarsi per mezzo della funzione "comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il ventesimo (20°) giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, coassicurazione, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o cassicurati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In

alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023, pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

LOTTO	COPERTURA ASSICURATIVA	CIG	IMPORTO CONTRIBUTO
1	ALL RISKS PROPERTY	XXXXXXXXXX	€ 165,00
2	RCA LIBRO MATRICOLA	XXXXXXXXXX	€ 165,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle opzioni contrattuali.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Si chiede comunque di inserire la comprova nel pagamento anche nella Busta Amministrativa, come precisato al punto 13 del presente Disciplinare (fino a piena operatività del FVOE come sistema di verifica). L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta. In caso di coassicurazione/raggruppamenti temporanei di concorrenti/ Consorzi ordinari/GEIE, di cui alle lettere e), f) e h) dell'art 65, comma 2 del D. Lgs 36/2023, già costituiti, il versamento è unico e dovrà essere effettuato dall'impresa capogruppo. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari/GEIE, di cui alle lettere di cui alle lettere e), f) e h) dell'art 65, comma 2 del D. Lgs 36/2023, non ancora costituiti, il versamento è unico e dovrà essere effettuato dall'impresa cui sarà affidato il ruolo di capogruppo. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art 65, comma 2 del D. Lgs 36/2023, il versamento

è unico e dovrà essere effettuato dal consorzio. Nel caso di avvalimento, la prova dell'avvenuto versamento dovrà essere fornita dal concorrente. Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, il versamento è unico

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla procedura le Ditte interessate dovranno presentare, tassativamente entro i termini indicati nel Bando di Gara a pena di esclusione, le proprie offerte collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all'interno del citato sito internet www.ariaspa.it).

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. Si precisa inoltre che: - l'offerta è vincolante per il concorrente; - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel (step). Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni: i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara; ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel. La fase i) da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo. La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità). In particolare, il concorrente dovrà inviare:

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 sopra citati, ivi compresi il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore o istitutore.

Per ciascun dichiarante, è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/05.

Le offerte devono pervenire entro e non oltre il giorno **XXXXXX/2024, ora locale 17:00**, termine ultimo per la presentazione delle offerte, indicato nel Bando di gara e nella procedura telematica caricata sulla Piattaforma Sintel, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta, fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma, si applica quanto previsto al punto 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'Operatore Economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

12.2 Modalità di presentazione tramite la Piattaforma Sintel

Per partecipare alla procedura le Ditte interessate dovranno presentare, tassativamente entro i termini indicati nel Bando di Gara a pena di esclusione, le proprie offerte collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all'interno del citato sito internet www.ariaspa.it). L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. Si precisa inoltre che: - l'offerta è vincolante per il concorrente; - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel (step).

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

La fase i) da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere

modificati da parte del concorrente medesimo. La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità).

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la Documentazione amministrativa, a livello multilotto della procedura (attraverso la funzionalità "Invia offerta multilotto");
- b) per il lotto n. 1 All Risks Property e per il lotto n. 2 responsabilità civile auto RCA – libro matricola l'Offerta tecnica autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, (attraverso la funzionalità "Invia Offerta"); per quanto concerne il lotto n. 2 il documento da caricare a titolo di Offerta tecnica è costituito dal Capitolato Speciale d'Appalto per la copertura assicurativa della responsabilità civile RCA – libro matricola contenuto nella documentazione di gara della presente procedura e sottoscritto, senza alcuna modifica, dall'operatore economico secondo le modalità di cui al punto 13.1 e che costituisce requisito tecnico "senza punteggio" che verrà esaminata dopo l'apertura della busta economica;
- c) per il lotto n. 1 All Risks Property e per il lotto n. 2 responsabilità civile auto RCA – libro matricola l'Offerta economica, (attraverso la funzionalità "Invia Offerta").

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni). Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l'invio dell'offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione. **Si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente all'ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione.** Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta. Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso "Invia offerta". Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere

completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel bando di gara, anche atteso che la Piattaforma SinTel non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta, si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale dello stesso connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale dello stesso controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma, verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell'offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell' effettivo invio dell'offerta. È, altresì, possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente all'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta.

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso, Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la Piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza; la Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari, nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;

- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura. La Stazione Appaltante non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, la documentazione amministrativa e tecnica e l'offerta trasmesse dal concorrente a Sintel, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I., costituito o costituendo, e Consorzio, Coassicurazione sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma, come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nelle **"Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel"**.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 sopra citati, la domanda di partecipazione completa di dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica, avuto riguardo ai documenti per cui è espressamente precisato oltre, nonché l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore o istitutore. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese, è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificati CE/ISO.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 1 Documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione

appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Le offerte tardive **saranno escluse**.

13. CONTENUTO BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, nell'apposito campo “Documentazione amministrativa 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione amministrativa 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione amministrativa 2”, “Documentazione amministrativa 3”, etc.).

La busta 1 contiene la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione completa di dichiarazioni integrative;
- 2) DGUE response in formato xml;
- 3) eventuale procura;
- 4) documentazione in caso di eventuale avvalimento di cui al punto 13.3;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.4;
- 6) La ulteriore documentazione di cui al successivo punto 13.6;

13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE COMPLETA DI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, sono firmate digitalmente (utilizzare preferibilmente il fac-simile, Allegato 1, predisposto dalla Stazione appaltante) e contengono tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

In caso di coassicurazione/ raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE/ il concorrente, per ciascun lotto di gara a cui intende partecipare, indica la percentuale massima di partecipazione al rischio assunta per ciascun lotto.

In caso di coassicurazione/ raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE/ il concorrente, per ciascun lotto di gara a cui intende partecipare, indica la percentuale di composizione del riparto di coassicurazione/RTI/ Consorzio (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente).

Si precisa che, come previsto al punto 4.1 del presente Disciplinare, nel caso partecipazione in forma plurisoggettiva, per ogni singolo lotto per il quale è presentata offerta la Società mandataria o delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio pari ad almeno il 50% mentre le singole mandanti o coassicuratrici dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 10%.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- il lotto o i lotti per i quali la domanda di partecipazione è presentata;
- la forma di partecipazione (singola o plurisoggettiva);
- SE PERTINENTE e per ciascun lotto cui partecipa, la partecipazione al rischio nella Coassicurazione/RTI/ Consorzio;
- SE PERTINENTE e per ciascun lotto cui partecipa, la percentuale di composizione del riparto di coassicurazione/RTI/ Consorzio (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente) ;
- SE PERTINENTE la partecipazione come operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, previsto ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D.lgs. 36/2023.
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, o se del caso di cui all'art. 94 comma 4, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta, in forma singola e come coassicuratore). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, ove previsti;
- (solo se pertinente) che, avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, come definite dall'art. 1 dell'allegato II.10 del Codice ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del Codice, ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a

pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, prima della scadenza del termine per la presentazione della offerta. Riportare le informazioni dettagliate sull'avvenuto pagamento o sull'assunzione dell'impegno al pagamento (data, autorità o organismo di emanazione, riferimento della documentazione);

– (solo se pertinente) che, avendo commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, come definite dall'art. 1 dell'allegato II.10 del Codice ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice, ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali 27 dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure che il debito tributario o previdenziale è comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure di aver compensato il debito tributario con crediti certificati. Riportare le informazioni dettagliate sull'avvenuto pagamento o sull'assunzione dell'impegno al pagamento o sulla estinzione o sulla compensazione (data, autorità o organismo di emanazione, riferimento della documentazione);

– (solo se pertinente) che, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'art. 98, comma 3, lettera h) del Codice, sono stati emessi gli atti specificati, ai sensi dell'art. 407-bis, comma 1, c. p.p. (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e/o i seguenti provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale (dichiarazione da rendersi anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti) Riportare atti ai sensi dell'art. 407-bis, comma 1, c. p.p. e/o provvedimenti personali o reali del giudice penale, precisando le fattispecie;

- (solo se pertinente) che, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, sono stati adottati i sotto riportati provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore di cui all'art. 98 comma 3 lett. a) del Codice (dichiarazione da rendersi anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti); Riportare i provvedimenti sanzionatori, precisando le motivazioni;

-dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, ove presenti, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

-dichiara di possedere ai sensi della normativa vigente le posizioni previdenziali e assicurative e si impegna a fornire, se richiesto dall'Amministrazione, le seguenti informazioni, anche in relazione ad eventuali imprese subappaltatrici: sede e numero d'iscrizione INPS (matricola) nonché sede, codice cliente, posizione assicurativa territoriale INAIL;

– di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile nella sezione amministrazione trasparente del sito internet aziendale www.aulss2.veneto.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

– dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme di cui al punto 32 del Disciplinare di gara ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
28

– dichiara che, in caso di aggiudicazione, darà comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa;

– dichiara di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

-di aver preso atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" modificato dal D.Lgs n. 101/2018 - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni, autorizzando pertanto la Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ad effettuare il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto, solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori. Dichiara inoltre di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento. Prende atto inoltre che, relativamente ai dati personali trattati nell'ambito del presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

-Indica il sito internet/indirizzo PEC presso il quale è possibile verificare telematicamente presso l'emittente la garanzia fideiussoria provvisoria di cui al punto 10 del presente Disciplinare di gara;

- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

- (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA , l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;

- (solo nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 commi 1, 2 e 5 del Codice e/o dell'art. 95 comma 1 del Codice)

Inserisce nel FVOE la relazione che illustra le misure di self-cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE;

in alternativa

Dichiara i motivi per i quali è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning e che si impegna ad adottare misure idonee a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

- (solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) Dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiarare che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95 commi 4 e 5 del D.lgs. n. 14/2019. (Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera o) del D.lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

-di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20);

-indica il numero di dipendenti e dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;*in alternativa* dichiara di non essere tenuta/o all'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. ***(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)*** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Dichiarazioni in caso di avvalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

-di avvalersi dell'impresa _____ al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento nella Busta amministrativa;

-di avvalersi dell'impresa _____ al fine di migliorare l'offerta [N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento] e allega il contratto di avvalimento nell'Offerta tecnica;

Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

-che è stato emesso il provvedimento _____ (indicare il tipo di provvedimento _____ sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data _____ da parte di _____;

[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012

-di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____;
oppure

-di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____;

oppure

-di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio in oggetto non prevede tale iscrizione;

Ulteriori dichiarazioni

- si impegna a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

-di aver preso visione della documentazione relativa:

al documento ricognitivo redatto dalla Stazione appaltante "Procedura n. 448 di valutazione dei Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e misure generali di tutela da adottare" comprensiva di DVR Valutazione rischio Covid-19 e di procedura utilizzo DPI casi sospetti- accertati Covid 19. Rev. 6 di cui all'art. 31 del Disciplinare di gara;

-di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8 (compilare solo se di interesse e inserisce le relative certificazioni nel FVOE):

☐ 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

☐ 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,

☐ 20% per il possesso di uno o più delle seguenti certificazioni o marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice, indicata di seguito:

Norma Certificazione/marchio posseduti

-che la cauzione è stata costituita nella forma di _____ (indicare se cauzione o fideiussione);

- (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. _____ intestato a _____ presso _____;

- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

-di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e di impegnarsi a rinnovarne la sua validità, su richiesta della Stazione appaltante, per un ulteriore periodo di 180 giorni nel caso in cui a momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

-ALLEGA la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo _____, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA, altresì di:

-accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti all'art.6 del disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, in caso di aggiudicazione;

-di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;

SI IMPEGNA, inoltre, ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

AUTORIZZA la Stazione appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;

- che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è _____

[per gli operatori economici transfrontalieri] INDICA l'indirizzo di servizio elettronico _____ di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS _____ e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

(in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici):

- di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La domanda, le relative dichiarazioni, nonché il DGUE, sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di coassicurazione, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; - nel caso di aggregazioni di retisti: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda

copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore; La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE è compilato in modalità elettronica ed è integrato, se del caso, con una o più delle dichiarazioni integrative previste nella "Domanda di partecipazione", di cui al punto 13 del presente Disciplinare di gara.

La funzionalità per permettere agli Operatori Economici di generare la eDGUE Response in formato xml è disponibile con link diretto presente in SINTEL nella sezione PROCEDURE.

Una volta redispesa, la eDGUE Response in formato xml potrà essere trasmessa in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

All'interno del modulo eDGUE è possibile utilizzare la funzionalità "Reader" che permette di caricare una eDGUE Request o una eDGUE Response in formato xml e leggerla in modo più agevole.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e, se del caso, al comma 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3 lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Per quanto riguarda le misure di self cleaning si rinvia anche a quanto precisato al punto 5 Requisiti generali.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 (ove richiesti) e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo nonché le eventuali dichiarazioni integrative, devono essere presentati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

13.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE firmato digitalmente dall'impresa ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento.

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'Offerta tecnica.

Negli altri casi, il contratto di avvalimento è presentato nella Busta amministrativa.

13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'elaborato “**Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel**” ed al punto 12 e 13 del presente disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestanti:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per la coassicurazione

- dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di coassicurazione, redatta secondo il modello allegato (Allegato n. 15) e sottoscritta da tutti gli operatori economici, indicante a quale operatore sarà conferito, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza qualificato come mandatario o delegatario ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice e le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori.

13.5. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa trasmessa, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della documentazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio, è assegnato al concorrente un termine di **10 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **10 giorni**. I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13.6. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente inserisce nella Busta Amministrativa la seguente ulteriore documentazione:

- 1) la garanzia provvisoria come indicato nel punto 10 del presente Disciplinare di gara;
- 2) [Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice] copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 3) Ricevuta di pagamento di una marca da bollo da € 16,00;
- 4) Copia ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (fino a piena operatività del FVOE come sistema di verifica);
- 5) Dichiarazioni necessarie per l'effettuazione delle verifiche antimafia, ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.:
 - 5.1) ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. dovrà dichiarare il nominativo, la data ed il luogo di nascita, la residenza (via e Comune di residenza), il Codice Fiscale e la carica sociale ricoperta, nonché i dati relativi ad eventuali familiari conviventi. Per la

presentazione di tali dichiarazioni sostitutive di certificazione, si allega fac-simile (Allegato n. 11). Ai sensi dell'art. 91, c. 5, del medesimo D. Lgs., "il prefetto competente estende gli accertamenti anche ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa"; pertanto, i procuratori, anche speciali, sono soggetti ai controlli antimafia.

Si precisa che, tra i soggetti che sono tenuti a rendere la dichiarazione suddetta, vi sono anche i membri dell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, co. 1, lett. b) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i..

Si chiede di indicare espressamente l'eventuale assenza di organismo di vigilanza.

5.2) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura. Per la presentazione di tale dichiarazione sostitutiva di certificazione, si allega fac-simile (Allegato n. 12).

Si precisa che, in luogo della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al punto 5.1), potrà essere prodotta anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa dal legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Nel caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 4 o nel caso di società con socio unico, le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 5.1) e 5.2) dovranno essere presentate anche dal socio di maggioranza persona fisica o giuridica o dal socio unico persona fisica.

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello stato italiano, la dichiarazione di cui al punto 5.2) deve riportare i medesimi dati/informazioni, se esistenti, inseriti nelle visure camerali italiane, nonché contenere i nominativi di tutti i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. Tali soggetti dovranno presentare, altresì, la dichiarazione di cui al punto 5.1), attestante i familiari conviventi di maggiore età.

6) Comunicazione prevista dall'art. n. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 indicante la composizione societaria, l'esistenza (o meno) di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Per la presentazione della dichiarazione di cui sopra, può essere utilizzato lo "Schema di dichiarazione" allegato alla presente (Allegato n.13).

7) la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui al punto 6) del presente disciplinare.

Per quanto non indicato si rimanda al Documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel.

Si precisa, altresì, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nel documento

14. CONTENUTO DELLA BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA (DOCUMENTAZIONE TECNICA)– STEP 2

Nella piattaforma Sintel Allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà inserire a Sistema, nell’apposito campo “Documentazione Tecnica 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, la SCHEDA DI OFFERTA TECNICA firmata digitalmente (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione Tecnica 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione Tecnica 2”, “Documentazione Tecnica 3”, ecc.).

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, quanto stabilito nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L’offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.1.

E’ interesse del concorrente presentare una documentazione tecnica quanto più dettagliata ed esaustiva possibile, onde permettere alla Commissione Giudicatrice la puntuale applicazione dei criteri di valutazione.

L’incompletezza della documentazione, impedisce alla Commissione Giudicatrice di effettuare una corretta valutazione; per tale ragione comporterà una penalizzazione nell’attribuzione del punteggio qualitativo.

Nessun compenso spetta alla Ditta concorrente per la presentazione della documentazione tecnica.

In caso di avvalimento premiale, come già, indicato dovrà essere inserito nella Busta Tecnica 2 il contratto di avvalimento.

Per il lotto n. 1 (copertura assicurativa All Risks Property) aggiudicato col criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” :

l’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato 2.1 – Scheda di offerta tecnica, **da caricare sia in formato word, sia in formato pdf. L’offerta nella versione .pdf deve essere firmata digitalmente, ed è richiesta a pena di esclusione.**

L’offerta tecnica dovrà indicare:

- l’accettazione integrale delle norme e delle condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto relativo al lotto n. 1 All Risk Property;
- l’offerta dell’opzione base oppure l’offerta delle varianti migliorative indicate nel capitolato speciale d’appalto.

A pena di esclusione, non saranno ammesse varianti differenti rispetto a quelle previste dal capitolato speciale d’appalto.

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.

Per il lotto n. 2 (copertura assicurativa responsabilità civile auto RCA – libro matricola) aggiudicato col criterio del “minor prezzo”:

il documento da caricare a titolo di Documentazione tecnica è costituito dal Capitolato Speciale d'Appalto per la copertura assicurativa della responsabilità civile RCA – libro matricola contenuto nella documentazione di gara della presente procedura e sottoscritto, senza alcuna modifica, dall'operatore economico secondo le modalità di cui al punto 13.1; lo stesso costituisce requisito tecnico “senza punteggio”.

15. CONTENUTO BUSTA 3 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l'Allegato 3 (Allegato 3.1 per il Lotto 1 e Allegato 3.2 per il Lotto 2) – Scheda di offerta economica.

L'offerta economica consiste nella indicazione, in cifre, dell'importo lordo di premio offerto per il periodo di 36 mesi.

L'operatore economico dovrà indicare i propri costi della manodopera e oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice. Tali oneri sono già considerati compresi nell'importo offerto; tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a € 0,00 per l'appalto in oggetto).

Per ciascun lotto non saranno ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta o espresse in modo indeterminato o incompleto.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.

I valori offerti dovranno essere espressi utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dopo la virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia).

Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro IVA esclusa, utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia).

Il concorrente dovrà compilare ed allegare negli appositi campi predisposti nel sistema, l'offerta dettagliata secondo la scheda di Offerta Economica (Allegato 3.1 per il Lotto 1 e Allegato 3.2 per il Lotto 2) per ciascun lotto, da caricare sia in formato xls, sia in formato pdf. La sola versione in .pdf va firmata digitalmente.

L'offerta nella versione .pdf costituisce parte integrante dell'offerta economica ed è richiesta a pena di esclusione.

Si precisa che sono stati predisposti n. due Schede di Offerta.

Si precisa deve essere presentato una Scheda di offerta per CIASCUN lotto.

In tale Scheda, uno per ciascun lotto, la Ditta dovrà riportare quanto segue.

- Numero e descrizione del lotto;
- la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale dell'Impresa di Assicurazione;
 - la qualifica ed il nominativo del firmatario e la residenza per la carica;
 - di esprimere l'offerta in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici,
 - l'accettazione delle norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla copertura assicurativa;
 - che offerta con cui concorre è giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge;
 - che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa ;
 - l'importo annuo netto in Euro;
 - l'importo annuo lordo in Euro;
 - l'importo netto in Euro per 36 mesi;
 - l'importo lordo in Euro per 36 mesi;
 - di cui i costi triennali della manodopera in Euro (in cifre);
 - di cui gli oneri aziendali triennali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in Euro (in cifre);
 - I "costi della sicurezza derivanti da interferenza" pari ad Euro 0,00.

Il concorrente, nella compilazione dell'offerta economica di sistema, per ciascun lotto, pena l'esclusione dalla gara, deve presentare un'offerta economica così composta:

a. campo "Offerta economica", il valore complessivo lordo offerto per il periodo di 36 mesi espresso in Euro, con massimo due cifre decimali, comprensivo di eventuali costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico;

Attenzione: tale valore è al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto c).

b. campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico" la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

c. campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze quantificati dalla stazione appaltante (non modificabili) di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008.

Tenuto conto di quanto indicato con determina dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, e non riscontrandosi, altresì, interferenze per le quali

debbano essere intraprese misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi, gli oneri relativi risultano pari a **zero**.

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).

L’importo complessivo offerto inserito in piattaforma deve coincidere con l’importo complessivo indicato nella offerta economica analitica (Allegato 3.1 per il Lotto 1 e Allegato 3.2 per il Lotto 2).

La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”.

Poiché la piattaforma SinTel consente di inserire un solo prezzo, il concorrente dovrà indicare solo il prezzo complessivo offerto in ribasso sulla base di gara – a pena di esclusione. Solamente tale prezzo verrà considerato ai fini del calcolo del punteggio economico.

Sono inammissibili per ciascun lotto le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta indicato al punto 3) del presente Disciplinare di gara. In caso di importo superiore rispetto all’importo posto a base d’asta o di sua mancata indicazione, l’offerta sarà esclusa dalla gara.

Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l’importo complessivo offerto inserito in piattaforma e quanto indicato nella offerta economica analitica (Allegato 3.1 per il Lotto 1 e Allegato 3.2 per il Lotto 2), l’offerta verrà esclusa se ritenuta equivoca e non certa.

In caso di partecipazione in coassicurazione, R.T.I. o Consorzio il documento “Offerta economica” generato da SINTEL e il modello di scheda di offerta economica (Allegato 3.1 per il Lotto 1 e Allegato 3.2 per il Lotto 2), pena l’esclusione, dovranno essere sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità di cui alle “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda) secondo le Modalità indicate nei punti 12 e 13.

Firma digitale dei prezzi offerti - Step 4

Il concorrente dovrà, obbligatoriamente, allo step 4 del percorso “Invia offerta”:

1. **scaricare** dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell’offerta”, il documento d’offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto, per il periodo di 36 mesi, oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
2. **sottoscrivere** il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell’offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela, come meglio esplicato nelle “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”;

3. **allegare** a Sistema il documento d'offerta in formato pdf, debitamente sottoscritto, di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta;
4. **allegare** a Sistema la **scheda di offerta Allegato n. 3** (Allegato 3.1 per il Lotto 1 e Allegato 3.2 per il Lotto 2), in formato pdf, debitamente sottoscritto.

Si rammenta che il pdf d'offerta, di cui al precedente punto 2, costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può, pertanto, essere modificato, **sotto pena d'esclusione**, in quanto, le eventuali modifiche, costituiscono variazione di elementi essenziali.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della Commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

Nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", l'Operatore Economico deve allegare, **a pena di esclusione, anche lo schema d'offerta Allegato n. 3** (Allegato 3.1 per il Lotto 1 e Allegato 3.2 per il Lotto 2), allegato al presente documento, da caricare sia in formato xls, sia in formato pdf.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 12 e 13.

Si precisa che per le modalità di sottoscrizione i concorrenti dovranno attenersi, altresì, a quanto disposto dalle "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel". In caso di offerta che debba essere sottoscritta da più imprese, ciò potrà avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici, ciascuno sottoscritto dalla singola impresa.

Riepilogo ed invio dell'offerta – Step 5

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo invio dell'offerta.

La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema. Gli importi d'offerta si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale e dalla documentazione di gara.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare l'intero lotto. Offerte parziali per singoli lotti non saranno prese in considerazione.

L'aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto.

In particolare, la commissione valuterà l'offerta tecnica per il lotto n. 1 e valuterà l'offerta economica per i lotti n. 1 e n. 2, procedendo all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo.

16.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO N. 1 (copertura assicurativa All Risk Property)

I servizi assicurativi oggetto del lotto n. 1 (copertura assicurativa All Risk Property) saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice, sommando il punteggio relativo all'offerta tecnica e il punteggio relativo all'offerta economica, come più avanti specificato.

Offerta tecnica lotto n. 1 (copertura assicurativa All Risk Property)

Massimo 70 punti

Offerta economica lotto n. 1 (copertura assicurativa All Risk Property)

Massimo 30 punti

16.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA LOTTO N.1

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella.

Nella colonna identificata dalla lettera T, vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Limite di indennizzo	Punteggi Criteri tabellari (T)
	in % sul danno	con il minimo / massimo			
Opzione Base Franchigia Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 5.000,00	=====	0
Variante 1) Franchigia Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 3.500,00		10
Variante 2) Franchigia Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 2.500,00		15
Opzione Base Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	20% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	0
Variante 1) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	10% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	5
Variante 2) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	10% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	10
Variante 3) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	€ 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro		=====	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 15.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	15
Opzione Base Acqua Piovana	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 350.000,00 per sinistro ed anno	0

Art 11, lett. o)					
Variante 1) Acqua Piovana Art 11, lett. o)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 500.000,00 per sinistro ed anno	5
Opzione Base Fuoriuscita d'acqua Art 11, lett. p)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 350.000,00 per sinistro ed anno	0
Variante 1) Fuoriuscita d'acqua Art 11, lett. p)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 500.000,00 per sinistro ed anno	5
Opzione Base Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)	10% con il min. di € 20.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	40% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	0
Variante 1) Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	5
Variante 2) Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	7
Variante 3) Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)			€ 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	10

Opzione Base Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 20.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	40% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	0
Variante 1) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	5
Variante 2) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	7
Variante 3) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 10.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	10
Opzione Base Evento sismico Art 11, lett. x)	Scoperto 20% minimo € 25.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 10.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	0

Variante 1) Evento sismico Art 11, lett. x)	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	7
Variante 2) Evento sismico Art 11, lett. x)	Nessuno	€ 15.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.	10

Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico, la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà alla stesura dei punteggi totali risultanti per ciascun concorrente ammesso.

Saranno esclusi i concorrenti le cui offerte risulteranno, comunque, non conformi a quanto stabilito nei Capitolati Speciali.

16.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TABELLARE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1

Per gli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato con "T" nella tabella di cui al punto 16.1, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto. Trattandosi di punteggi tabellari non si procederà alla riparametrazione degli stessi.

16.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 1

Quanto all'offerta economica, è attribuito, automaticamente dal sistema telematico, all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula

Formula Quadratica (non lineare) con coefficiente $\alpha = 0,3$:

$$C_i = \left(\frac{A_i}{A_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso in valore assoluto del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso in valore assoluto più conveniente

α = coefficiente 0,3

16.5. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI PER IL LOTTO N. 1

Il **Punteggio Economico** attribuito a ciascun concorrente è ottenuto come prodotto del coefficiente attribuito per il relativo punteggio massimo di cui al paragrafo 16.1 del presente disciplinare.

La **migliore offerta** sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) ed il “Punteggio Economico” (PE):

$$P_{totale} = PT + PE$$

16.6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO N. 2 (copertura assicurativa RCA- libro matricola)

I servizi assicurativi oggetto del Lotto n. 2 (copertura assicurativa RCA – libro matricola) saranno aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 del Codice.

L’appalto sarà pertanto aggiudicato al concorrente che ha offerto il **premio lordo per il periodo di 36 mesi più basso**.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai Commissari, non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine, viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei componenti sono pubblicati nel profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La Commissione Giudicatrice può chiedere chiarimenti sulla documentazione tecnica presentata.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

Si precisa che, per ragioni di praticità nella profilazione dei componenti, la Commissione accederà alla piattaforma Sintel, per l'esercizio delle proprie funzioni, mediante le credenziali della U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Come già anticipato, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La Piattaforma Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, invia al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta ha luogo il giorno ed alle ore indicati nel Bando di gara. L'orario della prima seduta è puramente indicativo.

Le successive sedute, relative all'apertura della documentazione tecnica e dell'offerta economica, saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma, con congruo anticipo prima della data fissata.

In caso di modifica della data di apertura, la nuova data verrà comunicata attraverso la Piattaforma.

In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita attraverso le comunicazioni automatiche generate dalla Piattaforma Sintel.

Inversione procedimentale.

La Stazione appaltante ha deciso di ricorrere all'inversione procedimentale.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica per il Lotto n. 1 e all'esame della documentazione tecnica per il Lotto n. 2, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e del concorrente classificatosi al secondo posto.

Pertanto il Seggio di gara nella prima seduta accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede ad aprire la BUSTA telematica 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA senza verificare il contenuto della busta, al controllo della firma digitale ed a chiudere la stessa fase.

Pertanto non si procederà né ad ammettere né ad escludere alcun partecipante relativamente alla documentazione amministrativa. La piattaforma Sintel così facendo ammetterà dal punto di vista operativo tutti i concorrenti. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Per ragioni di funzionamento della Piattaforma SINTEL, le comunicazioni automatiche provenienti dalla stessa e relative alla chiusura della fase di valutazione della documentazione amministrativa e alla conseguente ammissione alla fase successiva non dovranno essere tenute in considerazione dai concorrenti, in quanto avranno mera funzione di pubblicità della seduta di apertura della Busta 1.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Lotto n. 1 (copertura assicurativa All Risk Property)

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la sezione “Comunicazioni procedura” della Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Per il lotto n. 1 La Commissione Giudicatrice procederà, in seduta riservata, all'apertura della “BUSTA telematica 2 –OFFERTA TECNICA” concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Conclusa la valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice, l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica procederà a caricare a sistema i punteggi tecnici complessivi attribuiti dalla Commissione medesima.

Successivamente, in data che sarà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area “comunicazioni procedura”, la Commissione Giudicatrice procederà, in seduta riservata, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

All'esito delle operazioni di cui sopra, viene redatta la graduatoria ed effettuata dalla Commissione Giudicatrice la proposta di aggiudicazione; ai concorrenti verranno resi visibili i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche ed i prezzi offerti, mediante comunicazione del verbale di apertura offerte economiche tramite piattaforma che verrà effettuata entro i successivi 15 giorni.

Lotto n. 2 (copertura assicurativa RCA – libro matricola)

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la sezione "Comunicazioni procedura" della Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La Commissione Giudicatrice procederà, in seduta riservata, all'apertura della "BUSTA telematica 2 –OFFERTA TECNICA" contenente il Capitolato Speciale d'Appalto per la copertura assicurativa della responsabilità civile RCA – libro matricola sottoscritto, che costituisce requisito tecnico "senza punteggio", per il quale non è prevista l'attribuzione di alcun punteggio.

La Commissione Giudicatrice procederà, successivamente, in seduta riservata, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16 e a formulare la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante il sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, viene redatta la graduatoria ed effettuata dalla Commissione Giudicatrice la proposta di aggiudicazione; ai concorrenti verranno resi visibili i prezzi offerti, mediante comunicazione del verbale di apertura offerte economiche tramite piattaforma che verrà effettuata entro i successivi 15 giorni.

Vengono individuate eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dei criteri descritti al successivo punto 20) . La Commissione Giudicatrice quindi chiude la seduta e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte :

- i cui punteggi tecnici ed economici siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, relativamente al Lotto n. 1 (copertura assicurativa All Risks Property). Il suddetto calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre;
- che presentano un ribasso superiore a quello calcolato utilizzando il metodo A dell'Allegato II.2 del Codice, relativamente al Lotto n. 2 (copertura assicurativa RCA – libro matricola). Il suddetto calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Resta inteso che, la stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a qualsivoglia specifico elemento, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il RUP valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. d) e 110, comma 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP conferma o riformula la graduatoria e comunica la stessa all'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica per la successiva fase di esame della documentazione amministrativa di cui al punto 21.

Qualora sia stata effettuata la verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) verificare la conformità della documentazione presentata a seguito di soccorso istruttorio, sulla base di quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) redigere apposito verbale.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa l'operatore economico risultato primo e quello risultato secondo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione invia all'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante aggiudica l'appalto con Deliberazione del Direttore Generale.

L'aggiudicazione dovrà intendersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.

Per ciascun lotto l'impresa di assicurazione classificatasi al primo posto in graduatoria, nei confronti della cui offerta sia stata effettuata con esito regolare la verifica dell'anomalia e/o della congruità, si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati speciali d'appalto, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi per il Lotto n. 1, e, per entrambi i lotti di gara, a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

Il termine dilatorio non sarà applicato qualora sia stata presentata o ammessa una sola offerta o non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o disciplinare di gara o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d), del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

L'esecuzione d'urgenza del servizio – in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei cittadini è disciplinata dall'art. 17 comma 5 e 18 comma 2 del Codice. In tal caso, l'impresa di assicurazione classificatasi al primo posto in graduatoria nei confronti della cui offerta sia stata effettuata con esito regolare la verifica dell'anomalia e/o della congruità, dovrà senz'altro ritenersi obbligata, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato speciale, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

23. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Nel termine che sarà assegnato dalla Stazione appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo per ciascun lotto di provvedere a presentare la seguente documentazione:

- cauzione o fideiussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all'art. 117 del Codice, come previsto al successivo punto 25).
- (in caso di RTI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia autentica, che specifichi, tra l'altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di partecipazione;

24. PRECISAZIONI

La partecipazione alla gara comporta l'esplicita e totale accettazione di tutte le condizioni sopra riportate. Non saranno quindi ammesse offerte condizionate.

La sottoscrizione delle polizze è subordinata all'espletamento degli accertamenti, comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

L'aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell'affidamento, certificazione relativa alla regolarità contributiva secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto (punto 23) nei modi e nei tempi assegnati dalla Stazione appaltante o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse accertato che l'aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e la Stazione appaltante avrà diritto all'incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'obbligazione contrattuale. Parimenti la Stazione appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La Stazione appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell'ordine di graduatoria i successivi classificati secondo le regole di cui all'art. 110 del Codice.

Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei capitolati speciali è fatto espresso rinvio alle norme contenute nel Codice, nonché ad ogni altra legge e norma vigente in materia.

25. GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 117, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La garanzia deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno 12 mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La garanzia fideiussoria, redatta secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/12/2022) a scelta dell'offerente può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- ☐ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- ☐ la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
- ☐ l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda ULSS n. 2, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda ULSS n. 2.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Trascorsi 365 giorni dalla data di ultimazione della copertura assicurativa, risultante dal relativo certificato, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

In caso di coassicurazione la garanzia definitiva dovrà essere intestata a tutte le imprese coassicuratrici.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), la riduzione dell'importo della garanzia del 30% è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia del 30% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

In caso di coassicurazione la riduzione dell'importo della garanzia del 30% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta da tutte le imprese coassicuratrici.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata esecutrice oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o della/e consorziata/e esecutrice/i.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Appaltatore concorrente.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'Appaltatore possiede i requisiti per la sua riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 Euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante www.aulss2.veneto.it.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del predetto Codice.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

30. SEGRETEZZA

Per l'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna ad effettuare tutte le operazioni di competenza con modalità di sicurezza tali da evitare ogni qualsivoglia dispersione di dati personali.

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni, lo stesso potrebbe inoltre venire a conoscenza di dati personali trattati dall'Azienda ULSS 2 in qualità di titolare e, più in generale, di informazioni dalla stessa detenute.

Per tale motivo, l'Appaltatore si impegna a considerare come riservate tutte le informazioni delle quali dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del contratto e, conseguentemente, a non comunicarle a terzi, né a trattarle in altro modo.

Si impegna altresì ad estendere tale obbligo di riservatezza a tutti i collaboratori di cui volesse avvalersi a qualsivoglia titolo per l'esecuzione del presente contratto.

31. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE.

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Si precisa che il presente caso riguarda l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, di cui Polizza All Risk, Polizza RCA libro matricola, pertanto:

- ☐ le attività oggetto dell'appalto si svolgono principalmente da remoto in locali (Sedi Assicurative) fuori della giuridica disponibilità dell'Ente Committente (Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana) e occasionalmente in Azienda, quando il perito liquidatore necessita di un sopralluogo per la valutazione del sinistro. Pertanto il servizio risulta rientrare tra lavori di natura intellettuale; quali servizi di consulenza, studio, ricerca ed affini, manutenzione ed acquisto software specialistici, attività rese da esperti di provata competenza ed alta professionalità, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse;
- ☐ non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi. Permane l'obbligo di adottare, indistintamente in tutte le aree in cui si svolgeranno le attività di verifica e sopralluogo, le misure di tutela generali fornite dall'Ente;
- ☐ non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sui lavoratori;
- ☐ si rimanda all'impresa assicurativa aggiudicataria, l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali dei lavoratori.

□ per gli effetti della presente procedura, tutte le attività previste dal servizio che verrà erogato, devono essere disciplinate secondo le indicazioni prescritte nel capitolato di gara, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti a tutto il personale impegnato, eliminando possibili incomprensioni, contrasti o impedimenti allo svolgimento corretto ed in sicurezza dello stesso servizio.

Pertanto, a seguito dell'analisi delle attività descritte ed in considerazione dei luoghi di espletamento, è stato valutato che non comportano, in generale, rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI.

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche del servizio o degli ambienti dove sarà richiesto l'intervento, andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

MISURE GENERALI DI TUTELA

Gli interventi di personale esterno, di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso l'Azienda ULSS 2 comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono. Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal Responsabile del settore che ha richiesto l'intervento e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio

Prevenzione Protezione. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/2008 il datore di lavoro ha provveduto a redigere uno specifico documento "Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate", che resta a disposizione di eventuali richiedenti aventi titolo presso il Servizio di Prevenzione e Protezione. Comunque deve essere cura della Società Aggiudicataria e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

La gestione delle attività di prevenzione dei rischi fa parte integrante delle attività in essere. Per tali attività l'Agenzia Aggiudicataria in sede di stipula del contratto ha tenuto conto degli oneri relativi alla sicurezza per i rischi propri. In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e dell'Agenzia Aggiudicataria:

- si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;

In relazione all'aggiudicazione del servizio, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.lgs. 81/2008, si specifica che l'Agenzia Aggiudicataria:

- si impegna, nell'esecuzione dell'attività richiesta attraverso il personale (perito assicuratore), a rispettare la specifica procedura nel seguito riportata;
- si impegna a segnalare al SPP del Committente (Azienda Ulss 2) tutti gli infortuni del personale impegnato avvenuti all'interno delle strutture e ambienti aziendali coinvolti dal servizio.
- si impegna a comunicare ai referenti aziendali del servizio, qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni iniziali dell'attività erogata. Qualora l'Agenzia Aggiudicataria variesse le condizioni dell'attività senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.

Nello svolgimento dell'attività oggetto del servizio, l'Aggiudicataria dovrà rispettare le seguenti disposizioni che vengono segnalate nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori dell'Azienda ULSS 2 e dell'Aggiudicataria stessa, nonché di eventuali ditte terze. Pertanto l'Aggiudicataria dovrà assicurare che il personale impiegato:

- sia dotato di idoneo cartellino di riconoscimento visibilmente esposto;
- negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell'Azienda ULSS 2 e per gli utenti della stessa;

- non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento Dell'attività oggetto del servizio possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale dell'Azienda ULSS 2 e degli utenti della stessa;
 - non utilizzi per l'espletamento dell'attività attrezzature, macchinari, mezzi o impianti dell'Azienda ULSS 2, qualora non contrattualmente previsto, né tantomeno attrezzature, macchinari, mezzi o impianti degli utenti dell'Azienda ULSS 2. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale dell'Azienda ULSS 2, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere;
 - non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature sanitarie. Parimenti tale divieto è esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti negli ambiti dove opererà il personale o i collaboratori dell'impresa di assicurazione, ovvero del proprio soggetto liquidatore e di società dalla stessa incaricate per attività peritali o altro;
 - rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree dove i volontari opereranno;
 - non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'ULSS 2, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del personale dell'Azienda ULSS 2, allo scopo incaricato;
 - non fumi nei luoghi di lavoro;
 - l'Agenzia Aggiudicataria ed il personale impiegato, sono obbligati a mantenere la massima riservatezza su tutte le notizie ed i fatti di cui siano venuti a conoscenza sia durante sia dopo lo svolgimento della loro attività;
 - le attività previste dal servizio, in concerto con quanto evidenziato nel contratto sono complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dell'ULSS 2 e non devono interferire con lo svolgimento delle regolari attività sanitarie del personale dell'ULSS 2.
- Si informa pure che l'Azienda ULSS 2 ha adottato il "Piano di Emergenza" che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda. Essendo l'azienda articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura. Nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate. Per ogni struttura dell'Azienda sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale. Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili. A questo scopo sono, se necessario, istituiti numeri telefonici di emergenza dedicati. Informazioni dettagliate sono reperibili presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. In generale si raccomanda quanto segue:
- In caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente.
 - Se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli.
 - Evacuare con ordine. Seguire la segnaletica predisposta.
 - Non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile.
 - Non usare l'ascensore ma unicamente le scale.
 - Non intervenire sul focolaio d'incendio con estinguenti inadatti o incompatibili.
 - Non usare acqua su apparecchiature elettriche.
 - Assicurarsi dell'assenza di ogni pericolo ed aerare i locali prima di rientrare.
 - Non riprendere l'attività prima dell'avvenuto controllo/bonifica.

MISURE SPECIFICHE DI TUTELA

- 1) all'interno delle sedi aziendali, è necessario procedere a passo d'uomo;
- 2) nei percorsi interni rispettare la segnaletica;
- 3) in caso di rischi particolari e su segnalazione del personale aziendale, il perito assicuratore prima di accedere negli ambienti dove sarà richiesto l'intervento, dovrà utilizzare se previsti, idonei DPI. Nel qual caso i DPI saranno forniti dall'Azienda, così come le informazioni per il corretto utilizzo, saranno fornite dal personale Aziendale presente;
- 4) durante tutta la durata dell'intervento, il perito dovrà permanere presso l'ambiente designato; per qualsiasi altro spostamento negli ambienti circostanti il reparto o la sede, deve avvisare sempre il Dirigente o il Preposto o il referente del reparto/servizio;
- 5) il Dirigente od il Preposto del reparto ospedaliero o della sede, hanno l'obbligo di fornire le indicazioni circa la presenza di eventuali rischi (elettrico, incendio, da radiazioni, chimico, biologico, ecc..) presenti nell'ambiente specifico in cui il mediatore andrà ad operare;

COVID – 19 accessi in area Ospedaliera

Il personale dell'Agenzia Aggiudicataria che accede presso gli ambienti aziendali dove si esplicherà l'attività, dovrà rispettare le misure di contenimento e di protezione individuale e per la collettività, per quanto concerne il contenimento dell'infezione da SARS CoV - 2, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali in atto. Altresì seguiranno scrupolosamente le disposizioni organizzative interne alle strutture, inerenti anche ai percorsi, aree e agli accessi consentiti, secondo quanto indicato dai referenti aziendali presenti e consulteranno la seguente documentazione specifica allegata:

- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV);
- Rischi e Prevenzione - Informazioni per i lavoratori Rev. 01.

32. DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Al contratto che sarà stipulato con l'Aggiudicatario si applicheranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. nonché le seguenti clausole ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato sarà risolto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

In tal caso, sarà applicata a carico della "Ditta Aggiudicataria", oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove

possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell' "Azienda Socio- Sanitaria", del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- ☐ la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- ☐ l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- ☐ l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto;

3) nel caso in cui la "Ditta Aggiudicataria" sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva all' "Azienda Socio-Sanitaria" ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Veneto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Treviso rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

Allegati

Allegato n. 1: Fac-simile domanda di partecipazione dichiarazione dei dati dell'Operatore Economico offerente, dichiarazioni integrative ed eventuale procura;

Allegato n. 2.1: Scheda di offerta tecnica lotto n. 1;

Allegato n. 3.1: Scheda di offerta economica lotto n. 1;

Allegato n. 3.2: Scheda di offerta economica lotto n. 2;

Allegato n. 4.1: Schema di contratto lotto n. 1;

Allegato n. 4.2: Schema di contratto lotto n. 2;

Allegato n. 5.1: statistica sinistri relativa alla copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All Risks Property;

Allegato n. 5.2: statistica sinistri relativa alla copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola;

Allegato n. 6: Elenco beni mobili con relativo valore;

Allegato n. 7: Elenco beni immobili con relativo valore;

Allegato n. 8: RCA libro matricola elenco mezzi;

Allegato n. 9: EDGUE request;

Allegato n. 10: Procedura n. 448 – Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare, Procedura utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV);- Rischi e Prevenzione – e Informativa per i lavoratori Rev. 01;

Allegato n. 11: modello Dichiarazioni necessarie per l'effettuazione delle verifiche antimafia, ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e di familiari conviventi;

Allegato n. 12: modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

Allegato n. 13: Comunicazione prevista dall'art. n. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;

Allegato n. 14 : Bando di gara.

Allegato n. 15: modello dichiarazione irrevocabile della coassicurazione.

Allegato 1 al Disciplinare di gara
Fac simile domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

Spett.le

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA N. 37

31100 TREVISO

Oggetto:

Gara europea a procedura aperta telematica suddivisa in lotti per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk, alla copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola, per il periodo di 36 mesi. Cig _____. Id Sintel **188476599.**

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a nato/a il a
..... C.F. in qualità di:
.....

☐ legale rappresentante

☐ procuratore speciale

dell'operatore economico di seguito individuato:

Ragione sociale e forma giuridica	
Sede legale	
C.F.	
Part. IVA	
Telefono	
PEC	

in caso di operatore economico non residente e privo di stabile organizzazione in Italia:

Ragione sociale e forma giuridica	
Sede legale	
Domicilio fiscale	
C.F.	
Part. IVA	
Telefono	

PEC o altro strumento analogo negli altri Stati Membri i fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice	

FA DOMANDA

di partecipazione alla procedura in oggetto, indetta dall'Azienda ULSS n. 2, per il lotto o i lotti sotto riportati:

- ☐ il lotto n. 1 - **CIG** _____;
- ☐ il lotto n. 2 - **CIG** _____;

- come soggetto previsto ai sensi dell'art. art. 65 comma 2 lettera a) del D.lgs. 36/2023;

oppure

- come consorzio previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera b), c) del D.lgs. 36/2023 indicando che l'impresa/le imprese per la/le quale/i il consorzio concorre è/sono:

oppure

- come consorzio previsto ai sensi dell'art. art. 65 comma 2 lettera d) del D.lgs. 36/2023; l'impresa/le imprese per la/le quale/i il consorzio concorre è/sono:

oppure

- come capogruppo/mandataria del RTI _____ **già costituito o costituendo**, previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera e) del D.lgs. 36/2023; la/e impresa/e mandante/i è/ sono la/e seguente/i:

Ragione sociale.....

Codice fiscale

Sede

oppure

- come capogruppo/mandataria del consorzio _____ **già costituito o costituendo**, previsto ai sensi dell'art. art. 65 comma 2 lettera f) del D.lgs. 36/2023; la/e impresa/e consorziata/e mandante/i è/ sono la/e seguente/i:

Ragione sociale.....

Codice fiscale

Sede

oppure

- come capogruppo/mandataria del **GEIE** _____ **già costituito**, previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera h) del D.lgs. 36/2023; la/e impresa/e mandante/i è/ sono la/e seguente/i:

Ragione sociale.....

Codice fiscale

Sede

oppure

- come capogruppo/mandataria del **GEIE** _____ **da costituirsi**, previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera h) del D.lgs. 36/2023; la/e impresa/e mandante/i è/ sono la/e seguente/i:

Ragione sociale.....

Codice fiscale

Sede

oppure

- come operatore economico che riveste la funzione di organo comune della **aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete** _____:

la/e impresa/e aderente/i al contratto di rete è/sono:

Ragione sociale.....

Codice fiscale

Sede

oppure

- **come impresa aderente al contratto di rete** che riveste la qualifica di mandataria _____:

la/e impresa/e aderente/i al contratto di rete è/sono:

Ragione sociale.....

Codice fiscale

Sede

oppure

- **come delegataria/mandataria della coassicurazione** _____ la/e impresa/e coassicuratrice/i /mandante/i è/ sono la/e seguente/i:

Ragione sociale.....

Codice fiscale

Sede

DA BARRARE SE NON PERTINENTE di assumere nella Coassicurazione/RTI/ Consorzio la partecipazione al rischio:

- lotto n. 1 nella misura massima del _____%
- lotto n. 2 nella misura massima del _____%

DA BARRARE SE NON PERTINENTE che la percentuale di composizione del riparto di coassicurazione/RTI/ Consorzio (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente) è la seguente:

Lotto n. 1:

1. Società	quota%	Delegataria/mandataria
2. Società	quota%	Coassicuratrice/mandante
3. Società	quota%	
4. Etc....		

Lotto n. 2:

1. Società	quota%	Delegataria/ mandataria
2. Società	quota%	Coassicuratrice/mandante
3. Società	quota%	
4. Etc....		

NB: secondo quanto disposto dall'art. 4.1 del Disciplinare di gara la Società mandataria o delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio pari ad almeno il 50% mentre le singole mandanti o coassicuratrici dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 10%

oppure

- come operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, previsto ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

A tal fine DICHIARA

- 1) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, e di cui all'art. 94, comma 4, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, sono i seguenti:

ovvero

indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- 2) di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta, in forma singola o come coassicuratore).

oppure

di partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta); in tale caso allega la seguente documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali:

- 3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e in caso di aggiudicazione i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, ove previsti;
- 4) (solo se pertinente) che, avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, come definite dall'art. 1 dell'allegato II.10 del Codice ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del Codice, ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, prima della scadenza del termine per la presentazione della offerta. Riportare le informazioni dettagliate sull'avvenuto pagamento o sull'assunzione dell'impegno al pagamento (data, autorità o organismo di emanazione, riferimento della documentazione);
- 5) (solo se pertinente) che , avendo commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, come definite dall'art. 1 dell'allegato II.10 del Codice ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice, ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali 27 dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure che il debito tributario o previdenziale è comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure di aver compensato il debito tributario con crediti certificati. Riportare le informazioni dettagliate sull'avvenuto pagamento o sull'assunzione dell'impegno al pagamento o sulla estinzione o sulla compensazione (data, autorità o organismo di emanazione, riferimento della documentazione);

- 6) (solo se pertinente) che, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'art. 98, comma 3, lettera h) del Codice, sono stati emessi gli atti specificati, ai sensi dell'art. 407-bis, comma 1, c. p.p. (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e/o i seguenti provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale (dichiarazione da rendersi anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti) Riportare atti ai sensi dell'art. 407-bis, comma 1, c. p.p. e/o provvedimenti personali o reali del giudice penale , precisando le fattispecie;
- 7) (solo se pertinente) che, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, sono stati adottati i sotto riportati provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore di cui all'art. 98 comma 3 lett. a) del Codice (dichiarazione da rendersi anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti); Riportare i provvedimenti sanzionatori, precisando le motivazioni;
- 68/1999 per le seguenti motivazioni;
- 8) remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato e in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, ove presenti, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 9) di possedere le posizioni previdenziali e assicurative indicando: sede e numero d'iscrizione INPS (matricola):
- _____
- _____
- nonché sede, codice cliente, posizione assicurativa territoriale INAIL:
- _____
- _____
- e si impegna, altresì, a fornire, le medesime informazioni relative alla posizione previdenziale e assicurativa delle eventuali imprese subappaltatrici:
- _____
- _____
- 10) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante e reperibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet aziendale www.aulss2.veneto.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 11) di essere a conoscenza di tutte le norme di cui all'art. 32 del Disciplinare ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

- 12) che, in caso di aggiudicazione, darà comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa;
- 13) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- 14) di aver preso atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni, autorizzando pertanto la Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ad effettuare il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto, solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento. Prende atto inoltre che, relativamente ai dati personali trattati nell'ambito del presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy;
- 15) indica il sito internet/indirizzo PEC presso il quale è possibile verificare telematicamente presso l'emittente la garanzia fideiussoria provvisoria di cui al punto 10 del Disciplinare di gara;
- 16) - di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- 17) **(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)**
il domicilio fiscale _____, il codice fiscale _____,
la partita IVA _____;
- 18) di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- 19) **(solo nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 commi 1, 2 e 5 del Codice e/o dell'art. 95 comma 1 del Codice)**

Inserisce nel FVOE la relazione che illustra le misure di self-cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE;

in alternativa

Dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi:

e che si impegna ad adottare misure idonee a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

20) ***(solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14)***

Dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95 commi 4 e 5 del D.lgs. n. 14/2019:

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2 comma 1 lettera o\) del D.lgs. succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

21) **▪ di applicare al proprio personale il CCNL indicato all'art. 3 del Disciplinare di gara;**

o in alternativa

▪ di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL _____ (*indicare il CCNL applicato*) identificato dal codice alfanumerico unico _____, ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato all'art. 3 del Disciplinare di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

o in alternativa

▪ di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL _____ (*indicare il CCNL applicato*) identificato dal codice alfanumerico unico _____ che garantisce equivalenti tutele economiche e normative rispetto a quello indicato all'art. 3 del Disciplinare di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'Offerta tecnica;

22) inoltre:

- INDICA il numero di dipendenti;
- DICHIARA di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

o in alternativa

- DICHIARA di non essere tenuta/o all'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. ***(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)*** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Dichiarazioni in caso di avvalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa _____ al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento nella Busta amministrativa;
- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa _____ al fine di migliorare l'offerta **[N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento]** e allega il contratto di avvalimento nell'Offerta tecnica;

Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

- **DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento _____ (indicare il tipo di provvedimento _____ sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data _____ da parte di _____;

[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012]

- ☐ **DICHIARA** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____;
oppure
- ☐ **DICHIARA** di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____;
oppure
- ☐ **DICHIARA** di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio in oggetto non prevede tale iscrizione;

Ulteriori dichiarazioni

- **SI IMPEGNA** a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- **DICHIARA** di aver preso visione della documentazione relativa:
al documento ricognitivo redatto dalla Stazione appaltante "Procedura n. 448 di valutazione dei Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e misure generali di tutela da adottare" comprensiva

di DVR Valutazione rischio Covid-19 e di procedura utilizzo DPI casi sospetti-accertati Covid 19. Rev. 6 di cui all'art. 31 del Disciplinare di gara;

- **DICHIARA** di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8 (*compilare solo se di interesse e inserisce le relative certificazioni nel FVOE*):
 - ☐ 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
 - ☐ 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,¹
 - ☐ 20% per il possesso di uno o più delle seguenti certificazioni o marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice, indicata di seguito:

Norma	Certificazione/marchio posseduti

- **DICHIARA** che la cauzione è stata costituita nella forma di _____ (indicare se cauzione o fideiussione);
- (*eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico*) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. _____ intestato a _____ presso _____;
- **DICHIARA** di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- **DICHIARA** di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo di 365 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e di impegnarsi a rinnovarne la sua validità, su richiesta della Stazione appaltante, per un ulteriore periodo di 180 giorni nel caso in cui a momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- **ALLEGA** la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo _____, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA, altresì di:

¹ Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.

- accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti all'art. 9 del disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, in caso di aggiudicazione;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- **SI IMPEGNA**, inoltre, ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- **AUTORIZZA** la Stazione appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è _____

[per gli operatori economici transfrontalieri] **INDICA** l'indirizzo di servizio elettronico _____ di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS _____ e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

(in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici): **DICHIARA** di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

- **La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.**

Precisazioni

Le dichiarazioni in ordine alla sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Codice, delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 95 del Codice e dell'art. 98 del Codice sono rese con il DGUE.

FIRMA

(documento sottoscritto digitalmente)

Note:

Per indicazione dei soggetti che devono sottoscrivere digitalmente la presente domanda di partecipazione e relative dichiarazioni vedasi le specifiche indicazioni contenute nel Disciplinare di gara punto 13.1.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Spett.le
AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA N. 37
31100 TREVISO

Gara europea a procedura aperta telematica suddivisa in lotti per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk, alla copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola, per il periodo di 36 mesi.

Lotto 1 Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk

OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto/a	
nato/a	
il	
residente a	
in via	
in qualità di	
della Società assicuratrice	
con sede in	
via	
telefono n.	
telefax n.	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

DICHIARA

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Raggruppate/Consorziate sottoindicate, di esprimere la propria offerta avendo preso visione dell'intera

Allegato 2.1) al Disciplinare Scheda di Offerta tecnica Lotto 1

documentazione di gara e di accettare integralmente le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla copertura assicurativa in oggetto.

OFFRE

VARIANTI MIGLIORATIVE (Max 70 punti)

la/e seguenti modifiche migliorative (barrare con **X** la Variante proposta):

Capo IV - Scoperti, Franchigie e/o Sottolimiti di Indennizzo Franchigia Frontale		Punteggio aggiunto
	Opzione base	0
	Variante 1)	10
	Variante 2)	15

Capo IV - Scoperti, Franchigie e/o Sottolimiti di Indennizzo Fenomeni Atmosferici		Punteggio aggiunto
	Opzione base	0
	Variante 1)	5
	Variante 2)	10
	Variante 3)	15

Capo IV - Scoperti, Franchigie e/o Sottolimiti di Indennizzo Acqua Piovana		Punteggio aggiunto in alternativa
	Opzione base	0
	Variante 1)	5

Capo IV - Scoperti, Franchigie e/o Sottolimiti di Indennizzo Fuoriuscita d'acqua		Punteggio aggiunto in alternativa
	Opzione base	0
	Variante 1)	5

Capo IV - Scoperti, Franchigie e/o Sottolimiti di Indennizzo Inondazioni, Alluvioni		Punteggio aggiunto
	Opzione base	0
	Variante 1)	5

Allegato 2.1) al Disciplinare Scheda di Offerta tecnica Lotto 1

	Variante 2)	7
	Variante 3)	10

Capo IV - Scoperti, Franchigie e/o Sottolimiti di Indennizzo Allagamenti		Punteggio aggiunto
	Opzione base	0
	Variante 1)	5
	Variante 2)	7
	Variante 3)	10

Capo IV - Scoperti, Franchigie e/o Sottolimiti di Indennizzo Evento Sismico		Punteggio aggiunto
	Opzione base	0
	Variante 1)	7
	Variante 2)	10

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

Allegare copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore.

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1 del Disciplinare di gara.

Allegato 3.1) al Disciplinare Scheda di Offerta economica Lotto 1

Spett.le

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA N. 37

31100 TREVISO

Gara europea a procedura aperta telematica suddivisa in lotti per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk, alla copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola, per il periodo di 36 mesi.

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

Lotto n.1 Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk

RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

CIG XXXXXXXXXXXXXXXX

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica a
via..... n.
in qualità di della Società Assicuratrice.....
con sede in c.a.p. via n.
telefono n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

- in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla sopra indicata copertura assicurativa;
- che la Società concorre con la seguente offerta giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

OFFRE

un premio pari a:

Importo annuo netto (in cifre) Euro	Importo netto (in cifre) Euro per 36 mesi

che corrisponde a:

Importo annuo lordo (in cifre) Euro	Importo lordo (in cifre) Euro per 36 mesi

Indica, ai sensi dell'art. 95 co. 10 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii:

- i costi triennali della manodopera che sono pari ad Euro (in cifre) _____;
- gli oneri aziendali triennali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono pari ad Euro (in cifre)_____.

I "costi della sicurezza derivanti da interferenza" sono pari ad Euro 0,00.

PRENDE ATTO CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due);

Data, _____

FIRMA DIGITALE DELLA DITTA

FIRMA DIGITALE DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di partecipazione plurisoggettiva)

Il dichiarante allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1 del Disciplinare di gara.

L'offerta è da caricare nella piattaforma Sintel in formato .pdf. L'offerta in formato .pdf deve essere firmata digitalmente, costituisce parte integrante dell'offerta economica ed è richiesta a pena di esclusione.

I prezzi si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dagli atti di gara.

Allegato 3.2) al Disciplinare Scheda di Offerta economica Lotto 2

Spett.le

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA N. 37

31100 TREVISO

Gara europea a procedura aperta telematica suddivisa in lotti per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk, alla copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola, per il periodo di 36 mesi.

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

Lotto n. 2 Copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola

RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

CIG XXXXXXXXXXXXXXXX

Il/la sottoscritto/a
 nato/a a il
 residente per la carica a
 via..... n.
 in qualità di della Società Assicuratrice.....
 con sede in c.a.p. via n.
 telefono n.
 Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

- in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla sopra indicata copertura assicurativa;
- che la Società concorre con la seguente offerta giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

OFFRE

un premio pari a:

Importo annuo netto (in cifre) Euro	Importo netto (in cifre) Euro per 36 mesi

che corrisponde a:

Importo annuo lordo (in cifre) Euro	Importo lordo (in cifre) Euro per 36 mesi

Indica, ai sensi dell'art. 95 co. 10 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii:

- i costi triennali della manodopera che sono pari ad Euro (in cifre) _____;
- gli oneri aziendali triennali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono pari ad Euro (in cifre)_____.

I "costi della sicurezza derivanti da interferenza" sono pari ad Euro 0,00.

PRENDE ATTO CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due);

Data, _____

FIRMA DIGITALE DELLA DITTA

FIRMA DIGITALE DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di partecipazione plurisoggettiva)

Il dichiarante allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1 del Disciplinare di gara.

L'offerta è da caricare nella piattaforma Sintel in formato .pdf. L'offerta in formato .pdf deve essere firmata digitalmente, costituisce parte integrante dell'offerta economica ed è richiesta a pena di esclusione.

I prezzi si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dagli atti di gara.

LOTTO N. 1

**COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE MOBILE
ALL RISK
CIG _____**

La presente polizza è stipulata tra

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana
Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37
31100 Treviso
P.I. 03084880263

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	30.11.2024
Alle ore 24.00 del:	30.11.2027

Con pagamento:

Annuale al:	30.11

CAPO I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pareti.

Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione, alluvione, acqua piovana o fuoriuscita di acqua.

Amministrazione o Ente: Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, Assicurato e Contraente della polizza, il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione.

Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant'altro è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo.

Relativamente ai beni di seguito indicati rientrano nella presente definizione:

- a) tutti i macchinari fissi siti nel Centro Elaborazione Dati aziendale (CED), nella web farm, nella centrale di telecomunicazioni ed in ogni altra sala ove si svolgono operazioni critiche per il funzionamento dell'intera azienda o di una parte di essa, e tutti i macchinari elettronici, attrezzature ed impianti ancillari, compresi apparecchi di ufficio in genere;
- b) tutti i macchinari fissi di produzione con parti di comando e di controllo gestiti da impianti ed apparecchiature a correnti deboli o no, purché al servizio delle apparecchiature assicurate al punto a) che precede, quali: UPS, sistemi di produzione energia elettrica di emergenza, sistemi di batterie, stabilizzatori, antifurti, antiintrusione, allarmi, trasmissione dati via cavo, etere, satellitari, impianti elettrici dedicati e loro armadi di distribuzione, impianti automatici di estinzione a gas, ad acqua frazionata, compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali anche se non elettroniche, la cavetteria, gli impianti termici al servizio delle macchine, le fibre ottiche, le reti telematiche e di connessione, di condizionamento dedicati e di protezione delle macchine assicurate e similari.

Apparecchiature Elettroniche ed Elettromedicali ad impiego Mobile: Come tali intendendosi i beni elettronici ed elettromedicali che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati anche al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione e stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell'Amministrazione nonché agli utenti dei servizi erogati dall'Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso all'Amministrazione.

Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell'Amministrazione o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, TVCC; elettrici per forza motrice ed illuminazione, di energia termica, di riscaldamento e condizionamento, idrici ed anti-incendio, fotovoltaici, audio e video, di video-sorveglianza, vari ed ausiliari - impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza), condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione. I beni immobili sono di costruzione e copertura prevalentemente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche e abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare e in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici. Per i beni immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1089/1939 così come modificato dal D.Lgs. 42/2014 ss.mm.ii., della Legge 106/2011 ss.mm.ii., il premio di polizza a essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge 53/1983.

Beni mobili: Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, Valori, Apparecchiature Elettroniche, Apparecchiature Elettroniche ed Elettromedicali ad impiego Mobile, riscuotitori automatici, farmaci, medicinali, presidi medici, dispositivi medici e merci in genere, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA.

Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 17: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate o loro parti ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. **Beni all'aperto**).

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'Assicurazione.

Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente.

Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse, comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi.

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Eventi sociopolitici: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla.

Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.

Fenomeni elettrici: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
- direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto; fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.

Franamento: il movimento e/o il distacco e/o lo scivolamento di una massa di terra e/o rocce lungo un versante inclinato, anche non dovuto a infiltrazioni.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento e che rimane a carico dell'Assicurato.

Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.

Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

Mezzi di custodia: mezzi usati per custodire documenti, denaro, preziosi e altri beni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: cassetti chiusi a chiave, casseforti sia a muro che non, armadi corazzati, armadi di sicurezza, camere di sicurezza.

Polizza: il documento che prova e regola l'Assicurazione.

Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.

Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti o coassicuratrici.

Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Direttore Generale dell'Amministrazione; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi,

qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Amministrazione, o di altra posizione assimilabile.

Sovraccarico di neve: il peso di neve e/o ghiaccio sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.

Tabella LSF: la tabella Limiti – Scoperto – Franchigie.

Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata e/o PEC inviata dall'una all'altra parte – anticipata a mezzo mail – almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo 6 che segue.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 30 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a ventiquattro mesi, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

Art. 2: Gestione del contratto

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno direttamente tra le parti.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, o posta elettronica ordinaria con avviso di ricevuta.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4: Clausola di salvaguardia

Qualora si verificasse una modificazione dell'ambito territoriale dell'attuale Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana (es. per incorporazione, fusione, scissione con altre aziende o enti facenti parte del Servizio Sanitario regionale), detta modificazione potrebbe comportare una variazione soggettiva (subentro del nuovo soggetto così definito nei contratti avente ad oggetto la presente fornitura/servizio) e potrebbe comportare altresì una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o una diminuzione dei fabbisogni connesso al nuovo assetto organizzativo).

Nell'ipotesi in cui a causa di mutamenti dell'assetto organizzativo la proprietà degli enti assicurati dovesse cambiare, il contratto di assicurazione continuerà ad avere efficacia alle stesse condizioni in corso nei confronti dei nuovi soggetti che ne avranno assunto interesse e diritto in base alla nuova situazione giuridica.

Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro – valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle appendici, ritenute corrette.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della

corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Contraente provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 7: Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell'Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto.

Art. 8: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

Art. 9: Sanzioni e restrizioni internazionali

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 10: Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

CAPO III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

SEZIONE I - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Art. 11: Oggetto dell'assicurazione della Sezione I

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sofferti dai:

1. beni immobili;
2. beni mobili; nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:
3. rischio locativo;
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari;

in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione II di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) incendio,
- b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
- c) esplosione, implosione e scoppio,
- d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
- e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
- f) onda sonora,
- g) urto di veicoli,
- h) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- i) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
- j) rottura accidentale di lastre,
- k) atti sociopolitici,
- l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
- m) fenomeni atmosferici,
- n) formazione di ghiaccio, gelo,
- o) acqua piovana,
- p) fuoriuscita di acqua,
- q) inondazioni, alluvioni,
- r) allagamenti,
- s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- t) crollo, collasso strutturale,
- u) sovraccarico di neve,
- v) fenomeni elettrici,
- w) mancato freddo,
- x) evento sismico.

Limitatamente ai beni immobili in stato di abbandono, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni nominativamente sopra indicati alle lettere da a) ad h).

Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto"

che precede, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "pro-rata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 per cento del premio della Sezione I.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte. Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto;
- da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi;
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

Fenomeni / Eventi atmosferici: nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli;
- accumulo esterno di acqua;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; non indennizza inoltre i danni subiti da:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne e simili installazioni, beni mobili all'aperto non per loro natura o destinazione;
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cementoamianto (c.d. grandine su fragili) ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- franamento, smottamento e cedimento del terreno;
- mareggiata, marea, maremoto;
- umidità, stillicidio, trasudamento;
- infiltrazione (salvo che per il caso di Allagamento);
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi, nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.

Franamento, Smottamento, cedimento del terreno: la Società indennizza i danni materiali diretti e/o conseguenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.

Mancato Freddo: La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali subiti dai beni custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;

- fuoriuscita del fluido frigorifero e/o altre sostanze utilizzate allo scopo; conseguenti:
 - a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
 - b) all'accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:
 - 1. nell'impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza pertinenti all'impianto stesso;
 - 2. negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell'impianto;
 - 3. nei sistemi di adduzione dell'acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica pertinenti all'impianto stesso.

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, per i beni in refrigerazione custoditi in celle, è che la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

Crollo e Collasso Strutturale: la Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti e/o consequenziali derivanti ai beni assicurati da Crollo e Collasso Strutturale.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

1. errori di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
2. modifiche dei fabbricati assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mancata o insufficiente manutenzione.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine, effetti graduali e gli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione.

Oneri di urbanizzazione – ricostruzione – riparazione, adeguamento alla normativa

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo, onere e spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni stessi.

Sono compresi gli interventi ai beni e alla relativa impiantistica in caso di necessario adeguamento alla normativa in vigore al momento della ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, per sinistro ed annualità assicurativa, di € 150.000,00 (centocinquantamila euro).

Precisazione Beni Elettronici e/o Elettromedicali ad Impiego Mobile

La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici, Elettromedicali previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia prevista nella tabella [LSF], come di seguito disciplinato.

Relativamente ai beni elettronici ed elettromedicali ad impiego mobile, per il caso di:

- a) danno in fase di trasporto;
- b) danno durante la giacenza e in fase d'uso;

l'assicurazione è operante per i danni e le perdite rispettivamente subiti:

- nel caso previsto alla lettera a), durante lo spostamento e/o il trasporto con qualsiasi mezzo al di fuori dei Beni Immobili nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ambito di quanto indicato nella tabella [LSF];
- nel caso previsto alla lettera b), per tutti gli eventi diversi dalla lettera a), previa detrazione della apposita franchigia prevista nella suddetta tabella, e nell'ambito di quanto indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettronici ad impiego mobile, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettromedicali ad impiego mobile, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, un importo maggiore di quanto indicato nella tabella [LSF].

Guasti Macchine

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti contrattualmente previsti, tutti i danni materiali diretti causati da guasti ai beni assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza, compresi i guasti ai Beni Elettromedicali ed Elettronici. I guasti possono avvenire mentre i beni sono in funzione o fermi, ovvero quando smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura e manutenzione, verifica, revisione o riparazione.

Ad eventuale precisazione ed integrazione delle precedenti Esclusioni, sono esclusi i danni:

- causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della Polizza;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore;
- a funzionamento improprio o ad esperimento o prove che ne provochino sovraccarico od alterazione dei sistemi di normale utilizzo;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità della cosa assicurata;
- a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene;
- dovuti a deperimento, usura, o logorio di qualsiasi parte del bene assicurato, causato dal loro naturale uso o funzionamento, ruggine, incrostazione, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, per sinistro ed annualità assicurativa, di € 500.000,00 (cinquecentomila euro).

Altre Precisazioni: La Società (a valere sia per la SEZIONE I che per la SEZIONE II) assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi le spese sostenute dall'Amministrazione per:

- i. **GUASTI AUTORITÀ:** in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, dell'Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze.
- ii. **SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO:** per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria "Tossico-nocivi" di cui al D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n. 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
- iii. **ONORARI PERITI E PROFESSIONISTI:** a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
- iv. **RICOSTRUZIONE ARCHIVI:** per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. L'indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
- v. **SPESE MANTENIMENTO ATTIVITÀ E SERVIZI:** per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e

ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.

- vi. **DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO:** in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. 24 – Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall'Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
- vii. **RICERCA GUASTI:** intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua", fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Amministrazione e/o delle persone di cui essi debbono rispondere.

Art. 12: Cose escluse dall'Assicurazione

La Società non indennizza i danni subiti da:

1. ferrovie, binari, rotaie, serbatoi (salvo quanto normato all'art 19 lettera s)), banchine, gallerie, moli, canali, pontili, tunnel, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, scavi;
2. le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno;
3. i beni immobili e beni mobili di discariche e inceneritori, nonché beni mobili rientranti nella definizione di "rifiuto" ossia, qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportata alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;
4. boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed il valore del terreno su cui sorgono i Beni Immobili;
5. i veicoli a motore di proprietà od in uso all'Amministrazione se iscritti al P.R.A., aeromobili, natanti, carrozze, i beni in leasing, o loro porzione, che risultassero assicurati con specifica polizza, gli animali;
6. quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi e di valore singolo superiore ad € 30.000,00. Si prende atto tra le parti che qualora da uno o più dei suddetti beni scaturisca un danno non altrimenti escluso alle cose assicurate, la Società, alle condizioni tutte previste dall'Assicurazione, indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa che abbia colpito le cose assicurate.
7. Per la sola garanzia Furto/Rapina, i beni, le cose e/o gli oggetti in rame.

Art. 13: Indennizzi – Limitazioni – Massima esposizione della Società

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata), fermo quanto previsto al successivo art. 14 "Acquisizione di nuovi beni" e all'art. 30 "Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate".

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 14: Acquisizione di nuovi beni

Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 30% (trentaprocento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione sempre che il valore di tali beni non ecceda euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni singola acquisizione.

Superato detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l'Amministrazione ne avrà dato comunicazione.

Art. 15: Deroga alla regola proporzionale

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 30% (trentapercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore. Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

SEZIONE II - FURTO E RAPINA

Art. 16: Oggetto dell'assicurazione della Sezione II

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

- a) beni mobili,
- b) denaro, titoli e valori in genere:
 - 1. riposti e custoditi all'interno di mezzi di custodia, compresi i riscuotitori automatici;
 - 2. posti fuori dai mezzi di custodia ma all'interno di cassetti, mobili, registratori di cassa, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali;
 - 3. trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori;

per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza;
- rapina come definita dall'art. 628 c.p., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate;
- estorsione come definita dall'art. 629 c.p., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi (fermo quanto precedentemente normato per la SEZIONE I), le spese sostenute dall'Amministrazione:

- per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell'importo a tale titolo previsto nella scheda di conteggio del premio.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Amministrazione. Si precisa pertanto che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- 1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
- 2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 17: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia

1) La garanzia furto è operante:

- I. per i beni lett. a), b1) e b2) del precedente articolo posti all'interno di immobili, se l'autore del reato si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
 - a) scasso o modalità equipollente, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
 - b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici;
 - c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
 - d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Relativamente a denaro, titoli e valori in genere la garanzia furto opera anche qualora l'autore del reato si sia introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia ovvero cassetti, mobili,

registratori di cassa che li contenevano mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede e/o li abbia asportati.

- II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
- III. per i beni lett. a) quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché per ogni altro Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. **Beni all'aperto**), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale;
- IV. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all'Apparecchiatura stessa;
- V. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile.

2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto; - il furto con strappo;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano;

ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

3) La copertura assicurativa opera anche:

- a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti e fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo indicato nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni di cui al punto 1-I che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

A deroga di quanto precede, l'assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 10% anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto.

Art. 18: Somme assicurate - Limitazioni - Reintegro

Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata).

In caso di sinistro le somme assicurate in base alle singole partite della presente sezione si intenderanno ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Qualora, a seguito di un sinistro la Società esercitasse il diritto di recedere dal contratto di assicurazione, essa provvederà al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate residue.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 19: Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Amministrazione ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE (Valide per le sezioni I e II)

Art. 20: Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella CAPO I - DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:

I. verificatisi in occasione di:

- a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- c. maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine;
- d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
- e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
A parziale deroga di quanto previsto al punto e) delle Esclusioni, la Società risponde dei danni conseguenti all'esistenza e/o all'impiego di radioisotopi utilizzati dall'Assicurato/Contraente per le attività svolte.

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

II. causati da o dovuti a:

- f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
- g. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato;
- h. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- i. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
- j. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
- k. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate, la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Amministrazione;
- l. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all'art. 11 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione I", all'art. 16 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione II" e all'art. 24 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno"; per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all'art. 11 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione I", all'art. 16 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione II" e all'art. 24 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- m. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;

si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;

III. nonché:

- n. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- o. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato;
- p. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

Esclusione Rischi Cyber

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- e) computer hacking;
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

Esclusione Malattie Trasmissibili

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Esclusione territoriale

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHI.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 21: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l'Amministrazione ne darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 6 ore.
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione II, l'Amministrazione dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

La Società fornirà semestralmente, a far data dall'effetto di polizza all'Amministrazione, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati – suddivisa in:

- sinistri denunciati
- sinistri aperti (in corso di verifica con relativo importo stimato)
- sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo a riserva)
- sinistri liquidati (con l'indicazione dell'importo liquidato e la data)
- sinistri respinti (con relativa motivazione)
- sinistri senza seguito

corredata dei seguenti dati minimi:

- numero sinistro attribuito dal Contraente
- numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- data di accadimento dell'evento
- data della denuncia
- tipologia dell'evento
- importo pagato
- importo riservato
- data del pagamento o della chiusura senza seguito

È facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 1.000,00.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 22: Procedura per la valutazione del danno (Sezioni I e II)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro ove ha sede l'Amministrazione.

Fermo quanto disciplinato dall'art 11) Oggetto dell'Assicurazione della Sezione I", capoverso "Altre Precisazioni", punto iii), le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 23: Mandato dei Periti (Sezioni I e II)

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 21 "Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art 24 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Amministrazione abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22 "Procedura per la valutazione del danno", lettera b) – c.d. "perizia formale" – i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 24: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni I e II)

CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE I – Incendio ed altri danni ai beni

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell'area) escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).

Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, rientra nella definizione di "valore a nuovo" la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e

ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata e con un massimo di € 1.000.000 per sinistro ed anno.

L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Beni Immobili - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Beni Mobili - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c..

Relativamente ai danni ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, Apparecchiature Elettroniche ed Elettromedicali ad impiego mobile, l'ammontare del danno è determinato intendendo per tale:

1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
 - per i beni con vetustà non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
 - negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE II – Furto e rapina

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro. Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie e/o scoperti, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la maggiore fra le suddette detrazioni. La presente disposizione si applica separatamente per ciascuna Sezione di polizza (valido per le Sezioni I e II).

Art. 25: Supplemento di indennizzo ("Valore a nuovo" valido solamente per la SEZIONE I)

Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all'art. 15 "Deroga alla regola proporzionale", risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e

dello stato della Città del Vaticano e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l'abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.

Art. 26: Pagamento dell'indennizzo (Sezioni I e II)

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.

L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Amministrazione avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite salvo quanto diversamente normato.

Art. 27: Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni I e II)

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 28: Compensazione tra partite (Sezione I)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 15 "Deroga alla regola proporzionale", si conviene che qualora – applicata la "deroga alla proporzionale" laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.

Il disposto della presente clausola non si applica per partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

Art. 29: Anticipo dell'indennizzo

L'Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00).

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro e per anno.

Art. 30: Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate – Buona fede

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 20% (ventipercento) delle stesse.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 20%, e pertanto il disposto dell'articolo art. 15 "Deroga alla regola proporzionale" troverà applicazione soltanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicare l'aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all'incasso del relativo premio.

Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d'assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 31: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente direttamente nei confronti di ogni Società coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei coassicuratori.

Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

Art. 32: Partecipazione delle Società - Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia ... Quota ... % - Società mandataria

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite dell’Amministrazione, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all’Associazione Temporanea di Imprese.

Art. 33: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 34: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 35: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (c.d. filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.

CAPO IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

VALIDO PER LE SEZIONI I E II

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:

Massimo indennizzo per sinistro ed anno	€ 95.000.000,00

SEZIONE I - Incendio e altri danni ai beni

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Limite di indennizzo
	in % sul danno	con il minimo / massimo		
Opzione Base Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 5.000,00	=====
Variante 1) Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 3.500,00	
Variante 2) Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 2.500,00	
Rottura lastre Art 11, lett. j)	=====	=====	franchigia frontale	€ 100.000,00 per anno
Atti sociopolitici Art 11, lett. k)	=====	=====	€ 5.000,00	€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno
Sabotaggio e terrorismo Art 11, lett. l)	10% con il min. di € 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro		=====	€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno
Opzione Base Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	20% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.

Variante 1) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	10% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 2) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	10% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 3) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	€ 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro		=====	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 15.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Grandine su fragili (nell'ambito di fenomeni atmosferici)	=====		€ 3.000,00 per sinistro	€ 250.000,00 per sinistro ed anno
Formazione di Ghiaccio e Gelo Art 11, lett. n)	=====	=====	franchigia frontale	€ 500.000,00 per sinistro ed anno
Opzione Base Acqua Piovana Art 11, lett. o)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 350.000,00 per sinistro ed anno
Variante 1) Acqua Piovana Art 11, lett. o)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 500.000,00 per sinistro ed anno
Opzione Base Fuoriuscita d'acqua Art 11, lett. p)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 350.000,00 per sinistro ed anno
Variante 1) Fuoriuscita d'acqua Art 11, lett. p)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 500.000,00 per sinistro ed anno

Opzione Base Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)	10% con il min. di € 20.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	40% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 1) Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 2) Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 3) Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)		€ 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Opzione Base Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 20.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	40% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per

				sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 1) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 2) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 3) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 10.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno Art 11, lett. s)	10%	€ 10.000,00	=====	€ 500.000,00 per sinistro ed anno
Crollo/collasso strutturale Art 11, lett. t)	10%	€ 10.000,00	=====	€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno

Sovraccarico neve Art 11, lett. u)	10%	€ 10.000,00	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro.
Fenomeni elettrici e/o elettronici Art 11, lett v)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 250.000,00 per sinistro ed anno
Mancato freddo Art 11, lett w)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Opzione Base Evento sismico Art 11, lett. x)	Scoperto 20% minimo € 25.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 10.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 1) Evento sismico Art 11, lett. x)	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 2) Evento sismico Art 11, lett. x)	Nessuno		€ 15.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Spese di Demolizione e Sgombero Art 11, n. ii)	=====	=====	Nessuna	€ 750.000,00 per sinistro e per anno

Onorari Periti e Professionisti Art 11, n. iii)	=====	=====	Nessuna	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Ricostruzione Archivi Art 11, n. iv)	=====	=====	Nessuna	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Spese mantenimento attività e servizi Art 11, n. v)	=====	=====	Nessuna	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Differenziale storico-artistico Art 11, n. vi)	=====	=====	Nessuna	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno
Ricerca guasti Art 11, n. vii)	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00 per sinistro ed anno
Guasti Macchine	10%	Min. € 2.500,00	===	€ 500.000,00 per sinistro ed anno

e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche:

Spese mantenimento attività e servizi	=====	=====	1 giorno con il minimo di € 2.500	€ 200.000,00

SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

SEZIONE II - Furto, rapina e rischi assimilabili

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Massimo
	in % sul danno	con il minimo di euro	euro	indennizzo per sinistro ed anno euro
Beni mobili art. 16, lett a)	=====	=====	€ 1.000,00	€ 300.000,00
Beni all'aperto	10%	€ 1.500,00	=====	€ 25.000,00
Denaro e valori custoditi in mezzi di custodia art. 16, lett. b1)	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00
Denaro e valori ovunque posti art. 16, lett. b2)	=====	=====	€ 500,00	€ 3.000,00
Denaro e valori trasportati art. 16, lett. b3)	=====	=====	€ 500,00	€ 10.000,00
Beni di Dipendenti/Utenti	=====	=====	€ 250,00	€ 3.000,00
Guasti da Ladri			Nessuna	€ 20.000,00
Furto con destrezza (eccetto porta-valori)	=====	=====	€ 1.000,00	€ 30.000,00

Beni mobili su veicoli	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00

INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Partite assicurate	Capitali assicurati €	Aliquota promille	Premio imponibile totale
1) Beni immobili	(*)1.025.521.000,00		
2) Beni mobili	(*) 334.133.000,00		
3) Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00		
4) Furto	300.000,00		

(*) si precisa che dal valore complessivo della Partita 1) Beni immobili e della Partita 2) Beni mobili sono esclusi i beni assicurati con polizza prevista dalla convenzione/concessione tra ULSS n. 2 ed ASOLO HOSPITAL SERVICE S.P.A.

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO DI POLIZZA	euro	
IMPOSTE (%)	euro	
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO DI POLIZZA	euro	

Allegato 4.2 al Disciplinare lotto 2 schema contratto RCA

LOTTO N. 2

COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
LIBRO MATRICOLA
CIG _____

La presente polizza è stipulata tra

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana
Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37
31100 Treviso
P.I. 03084880263

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	30.11.2024
Alle ore 24.00 del:	30.11.2027

Con pagamento:

Annuale al:	30.11

CAPO I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Amministrazione o Ente: Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Codice: il D.Lgs. 7.9.2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private".

Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti.

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata e/o PEC inviata dall'una all'altra parte – anticipata a mezzo mail – almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo 6 che segue.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170 bis del Codice (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'assicurazione successivo alla scadenza del contratto. La Società s'impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di 15 giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Questa condizione si applica anche alle garanzie CVT, fermo restando che, in occasione della gara afferente all'aggiudicazione della nuova assicurazione o in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto o il contratto rinnovato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i 15 giorni di cui sopra.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 30 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a ventiquattro mesi, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

Art. 2: Gestione del contratto

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni, l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno direttamente tra le parti.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, o posta elettronica ordinaria con avviso di ricevuta.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che

tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4: Clausola di salvaguardia

Qualora si verificasse una modificazione dell'ambito territoriale dell'attuale Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana (es. per incorporazione, fusione, scissione con altre aziende o enti facenti parte del Servizio Sanitario regionale), detta modificazione potrebbe comportare una variazione soggettiva (subentro del nuovo soggetto così definito nei contratti avente ad oggetto la presente fornitura/servizio) e potrebbe comportare altresì una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o una diminuzione dei fabbisogni connesso al nuovo assetto organizzativo).

Nell'ipotesi in cui a causa di mutamenti dell'assetto organizzativo la proprietà degli automezzi dovesse cambiare, il contratto di assicurazione continuerà ad avere efficacia alle stesse condizioni in corso, salvi gli aggiornamenti determinati dalla forma a libro matricola, nei confronti dei nuovi soggetti che ne avranno assunto interesse e diritto in base alla nuova situazione giuridica.

Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 90 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 90 giorni dalla data di ricezione delle appendici, ritenute corrette.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Contraente provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 7: Rinuncia all'azione di rivalsa

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

1) dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:

- a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia o alle indicazioni della carta di circolazione;
nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche. Per questa specifica clausola viene applicata una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro;
- b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.
Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d), la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente;
- d) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, quando gli stessi non siano addetti all'uso del veicolo o al trasporto delle cose, come disposto dall'art. 54 del Codice della Strada, a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;
- e) del solo Ente o società proprietari del veicolo assicurato;
- f) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 8: Precisazioni sulla qualifica di terzo

Sono considerati terzi:

1. gli enti (ULSS, Comuni, Province, ecc.) proprietari e/o le imprese proprietarie, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente, unitamente alle società medesime;
2. i dipendenti, Amministratori ecc. di società e/o enti in qualsiasi modo collegati con il Contraente;
3. i dipendenti del Contraente in servizio ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, compresi gli Amministratori ed il Legale Rappresentante, il Direttore ed i Dirigenti, anche se trasportati, con esclusione del solo conducente del veicolo assicurato;
4. le ditte con le quali il contraente stipula contratti di pubblicità integrale o tabellare sulla carrozzeria dei veicoli per i danni arrecati alla grafica pubblicitaria;
5. i conducenti di mezzi di proprietà della Contraente, non dipendenti della Contraente stessa, ai quali i mezzi siano affidati a qualsiasi titolo (es. locazione, comodato, ecc);
6. i conducenti sono considerati terzi fuori dall'esercizio delle funzioni di guida.

Art. 9: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (c.d. filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 10: Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, ove previsto, entro 30 giorni dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata. L'Amministrazione trasmetterà altresì quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

Art. 11: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

CAPO III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 12: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito complessivamente definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione come da allegato A) facente parte dei documenti di gara.

Art. 13: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive"

Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal veicolo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il veicolo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;

3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
5. per le macchine agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. la responsabilità del Contraente/Assicurato, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie (salvo diversamente regolamentato), colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
7. per i veicoli adibiti al trasporto di cose (anche rifiuti) in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente/Assicurato e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici (salvo diversamente regolamentato), esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 14: Massimali di garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

La presente assicurazione è prestata con il massimale catastrofale di:

€ 20.000.000,00 per sinistro

Qualora i massimali per danni a persone e per i danni a cose, non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

Art. 15 - Condizioni Aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile - sempre operanti

a) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI

La Società assicura la responsabilità del Contraente/Assicurato e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e/o natante, fino a concorrenza di:

€ 1.000.000,00 per sinistro

Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovassi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.

b) RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di

€ 1.000.000,00 per sinistro/anno

compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato o dell'Assicurato.

c) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

d) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

e) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

f) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo descritto in polizza, sempre e solo in conseguenza del rischio derivante dalla circolazione del veicolo.

g) RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di:

€ 1.000,00 per sinistro

h) RIMBORSO SPESE TRASPORTO SANITARIO DEL CONDUCENTE

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto sanitario del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di:

€ 1.000,00 per sinistro

i) CHIAVI SOSTITUTIVE

Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o natante e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 500,00 per sinistro).

j) DANNI AL BAGAGLIO

La Società rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di sinistro da circolazione con il massimo risarcimento di € 500,00 per sinistro. Si intendono esclusi denaro, valori e preziosi.

k) RIENTRO DEI PASSEGGERI

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente la Società rimborserà le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

l) RIPRISTINO AIRBAG

La Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito di attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali.

Per questa garanzia il limite di indennizzo per veicolo/sinistro è di € 1.000,00 per veicolo/sinistro.

m) RISCHIO STATICO

Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano.

n) DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI

La Società rimborsa i danni all'Ente entro un massimale di
€ 5.000,00 per sinistro

qualora risultino cagionati da incidenti stradali con veicoli non assicurati previa denuncia alle Forze dell'Ordine salvo che il valore commerciale del mezzo non sia inferiore al massimale indicato.

o) IMBRATTAMENTO TAPPEZZERIA

La Società rimborsa i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza di attività di soccorso e/o trasporto, anche di vittime di incidenti stradali o altri eventi con lesioni e non programmate, entro il limite di € 1.000,00 per sinistro.

p) GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA E SPESE IMMATRICOLAZIONE

La Società in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato e che comporti la perdita totale dello stesso si impegna a corrispondere un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica, corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata, nonché alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo, entro il limite di € 1.000,00 per sinistro.

q) RIMBORSO SPESE PER FURTO O SMARRIMENTO TARGA

La Società si impegna a riconoscere le spese sostenute dall'Assicurato in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, entro il limite di € 500,00 per sinistro.

r) RIMBORSO SPESE TRAINO

Qualora a seguito di guasto o di sinistro il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, l'Impresa rimborsa le spese di recupero e traino, purché documentate, fino alla concorrenza di € 1.000,00= per sinistro.

L'Impresa rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Art. 16: Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:

- a) per i danni di cui all'art. 13 "Oggetto dell'assicurazione", la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro per ciascun veicolo indicato nell'allegato A) dei cui all'art. 12 che precede.
- b) per le garanzie di cui all'art. 15 "Condizioni Aggiuntive", il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo per sinistro indicato ai rispettivi articoli di riferimento.

Art. 17: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 18: Impostazione del contratto – Inclusioni ed esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- marca e modello
- numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- tipo veicolo
- cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico - tipo di alimentazione
- anno di prima immatricolazione
- valore assicurato
- tariffa applicata e classe di merito
- data di inclusione ed eventuale data di esclusione oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l'Amministrazione, anche mediante posta elettronica, ne darà comunicazione alla Società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalla data e ora richieste dall'Assicurato, purché non antecedenti la data e ora di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione è resa valida per tale altro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.

Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:

- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario;
- la esclusione e la inclusione sono contestuali.

Qualora l'Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 19: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui all'Art. 13 e lettera b) Art. 15 "Condizioni Aggiuntive", laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione è assunta direttamente dalla Società, la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Amministrazione; in caso di disaccordo, è facoltà della Amministrazione nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società.
Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 20: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

Art. 21: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui all'art. 15 "Condizioni Aggiuntive", la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dalla Amministrazione: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dalla Amministrazione ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 22: Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui all'art. 13 "Oggetto dell'assicurazione", il premio è costituito dall'applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società (bonus/malus, fissa, ecc.), fermo restando che è preclusa l'applicazione/proposizione di qualsiasi forma tariffaria che preveda l'applicazione di franchigia. Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario convenuto. Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornato nei termini di cui all'art. 18 "Impostazione del contratto – Inclusioni e Esclusioni" che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.

Art. 23: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei

premi la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente direttamente nei confronti di ogni Società coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.
Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei coassicuratori.

Compagnia ... Quota ... % - Delegataria
Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice
Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

Art. 23 bis: Partecipazione delle Società - Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia ... Quota ... % - Società mandataria
Compagnia ... Quota ... % - Società mandante
Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite dell'Amministrazione, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all'Associazione Temporanea di Imprese.

Art. 24: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 25: Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società fornirà semestralmente, a far data dall'effetto di polizza all'Amministrazione, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati – suddivisa in:

- sinistri denunciati
- sinistri aperti (in corso di verifica con relativo importo stimato)
- sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo a riserva)
- sinistri liquidati (con l'indicazione dell'importo liquidato e la data)
- sinistri respinti (con relativa motivazione)
- sinistri senza seguito

corredata dei seguenti dati minimi:

- numero sinistro attribuito dal Contraente
- numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- data di accadimento dell'evento
- data della denuncia
- tipologia dell'evento
- importo pagato
- importo riservato

- data del pagamento o della chiusura senza seguito

È facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 1.000,00.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui ai commi precedenti.

Denom Cliente	Data Accadimento	Desc Ramo	Cat Prodotto	Prodotto	Data Decor	Data Scad	Stato Sinis	Ann Eser	Dat Cont	Imp Sin	Imp Pag
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	29/08/2021	Incendi	11. Analitici No Auto	ASSICURAZI ONE PROPERTY	31/05/2021	31/05/2024	Senza Seguito	2021	01/09/2021	5.520,00 €	- €
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	19/06/2022	Incendi	11. Analitici No Auto	ASSICURAZI ONE PROPERTY	31/05/2021	31/05/2024	Pendente	2022	01/07/2022	6.902,00 €	- €
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	21/07/2022	Furti	11. Analitici No Auto	ASSICURAZI ONE FURTO	31/05/2021	31/05/2024	Senza Seguito	2022	01/10/2022	1.093,00 €	- €
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	13/12/2022	Furti	11. Analitici No Auto	ASSICURAZI ONE FURTO	31/05/2021	31/05/2024	Senza Seguito	2023	01/01/2023	1.093,00 €	- €
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	18/12/2022	Incendi	11. Analitici No Auto	ASSICURAZI ONE PROPERTY	31/05/2021	31/05/2024	Senza Seguito	2023	01/01/2023	4.254,00 €	- €
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	01/02/2023	Incendi	11. Analitici No Auto	ASSICURAZI ONE PROPERTY	31/05/2021	31/05/2024	Chiuso	2023	01/03/2023	6.902,00 €	- €
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	26/03/2023	Incendi	11. Analitici No Auto	ASSICURAZI ONE PROPERTY	31/05/2021	31/05/2024	Pendente	2023	01/04/2023	6.902,00 €	- €
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	24/07/2023	Incendi	11. Analitici No Auto	ASSICURAZI ONE PROPERTY	31/05/2021	31/05/2024	Pendente	2023	01/08/2023	6.051,00 €	- €
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	30/10/2023	Incendi	11. Analitici No Auto	ASSICURAZI ONE PROPERTY	31/05/2021	31/05/2024	Senza Seguito	2023	01/12/2023	6.051,00 €	- €
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	05/11/2023	Furti	11. Analitici No Auto	ASSICURAZI ONE FURTO	31/05/2021	31/05/2024	Pendente	2023	01/11/2023	1.093,00 €	- €
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	17/12/2023	Furti	11. Analitici No Auto	ASSICURAZI ONE FURTO	31/05/2021	31/05/2024	Pendente	2024	01/01/2024	1.093,00 €	- €

Imp Riserva
- €
200.000,00 €
- €
- €
- €
- €
55.000,00 €
150.000,00 €
- €
1.093,00 €
1.093,00 €

Numero sinistro	Data accadimento	Data chiusura	Ramo	Stato sinistro	Tipo sinistro CARD	Pagato	Riserva attiva su sinistro	NOTE
210084358	14/06/2021	07/10/2021	RCA	Chiuso PT	CARD CONCURSUALE	€ 1.121,00	€ 0,00	
220105682	21/07/2021	02/08/2022	RCA	Chiuso SS	RC (RC)	€ 0,00	€ 0,00	
210110807	22/07/2021	07/10/2021	RCA	Chiuso PT	CARD CONCURSUALE	€ 1.218,00	€ 0,00	
210117310	28/07/2021	30/11/2021	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 1.860,00	€ 0,00	
210110646	29/07/2021	27/11/2021	RCA	Chiuso SZ	CARD GESTIONARIO	€ 4.000,00	€ 0,00	
210112675	04/08/2021	07/10/2021	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.172,00	€ 0,00	
210129636	03/09/2021		RCA	Aperto	CARD CONCURSUALE	€ 8.704,00	€ 1.400,00	
210137431	12/09/2021	03/11/2023	RCA	Chiuso PT	CARD GESTIONARIO	€ 5.280,87	€ 0,00	
210150429	15/10/2021	28/02/2022	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.172,00	€ 0,00	
210163027	21/10/2021	31/12/2021	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.172,00	€ 0,00	
210163006	02/11/2021	30/11/2021	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.172,00	€ 0,00	
210164215	03/11/2021	30/11/2021	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 1.860,00	€ 0,00	
210166183	15/11/2021	31/12/2021	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.172,00	€ 0,00	
210182143	02/12/2021	07/02/2023	RCA	Chiuso PT	CARD GESTIONARIO	€ 75.852,05	€ 0,00	
210187761	06/12/2021	31/01/2022	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 1.860,00	€ 0,00	
210182174	07/12/2021	14/11/2022	RCA	Chiuso PT	CARD GESTIONARIO	€ 4.150,87	€ 0,00	
210184242	15/12/2021	06/07/2022	RCA	Chiuso PT	CARD GESTIONARIO	€ 7.714,46	€ 0,00	
220009961	20/01/2022	16/02/2022	RCA	Chiuso PT	RC (RC)	€ 488,00	€ 0,00	
220017036	21/01/2022	28/02/2022	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.283,00	€ 0,00	
220017427	02/02/2022		RCA	Aperto	RC (RC)	€ 15.222,87	€ 1.300,00	
220030888	22/02/2022	07/04/2022	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.283,00	€ 0,00	
220039460	19/03/2022	23/04/2022	RCA	Chiuso SS	RC (RC)	€ 0,00	€ 0,00	
220042385	20/03/2022	31/05/2022	RCA	Chiuso PT	CARD CONCURSUALE	€ 1.341,50	€ 0,00	
220043185	23/03/2022	14/04/2022	RCA	Chiuso PT	CARD GESTIONARIO	€ 1.636,00	€ 0,00	
220045604	25/03/2022	11/04/2022	RCA	Chiuso SS	RC (RC)	€ 0,00	€ 0,00	
220072121	10/05/2022	22/09/2022	RCA	Chiuso PT	RC (RC)	€ 935,00	€ 0,00	
220065620	12/05/2022	23/11/2023	RCA	Chiuso PT	RC (RC)	€ 2.705,00	€ 0,00	
220091755	06/06/2022	08/11/2022	RCA	Chiuso PT	CARD GESTIONARIO	€ 6.926,00	€ 0,00	
220095192	21/06/2022	11/07/2022	RCA	Chiuso SS	RC (RC)	€ 0,00	€ 0,00	
220104013	06/07/2022	31/12/2022	RCA	Chiuso PT	CARD CONCURSUALE	€ 1.629,50	€ 0,00	
220105187	11/07/2022	31/10/2022	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.283,00	€ 0,00	
220106805	23/07/2022	27/09/2022	RCA	Chiuso PT	CARD GESTIONARIO	€ 1.220,00	€ 0,00	
220112684	26/07/2022	07/07/2023	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 14.503,84	€ 0,00	
220122534	16/08/2022	29/09/2022	RCA	Chiuso PT	CARD GESTIONARIO	€ 1.863,00	€ 0,00	
220124681	19/08/2022	14/10/2022	RCA	Chiuso PT	RC (RC)	€ 1.450,00	€ 0,00	
220146183	13/09/2022	31/10/2022	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.283,00	€ 0,00	
220142811	25/09/2022	28/02/2023	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.283,00	€ 0,00	
220144763	28/09/2022	26/05/2023	RCA	Chiuso PT	CARD GESTIONARIO	€ 3.250,00	€ 0,00	
220159408	15/10/2022	30/11/2022	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.283,00	€ 0,00	
220169153	15/11/2022	19/12/2022	RCA	Chiuso PT	CARD GESTIONARIO	€ 3.303,00	€ 0,00	
220169600	15/11/2022	05/12/2022	RCA	Chiuso PT	CARD GESTIONARIO	€ 412,00	€ 0,00	
220173739	17/11/2022	19/07/2023	RCA	Chiuso PT	CARD GESTIONARIO	€ 2.928,00	€ 0,00	
220189063	22/12/2022		RCA	Aperto	CARD GESTIONARIO	€ 0,00	€ 4.500,00	
230002152	29/12/2022	16/02/2023	RCA	Chiuso PT	CARD CONCURSUALE	€ 4.457,00	€ 0,00	
230002876	03/01/2023	31/05/2023	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.439,00	€ 0,00	
230035022	22/02/2023	31/05/2023	RCA	Chiuso SS	RC (RC)	€ 0,00	€ 0,00	
230040150	15/03/2023	07/07/2023	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.439,00	€ 0,00	
230056831	12/04/2023		RCA	Aperto	CARD GESTIONARIO	€ 41.344,58	€ 14.155,42	
230059518	23/04/2023	31/05/2023	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.439,00	€ 0,00	
230065158	27/04/2023	31/05/2023	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.439,00	€ 0,00	
230069657	12/05/2023	31/07/2023	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.439,00	€ 0,00	
230090710	06/06/2023	21/02/2024	RCA	Chiuso PT	CARD GESTIONARIO	€ 3.208,00	€ 0,00	
230115720	22/06/2023	05/10/2023	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.439,00	€ 0,00	
230127683	17/07/2023	31/08/2023	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.439,00	€ 0,00	
230112660	18/07/2023	05/10/2023	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.439,00	€ 0,00	
230142489	24/07/2023		RCA	Aperto	CARD GESTIONARIO	€ 0,00	€ 5.000,00	
230143849	31/07/2023	14/11/2023	RCA	Chiuso PT	CARD GESTIONARIO	€ 1.220,00	€ 0,00	
230158828	25/08/2023	05/10/2023	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.439,00	€ 0,00	
240013733	09/09/2023		RCA	Aperto	CARD GESTIONARIO	€ 0,00	€ 4.353,00	
230172554	15/09/2023		RCA	Aperto	CARD GESTIONARIO	€ 11.137,00	€ 3.132,00	
230210471	17/11/2023		RCA	Aperto	CARD DEBITORE	€ 0,00	€ 1.901,00	
230210519	21/11/2023		RCA	Aperto	CARD CONCURSUALE	€ 8.023,50	€ 1.579,50	
230208536	23/11/2023		RCA	Aperto	CARD GESTIONARIO	€ 11.153,00	€ 147,00	
230220442	30/11/2023	31/12/2023	RCA	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 2.439,00	€ 0,00	
230225183	17/12/2023		RCA	Aperto	CARD CONCURSUALE	€ 0,00	€ 3.104,00	
240016760	27/01/2024		RCA	Aperto	CARD GESTIONARIO	€ 0,00	€ 2.001,00	
240028511	29/01/2024		RCA	Aperto	CARD DEBITORE	€ 0,00	€ 0,00	
240032628	08/02/2024		RCA	Aperto	RC (RC)	€ 0,00	€ 450.000,00	Indicente mortale, ambulanza in emergenza investe pedone

PIEVE				
	Non elettromedicali		Elettromedicali	
Descrizione Conto	Acquisti al 31/05/2024	Valore Residuo al 31/05/2024	Acquisti al 31/05/2024	Valore Residuo al 31/05/2024
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ALTRI BENI)	2.800.415,22	79.353,90	1.443.042,91	583,2
AMBULANZE	587.790,78	248.955,00	735.461,80	-
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	6.347.572,36	1.449.302,81	51.080.700,85	5.121.757,58
DIRITTI BREVETTO E OPERE INGEGNO-ALTRI	5.499.058,64	442.577,63	208.976,55	-
MACCHINE D'UFFICIO	6.692.495,76	497.588,83	5.741.134,27	872,1
MEZZI DI TRASPORTO	651.623,89	65.880,90	1.481.395,72	35.375,00
MOBILI E ARREDI	6.360.402,93	643.525,63	7.687.890,47	8.871,78
Totale complessivo	28.939.359,58 €	3.427.184,70 €	68.378.602,57 €	5.167.459,66 €

CITTADELLA SANITARIA		
Valori aggiornati alla 31.05.2024		
	Non elettromedicali	Elettromedicali
Descrizione Conto		
Totale complessivo	460,000,00	16,710,000,00

ASOLO				
	Non elettromedicali		Elettromedicali	
Descrizione Conto	Acquisti al 31/05/2024	Valore Residuo al 31/05/2024	Acquisti al 31/05/2024	Valore Residuo al 31/05/2024
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ALTRI BENI)	3.969.781,04 €	21.478,34	175.409,89	-
AMBULANZE	1.359.227,24	52.318,24		
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	13.302.111,70	947.234,53	18.339.003,03 €	483.940,09
DIRITTI BREVETTO E OPERE INGEGNO-ALTRI	4.580.573,57	251.074,49	201.481,84	-
MACCHINE D'UFFICIO	3.381.201,78	315.863,57	65.867,75	248,2
MEZZI DI TRASPORTO	265.521,46	15.505,47	37.497,45	-
MOBILI E ARREDI	6.506.517,37	171.885,64	72.951,84	2.384,31
OGGETTI D'ARTE	200	200		
Totale complessivo	33.365.134,16 €	1.775.560,28 €	18.892.211,80	486.572,60 €

TREVISO				
	Non elettromedicali		Elettromedicali	
Descrizione Conto	Acquisti al 31/05/2024	Valore Residuo al 31/05/2024	Acquisti al 31/05/2024	Valore Residuo al 31/05/2024
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ALTRI BENI)	14.575.103,64 €	334.797,15	2.596.028,78 €	372,28
AMBULANZE	2.282.761,96	561.117,07	815.022,76	-
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	35.618.833,43	5.201.408,38 €	85.371.357,99	7.317.355,43 €
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	22.736.222,33	-	21.482,49	-
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	5.145.958,36	-	-	-
DIRITTI BREVETTO E OPERE INGEGNERIALE ALTRI	9.376.218,37	2.675.155,12	-	-
MACCHINE D'UFFICIO Totale	18.016.685,33	2.868.608,61	4.515.103,50	10.436,42
MEZZI DI TRASPORTO Totale	996.858,38	79.175,97	1.068.319,87	-
MOBILI E ARREDI Totale	19.982.238,81	5.242.858,69	7.751.415,21	11.606,56
OGGETTI D'ARTE Totale	35.420,00	35.420,00	2.000,00	2.000,00
Totale complessivo	128.766.300,61 €	16.998.540,99 €	102.140.730,60 €	7.341.770,69 €

VALORI DI RICOSTRUZIONE IMMOBILI periodo 1/06/2023 - 31/05/2024 DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO										
Id.	Descrizione	Comune	Indirizzo	U.M.	€/U.M.	valore	Stato di avanzamento lavori	Note		
	FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ULSS - IN USO ALL'ULSS									
S.47	CEOD	Codognè	Via Crispi, 36	1.711	€ 439,40	751.813	P			
L.01-02-03-05-06	P.O. Coregliano - PIANO TERRA ALA OVEST	Coregliano	Via Brigata Bisagno (mapp. 86 - sub 6)	4.134		35.000.000,0	P	Riscatto Leasing avvenuto in data 11/04/2022 Resp. n. 4216 Racc. n. 3774		
	P.O. Coregliano - Cabini Tetti	Coregliano	Via Brigata Bisagno (mapp. 86 - sub 6)	36						
	P.O. Coregliano - POLO TECNOLOGICO	Coregliano	Via Brigata Bisagno (mapp. 86 - sub 9)	47.185						
	P.O. Coregliano - BLOCCO CHIRURGICO	Coregliano	Via Brigata Bisagno (mapp. 86 - sub 10)	193.567	€ 784,44	104.775.289	P			
	Casella	Coregliano	Via B. Bisagno, 48/9	2.126	€ 751,11	2.432.064	P			
S.39	SERT - Sale Riunione	Coregliano	V.le Spellanzon, 55 (P1) S3(P1)	22.068	€ 1.421,51	31.369.200	P			
S.30/3.33	DE GRONCOLI	Coregliano	Via Marin, 110	1.798	€ 340,71	612.597	P			
	Autonimessa									
S.39/5.40	Comunità terapeutica	Coregliano	Via Origaris, 131	3.017	€ 272,34	821.650	P	Acquisto + lavori di edag.		
S.34	DISTRETTO SOCIO SANITARIO SUD	Coregliano	Via Galvani, 4	15.963	a corpo	11.992.106	P	Costo di acquisto da gennaio 2013		
S.37	PARCHEGGIO INTERRATO c/o ex Caserma San Marco	Coregliano	Via Luigi Spellanzon, 15	138 posti auto		2.623.779	P	Prezzo convenuto in compravendita (07/03/2018)		
N.41	CEOD	Parra di Soligo	Via C. Conte, 26	1.782	€ 486,74	867.971	P			
N.46	RSA - CSM - C.T.	Parra di Soligo	Via Dei Bert, 44	6.708	€ 681,44	4.571.100	P			
N.37-38	SEDE ULSS-Ambulatori NPREE - Consultorio	Pieve di Soligo	Via Lubini, 16	26.500	€ 599,57	15.886.606	P			
M.01/05	Ospedale	Vittorio Veneto	Via Fontanesi, 71	150.750	€ 786,15	118.512.113	P			
N.30	Distretto Nord (ex Comune)	Vittorio Veneto	Piazza Foro Boario, 7-9-10	1.649	€ 794,27	1.309.751	P			
	Distretto Nord (ex Camerini)	Vittorio Veneto	Piazza Foro Boario, 7-9-10	5.880	€ 794,27	4.670.308	P			
	Distretto Nord (ex Camerini)	Vittorio Veneto	Piazza Foro Boario, 7-9-10	2.924	€ 794,27	2.322.445	P			
N.31	Distretto Nord (ex Camerini)	Vittorio Veneto	Piazza Foro Boario 8-9	n. 54 parcheggi	a corpo	1.083.289	P	Costo di acquisto		
N.52	Palazzo Vascellari	Vittorio Veneto	Via Cassar, 91 - (EDIFICIO STORICO)	2.280	a corpo	560.000	P	Costo di acquisto dal 10/02/2012		
N.35	HOSPICE	Vittorio Veneto	Via Palmarena, 21	5.373	a corpo	3.600.000	P	Costo di realizzo (attivato a novembre 2012)		
	Caserma San Marco	Coregliano	Via B. Bisagno/Via Zamboni		a corpo	1.500.000	P	Valore di compravendita		
	SUB-TOTALE fabbricati di proprietà									€ 345.284.516
	FABBRICATI DI PROPRIETA' DI TERZI - IN USO ALL'ULSS									
S.46	Veto terra	Codognè	Via Vigilia, 1				C	copertura a carico del comune		
S.42	C.E.O.D.	Coregliano	Casa Fendi- Viale Spellanzon,62	2.609	€ 470,20	1.242.496,1	L			
S.37	PARCHEGGIO INTERRATO	Coregliano	Viale Spellanzon, 15		a corpo	2.127.625,9	I	differentia tra valore di costruzione e valore parte acquisita dall'ulss		
N.40	C.E.O.D.	Cole Umberto	P.zza Don Vendrame, 8	3.700	€ 578,40	2.140.080,0	C			
N.46	Servizi Veterinari	Parra di Soligo	Via Boschetti, 12 c/o Macello Com.	105	€ 365,49	38.376,3	C			
N.41	CEOD - Laboratorio	Parra di Soligo	Via Carlo Conte, 26	700	€ 578,27	404.789,9	L			
N.43	Pronto Emergenza 119	Parra di Soligo	Via Erminia Fontana, 2	324	€ 581,50	188.406,0	C			
				603	€ 205,97	124.199,9				
S.55	Prehese Ig/SETT.	Barzanigo	Via Biadene, 3 c/o Centro Duomo			0,0				
S.44-50	SUB DISTRETTO	Rodolfo S'Urbano	Via Nazionale, 28/a	387	€ 585,56	226.611,7	C			
N.47	Prehese Ig/SETT.	Trane	Via G. Matteotti, 1 c/o Amb. Municipio			0,0				
S.51	Prehese Ig/SETT.	Orsago	Via 25 Aprile,1 c/o Centro Sociale			0,0				
S.46	CEOD	San Vendemiano	Via Dante Alighieri, 43 Zoppè	1.870	€ 476,20	880.484,0	L			
S.48	CVP - Punto vaccini	San Vendemiano	Via Italia,145	8.883	€ 205,97	1.829.631,5	L	locazione passiva dal 10/01/2022		
N.39	U.T.A.P.	San Fior	Via Isidoro Mel, 13	1.176	€ 800,79	706.529,0	L			
S.52	Prehese Ig/SETT.	San Luca di Piave	Via Foresto Est, 1 c/o Centro Sociale			0,0				
N.48	Prehese Ig/SETT.	Seregna D. Battaglia	Piazza Martiri d. Libertà, 10 c/o Amb. AVIS			0,0				
S.45	CEOD	Susegana	Via Murazioni, 1 (Porte di Priula)	1370	476,2	652.984,0	C			
S.53	Prehese Ig/SETT.	Susegana	Via Papa Luciani, 8			0,0				
S.43	Consultorio - NPREE	Nazzola	Piazza Vittorio Emanuele, 103	940	€ 476,20	447.628,0	C			
	Consultorio	Nazzola	Piazza Vittorio Emanuele, 103	940	€ 476,20	447.628,0	C			
	Prehese Ig/SETT.	Nazzola	Piazza Vittorio Emanuele, 103			0,0				
N.36	C.T.P.R.	Vittorio Veneto	Via Fontanesi, 25	516	€ 548,81	283.186,0	L			
	Centro Salute Mentale	Vittorio Veneto	Via Divisione Nannetti, 10/13	1.629	€ 585,56	963.877,2	L			
	Autonimessa			2.958	€ 205,97	609.209,3				
N.49	Prehese Ig/SETT.	Faenza	Via Trevisani nel mondo, 49 c/o Palestra			0,0				
	SUB-TOTALE fabbricati in uso									€ 13.313.212
	FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ULSS- IN USO A TERZI									
L.04	scuolascuol									

<i>TOTALE GENERALE AGGIORNATO secondo indici Istat di + 0 % per il 2020; + 0% per il 2021; + 5,6% per il 2022 - ad eccezione di sedi già con valori attualizzati; + 7,2% per il 2023; +0,8% per il 2024</i>	€ 415.976.190

POLIZZA INCENDIO ALL-RISK							
VALORI DI RICOSTRUZIONE IMMOBILI 1/06/2022 - 31/05/2023 DISTRETTO DI ASOLO SENZA PROJECT							
	Descrizione	U.M.	EU.M.	Valore	Comune	Tipo di destinazione	Destinazione
Nr.							Note
1	Castelfranco Veneto						
1	Padiglione Kappa	10.568,00	1.900,00	€ 11.476.200,00	Castelfranco Veneto	P	Diretto
2	Ex Giovinetti	2.218,00	1.900,00	€ 2.214.200,00	Castelfranco Veneto	P	Ammissioni
3	Pad. Ovest	4.897,50	1.900,00	€ 4.897.500,00	Castelfranco Veneto	P	Vuoto
4	Pad. Sest	1.592,00	1.900,00	€ 1.592.000,00	Castelfranco Veneto	P	Vuoto
4 bis	Pad. Ingresso	4.263,00	1.000,00		Castelfranco Veneto	P	Scuola
5	Castello Uff. Antim.vi	1.331,00	1.200,00	€ 1.597.200,00	Castelfranco Veneto	P	Ufficio
9	Ex Guardia di Finanza	580	1.300,00	€ 696.000,00	Castelfranco Veneto	P	Vuoto
10	C.T.R.P. di via Longigge	3.354,00	1.900,00		Castelfranco Veneto	P	Cioci
11	Centro Alberto	6.362,00	1.900,00		Castelfranco Veneto	P	Cioci
12	Chiesa	708	1.900,00	€ 1.345.200,00	Castelfranco Veneto	P	Vuoto
	Sub-totale						€ 45.530.500,00
	Asolo						
13	Corpo Centrale	7.993,00	1.900,00	€ 15.015.700,00	Asolo	P	Diretto
14	Villa Piccini	694	1.900,00	€ 1.318.600,00	Asolo	P	Vuoto
15	Chiesa	101	1.200,00	€ 121.200,00	Asolo	P	Vuoto
16	Ex Confraternita	134	900	€ 96.900,00	Asolo	P	Vuoto
17	Pad. Ingresso	576	1.200,00	€ 691.200,00	Asolo	P	Vuoto
18	Ex Giudizio di Pace	306	1.200,00	€ 367.200,00	Asolo	P	Vuoto
	Cà Falier						
19	Villa	1.548,00	3.000,00	€ 4.644.000,00	Asolo	P	Vuoto
20	Barchessa	1.992,00	1.900,00	€ 2.587.800,00	Asolo	P	Cioci
21	Ex Stalle (Lung)	403	1.900,00		Asolo	P	Cioci
22	Capella	146	1.200,00	€ 174.000,00	Asolo	P	Vuoto
23	Ex Scuola elementare	1.132,00	1.300,00	€ 1.478.400,00	Asolo	P	CVP Centro Vaccie
	Sub-totale						€ 26.716.500,00
	Montebelluna						
24	Vecchia Sede	5.445,00	1.900,00	€ 10.345.000,00	Montebelluna	P	Diretto
25	Ex Inon	3.159,00	1.900,00	€ 5.907.500,00	Montebelluna	P	Diretto
26	Villa Pullin	1.509,00	1.900,00	€ 2.867.500,00	Montebelluna	L	Diretto
27	Prima Sede Ospedaliera	397	600	€ 184.200,00	Montebelluna	P	Vuoto
28	Ex Ospedale ex P.I.	979	1.200,00	€ 124.000,00	Montebelluna	P	Circo Bianca
29	Ex Casa Sottile	543	1.900,00	€ 969.000,00	Montebelluna	P	Ufficio
	Sub-totale						€ 20.627.500
	Crespano del Grappa						
30	Ex Ospedali	6.949,00	1.900,00	€ 13.013.500,00	Crespano del Grappa	P	Diretto
	Sub-totale						€ 13.013.500
	Grovera del Montello						
31	Via Schiavonico Vecchia n. 20	525	1.900,00	€ 917.500,00	Grovera del Montello	P	Diretto
40	Abitazione S. Angel	500	1.200,00	€ 600.000,00	Grovera del Montello	P	Vuoto
	Sub-totale						€ 917.500
	Riese Pio X						
41	Villa Cusani	209	1.900,00	€ 385.700,00	Riese Pio X	P	Diretto
	Sub-totale						€ 385.700
	Pederobba						
42	Zone avieri	884	1.900,00	€ 1.675.600,00	Pederobba	P	Polemibazioni
43	Ritroscopo ovest	5.222,00	1.900,00	€ 9.621.800,00	Pederobba	P	Casa di Riposo
44	Casa Cattone	278	1.200,00	€ 333.600,00	Pederobba	P	Ufficio
	Sub-totale						€ 11.935.000
	Veduggio						
45	Cosmesi	817	1.900,00	€ 1.552.300,00	Veduggio	P	Diretto
	Sub-totale						€ 1.552.300
	Valdobbiadene						
47	Pad. Fies	1.601,00	1.900,00	€ 3.041.900,00	Valdobbiadene	P	Cioci
48	Pad. Genesio	6.582	1.300,00		Valdobbiadene	P	Vuoto
49	Pad. Viglienza	2.730,00	1.900,00	€ 5.187.000,00	Valdobbiadene	P	Polemibazioni
50	Corpo di Collegamento	2.382,00	1.900,00	€ 4.525.800,00	Valdobbiadene	P	Polemibazioni
51	Pad. Falcini	2.194,00	1.900,00	€ 4.168.000,00	Valdobbiadene	P	C.S.M.
52	Pad. Specialità Emergenze	12.040,00	1.200,00	€ 14.458.800,00	Valdobbiadene	P	Vuoto
53	Casa Capellano	252	1.200,00	€ 302.400,00	Valdobbiadene	P	Abitazione
54	Casa Capellano	136	1.200,00		Valdobbiadene	P	Vuoto
55	Villa Lusi	2.490,00	2.000,00	€ 4.984.000,00	Valdobbiadene	P	Vuoto
57	Incompiuta	1.796,00	1.900,00	€ 1.796.000,00	Valdobbiadene	P	Vuoto
	Sub-totale						€ 35.464.500
	Montebelluna						
59	Via Ca Cornari	80	1.200,00	€ 96.000,00	Montebelluna	P	Chierota
	Sub-totale						€ 96.000
							Totale GENERALE (valori unitari di ricostruzione aggiornati al febbraio 2021)
							€ 159.000.900

Totale GENERALE AGGIORNATO secondo indice ISTAT pari al +5,6% per il 2022; al +7,2% per il 2023; al +0,8% per il 2024	€ 181.434.000

POLIZZA INCENDIO ALL-RISK								
VALORI DI RICOSTRUZIONE IMMOBILI 1/06/2023 - 31/05/2024 DISTRETTO DI ASOLO SENZA PROJECT								
Nr.	Descrizione	U.M.	€/U.M.	Valore	Comune	Tscto di detenzione	Destinazione	Note
Castellfranco Veneto								
1	Pedigione Kapla	16.568,00	1.900,00	€ 31.479.200,00	Castellfranco Veneto	P	Distretto	
2	Ex Emofilia	2.218,00	1.900,00	€ 4.214.200,00	Castellfranco Veneto	P	Ambulatori	Parzialmente dato in comodato d'uso gratuito a diverse Amici del Cuore e Ass. IRIS
3	Pied. Ovest	4.807,00	1.900,00	€ 4.807.000,00	Castellfranco Veneto	P	Vuoto	
4	Pied. Sett	1.092,00	1.900,00	€ 1.092.000,00	Castellfranco Veneto	P	Vuoto	
4 bis	Pied. Ingresso	4.263,00	1.900,00		Castellfranco Veneto	P	Scuola	Contratto di comodato con Provincia - scuola Maffiol
5	Caselle. Uff. Amm. vi	1.331,00	1.200,00	€ 1.597.200,00	Castellfranco Veneto	P	Uffici	Dato in comodato d'uso gratuito a diverse Associazioni
6	Monoblocco	47.504,00	2.000,00	€ 95.008.000,00	Castellfranco Veneto	P		
7	Piastra Servizi	44.168,00	2.000,00	€ 88.336.000,00	Castellfranco Veneto	P		
8	Oblorio	1.015,00	2.000,00	€ 2.030.000,00	Castellfranco Veneto	P		
9	Ex Guardia di Finanza	580	1.200,00	€ 696.000,00	Castellfranco Veneto	P	Vuoto	
10	C.T.R.P. di via Longega	3.254,00	1.900,00		Castellfranco Veneto	P	Ceod	Contratto stipulato 11/2/2022 con l'incontro soc. cop. con rischio locativo a carico del conduttore
11	Centro Atlante	6.362,00	1.900,00		Castellfranco Veneto	P	Ceod	Contratto di concessione stipulato il 18/2/2021 con Soc. coop. Con-tatto con rischio locativo a carico del conduttore
12	Chiesa	708	1.900,00	€ 1.345.200,00	Castellfranco Veneto	P	Vuoto	
	Sub-totale							€ 230.604.800,00
Asolo								
13	Capo Centrale	7.903,00	1.900,00	€ 15.015.700,00	Asolo	P	Distretto	
14	Villa Pessi	694	1.900,00	€ 1.318.600,00	Asolo	P	Vuoto	
15	Chiesa	101	1.200,00	€ 121.200,00	Asolo	P	Vuoto	
16	Ex Osteria	134	600	€ 80.400,00	Asolo	P	Vuoto	
17	Pied. Ingresso	776	1.200,00	€ 931.200,00	Asolo	P	Vuoto	
18	Ex Giudice di Pace	306	1.200,00	€ 367.200,00	Asolo	P	Vuoto	
	Cà Falier							
19	Villa	1.548,00	3.000,00	€ 4.644.000,00	Asolo	P	Vuoto	
20	Barchessa	1.362,00	1.900,00	€ 2.587.800,00	Asolo	P	Ceod	
21	Ex Stalle (Ceod)	403	1.900,00		Asolo	P	Ceod	Contratto stipulato 11/10/2022 con coop. Vita e Lavoro con rischio locativo a carico del conduttore
22	Cappella	145	1.200,00	€ 174.000,00	Asolo	P	Vuoto	
23	Ex Scuola elementare	1.232,00	1.200,00	€ 1.478.400,00	Asolo	P	CVP Centro Vacanz	
	Sub-totale							€ 26.718.500,00
Montebelluna								
24	Vecchia Sede	5.445,00	1.900,00	€ 10.345.500,00	Montebelluna	P	Distretto	
25	Ex imam	3.109,00	1.900,00	€ 5.907.100,00	Montebelluna	P	Distretto	
26	Villa Pullin	1.509,00	1.900,00	€ 2.867.100,00	Montebelluna	L	Distretto	
27	Prima Sede Ospedaliera	307	600	€ 184.200,00	Montebelluna	P	Vuoto	
28	Ex dispensario C.P.A	379	1.200,00	€ 454.800,00	Montebelluna	P	Croce Bianca	
29	Corpo Quintuplo	23.880,00	2.000,00	€ 47.760.000,00	Montebelluna	P		
30	Area Direzionale	7.190,00	2.000,00	€ 14.380.000,00	Montebelluna	P		
31	Piastra Cementa	8.747,00	2.000,00	€ 17.494.000,00	Montebelluna	P		
32	Hall Ingresso	504	2.000,00	€ 1.008.000,00	Montebelluna	P		
33	Pied. Ambulatori	7.309,00	2.000,00	€ 14.618.000,00	Montebelluna	P		
34	Oblorio	875	2.000,00	€ 1.750.000,00	Montebelluna	P		
35	Portineria	764	2.000,00	€ 1.528.000,00	Montebelluna	P		
36	Piastra servizi	13.422,00	2.000,00	€ 26.844.000,00	Montebelluna	P		
37	Ex Casa Suore	543	1.600,00	€ 868.800,00	Montebelluna	P	Uffici	Dato in comodato d'uso gratuito a diverse Associazioni
	Sub-totale							€ 146.009.500
Crespano del Grappa								
38	Ex Ospedale	6.849,00	1.900,00	€ 13.013.100,00	Crespano del Grappa	P	Distretto	
	Sub-totale							€ 13.013.100
Gaviera del Montello								
39	Via Schiavonesca Vecchia n. 10	325	1.900,00	€ 617.500,00	Gaviera del Montello	P	Distretto	
40	Abitazione S. Angeli	300	1.200,00	€ 360.000,00	Gaviera del Montello	P	Vuoto	
	Sub-totale							€ 977.500
Riese Pio X								
41	Villa Carraro	203	1.900,00	€ 385.700,00	Riese Pio X	P	Distretto	
	Sub-totale							€ 385.700
Pederobba								
42	Zona ovest	884	1.900,00	€ 1.679.600,00	Pederobba	P	Pollambulatori	
43	Retroscopo ovest	5.222,00	1.900,00	€ 9.921.800,00	Pederobba	P	Casa di Riposo	Condito in forza di ADP da IPAB Opere Pie
44	Casa Castoro	278	1.200,00	€ 333.600,00	Pederobba	P	Uffici	Dato in conduzione al Comune
	Sub-totale							€ 11.935.000
Veduggio								
45	Discreto	817	1.900,00	€ 1.552.300,00	Veduggio	P	Distretto	
	Sub-totale							€ 1.552.300
Valdobbiadene								
47	Pied. Piva	1.601,00	1.900,00	€ 3.041.900,00	Valdobbiadene	P	Ceod	Condito in forza di ADP da IPAB San Gregorio
48	Pied. Geronazzo	8.302	1.200,00		Valdobbiadene	P	Vuoto	Fabbricato demolito a cura degli'IPAB san Gregorio in forza di ADP
49	Pied. Vigliarza	2.730,00	1.900,00	€ 5.187.000,00	Valdobbiadene	P	Pollambulatori	
50	Corpo di Collegamento	2.362,00	1.900,00	€ 4.525.800,00	Valdobbiadene	P	Pollambulatori	
51	Pied. Fabris	2.194,00	1.900,00	€ 4.168.600,00	Valdobbiadene	P	C.S.M.	Condito in forza di ADP da IPAB San Gregorio
52	Pied. Specialis/Degenze	12.049,00	1.200,00	€ 14.458.800,00	Valdobbiadene	P	Vuoto	
53	Casa Capellerio	252	1.200,00	€ 302.400,00	Valdobbiadene	P	Abitazione	
54	Casa Cardini	539	1.900,00		Valdobbiadene	P	Ceod	Contratto stipulato 11/1/2022 con l'Orchidea e rischio locativo a carico del conduttore
55	Villa Leon	2.493,00	2.000,00	€ 4.986.000,00	Valdobbiadene	P	Vuoto	
56	Incompiuto	1.796,00	1.000,00	€ 1.796.000,00	Valdobbiadene	P	Vuoto	
	Sub-totale							€ 38.464.500
Montebelluna								
59	Via C3 Cornari	80	1.200,00	€ 96.000,00	Montebelluna	P	Chiesetta	
	Sub-totale							€ 96.000
								Totale GENERALE (valori unitari di ricostruzione aggiornati al febbraio 2021)
								€ 469.796.900

Totale GENERALE AGGIORNATO secondo indice ISTAT pari al +5,6% per il 2022; al +7,2% per il 2023; al +0,8% per il 2024	€ 536.034.082

POLIZZA INCENDIO ALL-RISK												
VALORI DI RICOSTRUZIONE IMMOBILI periodo 1/06/2023 - 31/05/2024 DISTRETTO DI TREVISO												
Nr.	Descrizione	U.M.	EU.M.	valore	Det. Diritto	Col. Tipo Gestione	Indirizzo	N. C/colo	Comune	Titolo di ufficio	Natura del bene	Note
Presidio Ospedaliero di Treviso: Edifici di Piazzale Ospedale												
1	I° LOTTO	73.552	€ 450,00	33.098.400,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
2	IV LOTTO	59.238	€ 450,00	26.657.100,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
3	COLLEGAMENTO CHIRURGIE I° LOTTO	11.927	€ 450,00	5.367.150,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
4	CHIRURGIE	77.848	€ 450,00	35.031.800,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
5	MEDICINE	80.510	€ 450,00	36.229.500,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
6	VI° LOTTO	23.113	€ 450,00	10.400.950,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
7	TORRE OVEST	7.499	€ 450,00	3.374.550,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
8	CORPO NORD	17.582	€ 450,00	7.911.900,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
9	NUOVE MEDICINE	35.105	€ 450,00	15.824.250,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
10	OBITORIO ANATOMIA PATOLOGICA (2° LOTTO)	17.376	€ 450,00	7.819.200,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
11	V° LOTTO NEUROCHIRURGIA	41.395	€ 450,00	18.627.750,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
12	CED-CAD	12.048	€ 450,00	5.422.050,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
13	UFFICIO TECNICO	1.191	€ 280,00	393.480,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
14	CENTRALE GAS TECNOI	97	€ 225,00	21.600,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
15	FABBRICATO TECNOLOGICO	22.989	a corpo	15.000.000,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
17	EX CASA FORISTA	508	€ 230,00	101.800,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
18	VILLA CARISI	7.203	€ 450,00	3.241.350,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
20	TUNNEL	1.477	€ 250,00	369.250,00			1 Piazzale Ospedale	1	TREVISO		P	FS
21	NUOVA Tricogenerazione			2.800.000,00			1 Piazzale Ospedale		TREVISO		P	FS
Presidio Ospedaliero di Treviso: Edifici di Via Scarpa												
22	PADIGLIONE INFETTIVI	26.281	€ 450,00	11.826.450,00			1 Via Scarpa	2	TREVISO		P	FS
23	FABBRICATO DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	1.039	€ 450,00	467.550,00			2 Via Scarpa	2	TREVISO		P	FS
24	PORTINERIA	264	€ 200,00	52.800,00			2 Via Scarpa	2	TREVISO		P	FS
25	FABBRICATO TECNOLOGICO	3.390	a corpo	5.000.000,00			2 Via Scarpa	2	TREVISO		P	FS
26	CENTRO DIVISIONALE LDG	13.628	€ 450,00	6.131.700,00			2 Via Scarpa	2	TREVISO		P	FS
27	SERVIZIO MORTUARIO	1.117	€ 450,00	502.650,00			2 Via Scarpa	2	TREVISO		P	FS
28	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO REFLUI	201	€ 300,00	60.300,00			2 Via Scarpa	2	TREVISO		P	FS
29	NUOVA CASA SUORE	2.000	€ 450,00	900.000,00			2 Via Scarpa		TREVISO		P	FS
Centro Servizi Ospedalieri												
30	Fabbricato Lavanderia, Sterilizzazione - Cucina, Galenici			13.400.000,00			1 Via Cittadella della Salute		TREVISO		P	FS
31	Nuova sede SUM			3.456.652,67			1 Via Cittadella della Salute		TREVISO		P	FS
Area Impianti sportivi												
32	PALESTRA "CRAL"						Via del Passo		TREVISO		P	FS
33	CAVANA						Via del Passo		TREVISO		P	FS
34	SPOGLIATOI						Via del Passo		TREVISO		P	FS
35	GAZEBO						Via del Passo		TREVISO		P	FS
SUBTOTALE P.O. DI TREVISO												€ 269.429.682,67
Presidio Ospedaliero di Oderzo: Edifici di Viale Luzzati												
36	PALAZZINA UFFICI	5.104	€ 350,00	1.786.400,00			1 Via Luzzati	45	ODERZO		P	FS
37	PADIGLIONE MEDICINA	16.279	€ 450,00	7.325.550,00			1 Via Luzzati	45	ODERZO		P	FS
38	BLOCCO OPERATORIO						1 Via Luzzati	45	ODERZO		P	FS
39	PADIGLIONE CHIRURGIA	24.836	€ 450,00	11.176.200,00			2 Via Luzzati	45	ODERZO		P	FS
40	POLIMBULATORIO - LABORATORIO ANALISI	8.465	€ 450,00	3.809.250,00			2 Via Luzzati	45	ODERZO		P	FS
41	CENTRALE TECNOLOGICA	6.486	€ 250,00	1.621.500,00			2 Via Luzzati	45	ODERZO		P	FS
42	RESIDENZA ALTERNATE	8.572	€ 450,00	3.857.400,00			2 Via Luzzati	45	ODERZO		P	FS
43	C.D. DIGNIBILI MOSAICO	6.047	€ 450,00	2.721.150,00			2 Via Pigozzi	6	ODERZO		P	FS
44	Ex-Poli PIGIANI - Residenza per Anziani Pagan	5.790	€ 450,00	2.601.000,00			2 Via Luzzati	45	ODERZO		P	FS
45	CENTRALE ELETTRICA	651	€ 250,00	165.250,00			2 Via Luzzati	45	ODERZO		P	FS
46	NUOVO - OBITORIO	2.912	€ 350,00	984.200,00			2 Via Luzzati	45	ODERZO		P	FS
47	EX GUARDAROBIA - Nuovo centro Prelievi	2.322	€ 450,00	1.044.900,00			2 Via Luzzati	45	ODERZO		P	FS
48	MAGAZZINO	516	€ 250,00	137.000,00			2 Via Luzzati	45	ODERZO		P	FS
49	MENSA	10.088	€ 250,00	2.522.000,00			2 Via Luzzati	45	ODERZO		P	FS
50	EX PADIGLIONE S. TIZIANO	7.951	€ 450,00	3.532.250,00			2 Via Luzzati	45	ODERZO		P	FS
51	AMPLIAMENTO SALE OPERATORIE	7.654	€ 450,00	3.444.300,00			2 Via Luzzati	45	ODERZO		P	FS
52	Completamento ampliamento Sale Operatorie LIVELLO C	3.819	€ 450,00	1.718.550,00			1 Via Luzzati	45	ODERZO		P	FS
SUBTOTALE P.O. ODERZO												€ 48.447.650,00
Presidio Ospedaliero di Motta di Livenza: Edifici di Viale Madonna												
53	Motta di Livenza: sede distrettuale, igiene pubblica	7980	€ 300,00				1 Viale Madonna	4	MOTTA DI LIVENZA		P	FS
53	Motta di Livenza: Padiglione C - punto prelievi	250	€ 300,00	75.000,00			1 Viale Madonna	4	MOTTA DI LIVENZA		C	FS
54	Motta di Livenza: CTRP ex Casa Suore	1.911	€ 300,00	573.300,00			1 Viale Madonna	4	MOTTA DI LIVENZA		P	FS
55	Motta di Livenza: Padiglione ex Pediatra	1.9813	€ 300,00				1 Viale Madonna	4	MOTTA DI LIVENZA		P	FS
SUBTOTALE P.O. MOTTA DI LIVENZA												€ 648.300,00
PRESIDIO PANCRAZIO												
56	R.S.A. Istituzionale Pancrazio - pad. 1	2.775	€ 60,00				1 Via Marocchesa	18	MOGLIANO VENETO		P	FS
57	R.S.A. Istituzionale Pancrazio - pad. 2	1.698	€ 83,50				1 Via Marocchesa	18	MOGLIANO VENETO		P	FS
58	R.S.A. Istituzionale Pancrazio - pad. 3	7.313	€ 83,50				1 Via Marocchesa	18	MOGLIANO VENETO		P	FS
59	R.S.A. Istituzionale Pancrazio - pad. 4	14.627	€ 250,00	3.656.750,00			1 Via Marocchesa	18	MOGLIANO VENETO		P	FS
60	R.S.A. Istituzionale Pancrazio - pad. 5	3.368	€ 60,00				1 Via Marocchesa	18	MOGLIANO VENETO		P	FS
61	R.S.A. Istituzionale Pancrazio - pad. 6	6.655	€ 60,00				1 Via Marocchesa	18	MOGLIANO VENETO		P	FS
62	R.S.A. Istituzionale Pancrazio - pad. 7	4.714	€ 60,00				1 Via Marocchesa	18	MOGLIANO VENETO		P	FS
63	R.S.A. Istituzionale Pancrazio - pad. 8	4.460	€ 60,00				1 Via Marocchesa	18	MOGLIANO VENETO		P	FS
64	R.S.A. Istituzionale Pancrazio - pad. 9	5.273	€ 60,00				1 Via Marocchesa	18	MOGLIANO VENETO		P	FS
65	R.S.A. Istituzionale Pancrazio - pad. 10	1.538	€ 60,00				1 Via Marocchesa	18	MOGLIANO VENETO		P	FS
66	R.S.A. Istituzionale Pancrazio - pad. 11 - Forno Inc.	0	€ 60,00				1 Via Marocchesa	18	MOGLIANO VENETO		P	FS
SUBTOTALE PANCRAZIO												€ 3.656.750,00
ISTITUTO GRIS												
67	Polo Disabilità - Casa Rossa	1.200	€ 250,00	300.000,00			1 Via Tommasini	11	MOGLIANO VENETO		C	FS
68	Polo Disabilità - Casa Blu	3.840	€ 250,00	960.000,00			1 Via Tommasini	11	MOGLIANO VENETO		C	FS
69	Polo Disabilità - R.S.A. Disabili - Mocenigo	10.000	€ 350,00	3.500.000,00			1 Via Terzi	51	MOGLIANO VENETO		C	FS
70	Poliambulatorio Territoriale	1.143	€ 350,00	400.000,00			1 Via Tommasini	10	MOGLIANO VENETO		C	FS
SUBTOTALE GRIS												€ 5.160.000,00
IMMOBILI SANITARI, SOCIO-SANITARI E SOCIALI VARI												
71	Treviso: sede distrettuale (anagrafe assistiti) e poliambulatorio territoriale	14.677	€ 400,00	5.870.800,00			2 Via Biscaro	35	TREVISO		P	FS
72	Treviso: sede amministrativa Borgo Cavalli	188	€ 350,00	3.298.750,00			2 Borgo Cavalli	42	TREVISO		P	FS
73	Treviso: sede didattica Istituto Emiliani	4893	€ 250,00	1.223.250,00			2 Via Venier		TREVISO		L	FS
73	Treviso: sede didattica Fiera	2175	€ 250,00	543.750,00			2 Via Sant'Antonio di Fiera		TREVISO		L	FS
74	C.S.M. U.O.A. n.2 CTRP - Treviso - Via Cal di Breda	1560	€ 300,00	468.000,00			2 Via Cal di Breda	108	TREVISO		P	FS
75	La Madonna sede Dipartimento di Prevenzione e Area Dipendenze	20301	€ 300,00	6.090.300,00			2 Strada Castellana	2	TREVISO		P	FS
76	Villa Del Bo - Treviso	2100	€ 280,00	588.000,00			2 Strada Castellana	2	TREVISO		P	FS
77	Treviso: sede distrettuale Palazzo Moretti	5.708	€ 400,00	2.282.200,00			2 Via Sola di Mezzo	37	TREVISO		C	FS
77	Treviso: sede distrettuale provvisoria Isolverde	1.476	€ 400,00	590.400,00			2 Via Palestro		TREVISO		L	FS
78	Treviso: sede amministrativa Area Materno Infantile	3.348	€ 380,00	512.340,00			2 Viale d'Alviano	341	TREVISO		P	FS
79	Treviso: sede distrettuale via Moretto	3.231	€ 350,00	1.130.850,00			2 Via Moretto	4	TREVISO		C	FS
80	C.D. Disabili Peter Pan - Treviso	2.968	€ 280,00	831.040,00			2 Via Lancieri di Novar	27	TREVISO		L	FS
81	C.D. Disabili Il Prato - Treviso	1706	€ 250,00	426.500,00			2 Via Bernardi	14	TREVISO		L	FS
82	C.S.M. U.O.A. n.1 CSM, CD e DI Territoriale Casa Calamai - Treviso	2300	€ 400,00	920.000,00			2 Via Venier	42	TREVISO		L	FS
83	C.S.M. U.O.A. n.1 CTRP Via Pinelli - Treviso	1.300	a corpo	823.000,00			2 Via Pinelli	56	TREVISO		P	FS
84	C.S.M. U.O.A. n.1 D.A. via Taglio - Treviso	395	€ 280,00	107.800,00			2 Via Taglio	25	TREVISO		P	FS
85	C.S.M. U.O.A. n.1 D.A. via Dogali - Treviso	216,2	€ 250,00	54.050,00			2 Via Dogali	9	TREVISO		L	FS
86	G.A. Disabili Bivio - Treviso	242,7	€ 300,00	72.810,00			2 Viale Nino Bizio	31	TREVISO		L	FS
87	G.A. Disabili Il Molinetto - Treviso	247	€ 300,00	74.100,00			2 Vicolo Molinetto	5	TREVISO		C	FS
88	Sede Progetto Kriptos ex Mongaffera - Treviso	300	€ 280,00	84.000,00			2 Via Zermanese	60	TREVISO		P	FS

89	C.S.M. U.O.A. n.1: G.A. via Foscari - Treviso		a corpo	250.000,00			1	Via Foscari	21/A	TREVISO	L	FS		
90	C.S.M. U.O.A. n.1: CSM, CD e DH Territoriale Casa Margherita - Treviso	1000	€ 400,00	400.000,00				Via Venier		TREVISO	P	FS		
91	Istituto Diocesano del Clero			300.000,00				Via Marchesani		TREVISO	L	FS		
92	Casa Circondariale Minorile - Treviso						2	Via Santa Bona Nuov	5/A	TREVISO	C	FS		
93	Casa Circondariale - Adulti - Treviso						2	Via Santa Bona Nuov	5/B	TREVISO	C	FS		
94	C.E.O. Disabili Centro Giovani e Sede Distrettuale - Silea	1350	€ 250,00	337.500,00			1	Via Don Minzoni	16	SILEA	C	FS		
95	C.S.M. U.O.A. n.1: G.A. via Friuli - Silea	214,5	€ 250,00	53.625,00			1	Via Friuli	12	SILEA	L	FS		
96	C.D. Disabili San Martino - San Biagio di Callalta	3151	€ 250,00	787.750,00			1	Via Prà Roveri	1	SAN BIAGIO DI CALLALTA	L	FS		
97	San Biagio di Callalta: sede distrettuale e dipartimento di prevenzione	580	€ 350,00	203.000,00				Piazza Tobagi		SAN BIAGIO DI CALLALTA	C	FS		
98	Breda di Piave: sede distrettuale	1944	€ 280,00	544.320,00			1	Via Trento Trieste	20	BREDA DI PIAVE	C	FS		
99	Paese: sede distrettuale guardia medica	322	€ 250,00	80.500,00			1	Via S. Luca	1	PAESE	L	FS		
100	Pademello di Paese: sede distrettuale e igiene pubblica	2797	€ 250,00	699.250,00			1	Via La Motta	4	PAESE	C	FS		
101	C.E.O. L.D. e C.A. Disabili La Cascina - Paese	2.221	€ 280,00	621.880,00			1	Via Montello	46	PAESE	P	FS		
102	C.D. Disabili Amica Lure - Castagnole	2430	€ 280,00	680.400,00			1	Via Pio X	14/C	PAESE	L	FS		
103	Ponzano Veneto: sede RIFUGIO DEL CANE	330	€ 250,00	82.500,00				Via Fossa		PONZANO VENETO	P	FS	ceduto in comodato	
104	Ponzano Veneto: sede distrettuale e igiene pubblica	547	€ 250,00	136.750,00			2	Via XXV Aprile	1	PONZANO VENETO	C	FS		
105	Ponzano Veneto: sede canine PMP - canine	2.332	€ 250,00	733.000,00			1	Via Fossa	1	PONZANO VENETO	P	FS		
106	C.E.O. Disabili Scaccapensieri Santandria - Poveglian	1256	€ 250,00	314.000,00			1	Via Fratelli Bandiera	15	POVEGLIANO	C	FS		
107	Quinto di Treviso: sede distrettuale e igiene pubblica	2055	€ 490,00	1.008.950,00			1	Via Marzoni	3	QUINTO DI TREVISO	C	FS		
108	Spresiano: sede guardia medica	885	€ 250,00	221.250,00			1	Via Muraldo	10	SPRESIANO	C	FS		
109	Spresiano: sede distrettuale e dipartimento di prevenzione	1850	€ 250,00	462.500,00			1	Via dei Giuseppini	24	SPRESIANO	C	FS		
110	G.A. Disabili Casa Masetto	730	€ 250,00	82.500,00			2	Via Montello	63	SPRESIANO	C	FS		
111	Centro per l'Autismo Adriana Samarito	1800	€ 333,00	600.000,00			1	Via Roma	1	VILLORBA	C	FS		
112	Villorba: sede distrettuale e igiene pubblica	4620	€ 280,00	1.293.600,00			1	Via Silvio Pellico	16	VILLORBA	P	FS	Proprietà al 50% con il Comune	
113	C.S.M. U.O.A. n.2: CSM, CD e DH Territoriale Paese Villorba - via Silvio Pellico			2.800.000,00			1	Via Silvio Pellico	14	VILLORBA	P	FS		
114	Oratorio in Caserete di Villorba	295,3	€ 280,00	82.684,00					1	VILLORBA	P	FS		
115	Casale sul Sile: sede distrettuale e igiene pubblica	1908	€ 490,00	787.920,00			1	Via Giovanni Falcone	3	CASALE SUL SILE	C	FS		
116	Mogliano: sede distrettuale e igiene pubblica	2555	€ 250,00	638.750,00			1	Via 24 Maggio	33	MOGLIANO VENETO	C	FS		
117	C.S.M. U.O.A. n.3: CSM, CD e DH Territoriale Mogliano - Via Sciesa			740.000,00			1	Via Sciesa	32/A	MOGLIANO VENETO	L	FS		
118	C.S.M. U.O.A. n.3: Appartamento - via Sciesa			80.000,00			1	Via Sciesa		MOGLIANO VENETO	C	FS		
119	Preganziol: sede distrettuale	1500	€ 480,00	735.000,00			1	Via Palladio	36	PREGANZIOL	C	FS		
121	Preganziol: sede dipartimento di prevenzione	900	€ 250,00	225.000,00			1	Via Gramsci	2	PREGANZIOL	C	FS		
122	Preganziol: Sede Amministrativa ex Pime	26.800	€ 300,00	8.040.000,00			1	Via Terraglio	58	PREGANZIOL	P	FS		
123	Roncade: sede distrettuale e igiene pubblica	2117	€ 250,00	529.250,00			1	Via San Rocco	8	RONCADE	C	FS		
124	Biancade: sede distrettuale SOIEE		a corpo	225.000,00			1	Via D'Annunzio - Dairy	37/b	RONCADE	L	FS		
125	C.D. Disabili Le Ginestre - Roncade	2491	€ 250,00	622.750,00			1	Via T. Vecellio	6	RONCADE	C	FS		
126	Sede ex Guardia Medica - Roncade		a corpo	125.000,00			1	Via T. Vecellio		RONCADE	C	FS		
129	Oderzo: sede distrettuale, igiene pubblica e Sert	8715	€ 250,00	2.178.750,00			1	Via Maini	46	ODERZO	L	FS		
130	Palazzina Viale Dalmazia/ Ex Centro Duomo il Porto / Casa Addante	850	€ 300,00	255.000,00			1	Via Dalmazia	14	ODERZO	P	FS		
131	G.A. Disabili - Oderzo Via Roma	370	€ 400,00	148.000,00			2	Via Roma	745	ODERZO	L	FS		
132	Ponte di Piave: sede distrettuale e igiene pubblica	780	€ 250,00	195.000,00			1	Piazza Saragheo	14	PONTE DI PIAVE	C	FS		
133	San Polo di Piave: sede distrettuale e igiene pubblica	830	€ 250,00	207.500,00			1	Via Mura	67/71	SAN POLO DI PIAVE	C	FS		
134	Comunità Alloggio ex Asilo VASCCELLARI		a corpo	1.750.000,00				Via Roma	60	CHARANO	C	FS		
	SUBTOTALE SEDI TERRITORIALI VARIE													€ 58.151.118,00
	IMMOBILI RUSTICI VARI													
135	IMMOBILI con annessi fondi rustici - ex. MODULO	1800	a corpo					Via Zoppinetti	5	CHARANO	P	FNS	libero - disabilitati e pericolanti	
136	IMMOBILI con annessi fondi rustici - ex. DANESIN	3200	a corpo					Via delle Motte		MARTELLAGO	P	FNS	libero - disabilitati e pericolanti	
138	Pancrazio - Fabbricati rurali	12169	a corpo					Via Marochesa	18	MOGLIANO VENETO	P	FNS	libero - disabilitati e pericolanti	
140	IMMOBILI con annessi fondi rustici - ex. BARBAN	3100	a corpo					Via Cornarotta - Loc. Santa		QUINTO DI TREVISO	P	FNS	libero - disabilitati e pericolanti	
142	IMMOBILI con annessi fondi rustici - ex. ZANCHI & GORG	1000	a corpo					Via per Meilo		RONCADE	P	FNS	disabilitati e pericolanti	
144	IMMOBILI con annessi fondi rustici - ex. STOCCH	3650	a corpo					Via delle Madonne		S. BIAGIO DI CALLA	P	FNS	libero - disabilitati e pericolanti	
146	Treviso: sede amministrativa Azienda Agraria		a corpo					Strada dell'Aeroporto	14/15	TREVISO	P	FNS	libero - disabilitati e pericolanti	
148	IMMOBILI con annessi fondi rustici - ex. TRONCHIN	3400	a corpo					Via Biagio		TREVISO	P	FNS	libero - disabilitati e pericolanti	
150	IMMOBILI con annessi fondi rustici - ex. ZANON - Via A	1600	a corpo					Strada dell'Aeroporto - Loc.		TREVISO	P	FNS	libero - disabilitati e pericolanti	
152	IMMOBILI con annessi fondi rustici - ex. BENETTON	1200	a corpo					Strada dell'Aeroporto - Loc.		TREVISO	P	FNS	libero - disabilitati e pericolanti	
154	IMMOBILI con annessi fondi rustici - ex. DAL ZILIO - T	2100	a corpo	230.000,00				Via Biagio - Loc. S. Giuseppe		TREVISO	P	FNS	libero	
156	IMMOBILI con annessi fondi rustici - Abitazione in Via	2700	a corpo					Strada dell'Aeroporto - Loc.		TREVISO	P	FNS	libero - disabilitati e pericolanti	
158	AZIENDA Agricola - Via dell'Aeroporto	4200	a corpo					Strada dell'Aeroporto - Loc.		TREVISO	P	FNS	libero - disabilitati e pericolanti	
	SUBTOTALE FABBRICATI RUSTICI VARI													€ 230.000,00
	IMMOBILI VARI													
120	ex asilo Fiera	2375	valore di compravendita 2011					Via Sant'Ambrogio di Fiera		TREVISO	P	FNS	carattere: immobile oggetto di lavori	
159	Appartamento con garage B.go Alessandro - Motta di Livenza	500	€ 280,00	140.000,00				Borgo Alessandro		MOTTA DI LIVENZA	P	FNS	libero - disabilitati	
160	IMMOBILI ex Scarabel	2740	valore di compravendita 2011					Piazzale Ospedale		TREVISO	P	FNS	libero - disabilitati e pericolanti	
161	IMMOBILI Via del Passo (ex Tuon e Vicini)	177	valore di compravendita 2011	78.000,00				Via del Passo	19	TREVISO	P	FNS	libero	
162	IMMOBILI Via del Passo (ex Tuon e Vicini)	255	valore di compravendita 2011	125.000,00				Via del Passo	21	TREVISO	P	FNS	libero	
163	Abitazione civile		a corpo					Via del Caseggiato	3	VILLORBA	P	FNS	libero - disabilitati e pericolanti	
164	IMMOBILE lascio Soligo		perizia 2021	115.000,00				VIA TRIESTE 73		VILLORBA	P	FNS	in proprietà per il 50%	
164	IMMOBILE lascio Soligo		perizia 2021	137.000,00				VIA TRIESTE 75		VILLORBA	P	FNS	libero - disabilitati	
	SUBTOTALE IMMOBILI VARI													€ 595.000,00
														€ 383.296.451,67

TOTALE GENERALE AGGIORNATO secondo indici Istat di +1,3% per il 2010; + 2,7% per il 2011; + 3,1% per il 2012; + 1,2% per il 2013; +0% per il 2014; +0% per il 2015; +0% per il 2016; +0,8% per il 2017; +1% per il 2018; + 0,4% per il 2019; + 0 % per il 2020; + 0% per il 2021; + 5,6% per il 2022; + 7,2% per il 2023; +0,8% per il 2024 - ad eccezione di sedi già con valori attualizzati	€ 484.814.955,08

TOTALE GENERALE AGGIORNATO secondo indici Istat di +1,3% per il 2010; + 2,7% per il 2011; + 3,1% per il 2012; + 1,2% per il 2013; +0% per il 2014; +0% per il 2015; +0% per il 2016; +0,8% per il 2017; +1% per il 2018; + 0,4% per il 2019; + 0 % per il 2020; + 0% per il 2021; + 5,6% per il 2022; + 7,2% per il 2023; +0,8% per il 2024 - ad eccezione di sedi già con valori attualizzati	€ 484.814.955,08

N.	DESCRIZIONE TARGA	CATEGORIA TARIFFARIA	VALORE VEICOLO	DATA INCLUSIONE	COLLISIONE CON VEICOLO NON ASSICURATO	ENTITA' VIVE
1	AA68541 - MOTOCARRO	[32 - 4 - 02 - 0] MOTOCARRO CONTO PROPRIO	- €	31/05/2023	NO	SI
2	AD598GT - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
3	AF11160 - RIMORCHIO	[41 - 4 - 02 - 0] RIMORCHIO TRASPORTO COSE CONTO PROPRIO	- €	31/05/2023	NO	SI
4	AM465YP - AUTOVEICOLO SPECIALE	[09 - 4 - 02 - 47] VEICOLO USO SPECIALE IN GENERE (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
5	AM467YP - AUTOVEICOLO SPECIALE	[09 - 4 - 02 - 47] VEICOLO USO SPECIALE IN GENERE (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
6	AM468YP - AUTOVEICOLO SPECIALE	[09 - 4 - 02 - 47] VEICOLO USO SPECIALE IN GENERE (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
7	AT286HD - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
8	AT412HD - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
9	AT807GA - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
10	AY883JW - FIAT PUNTO 55 CAT 3 PORTE TEAM	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
11	AY885JW - FIAT PUNTO 55 CAT 5 PORTE S	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
12	AY978JB - FIAT PUNTO 60 CAT 5 PORTE STAR	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
13	BB785XA - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
14	BD725KN - FIAT DUCATO 14 2.8 DIESEL PM PANORAMA GV 8PTI	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
15	BE872WJ - FIAT BRAVO/BRAVA	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
16	BH149XL - FIAT PUNTO 1.2i CAT 5 PORTE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
17	BH150XL - FIAT PUNTO 1.2i CAT 5 PORTE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
18	BH164XH - FIAT BRAVA 100 16V CAT SX STEEL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
19	BH389XK - FIAT PUNTO 1.2i CAT 5 PORTE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
20	BH668XD - FIAT DUCATO 14 2.8 DIESEL PM PANORAMA GV 8PTI	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
21	BK874PK - FIAT PUNTO 1.2i CAT 5 PORTE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
22	BP495VD - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
23	BW466VF - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
24	BY347GM - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
25	BY349GM - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
26	BY514AG - FIAT PUNTO 1.2i CAT 5 PORTE ELX	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
27	BY520AG - FIAT PUNTO 1.2i CAT 5 PORTE ELX	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
28	BY522AG - FIAT PUNTO 1.2i CAT 5 PORTE ELX	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
29	BY555AH - FIAT PANDA 1100 I.E. CAT HOBBY	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
30	BY641AN - FIAT PANDA	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
31	BY902AG - FIAT MAREA 100 16V CAT SX	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
32	CA615AZ - FIAT DUCATO 14 2.8 JTD PM PANORAMA GV 8 P.TI	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
33	CA616AZ - FIAT DUCATO 14 2.8 JTD PM PANORAMA GV 8 P.TI	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
34	CA908BG - FIAT DUCATO 14 2.8 DIESEL PM PANORAMA GV 8PTI	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
35	CB818WG - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
36	CB819WG - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
37	CB894VY - FIAT PUNTO 1.2i CAT 5 PORTE ELX	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
38	CB895VY - FIAT PUNTO 1.2i CAT 5 PORTE ELX	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
39	CB943VY - FIAT DUCATO 15 2.8 JTD EGR PM PANORAMA 8 P.GV	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
40	CB969VY - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
41	CD004MH - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
42	CD136MP - FIAT PANDA 1100 I.E. CAT YOUNG	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
43	CD179MJ - PEUGEOT 106 1.1i CAT 3 PORTE SPORT	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
44	CD443MC - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
45	CE500VF - FIAT DOBLA' 1.9 JTD CAT MALIBÀ™	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
46	CE886VF - RENAULT MÀ‰GANE 1.9 DTI CAT S.W. LIMITED	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
47	CH543YN - RENAULT	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
48	CK029ZZ - VEICOLO SPECIALE	[09 - 4 - 02 - 17] VEICOLO TRASPORTO SPECIFICO IN GENERE (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
49	CL299YE - FIAT PUNTO 1.9 JTD 5 PORTE DYNAMIC	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
50	CL300YE - FIAT PUNTO 1.9 JTD 5 PORTE DYNAMIC	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
51	CR462LE - AUTOVEICOLO USO SPECIALE	[09 - 4 - 02 - 17] VEICOLO TRASPORTO SPECIFICO IN GENERE (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
52	CR669KX - FIAT PANDA 1.1 ACTUAL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
53	CR670KX - FIAT PUNTO 1.2 5 PORTE ACTUAL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
54	CR672KX - FIAT PANDA 1.1 ACTUAL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
55	CR673KX - FIAT PANDA 1.1 ACTUAL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
56	CR676KX - FIAT PANDA 1.1 ACTUAL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
57	CR699LH - VEICOLO SPECIALE	[09 - 4 - 02 - 17] VEICOLO TRASPORTO SPECIFICO IN GENERE (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
58	CS404TY - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
59	DA585ZL - FIAT DOBLA' 1.9 MJT 120 CV FAMILY	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
60	DB108EV - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
61	DB109EV - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
62	DB903FP - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
63	DC257NJ - FIAT PUNTO CLASSIC 1.3 MJT 16V 5 PORTE DYNAMIC	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
64	DC258NJ - FIAT PUNTO CLASSIC 1.3 MJT 16V 5 PORTE DYNAMIC	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
65	DC273NJ - FIAT PUNTO CLASSIC 1.3 MJT 16V 5 PORTE DYNAMIC	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
66	DE385ZF - FIAT PUNTO CLASSIC 1.3 MJT 16V 5 PORTE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
67	DE489EE - FIAT DUCATO 14 2.8 DIESEL PM PANORAMA GV 8PTI	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
68	DF946HD - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
69	DH626BH - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
70	DJ858VM - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
71	DJ859VM - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
72	DJ990AR - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
73	DK418RG - FIAT PANDA 1.3 MJT 16V FREERIDE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
74	DK421RG - FIAT PANDA 1.3 MJT 16V FREERIDE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
75	DM022RE - FIAT PANDA 1.3 MJT 16V 4X4	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
76	DM023RE - FIAT PANDA 1.3 MJT 16V FREERIDE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
77	DM037RC - FIAT PANDA 1.3 MJT 16V DYNAMIC	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
78	DM038RC - FIAT PANDA 1.3 MJT 16V FREERIDE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
79	DM039RC - FIAT PANDA 1.3 MJT 16V FREERIDE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
80	DM040RC - FIAT PANDA 1.3 MJT 16V DYNAMIC	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
81	DM041RC - FIAT PANDA 1.3 MJT 16V DYNAMIC	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
82	DM042RC - FIAT PANDA 1.3 MJT 16V FREERIDE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
83	DM043RC - FIAT PANDA 1.3 MJT 16V DYNAMIC	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
84	DM568GM - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
85	DM876NL - FIAT PANDA 1.1 ACTIVE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
86	DM877NL - FIAT PANDA 1.1 ACTUAL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
87	DM878NL - FIAT PANDA 1.1 ACTUAL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
88	DM879NL - FIAT PANDA 1.1 ACTUAL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
89	DM880NL - FIAT PANDA 1.1 ACTUAL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
90	DM883NL - ALFA ROMEO 147 1.6 16V TS (105) 5 PORTE PROGRESSION	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
91	DN036RP - FIAT PANDA 1.3 MJT 16V DYNAMIC	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
92	DN373RN - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
93	DP633BR - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
94	DP899MH - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
95	DR028FA - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
96	DR029FA - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
97	DS583AT - FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC NATURAL POWER	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
98	DS584AT - FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC NATURAL POWER	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
99	DS585AT - FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC NATURAL POWER	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
100	DS586AT - FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC NATURAL POWER	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
101	DS62450 - MOTOCARRO	[32 - 4 - 02 - 0] MOTOCARRO CONTO PROPRIO	- €	31/05/2023	NO	SI
102	DV256CM - FIAT PANDA 1.1 ACTUAL ECO	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
103	DY301ST - VEICOLO SPECIALE	[09 - 4 - 02 - 17] VEICOLO TRASPORTO SPECIFICO IN GENERE (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
104	DZ422FF - FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC NATURAL POWER	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
105	EA457ZP - FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJT 75 CV 5 PORTE DYNAMIC	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
106	EA458ZP - FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC GPL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
107	EA459ZP - FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC GPL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
108	EA460ZP - FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC GPL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
109	EA461ZP - FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC GPL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
110	EA462ZP - FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC GPL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
111	EA463ZP - FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC GPL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
112	EA464ZP - FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC GPL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
113	EA465ZP - FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC GPL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
114	EA483ZP - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
115	EA498ZP - OPEL ASTRA 1.7 CDTi 110CV ECOFLEX STATION WAGON ENJOY	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
116	EA581ZR - CARRO FUNEBRE	[09 - 4 - 02 - 48] AUTOFUNEBRE (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
117	EA746ZR - CITROEN JUMPY 2.0 HDI/120 FAP PC ATLANTE LOISIRS	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
118	EC418AZ - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
119	ED023AL - FIAT DUCATO 33 2.3 MJT PM-TM PANORAMA	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
120	ED024AL - FIAT DUCATO 33 2.3 MJT PM-TM PANORAMA	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
121	ED133AS - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
122	EF433RR - FIAT PANDA 1.2 ACTIVE GPL					

136	EH876WA - FIAT PANDA 1.4 ACTIVE NATURAL POWER	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
137	EH877WA - FIAT PANDA 1.4 NATURAL POWER CLASSIC	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
138	EH878WA - FIAT PANDA 1.4 NATURAL POWER CLASSIC	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
139	EH941WA - MERCEDES VITO 2.2 116 CDI KOMBI SHUTTLE LONG	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
140	EH988WZ - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
141	EH989WZ - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
142	EJ859YL - NISSAN PRIMASTAR A27 2.0 DCI 115CV PC-TN AVANTOUR SMART	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
143	EK872CA - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
144	EK873CA - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
145	EK874CA - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
146	EL946BV - FIAT DUCATO 33 2.3 MJT PM-TM PANORAMA	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
147	EM889RX - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
148	EN679DE - FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO NATURAL POWER LOUNGE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
149	EN695DE - FIAT PANDA 1.4 ACTIVE NATURAL POWER	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
150	EP483TG - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
151	EP516YT - FIAT PANDA 1.2 EASYPOWER POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
152	EP517YT - FIAT PANDA 1.2 EASYPOWER POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
153	EP518YT - FIAT PANDA 1.2 EASYPOWER POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
154	ER024LK - FIAT SCUDO 2.0 MJT/130 PC COMBI 5 POSTI (M1)	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
155	ER277FE - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
156	ER278FE - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
157	ES686FM - LANCIA DELTA 1.6 MJT DPF 105 CV STEEL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
158	ET747GY - FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO NATURAL POWER LOUNGE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
159	ET748GY - FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO NATURAL POWER LOUNGE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
160	ET749GY - FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO NATURAL POWER POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
161	ET750GY - FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO NATURAL POWER LOUNGE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
162	ET761ZE - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
163	ET835JZ - CITROEN JUMPER 33 2.2 HDI/130 PM-TM ATLANTE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
164	ET836JZ - CITROEN JUMPER 33 2.2 HDI/130 PM-TM ATLANTE	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
165	ET858XL - FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJT 75 CV 5 PORTE S&S ACTUAL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
166	ET970LM - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
167	EV097RV - VEICOLO SPECIALE	[09 - 4 - 02 - 17] VEICOLO TRASPORTO SPECIFICO IN GENERE (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
168	EX936FD - FIAT PANDA 1.2 K-WAY	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
169	EX937FD - FIAT PANDA 1.2 K-WAY	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
170	EX938FD - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
171	EY229LV - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
172	EY988VE - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
173	EZ312CY - RENAULT MASTER T30 2.3 DCI/110 PC-TN COMBI E5	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
174	EZ313CY - RENAULT MASTER T30 2.3 DCI/110 PC-TN COMBI E5	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
175	EZ314CY - RENAULT MASTER T30 2.3 DCI/110 PC-TN COMBI E5	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
176	EZ996TP - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
177	EZ997TP - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
178	EZ999TP - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
179	FA246GH - FIAT PANDA 1.2 EASYPOWER K-WAY	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
180	FA247GH - FIAT PANDA 1.2 EASYPOWER K-WAY	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
181	FA957LJ - FIAT DOBLA' 1.6 MJT 105CV PC COMBI M1 SX E5+	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
182	FC258WM - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
183	FC259WM - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
184	FF851KS - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
185	FF852KS - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
186	FF857KS - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
187	FG108TL - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
188	FG110TL - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
189	FG821MS - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
190	FH459BA - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
191	FH460BA - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
192	FH461BA - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
193	FH462BA - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
194	FH463BA - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
195	FH464BA - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
196	FH465BA - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
197	FH860NF - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
198	FJ024VE - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
199	FJ066VE - FORD TOURNEO CUSTOM 310 2.0 TDCI 130CV PC TITANIUM	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
200	FJ761PT - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
201	FJ941KR - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
202	FK024KH - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
203	FK025KH - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
204	FK071KH - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
205	FK126MW - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
206	FK127MW - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
207	FK128MW - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
208	FK129MW - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
209	FK130MW - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
210	FK131MW - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
211	FK132MW - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
212	FK133MW - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
213	FK135MW - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
214	FK420LH - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
215	FK421LH - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
216	FM692DT - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
217	FM693DT - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
218	FM893WD - FIAT DOBLA' 1.6 MJT 16V 95CV POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
219	FN469YE - FIAT 500L 1.6 MULTIJET 120 CV POP STAR	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
220	FN849JJ - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
221	FN858JJ - ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 120 CV	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
222	FN859JJ - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
223	FR959TG - AUTOVEICOLO USO SPECIALE	[09 - 4 - 02 - 17] VEICOLO TRASPORTO SPECIFICO IN GENERE (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
224	FT772CK - VOLKSWAGEN 1.0 3P. TAKE UP! BLUEMOTION TECHNOLOGY	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	- €	31/05/2023	NO	SI
225	FT773CK - VOLKSWAGEN 1.0 5P. MOVE UP! BLUEMOTION TECHNOLOGY	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
226	FT774CK - VOLKSWAGEN 1.0 3P. MOVE UP! BLUEMOTION TECHNOLOGY	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
227	FT775CK - VOLKSWAGEN 1.0 3P. MOVE UP! BLUEMOTION TECHNOLOGY	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
228	FV786BR - FIAT PANDA 1.2 EASY	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
229	FV788BR - FIAT PANDA 1.2 EASY	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
230	FV792BR - FIAT PANDA 1.2 EASY	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
231	FV809CF - FIAT PANDA 1.2 EASY	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
232	FV956TA - NISSAN INTERNATIONAL SA	[09 - 4 - 02 - 17] VEICOLO TRASPORTO SPECIFICO IN GENERE (CP)	- €	08/02/2024	NO	SI
233	FW159FX - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
234	FW204YC - RENAULT KANGOO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	- €	30/10/2023	NO	SI
235	FW570RJ - DACIA SANDERO STREETWAY 1.0 SCE 75 CV S&S COMFORT	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
236	FW571RJ - DACIA LODGY 1.6 100CV 7 POSTI ESSENTIAL	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
237	FW708BY - FIAT PANDA 1.2 EASY	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
238	FW719BY - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
239	FW724BY - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	- €	31/05/2023	NO	SI
240	FW726BY - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	- €	31/05/2023	NO	SI
241	FW947RP - AUTOVETTURA	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
242	FX214PL - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
243	FY185YD - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
244	FY186YD - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
245	FY187YD - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
246	FY291EY - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
247	FY611YH - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
248	FY722FB - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
249	FY805FB - FIAT PANDA 1.2 CONNECTED BY WIND	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
250	FY806FB - FIAT PANDA 1.2 CONNECTED BY WIND	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
251	FY807FB - FIAT PANDA 1.2 CONNECTED BY WIND	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
252	FY808FB - FIAT PANDA 1.2 CONNECTED BY WIND	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
253	FY809FB - FIAT PANDA 1.2 CONNECTED BY WIND	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
254	FY810FB - FIAT PANDA 1.2 CONNECTED BY WIND	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
255	FY811FB - FIAT PANDA 1.2 CONNECTED BY WIND	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
256	FY812FB - FIAT PANDA 1.2 CONNECTED BY WIND	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
257	FY813FB - FIAT PANDA 1.2 CONNECTED BY WIND	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
258	FY814FB - FIAT PANDA 1.2 CONNECTED BY WIND	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
259	FY815FB - FIAT PANDA 1.2 CONNECTED BY WIND	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
260	FY817FB - FIAT PANDA 1.2 CONNECTED BY WIND	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO				

275	GA478XT - FIAT PANDA 1.2 CONNECTED BY WIND	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
276	GA481XT - FIAT PANDA 1.2 CONNECTED BY WIND	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
277	GA724GZ - FIAT PANDA 1.2 CONNECTED BY WIND	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
278	GA818EV - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
279	GB848SK - SKODA OCTAVIA	[09 - 4 - 02 - 47] VEICOLO USO SPECIALE IN GENERE (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
280	GC523GP - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
281	GC525GP - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
282	GC526GP - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
283	GC527GP - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
284	GC585GP - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
285	GC617GP - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
286	GC641GP - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
287	GC647GP - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
288	GC658GP - FIAT PANDA 1.2 POP	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
289	GE222SV - DACIA LODGY 1.5 BLUE DCI 8V 95CV 7 POSTI COMFORT	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
290	GE943SZ - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
291	GE945SZ - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
292	GF493CH - AUTOCARRO	[03 - 4 - 02 - 0] AUTOCARRO CONTO PROPRIO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
293	GG076BB - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
294	GG088BB - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
295	GG288SB - AMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
296	GG289SB - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
297	GG290SB - AMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
298	GG713SB - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
299	GG714SB - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
300	GG715SB - VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
301	GG818SB - AUTOAMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
302	GG997AX - FIAT	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	- €	31/05/2023	NO	SI
303	GH056RD - AMBULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
304	GK058RY - FIAT PANDA 1.0 FIREFLY S&S HYBRID	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
305	GK660RR - FIAT PANDA 1.0 FIREFLY S&S HYBRID	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
306	GK769RR - FIAT PANDA 1.0 FIREFLY S&S HYBRID	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
307	GL285ZY - NISSAN PRIMASTAR 2.0 DCI 110CV PC-TN BUS	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
308	GL796ZZ - AUTOVEICOLO USO SPECIALE	[09 - 4 - 02 - 17] VEICOLO TRASPORTO SPECIFICO IN GENERE (CP)	1.000,00 €	31/05/2023	SI	SI
309	GN952NT - FIAT PANDA 1.0 FIREFLY S&S HYBRID	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	09/07/2023	SI	SI
310	GP394ZL - VOLKSWAGEN AG	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	19/07/2023	NO	SI
311	GP395ZL - VOLKSWAGEN	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	19/07/2023	NO	SI
312	GP396ZL - VOLKSWAGEN	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	19/07/2023	NO	SI
313	GR373KT - FIAT PANDA 1.0 FIREFLY S&S HYBRID	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	19/11/2023	SI	SI
314	GR451EY - RENAULT TRAFIC BLUEDCI 110CV PC-TN AUTHENTIC	[01 - 1 - 01 - 0] AUTOVETTURA USO PRIVATO	1.000,00 €	10/01/2024	SI	SI
315	GS906EX - VOLKSWAGEN AG	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	11/12/2023	NO	SI
316	GS907EX - VOLKSWAGEN AG	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	11/12/2023	NO	SI
317	GS908EX - VOLKSWAGEN AG	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	11/12/2023	NO	SI
318	TV567494 - AUTOAMNULANZA	[09 - 4 - 02 - 15] AUTOAMBULANZA (CP)	- €	31/05/2023	NO	SI
319	XA081GJ - RIMORCHIO	[41 - 4 - 02 - 0] RIMORCHIO TRASPORTO COSE CONTO PROPRIO	- €	31/05/2023	NO	SI

Informazioni relative alla Stazione Appaltante

DENOMINAZIONE	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
INDIRIZZO	Via S. Ambrogio di Fiera, n. 37
CAP	31100
LOCALITÀ	TREVISO
CODICE FISCALE	03084880263
SITO WEB	
INDIRIZZO ELETTRONICO	servizi@aulss2.veneto.it
CODICE IDENTIFICATIVO PAESE	IT
NOME DEL PAESE	Italia
NOME DEL RUP	Dott.ssa Patrizia Favero

Informazioni sulla Procedura di Appalto

IDENTIFICATIVO DI GARA	ID 5052
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	PROCEDURA APERTA
AMBITO DELLA PROCEDURA	Servizi
TITOLO DEL BANDO	Gara europea a procedura aperta telematica suddivisa in lotti per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk, alla copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola, per il periodo di 36 mesi.
DESCRIZIONE DEL BANDO	Gara europea a procedura aperta telematica suddivisa in lotti per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk, alla copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola, per il periodo di 36 mesi.
ELENCO CPV RELATIVI AL BANDO	66500000-5
ID LOTTO	Lotto 1 Copertura assicurativa All risk

Criteri Generici

Si tratta di appalto riservato

Nome Criterio	Descrizione
Si tratta di appalto riservato ID: 2043338f-a38a-490b-b3ec-2607cb25a017	Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

Registrazione in elenchi ufficiali

Nome Criterio	Descrizione
Registrazione in elenchi ufficiali ID: 9b19e869-6c89-4cc4-bd6c-ac9ca8602165	Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

Forma di Partecipazione

Nome Criterio	Descrizione
Forma di Partecipazione ID: ee51100f-8e3e-40c9-8f8b-57d5a15be1f2	L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

Imprese Ausiliarie

Nome Criterio	Descrizione
Imprese Ausiliarie ID: 0d62c6ed-f074-4fcf-8e9f-f691351d52ad	L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

Subappaltatori

Nome Criterio	Descrizione
Subappaltatori ID: 72c0c4b1-ca50-4667-9487-461f3eed4ed7	L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

Lotti a cui l'OE intende partecipare

Nome Criterio	Descrizione
Lotti a cui l'OE intende partecipare ID: 8b9700b7-b13c-41e6-a220-6bbf8d5fab31	Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

Riduzione del numero dei candidati qualificati

Nome Criterio	Descrizione
Riduzione del numero dei candidati qualificati ID: 51c39ba9-0444-4967-afe9-36f753b30175	L'operatore economico dichiara che soddisfa i criteri e le regole oggettivi e non discriminatori da applicare al fine di limitare il numero di candidati nel modo seguente: Nel caso in cui siano richiesti certi certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascuno se l'operatore economico ha i documenti richiesti

L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

Nome Criterio	Descrizione
L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa? ID: ede30cb7-70c2-4ead-ba11-22d0cac5ab7a	L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

Criteri Esclusione

Motivi legati a condanne penali

Nome Criterio	Descrizione
Partecipazione ad organizzazione criminale ID: 005eb9ed-1347-4ca3-bb29-9bc0db64e1ab	Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata Partecipazione ad un'organizzazione criminale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. a) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Corruzione ID: c27b7c4e-c837-4529-b867-ed55ce639db5	Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico Corruzione - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. b) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Frode ID: 297d2323-3ede-424e-94bc-a91561e6f320	Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995) Frode - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. d) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ID: d486fb70-86b3-4e75-97f2-0d71b5697c7d	Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. e) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo ID: 47112079-6fec-47a3-988f-e561668c3aef	Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011) Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. f) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ID: d789d01a-fe03-4ccd-9898-73f9cfa080d1	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011) Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1, lett. g) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Motivi legati al pagamento di imposte e contributi previdenziali

Nome Criterio	Descrizione
Pagamento di imposte ID: b61bbeb7-690e-4a40-bc68-d6d4ecfaa3d4	L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? Pagamento di Tasse - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Nome Criterio	Descrizione
Pagamento di contributi previdenziali ID: 7d85e333-bbab-49c0-be8d-c36d71a72f5e	L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento?
	Pagamento di Contributi Previdenziali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Motivi legati al diritto ambientale, sociale e del lavoro

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale ID: a80ddb62-d25b-4e4e-ae22-3968460dc0a9	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE
	Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto sociale ID: a261a395-ed17-4939-9c75-b9ff1109ca6e	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE
	Violazione di obblighi in materia di diritto sociale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro ID: a34b70d6-c43d-4726-9a88-8e2b438424bf	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE
	Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Motivi legati all'attività economica

Nome Criterio	Descrizione
Fallimento	Liquidazione giudiziale
ID: d3732c09-7d62-4edc-a172-241da6636e7c	
	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione giudiziale - L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?

Nome Criterio	Descrizione
Liquidazione coatta	Liquidazione coatta
ID: 396f288a-e267-4c20-851a-ed4f7498f137	
	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione coatta - L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?

Nome Criterio	Descrizione
Concordato preventivo con i creditori	Concordato preventivo con i creditori
ID: 68918c7a-f5bc-4a1a-a62f-ad8983600d48	
	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?

Motivi legati alla cattiva condotta

Nome Criterio	Descrizione
Gravi illeciti professionali	L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
ID: 514d3fde-1e3e-4dcd-b02a-9f984d5bbda3	
	Gravi illeciti professionali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

Nome Criterio	Descrizione
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza	L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?
ID: 56d13e3d-76e8-4f23-8af6-13e60a2ee356	
	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett. a)

Motivi legati al conflitto di interesse

Nome Criterio	Descrizione
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto ID: b1b5ac18-f393-4280-9659-1367943c1a2e	L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto? Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. b)
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto ID: 61874050-5130-4f1c-a174-720939c7b483	L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto? Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. c)

Motivi legati alla risoluzione anticipata

Nome Criterio	Descrizione
Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili ID: 3293e92b-7f3e-42f1-bee6-a7641bb04251	L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto? Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett c)

Motivi legati a false dichiarazioni

Nome Criterio	Descrizione
Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate ID: 696a75b2-6107-428f-8b74-82affb67e184	L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione? False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)

Nome Criterio	Descrizione
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale	Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

ID: 63adb07d-db1b-4ef0-a14e-a99785cf8cf6

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Criteri Selezione

Adeguatezza-I

Nome Criterio	Descrizione
Iscrizione in un registro commerciale ID: 87b3fa26-3549-4f92-b8e0-3fd8f04bf5c7	È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.
	Iscrizioni nel registro delle imprese che svolgono attività commerciale - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

Adeguatezza-II

Nome Criterio	Descrizione
Per gli appalti di servizi: necessità di autorizzazione particolare ID: 9eeb6d5c-0eb8-48e8-a4c5-5087a7c095a4	È richiesta un'autorizzazione particolare per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?
	Art. 100, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 36/2023.

Eventuali altri requisiti economici o finanziari

Nome Criterio	Descrizione
Altri requisiti economici o finanziari ID: ab0e7f2e-6418-40e2-8870-6713123e41ad	Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Referenze

Nome Criterio	Descrizione
Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato ID: 5e506c16-26ab-4e32-bb78-b27f87dc0565	Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.
	Art. 100 co. 1, lett. c) e co. 11 d.lgs. 36/2023

Informazioni relative alla Stazione Appaltante

DENOMINAZIONE	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
INDIRIZZO	Via S. Ambrogio di Fiera, n. 37
CAP	31100
LOCALITÀ	TREVISO
CODICE FISCALE	03084880263
SITO WEB	
INDIRIZZO ELETTRONICO	servizi@aulss2.veneto.it
CODICE IDENTIFICATIVO PAESE	IT
NOME DEL PAESE	Italia
NOME DEL RUP	Dott.ssa Patrizia Favero

Informazioni sulla Procedura di Appalto

IDENTIFICATIVO DI GARA	ID 5052
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	PROCEDURA APERTA
AMBITO DELLA PROCEDURA	Servizi
TITOLO DEL BANDO	Gara europea a procedura aperta telematica suddivisa in lotti per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk, alla copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola, per il periodo di 36 mesi.
DESCRIZIONE DEL BANDO	Gara europea a procedura aperta telematica suddivisa in lotti per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk, alla copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola, per il periodo di 36 mesi.
ELENCO CPV RELATIVI AL BANDO	66500000-5
ID LOTTO	Lotto 2 Copertura assicurativa RCA-libro matricola

Criteri Generici

Si tratta di appalto riservato

Nome Criterio	Descrizione
Si tratta di appalto riservato ID: 2043338f-a38a-490b-b3ec-2607cb25a017	Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

Registrazione in elenchi ufficiali

Nome Criterio	Descrizione
Registrazione in elenchi ufficiali ID: 9b19e869-6c89-4cc4-bd6c-ac9ca8602165	Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

Forma di Partecipazione

Nome Criterio	Descrizione
Forma di Partecipazione ID: ee51100f-8e3e-40c9-8f8b-57d5a15be1f2	L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

Imprese Ausiliarie

Nome Criterio	Descrizione
Imprese Ausiliarie ID: 0d62c6ed-f074-4fcf-8e9f-f691351d52ad	L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

Subappaltatori

Nome Criterio	Descrizione
Subappaltatori ID: 72c0c4b1-ca50-4667-9487-461f3eed4ed7	L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

Lotti a cui l'OE intende partecipare

Nome Criterio	Descrizione
Lotti a cui l'OE intende partecipare ID: 8b9700b7-b13c-41e6-a220-6bbf8d5fab31	Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

Riduzione del numero dei candidati qualificati

Nome Criterio	Descrizione
Riduzione del numero dei candidati qualificati ID: 51c39ba9-0444-4967-afe9-36f753b30175	L'operatore economico dichiara che soddisfa i criteri e le regole oggettivi e non discriminatori da applicare al fine di limitare il numero di candidati nel modo seguente: Nel caso in cui siano richiesti certi certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascuno se l'operatore economico ha i documenti richiesti

L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

Nome Criterio	Descrizione
L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa? ID: ede30cb7-70c2-4ead-ba11-22d0cac5ab7a	L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

Criteri Esclusione

Motivi legati a condanne penali

Nome Criterio	Descrizione
Partecipazione ad organizzazione criminale ID: 005eb9ed-1347-4ca3-bb29-9bc0db64e1ab	Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata Partecipazione ad un'organizzazione criminale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. a) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Corruzione ID: c27b7c4e-c837-4529-b867-ed55ce639db5	Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico Corruzione - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. b) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Frode ID: 297d2323-3ede-424e-94bc-a91561e6f320	Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995) Frode - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. d) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ID: d486fb70-86b3-4e75-97f2-0d71b5697c7d	Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. e) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo ID: 47112079-6fec-47a3-988f-e561668c3aef	Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011) Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. f) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ID: d789d01a-fe03-4ccd-9898-73f9cfa080d1	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011) Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1, lett. g) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Motivi legati al pagamento di imposte e contributi previdenziali

Nome Criterio	Descrizione
Pagamento di imposte ID: b61bbeb7-690e-4a40-bc68-d6d4ecfaa3d4	L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? Pagamento di Tasse - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Nome Criterio	Descrizione
Pagamento di contributi previdenziali ID: 7d85e333-bbab-49c0-be8d-c36d71a72f5e	L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento?
	Pagamento di Contributi Previdenziali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Motivi legati al diritto ambientale, sociale e del lavoro

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale ID: a80ddb62-d25b-4e4e-ae22-3968460dc0a9	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE
	Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto sociale ID: a261a395-ed17-4939-9c75-b9ff1109ca6e	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE
	Violazione di obblighi in materia di diritto sociale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro ID: a34b70d6-c43d-4726-9a88-8e2b438424bf	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE
	Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Motivi legati all'attività economica

Nome Criterio	Descrizione
Fallimento	Liquidazione giudiziale
ID: d3732c09-7d62-4edc-a172-241da6636e7c	
	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione giudiziale - L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?

Nome Criterio	Descrizione
Liquidazione coatta	Liquidazione coatta
ID: 396f288a-e267-4c20-851a-ed4f7498f137	
	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione coatta - L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?

Nome Criterio	Descrizione
Concordato preventivo con i creditori	Concordato preventivo con i creditori
ID: 68918c7a-f5bc-4a1a-a62f-ad8983600d48	
	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?

Motivi legati alla cattiva condotta

Nome Criterio	Descrizione
Gravi illeciti professionali	L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
ID: 514d3fde-1e3e-4dcd-b02a-9f984d5bbda3	
	Gravi illeciti professionali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

Nome Criterio	Descrizione
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza	L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?
ID: 56d13e3d-76e8-4f23-8af6-13e60a2ee356	
	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett. a)

Motivi legati al conflitto di interesse

Nome Criterio	Descrizione
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto ID: b1b5ac18-f393-4280-9659-1367943c1a2e	L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto? Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. b)
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto ID: 61874050-5130-4f1c-a174-720939c7b483	L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto? Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. c)

Motivi legati alla risoluzione anticipata

Nome Criterio	Descrizione
Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili ID: 3293e92b-7f3e-42f1-bee6-a7641bb04251	L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto? Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett c)

Motivi legati a false dichiarazioni

Nome Criterio	Descrizione
Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate ID: 696a75b2-6107-428f-8b74-82affb67e184	L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione? False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)

Nome Criterio	Descrizione
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale	Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
ID: 63adb07d-db1b-4ef0-a14e-a99785cf8cf6	In riferimento alla normativa Italiana vigente: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Criteri Selezione

Adeguatezza-I

Nome Criterio	Descrizione
Iscrizione in un registro commerciale ID: 87b3fa26-3549-4f92-b8e0-3fd8f04bf5c7	È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.
	Iscrizioni nel registro delle imprese che svolgono attività commerciale - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

Adeguatezza-II

Nome Criterio	Descrizione
Per gli appalti di servizi: necessità di autorizzazione particolare ID: 9eeb6d5c-0eb8-48e8-a4c5-5087a7c095a4	È richiesta un'autorizzazione particolare per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?
	Art. 100, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 36/2023.

Eventuali altri requisiti economici o finanziari

Nome Criterio	Descrizione
Altri requisiti economici o finanziari ID: ab0e7f2e-6418-40e2-8870-6713123e41ad	Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Referenze

Nome Criterio	Descrizione
Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato ID: 5e506c16-26ab-4e32-bb78-b27f87dc0565	Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.
	Art. 100 co. 1, lett. c) e co. 11 d.lgs. 36/2023

Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Si precisa che il presente caso riguarda l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, di cui Polizza All Risk, Polizza RCA libro matricola, pertanto:

- le attività oggetto dell'appalto si svolgono principalmente da remoto in locali (Sedi Assicurative) fuori della giuridica disponibilità dell'Ente Committente (Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana) e occasionalmente in Azienda, quando il perito liquidatore necessita di un sopralluogo per la valutazione del sinistro. Pertanto il servizio risulta rientrare tra **lavori di natura intellettuale**; quali servizi di consulenza, studio, ricerca ed affini, manutenzione ed acquisto software specialistici, attività rese da esperti di provata competenza ed alta professionalità, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse;
- non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi. Permane l'obbligo di adottare, indistintamente in tutte le aree in cui si svolgeranno le attività di verifica e sopralluogo, le misure di tutela generali fornite dall'Ente;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sui lavoratori;
- si rimanda all'agenzia assicurativa aggiudicataria, l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali dei lavoratori.
- per gli effetti della presente procedura, tutte le attività previste dal servizio che verrà erogato, devono essere disciplinate secondo le indicazioni prescritte nel capitolato di gara, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti a tutto il personale impegnato, eliminando possibili incomprensioni, contrasti o impedimenti allo svolgimento corretto ed in sicurezza dello stesso servizio.

Pertanto, a seguito dell'analisi delle attività descritte ed in considerazione dei luoghi di espletamento, è stato valutato che non comportano, in generale, rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI.

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche del servizio o degli ambienti dove sarà richiesto l'intervento, andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

MISURE GENERALI DI TUTELA

Gli interventi di personale esterno, di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso l'Azienda ULSS 2 comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono. Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal Responsabile

del settore che ha richiesto l'intervento e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/2008 il datore di lavoro ha provveduto a redigere uno specifico documento "Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate", che resta a disposizione di eventuali richiedenti aventi titolo presso il Servizio di Prevenzione e Protezione. Comunque deve essere cura della Società Aggiudicataria e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

La gestione delle attività di prevenzione dei rischi fa parte integrante delle attività in essere. Per tali attività l'Agenzia Aggiudicataria in sede di stipula del contratto ha tenuto conto degli oneri relativi alla sicurezza per i rischi propri. In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e dell'Agenzia Aggiudicataria:

- si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;

In relazione all'aggiudicazione del servizio, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.lgs. 81/2008, si specifica che l'Agenzia Aggiudicataria:

- si impegna, nell'esecuzione dell'attività richiesta attraverso il personale (perito assicuratore), a rispettare la specifica procedura nel seguito riportata;
- si impegna a segnalare al SPP del Committente (Azienda Ulss 2) tutti gli infortuni del personale impegnato avvenuti all'interno delle strutture e ambienti aziendali coinvolti dal servizio.
- si impegna a comunicare ai referenti aziendali del servizio, qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni iniziali dell'attività erogata. Qualora l'Agenzia Aggiudicataria variesse le condizioni dell'attività senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.

Nello svolgimento dell'attività oggetto del servizio, l'Agenzia Aggiudicataria dovrà rispettare le seguenti disposizioni che vengono segnalate nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori dell'Azienda ULSS 2 e dell'Agenzia Aggiudicataria stessa, nonché di eventuali ditte terze. Pertanto l'Agenzia Aggiudicataria dovrà assicurare che il personale impiegato:

- sia dotato di idoneo cartellino di riconoscimento visibilmente esposto;
- negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell'Azienda ULSS 2 e per gli utenti della stessa;
- non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività oggetto del servizio possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale dell'Azienda ULSS 2 e degli utenti della stessa;
- non utilizzi per l'espletamento dell'attività anche se volontaria, attrezzature, macchinari, mezzi o impianti dell'Azienda ULSS 2, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale dell'Azienda ULSS 2, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere;
- non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature sanitarie. Parimenti tale divieto è esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti negli ambiti dove opererà il personale o i collaboratori, dell'impresa di assicurazione, ovvero del proprio soggetto liquidatore e di società dalla stessa incaricate per attività peritali o altro;
- rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree dove i volontari opereranno;
- non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'ULSS 2, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del personale dell'Azienda ULSS 2, allo scopo incaricato;

- non fumi nei luoghi di lavoro;
- l'Agenzia Aggiudicataria ed il personale impiegato, sono obbligati a mantenere la massima riservatezza su tutte le notizie ed i fatti di cui siano venuti a conoscenza sia durante sia dopo lo svolgimento della loro attività;
- le attività previste dal servizio, in concerto con quanto evidenziato nel contratto sono complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dell'ULSS 2 e non devono interferire con lo svolgimento delle regolari attività sanitarie del personale dell'ULSS 2.

Si informa pure che l'Azienda ULSS 2 ha adottato il "Piano di Emergenza" che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda. Essendo l'azienda articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura. Nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate. Per ogni struttura dell'Azienda sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale. Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili. A questo scopo sono, se necessario, istituiti numeri telefonici di emergenza dedicati. Informazioni dettagliate sono reperibili presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. In generale si raccomanda quanto segue:

- In caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente.
- Se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli.
- Evacuare con ordine. Seguire la segnaletica predisposta.
- Non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile.
- Non usare l'ascensore ma unicamente le scale.
- Non intervenire sul focolaio d'incendio con estinguenti inadatti o incompatibili.
- Non usare acqua su apparecchiature elettriche.
- Assicurarsi dell'assenza di ogni pericolo ed aerare i locali prima di rientrare.
- Non riprendere l'attività prima dell'avvenuto controllo/bonifica.

MISURE SPECIFICHE DI TUTELA

- 1) all'interno delle sedi aziendali, è necessario procedere a passo d'uomo;
- 2) nei percorsi interni rispettare la segnaletica;
- 3) in caso di rischi particolari e su segnalazione del personale aziendale, il perito assicuratore prima di accedere negli ambienti dove sarà richiesto l'intervento, dovrà utilizzare se previsti, idonei DPI. Nel qual caso i DPI saranno forniti dall'Azienda, così come le informazioni per il corretto utilizzo, saranno fornite dal personale Aziendale presente;
- 4) durante tutta la durata dell'intervento, il perito dovrà permanere presso l'ambiente designato; per qualsiasi altro spostamento negli ambienti circostanti il reparto o la sede, deve avvisare sempre il Dirigente o il Preposto o il referente del reparto/servizio;
- 5) il Dirigente od il Preposto del reparto ospedaliero o della sede, hanno l'obbligo di fornire le indicazioni circa la presenza di eventuali rischi (elettrico, incendio, da radiazioni, chimico, biologico, ecc..) presenti nell'ambiente specifico in cui il mediatore andrà ad operare;

COVID – 19 accessi in area Ospedaliera

Il personale dell'Agenzia Aggiudicataria che accede presso gli ambienti aziendali dove si esplicherà l'attività, dovrà rispettare le misure di contenimento e di protezione individuale e per la collettività,

per quanto concerne il contenimento dell'infezione da SARS CoV - 2, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali in atto. Altresì seguiranno scrupolosamente le disposizioni organizzative interne alle strutture, inerenti anche ai percorsi, aree e agli accessi consentiti, secondo quanto indicato dai referenti aziendali presenti e consulteranno la seguente documentazione specifica che verrà allegata:

- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV);
- Rischi e Prevenzione - Informazioni per i lavoratori Rev. 01.

Procedura n. 448

	Procedura Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (SARS-CoV-2)	CdR AF4041 Rev7 Ottobre 2023 Pagina 1 di 17

“Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (SARS-CoV-2)”

INDICE

Premessa

1. Campo di applicazione
2. Scopo
3. Documenti di riferimento
4. Definizioni e abbreviazioni
5. Modalità operative
6. Revisioni
7. Allegati

Redazione	Servizio Prevenzione e Protezione
Verifica Tecnica	Michelangelo Salemi – Direttore del Dipartimento di Direzione Medica – Pieve di Soligo Marco Cadamuro Morgante – Direttore del Dipartimento di Direzione Medica – Asolo Stefano Formentini – Direttore del Dipartimento di Direzione medica – Treviso Paolo Patelli- Direttore Dipartimento Prevenzione Maurizio Sforzi - Direttore Distretto Socio Sanitario Treviso Sud Paola Vescovi – Direttore Distretto Socio Sanitario Treviso Nord Simone Tasso - Direttore Distretto Socio Sanitario Asolo Piera Bonato - Direttore Distretto Socio Sanitario Pieve di Soligo
Approvazione	Stefano Formentini - Direttore Sanitario Roberto Rigoli – Direttore

Il presente documento è di proprietà dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana e può essere riprodotto o consegnato a terzi previa autorizzazione del Direttore Generale. I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia. Tutte le copie carta sono ritenute di lavoro per le quali non si garantisce l'aggiornamento. Le copie aggiornate sono su rete intranet.

Procedura

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (SARS-CoV-2)

PREMESSA

Le indicazioni contenute nella presente procedura con i relativi aggiornamenti, rappresentano un valido strumento-per contenere il rischio di trasmissione del virus e di diffusione delle varianti al fine di ridurre anche l'impatto sui servizi socio-sanitari, assicurando il mantenimento di standard essenziali per l'assistenza. Il contesto e le necessità attuali della gestione della pandemia da SARS CoV-2 in Italia ha coinvolto gli operatori sanitari sensibilizzandoli sull'importanza del rispetto rigoroso e sistemico delle disposizioni ministeriali e dell'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuali (Dpi). In tal senso si richiamano tutti gli operatori sanitari alla sensibilizzazione al fine di adottare sempre, laddove previste, le adeguate misure di protezione in base alla tipologia e livello di esposizione al rischio professionale specifico.

Si evidenzia inoltre, che i DPI devono essere considerati come una misura efficace di protezione dell'operatore sanitario solo se inseriti all'interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica all'interno dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana per l'utilizzo corretto e razionale dei dispositivi di protezione individuale contro l'infezione da SARS-CoV-2 in tutte le attività sanitarie e socio sanitarie per gli operatori sanitari che assistono persone sospette/accertate da SARS-CoV-2.

Le indicazioni che seguono si riferiscono ad attività per le quali si è ritenuto, previa condivisione con la direzione strategica, dettagliare le modalità di protezione ritenute adeguate per gli operatori. Molte altre attività non descritte specificatamente si sovrappongono a quanto schematizzato per analogia di rischio.

2. SCOPO

Lo scopo della presente Procedura è quello di fornire le indicazioni sull'utilizzo dei DPI al fine di consentire il contenimento della trasmissione del virus SARS-CoV-2 anche alla luce delle più aggiornate conoscenze scientifiche fornite da documenti Regionali, dalle indicazioni del Centres for Disease Control and Prevention, dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. Rispetto alle precedenti edizioni, questa revisione è stata strutturata con l'obiettivo di semplificare le indicazioni operative al fine di renderle maggiormente contestualizzabili alle varie professionalità ed attività presenti in azienda.

I soggetti maggiormente a rischio d'infezione da tale virus sono sempre coloro che operano a stretto contatto con paziente/utenti affetti da SARS-CoV-2, in primis quindi gli operatori sanitari impegnati in assistenza diretta a tali casi, il personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni biologici e il personale che lavora nei vari contesti sanitari per un lungo periodo. Pertanto, tutti gli operatori sanitari devono utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e dall'adesione ad eventuali programmi di screening dell'infezione.

Procedura

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (SARS-CoV-2)

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Circolare Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRES-DGPRES-P – COVID “Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 COVID- 19” – World Health Organization, 27 February 2020
- CIRCOLARE del Ministero della Salute Emergenza COVID-19, 30/04/2020: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020
- CIRCOLARE del Ministero della Salute Emergenza COVID-19, 31/03/2020: indicazioni per gravida-partoriente, puerpera, neonato e allattamento
- Rapporto ISS COVID-19 del 28 Marzo 2020 rev.n° 2/2020- Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-Cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-Cov-2
- Rapporto ISS COVID-19 n°2/2020 rev.: Indicazioni ad interim per l'utilizzo razionale delle protezioni da infezione SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS- CoV-2
- Ordinanza Regione Veneto n°46 del 4 maggio 2020
- Linee di indirizzo Regione Veneto per la riapertura delle attività sanitarie- Fase 2 Covid-19- “La gestione degli accessi in Ospedale”, prot. n° 196849 del 19 maggio 2020
- Emergenza Covid-19 fase 3 - Procedura regionale Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) rev.04 del 23/07/2020
- Infection prevention and control of epidemic-and pandemic-prone acute respiratory infections in health care - WHO Guidelines 2014
- Considerations for Covering N95s to Extend Use Posted on June 16, 2020 by Jeffrey Powell, MS; Jonisha Pollard, MS, CPE; Dana Rottach, PhD; and Edward Sinkule, PhD, MPH, FACSM
- Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione del 7 luglio 2020.
- European Centre for Disease Prevention and Control “Infection, prevention and control and preparedness for COVID-19 in healthcare settings” – 06 ottobre 2020;
- OMS “Technical specifications of personal protective equipment for COVID-19” – 13 novembre 2020;
- Circolare 705 del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021.
- Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 4/ 2021).
- DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44. Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
- Agrimi U, Bertinato L, Brambilla G, Minelli G, Settimo G, Brusaferrò S, Brusco A, D'Amario S, Boccuni F, Rondinone BM, Tomao P, Vonesch N, Iavicoli S, Di Leone G, De Nitto S, Napolano F, Rizzo L, Lagravinese D, Cornaggia N, Savi S, Russo F. Attivazione di un piano mirato di prevenzione, sulle misure anti contagio e sulla gestione dei focolai di infezione da COVID-19 negli impianti di macellazione e sezionamento: nota metodologica ad interim. Versione dell'8 aprile 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2021 (Rapporto ISS COVID-19 n. 8/ 2021).
- Nota Regione Veneto 28/04/2023 “Raccomandazioni utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
- Ordinanza 28 Aprile 2023 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
- Indicazioni del Direttore Sanitario in merito all'Ordinanza del 28 Aprile 2023 protocollo nr° 80233 del 02 Maggio 2023.

	Procedura Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (SARS-CoV-2)	CdR AF4041 Rev7 Ottobre 2023 Pagina 4 di 17

4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- DPI: Dispositivi di protezione individuale, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
- Camice monouso: dispositivo di protezione individuale che a seconda dell'esposizione al rischio verrà utilizzato: idrorepellente, impermeabile (al tronco e avambracci) oppure in materiale leggero.
- FFP2 e FFP3: "*filtering face piece*" maschera facciale filtrante.

5. MODALITA' OPERATIVE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ricordiamo che le misure generali di prevenzione che tutti gli operatori devono adottare per la mitigazione del rischio sono fattori di protezione "chiave" sia nei contesti sanitari sia di comunità. Le più efficaci misure di prevenzione da includere sono:

- praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone e/o con soluzioni/gel a base alcolica;
- preferire l'utilizzo di soluzioni/gel a base alcolica, in modo da consentire l'igiene delle mani al letto del paziente in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto, prima di manovre asettiche, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici in vicinanza del paziente);
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o in un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
- fornire e far indossare la mascherina chirurgica al paziente/utente con sintomi respiratori (se le condizioni cliniche lo consentono) ed educarlo alla corretta igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina;
- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori.
- prevedere la sistematica sanificazione e aereazione degli ambienti;
- sostituire la divisa di lavoro al termine di ogni turno di servizio.

Nello specifico è consigliato:

1) Igiene delle mani.

L'igiene delle mani risulta essere la misura principale di prevenzione per contenere la trasmissione del virus SARS CoV-2. Secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in questa specifica situazione, va privilegiato l'utilizzo della soluzione idroalcolica attraverso la frizione manuale che deve durare tra 20 e 30 secondi.

L'Azienda ULSS 2 ha implementato la presenza di distributori di soluzione idroalcolica agli ingressi delle strutture sanitarie, nelle percorrenze maggiormente frequentate e nei servizi territoriali al fine di facilitare l'adozione della misura preventiva anche da parte dell'utenza esterna.

2) Distanze di sicurezza

La distanza di almeno 1 metro risulta essere indicata, in particolare tra le persone che presentano sintomi respiratori, tosse, raffreddore, starnuti, quale misura di precauzione da adottare in tutti gli ambienti.

Uso della mascherina chirurgica

Il personale sanitario è incaricato di far indossare correttamente e far mantenere la mascherina chirurgica destinata agli utenti esterni. Per i pazienti degenti con SARS CoV-2 è indicato l'utilizzo della mascherina chirurgica, nel momento in cui escono dalla stanza di degenza.

Le indicazioni per un corretto posizionamento sono le seguenti:

1. Procedere con l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica;
2. Aprire la fisarmonica della mascherina;
3. Modellare il ferretto/nasello;
4. Posizionarla sul viso coprendone naso e bocca;
5. Stringere il nasello per renderla aderente al viso;
6. Se presenti i lacci vanno entrambi allacciati dietro alla testa per garantire la migliore copertura di naso e bocca;
7. Sostituire se bagnata o contaminata

Alle misure di prevenzione di cui sopra si associano **le misure di protezione**, necessarie per gli operatori sanitari esposti al rischio, al fine di preservare sé stessi e prevenire la trasmissione del virus in ambito sanitario e sociosanitario.

Le precauzioni includono le modalità relative all'uso corretto dei DPI, alla vestizione/svestizione ed eliminazione degli stessi in appositi contenitori sia in contesto ospedaliero che territoriale, tenendo presente che alla luce delle attuali conoscenze, le principali modalità di trasmissione da SARS-CoV-2 sono attraverso *droplet e per contatto*, ad eccezione di specifiche manovre e procedure a rischio di generare aerosol per le quali è raccomandato l'uso di precauzioni *airborne* (trasmissione aerogena).

Di seguito si riportano brevemente le indicazioni dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare nello specifico contesto.

CAMICE MONOUSO

Per la gestione del paziente sospetto e/o con diagnosi certa da SARS-CoV-2 è indicato l'uso di **camici monouso** (idrorepellenti/impermeabili e/o in TNT) certificati per rischio biologico.

FACCIALE FILTRANTE (FFP2-3)

Durante l'attività di assistenza di paziente sospetto e/o con diagnosi certa da SARS-CoV-2 o durante lo svolgimento di attività con tempi superiori ai 15 minuti e a distanza inferiori al metro, deve essere utilizzato il facciale filtrante (FFP2 o FFP3), considerato DPI di terza categoria. I facciali attualmente disponibili in azienda possono essere utilizzati per **massimo 4/6 ore di lavoro**, fatto salvo alcune situazioni per le quali è richiesta la loro sostituzione a prescindere dal tempo di utilizzo, tra cui:

- rottura del dispositivo anche in una sola delle sue parti (es. elastico rotto),
- umidificazione della porzione filtrante (questa caratteristica dipende dalla durata del posizionamento e dalla tipologia di attività svolta)
- contaminazione visibile (es. materiale biologico visibile sulla superficie del facciale filtrante).

È altresì importante che il facciale filtrante sia indossato correttamente e non vi sia un uso scorretto, (vedi allegato 1 e allegato 2).

OCCHIALI/VISIERA

Sono dispositivi di protezione degli occhi e del volto. Essi rappresentano un'importante barriera di protezione in quanto la trasmissione del virus SARS-CoV-2 può avvenire anche attraverso la mucosa congiuntivale perciò tali misure di protezione non sono secondarie rispetto alla protezione delle vie respiratorie. Tutti gli occhiali e le visiere DPI in uso presso la nostra Azienda sono riutilizzabili e quindi, dopo l'utilizzo, si deve procedere alla loro sanificazione.

	Procedura Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (SARS-CoV-2)	CdR AF4041 Rev7 Ottobre 2023 Pagina 6 di 17

GUANTI

Sono dispositivi di protezione delle mani. Essi sono sia dispositivi medici che di protezione individuale e rappresentano un'efficace barriera di protezione da contatto. Si predilige l'uso dei guanti in vinile e/o nitrile. Entrambi sono DPI certificati per il rischio biologico (vinile) e per il rischio chimico (nitrile). **Ad ogni cambio paziente è obbligatorio rimuovere i guanti e praticare l'igiene delle mani** (non è previsto in nessun contesto la disinfezione del guanto con antisettico).

Oltre a utilizzare i DPI adeguati e sopra elencati è necessario che quelli monouso vengano smaltiti in modo corretto e in appropriati contenitori per i rifiuti speciali, effettuando l'igiene delle mani prima di indossare i DPI e dopo averli rimossi.

Infine, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse ad oggi disponibili, si richiama al senso di responsabilizzazione del singolo lavoratore e ad una adeguata vigilanza da parte dei Dirigenti/Preposti per un adeguato utilizzo dei DPI, scoraggiando l'uso inappropriato e/o scorretto.

Il dirigente/preposto, oltre a vigilare sul corretto utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori nel proprio ambito di competenza, potrà, **se ritenuto necessario anche in considerazione dell'andamento epidemiologico**, in ogni situazione e con riferimento a specifici processi lavorativi contemplati e non specificatamente negli schemi che seguono, **modificare gli standards di protezione, elevando o abbassando le misure, comunque sempre a garanzia dell'adeguata protezione dal rischio.**

	Procedura Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (SARS-CoV-2)	CdR AF4041 Rev7 Ottobre 2023 Pagina 7 di 17

L'Azienda ULSS 2, al fine di identificare le aree a maggior rischio e definire le azioni preventive e protettive da adottare, ha effettuato la valutazione del rischio Covid-19 con relativi aggiornamenti e revisioni, trasmesse a tutti i dirigenti/preposti con nota prot. 80835 del 30/04/2021. Si riportano in via esplicitiva le quattro fasce di rischio, a gravità crescente, riportate nel DVR.

Fascia di rischio di Livello 1:

Rischio occasionale	La trasmissione dell'agente SARS-CoV-2 può essere occasionale con riferimento alle trasmissioni via droplets e contatto
UU.OO/Servizi	Tutti i reparti ospedalieri e dipartimentali – distrettuali che non forniscono assistenza diretta a casi Covid-19.

Fascia di rischio di Livello 1A :

Rischio basso	La trasmissione dell'agente SARS-CoV-2 può essere basso in riferimento alla potenziale presenza di pazienti/utenti asintomatici (non noti) in transito per trasmissione via droplets e contatto
UU.OO/Servizi	Tutti i Servizi ospedalieri - dipartimentali– distrettuali che forniscono assistenza diretta anche ambulatoriale non dedicate a pazienti Covid-19.

Fascia di rischio di Livello 2:

Rischio medio	La trasmissione dell'agente SARS-CoV-2 può essere collegato alla trasmissione via droplets e contatto
UU.OO/Servizi	Aree assistenziali dedicate a pazienti Covid-19 non critici e non richiedenti procedure a rischio di generare aerosol (nuovi reparti Covid-19 a bassa-media intensità) Inoltre si considerano in questa fascia anche: • le situazioni intermedie, quali triage o reparti di transito, dove sono ospitati i pazienti non ancora confermati Covid e per i quali sono in corso accertamenti; • i reparti ove possono essere inviati casi Covid-19 per accertamenti diagnostici o per specifici trattamenti: reparti di diagnostica e dialisi . • attività dei veterinari nei macelli

Fascia di rischio di Livello 3:

Rischio alto	La trasmissione dell'agente SARS-CoV-2 può essere collegato alla trasmissione via droplets via contatto ed anche a mezzo aerosol
UU.OO/Servizi	Le aree con attività previste per pazienti critici o in accertamento ove si svolgono procedure a rischio di generare aerosol ad esempio terapia intensiva, pneumologia, infettivologia, pronto soccorso e nuovi reparti "Covid-19" per cure intensive e sub intensive, etc.

	Procedura Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (SARS-CoV-2)	CdR AF4041 Rev7 Ottobre 2023 Pagina 8 di 17

La presente procedura fornisce indicazioni con specifiche di funzionamento della struttura sanitaria, guidate da criteri di massimo contenimento del rischio di contrarre l'infezione da SARS-Cov-2 al fine di garantire ai pazienti che vi afferiscono trattamenti sicuri, erogabili solo in tale contesto, nonché per tutelare il personale sanitario che vi lavora. Tali indicazioni si applicano agli utenti e a tutti i lavoratori dell'azienda ULSS2.

Nelle seguenti Tabelle sono specificati i DPI raccomandati e alcune misure di prevenzione da adottare al fine di prevenire il contagio da SARS- CoV-2 con una declinazione puntuale dei medesimi in relazione al contesto di lavoro, alla mansione e al tipo di attività lavorativa in concreto svolta.

	Procedura Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (SARS-CoV-2)	CdR AF4041 Rev7 Ottobre 2023 Pagina 9 di 17

ATTIVITA' IN AMBITO OSPEDALIERO/TERRITORIALE

DPI e dispositivi medici indicati per la prevenzione del contagio da SARS- Cov-2 per il contesto lavorativo e destinatari dell'indicazione

AREE DI DEGENZA/ASSISTENZA A PAZIENTI/UTENTI IN TUTTE LE ALTRE AREE

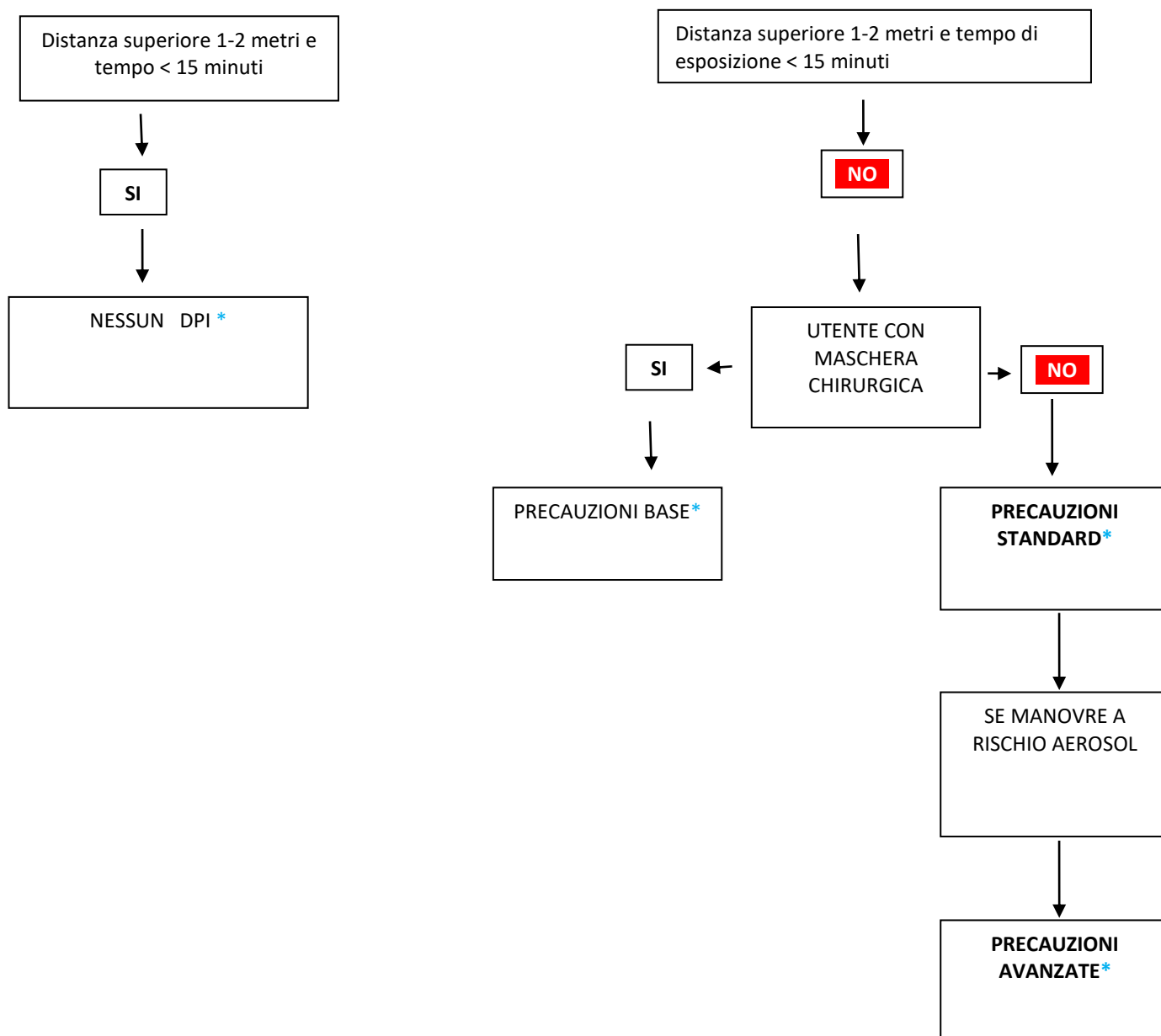
*Per attività che prevedono contatto con il paziente inferiore al metro e prolungato (> 15minuti) indossare FFP2

**Sarà il personale del reparto che effettuerà il trasporto

Contesto di lavoro	Destinatari dell'indicazione (operatori/pazienti)	Attività	Tipologia di DPI o misure di protezione
Stanza con pazienti/utenti COVID-19	Operatori sanitari (Si raccomanda riduzione al minimo del numero di operatori esposti)	<u>Attività senza contatto con paziente Covid+ per un tempo < a 15 minuti e a distanza superiore a 1 mt</u>	FFP2
		<u>Assistenza diretta a pazienti COVID-19 (anche nelle fasi di trasporto del paz. dall'UO** ai servizi o dal PS alle UU.OO), con un tempo di permanenza >15' e contatto con paziente inferiore ad 1 metro</u>	FFP2 Camice idrorepellente (se necessario, in funzione al tipo di attività) Guanti Occhiali di protezione/Visiera Copricapo/cuffia (non è un DPI) facoltativo
		<u>Procedure che generano aerosol in pazienti COVID-19 (tampone nasofaringeo, intubazione/estubazione, manovre del cavo orale, broncoaspirazione, ecc.)</u>	FFP3 o in caso di indisponibilità FFP2 Camice impermeabile Guanti Occhiali a maschera/Visiera Copricapo/cuffia (non è un DPI) facoltativo
Stanze con Pazienti/utenti NO COVID-19	Operatori sanitari	Tutte le attività assistenziali	Mascherina chirurgica e Dpi previsti secondo prontuario DPI in funzione dell'attività che si va ad effettuare
		Procedure che generano aerosol in pazienti NO Covid-19	FFP2 Camice idrorepellente Guanti Occhiali/occhiali a maschera/ Visiera Copricapo/cuffia

FLOW CHART: Utilizzo dei DPI in pazienti non Covid

Parametri base: distanziamento sociale superiore 1-2 metri, tempo di esposizione $\leq$ 15 min.



Precauzioni BASE (Mascherina chirurgica – guanti - Visiera/occhiali di protezione a seconda dell'attività)

Precauzioni STANDARD (Maschera FFP2 + guanti + visiera + altri DPI richiesti dall'attività)

Precauzioni AVANZATE (Maschera FFP2 + guanti + visiera + camice idrorepellente)

*** È necessario comunque utilizzare i Dpi previsti per l'ordinario svolgimento della propria attività**

Procedura

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati
da Coronavirus (SARS-CoV-2)

CdR AF4041
Rev7

Ottobre 2023
Pagina 11 di 17

GESTIONE CASO SOSPETTO/PROBABILE/ACCERTATO

Assistenza diretta al paziente
con procedure che NON generano aerosol

VESTIZIONE

1. Togliere gli oggetti personali tipo: gioielli, orologi, penne, telefoni, ecc.
Raccogliere i capelli, se necessario con l'ausilio del copricapo in TNT
2. Lavare accuratamente le mani e/o frizione delle mani con gel soluzione alcolica per 20s e lasciare asciugare
3. Indossare mascherina chirurgica/FFP2
Indossare eventuali occhiali da vista solo dopo aver sistemato bene la mascherina/facciale filtrante.
4. Indossare il primo paio di guanti in nitrile/vinile
5. Indossare camice in TNT lungo con polsino
6. Indossare occhiali/visiera
7. Indossare il secondo paio di guanti in nitrile/vinile sopra il polsino del camice

Procedura

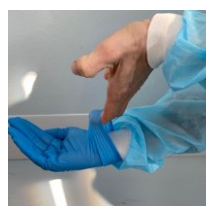
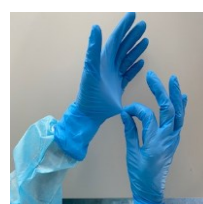
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (SARS-CoV-2)



- Nella svestizione è preferibile il supporto del secondo operatore.
- I DPI rimossi, vanno immediatamente eliminati nel sacco giallo per rifiuti infetti inserito nel contenitore dedicato.

SVESTIZIONE

1. Togliere il camice slegandolo nella parte posteriore e rimuoverlo arrotolandolo, dall'interno verso l'esterno (facendo attenzione a non toccare il camice nella sua parte esterna)
2. Rimuovere il primo paio di guanti come da figura:
 - Rimuovere il primo guanto prendendolo dall'esterno
 - Rimuovere il secondo guanto, dell'altra mano, prendendolo dall'interno
3. Frizionare le mani guantate con gel soluzione alcolica per 20" e lasciare asciugare
4. Togliere gli occhiali/visiera prendendoli posteriormente inclinando la testa leggermente in avanti, per permettere alla visiera/occhiali di cadere delicatamente in avanti e quindi deporli nel vassoio dedicato per la successiva disinfezione**
5. Togliere la mascherina chirurgica/FFP2 slacciando i lacci posteriori prima quello inferiore e poi quello superiore e lasciandola cadere delicatamente in avanti
6. Togliere il copricapo (se indossato)
7. Rimuovere i guanti e lavare le mani con abbondante acqua e sapone per almeno 40" -60"



** la disinfezione deve avvenire con:

- Decs ambiente al 5% o Gioclor al 10% per un tempo di contatto di 15 minuti
- Farmecol pronto all'uso per un tempo di contatto di 10 minuti

Procedura

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati
da Coronavirus (SARS-CoV-2)

CdR AF4041
Rev7

Ottobre 2023
Pagina 13 di 17

GESTIONE CASO SOSPETTO/PROBABILE/ACCERTATO

Assistenza diretta al paziente
CON PROCEDURE CHE GENERANO AEROSOL
(manipolazione delle vie aeree)

VESTIZIONE

1. Togliere gli oggetti personali tipo: gioielli, orologi, penne, telefoni, ecc.
Raccogliere i capelli, se necessario con l'ausilio del copricapo in TNT
2. Lavare accuratamente le mani e/o frizione delle mani con gel soluzione alcolica per 20s e lasciare asciugare
3. Indossare filtrante facciale FFP2/ P3:
 - appoggiare il lembo inferiore sotto il mento
 - sistemare gli elastici sulla testa prima quello superiore e poi quello inferiore
 - provare la tenuta della maschera come da procedura (allegato A)
 - indossare eventuali occhiali da vista solo dopo aver sistemato bene la maschera.
4. Indossare il primo paio di guanti in vinile/nitrile
5. Indossare camice in TNT lungo con polsino (stando attenti che il polsino della manica copra bene il guanto)
6. Indossare occhiali/visiera
7. Indossare il secondo paio di guanti in nitrile/vinile sopra il polsino del camice

Procedura

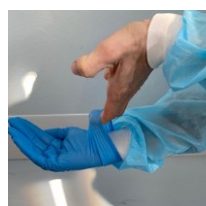
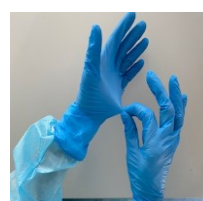
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (SARS-CoV-2)



- Nella svestizione è preferibile il supporto del secondo operatore.
- I DPI rimossi, vanno immediatamente eliminati nel sacco giallo per rifiuti infetti inserito nel contenitore dedicato.

SVESTIZIONE

1. Togliere il camice slegandolo nella parte posteriore e rimuoverlo arrotolandolo, dall'interno verso l'esterno (facendo attenzione a non toccare il camice nella sua parte esterna)
2. Rimuovere il primo paio di guanti come da figura:
 - Rimuovere il primo guanto prendendolo dall'esterno
 - Rimuovere il secondo guanto, dell'altra mano, prendendolo dall'interno
3. Frizionare le mani guantate con gel soluzione alcolica per 20" e lasciare asciugare
4. Togliere gli occhiali/visiera prendendoli posteriormente inclinando la testa leggermente in avanti, per permettere alla visiera/occhiali di cadere delicatamente in avanti e quindi deporli nel vassoio dedicato per la successiva disinfezione**
5. Togliere la mascherina chirurgica/FFP2 slacciando i lacci posteriori prima quello inferiore e poi quello superiore e lasciandola cadere delicatamente in avanti
6. Togliere il copricapo (se indossato)
7. Rimuovere i guanti e lavare le mani con abbondante acqua e sapone per almeno 40" -60"



** la disinfezione deve avvenire con:

- Decs ambiente al 5% o Gioclor al 10% per un tempo di contatto di 15 minuti
- Farmecol pronto all'uso per un tempo di contatto di 10 minuti

	Procedura Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (SARS-CoV-2)	CdR AF4041 Rev7 Ottobre 2023 Pagina 15 di 17

6. REVISIONI

Data	Revisione	Descrizione della Revisioni
Febbraio 2020	0	1ª emissione
Marzo 2020	1	Aggiornamento secondo Procedura regionale Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) Rev. 02 del 6.03.2020
Aprile 2020	2	Aggiornamento secondo indicazioni ISS rev.2 del 28/03/2020
Giugno 2020	3	Aggiornamento secondo indicazioni ISS rev.2 Maggio 2020 Linee guida Regionali per “avvio fase 2”
Settembre 2020	4	Aggiornamento secondo indicazioni Emergenza Covid-19 fase 3 - Procedura regionale Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) rev.04 del 23/07/2020
Aprile 2021	5	Aggiornamento secondo indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021; D.L. Aprile 2021 n°44 sul tema vaccinale e utilizzo dei DPI nelle sedi vaccinali
Novembre 2022	6	Aggiornamento capitolo 5
Ottobre 2023	7	Aggiornamento a seguito di emanazione nuova ordinanza

7. ALLEGATI

Allegato 1: Schema utilizzo facciale filtrante

Allegato 2: Utilizzo scorretto del facciale filtrante (FFP)

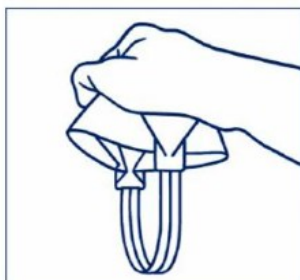
Procedura

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (SARS-CoV-2)

Allegato 1 SCHEMA UTILIZZO FACCIALE FILTRANTE



1 Sollevare le estremità dei due lembi del respiratore e modellare lo stringinaso esercitando una leggera pressione al centro. Tenendo il respiratore sul palmo della mano tirare il lembo inferiore per ottenere la configurazione a conchiglia.



2 Capovolgere il respiratore ed afferrare gli elastici.



3 Appoggiare il lembo inferiore sotto il mento e sistemare gli elastici sulla testa.



4 Posizionare l'elastico inferiore sotto le orecchie e quello superiore sopra le orecchie. Aggiustare i lembi superiore ed inferiore fino ad ottenere la tenuta ottimale.



5 Modellare lo stringinaso con entrambe le mani.



6 Per verificare la tenuta del FF:
Facciale Filtrante SENZA valvola:

- coprire la superficie esterna del facciale con entrambe le mani raccolte a conchiglia e adese alla superficie;
- ESPIRARE in maniera decisa;
- la prova di tenuta è valida se all'interno del facciale si avverte una discreta resistenza (pressione positiva)

Facciale Filtrante CON VALVOLA:

- tappare la valvola con il palmo della mano;
- INSPIRARE in maniera decisa;
- la prova di tenuta è valida se all'interno del facciale si avverte una discreta depressione (pressione negativa)

Se si dovessero avvertire problemi di tenuta ripetere le operazioni di indossamento.

ATTENZIONE

La prova di tenuta deve essere eseguita:

1. ogni volta che si indossa il facciale filtrante
2. quando si avverte l'impressione di spostamento del facciale

La presenza di barba, baffi o basette lunghe, limita l'adesione del facciale filtrante e pertanto riduce l'efficacia della protezione del DPI, essendo limitato il contatto diretto del DPI con la superficie cutanea.

Procedura

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati
da Coronavirus (SARS-CoV-2)

CdR AF4041
Rev7

Ottobre 2023
Pagina 17 di 17

Allegato 2 UTILIZZO SCORRETTO DEL FACCIALE FILTRANTE (FFP)

Si riportano alcune immagini per esemplificare utilizzi scorretti o non appropriati dei facciali filtranti.

FFP SOPRA MASCHERINA CHIRURGICA

Riduce la capacità filtrante del facciale



VIETATO

FFP INDOSSATO NON CORRETTAMENTE

Il facciale non assolve alla sua funzione



VIETATO

FFP SOTTO MASCHERINA CHIRURGICA

Non aumenta né il grado di protezione né la pulizia del FFP. Possibile perdita del requisito certificativo



SCONSIGLIATO

SCRITTE SU FFP

Riduce la capacità di filtrazione del dispositivo



VIETATO

Per valutare l'adeguata filtrazione del facciale filtrante è **OBBLIGATORIO** effettuare il test di tenuta ogniqualvolta si renda necessario (es. dopo movimenti ripetuti, dopo uno sbadiglio, dopo aver parlato,...). La buona riuscita del test di tenuta è l'unico modo che il lavoratore ha per valutare il grado di protezione delle proprie vie respiratorie.

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 1

RISCHI E PREVENZIONE

INFORMAZIONI PER I LAVORATORI

Il D.Lgs. 81/08 prevede, fra gli obblighi del Datore di Lavoro,
anche quello relativo all'informazione dei lavoratori.

Il presente manuale è lo strumento utilizzato in questa Azienda per veicolare le informazioni di cui ogni
lavoratore deve poter disporre, al fine di favorire corretti atteggiamenti nei confronti del rischio
occupazionale.

 	Regione Veneto - Azienda U.L.S.S. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1 Pag. 2

PREFAZIONE

Le raccomandazioni contenute nel presente manuale informativo sono state redatte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'AU.L.S.S. 2, facendo riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e sono destinate ad esclusivo uso interno aziendale.

Il suddetto è articolato in:

- **I° parte** informativa, trasversale per tutti i lavoratori;
- **II° parte**, riferita ai rischi presenti nell'area sanitaria dei reparti di degenza, ambulatori, laboratori, servizi sanitari e tecnici e ambiti del distretto socio-sanitario;
- **III° parte**, riferita ai rischi dell'area amministrativa degli uffici.

Il ritrovamento del presente manuale al di fuori dell'ambito dell'U.L.S.S. 2 è da considerarsi del tutto casuale

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1 Pag. 3

I° PARTE

Che cos'è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81

Il D.Lgs. 81/08 è una norma complessa che è entrata in piena operatività il 29 luglio 2008 e si compone di 306 articoli e 51 allegati. Le disposizioni contenute in tale decreto sono funzionali ad un riassetto e ad una riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati in tutti i settori di attività privati o pubblici, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un testo unico normativo.

Per la tutela delle lavoratrici madri o in stato di gravidanza, si fa riferimento al D.lgs. 151/2001.

Gli obblighi connessi alla realizzazione del sistema aziendale di sicurezza previsto dalla normativa in oggetto, si rivolgono sia alla struttura gerarchica dell'impresa che a quella definibile funzionale, cioè il Servizio di Prevenzione e Protezione nonché la figura del Medico Competente e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Sotto tale profilo sono in evidenza le figure del Datore di Lavoro e di coloro che, nell'organizzazione sono dotati di potere, capacità e mezzi per esercitare la propria funzione e, quindi, in grado di sopportare le relative responsabilità, che oltre al Datore di Lavoro, sono il Dirigente, il Preposto e il Lavoratore stesso.

	Regione Veneto - Azienda U.L.S.S. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1 Pag. 4

Applicazione nell'A.U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana

Con specifica deliberazione l'azienda ha individuato i soggetti con funzione di Dirigente, mentre i preposti sono tali in virtù della norma e del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione.

Il Datore di Lavoro di questa azienda è individuato nella figura del Direttore Generale.

I Dirigenti sono individuati nei responsabili di Unità Operativa e Servizi, semplice o complessa; i Preposti coincidono con i coordinatori (laddove presenti) delle unità operative, amministrative, sanitarie e sociali del personale tecnico o infermieristico.

I soggetti sopra richiamati, considerati i destinatari dell'osservanza dei precetti legislativi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, in base ai poteri loro ascritti, riconducibili alle mansioni che effettivamente esercitano, assumono responsabilità di varia natura.

Gli obblighi fondamentali gravano sul datore di lavoro che si avvale, per l'individuazione e disposizione delle misure di sicurezza, della collaborazione qualificata dei Dirigenti, del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente. Possiamo essenzialmente definire che la sicurezza attuata dal Direttore Generale coinvolge sostanzialmente la sfera tecnica ed economica in quanto individua e dispone le misure di prevenzione definendo le priorità di intervento.

E' necessario ribadire che anche il lavoratore è soggetto attivo all'ottenimento della salute e sicurezza in quanto destinatario degli obblighi e benefici del suddetto decreto.

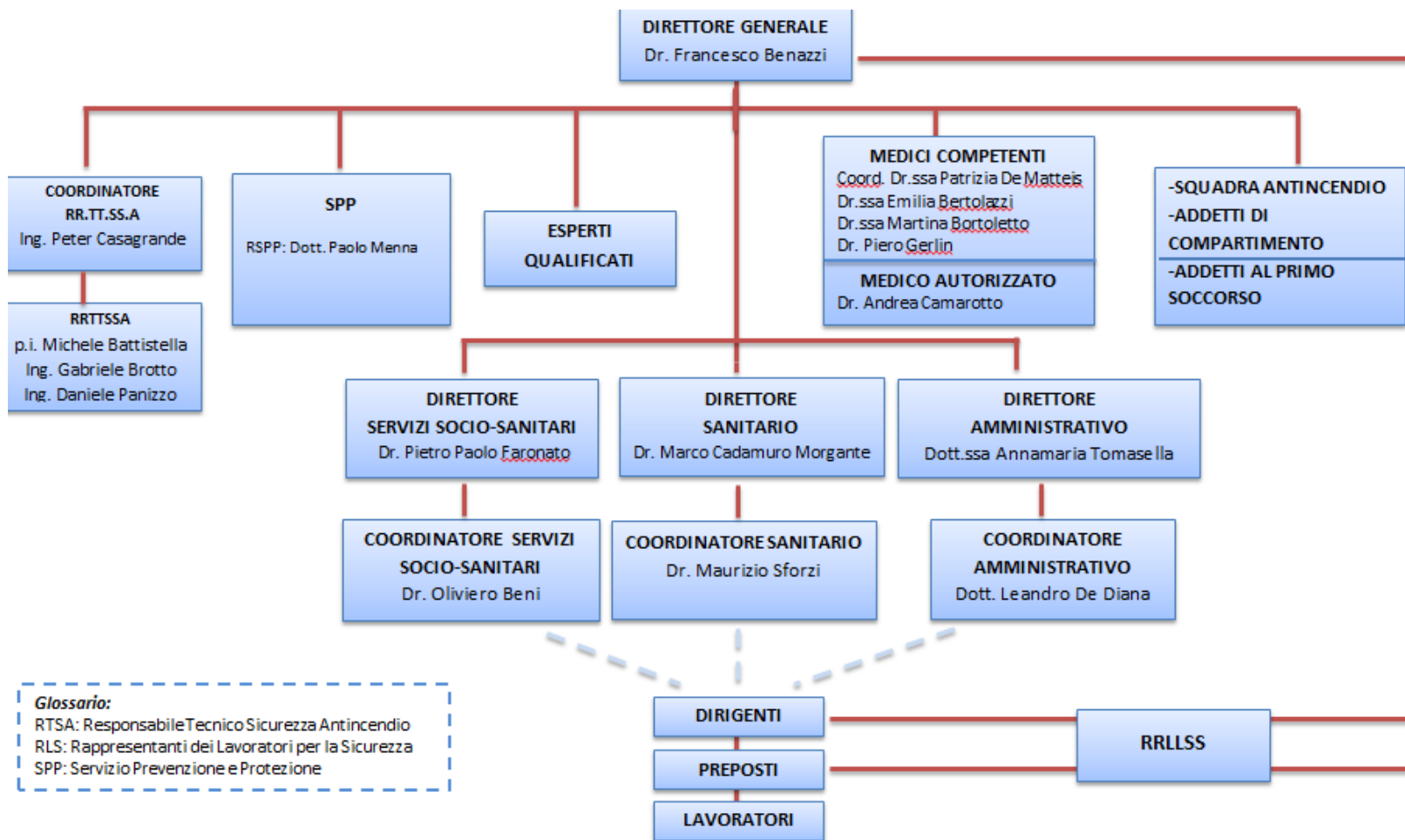
La normativa vigente richiama l'attenzione di tutti i destinatari del D.Lgs. 81/08 che concorrono, ognuno per le proprie competenze, alla realizzazione di un progetto rivolto alla sicurezza che, attraverso interventi di carattere tecnico-economico (Datore di Lavoro), organizzativo (Dirigente), procedurale (Preposto) ed infine comportamentale (Lavoratori), ottenga un buon livello di sicurezza per i lavoratori. A tutti i ruoli menzionati, il D.Lgs. 81/08 attribuisce sanzioni come conseguenza del mancato rispetto dei compiti previsti.

La mancata partecipazione anche di uno solo degli interessati andrà a vanificare gli sforzi assunti.

Di seguito sono illustrati: l'organigramma e il funzionigramma della sicurezza.

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 5

Organigramma della sicurezza



Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 6

Funzionigramma per la sicurezza

POSIZIONE AZIENDALE	RUOLO PER LA SICUREZZA	COMPITI E RESPONSABILITA'
Titolare o Legale Rappresentante	Datore di Lavoro	Ha la responsabilità della valutazione dei rischi e di tutte le attività previste dall'art. 18 D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
Direttore sanitario e coordinatore sanitario	Direzione strategica	Approvare le decisioni in materia di sicurezza e salute, compresa la documentazione e le scelte relative al SGS. Favorire le politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Effettuare il riesame del sistema, con le altre funzioni aziendali preposte definendo il programma per la formazione e la pianificazione delle verifiche interne di monitoraggio.
Direttore Amministrativo e coordinatore amministrativo	Direzione strategica	
Direttore dei servizi socio-sanitari e coordinatore dei servizi socio-sanitari	Direzione strategica	

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 7

POSIZIONE AZIENDALE	RUOLO PER LA SICUREZZA	COMPITI E RESPONSABILITA'
Direttore Funzione Ospedaliera	Dirigente	Esegue il monitoraggio sulle attività dei dirigenti dei due presidi ospedalieri. Attuare gli interventi previsti nel documento di valutazione dei rischi. Pianificare le attività di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, in collaborazione con il SPP.
Responsabile Servizio Tecnico	Dirigente	Gestire il piano delle manutenzioni delle attrezzature presenti in Azienda. Coordinare con RSPP i piani di lavoro e le procedure della sicurezza nell'affidamento dei lavori in appalto dei servizi e delle forniture di tutta l'Azienda ULSS 2. Verificare che sia attuato correttamente quanto previsto nel POS e nei verbali di coordinamento dei diversi lavori e servizi appaltati. Effettuare sopralluoghi per la verifica delle misure di sicurezza con RSPP. Attuare le misure di sicurezza previste dal DVR e dal piano di miglioramento aziendale. Collaborare nella valutazione dei rischi per la parte impiantistica ed edile.
Coordinatore Responsabili Tecnici Sicurezza Antincendio (RTSA) Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio	Dirigente Dirigente	Coordinare i 3 RTSA dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Predisporre il SGSA (sistema di gestione della sicurezza antincendio) Prevenire e/o ridurre possibili danni che potrebbero essere associati alle situazioni di emergenza attraverso: - individuazione degli scenari emergenziali relativamente ad ogni unità operativa, servizio e area della struttura o territoriali che coinvolgano la struttura stessa - elaborazione dei piani di emergenza al fine di gestire eventuali situazioni pericolose - predisposizione di procedure per la simulazione delle situazioni di emergenza previste dal piano di emergenza Aziendale.

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 8

POSIZIONE AZIENDALE	RUOLO PER LA SICUREZZA	COMPITI E RESPONSABILITA'
Responsabile Provveditorato	Dirigente	Acquistare materiali, macchine, attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente in materia di SSL e che garantiscano il minor rischio possibile. Dare attuazione agli interventi previsti nel DVR. Responsabile unico del procedimento nella compilazione ed attuazione dei DUVRI.
Tutti i direttori di struttura semplice e/o complessa	Dirigente	Organizzare e dirigere le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite dall'art. 18 del D.L.81/2008 e s.m.i., Attuare il SGS. Eseguito il monitoraggio sulle attività dei preposti/ lavoratori e verificare la corretta applicazione delle procedure e istruzioni operative impartite dall'Azienda e dal SPP. Verificare che vengano effettuate le manutenzioni delle attrezzature in uso/dotazione nella propria U.O.
Coordinatori infermieristici e tecnici e/o posizione organizzativa	Preposto	Organizzare e sovrintendere le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite dall'art. 19 del D.L.81/2008 e s.m.i., Mirare ad ottenere nel suo reparto la riduzione degli infortuni, incidenti e dei comportamenti pericolosi. Controlla gli approvvigionamenti dei DPI ed il loro corretto utilizzo. Collaborare alla definizione delle misure di prevenzione e protezione per i lavoratori del proprio reparto. Rispettare le idoneità con prescrizioni rilasciate dal medico competente. Verificare che vengano effettuate le manutenzioni delle attrezzature in uso/dotazione nella propria U.O.
POSIZIONE AZIENDALE	RUOLO PER LA SICUREZZA	COMPITI E RESPONSABILITA'
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Dirigente	Redigere il documento di valutazione dei rischi. Redigere i piani di miglioramento (DS10) al termine dei documenti di valutazione dei rischi. Redigere i DUVRI per il monitoraggio dei servizi e delle manutenzioni delle Ditte esterne. Gestire la scelta dei DPI. Implementare e verificare nell'Azienda la corretta applicazione del sistema

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 9

		SGS. Trasmissione degli elenchi degli esposti al Medico Competente. Proporre e mettere in atto i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti. Elaborare procedure e istruzioni operative Indire la riunione annuale ai sensi dell'art.35 del D.Lgs 81/2008
Addetti Servizio Prevenzione e Protezione	Addetti SPP	Collaborare con l'RSPP alla redazione dei DVR e alle misure di sicurezza per la salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro. Gestire gli infortuni, incidenti, comportamenti pericolosi e non conformità. Valutare DPI. Collabora con RTSA nella gestione delle emergenze. Gestire la formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Collaborare con le U.O. per l'implementazione del SGS. Vigilare sui servizi in appalto. Effettuare sopralluoghi aziendali di verifica della sicurezza in azienda.
Responsabile Fisica Sanitaria ed esperti qualificati	Fisico: Esperto qualificato per la radioprotezione – apparecchiature radiologiche.	Attribuzioni previste all'art. 79 D.Lgs 230/95 e s.m.i.. Valutare i rischi da radiazioni ionizzanti. Individuazione dei DPI per la radioprotezione. Classificare gli ambienti di lavoro e il personale. Esprimere il benessere preventivo ai progetti di nuove installazioni.
Addetto sicurezza Laser	Fisico Addetto sicurezza Laser	Valutare i rischi da radiazioni ottiche coerenti. Classificare gli ambienti di lavoro e il personale. Valutare i rischi diretti ed indiretti e sorvegliare le sorgenti di radiazione ottica coerente.
POSIZIONE AZIENDALE	RUOLO PER LA SICUREZZA	COMPITI E RESPONSABILITA'
Esperto Risonanza Magnetica	Esperto Responsabile sicurezza Risonanza Magnetica	Valutare i rischi. Esprimere il benessere preventivo ai progetti di nuove installazioni.
Responsabile U.O.S Medicina Preventiva dei Lavoratori	Medico Competente	Garantire la sorveglianza sanitaria prevista dal D.L.81/2008 ai sensi dell'art.41. Collaborare al DVR ai sensi dell'art.29 D.lgs. 81/2008. Visitare gli ambienti di lavoro. Istituire ed aggiornare le cartelle sanitarie di rischio, esprimere il giudizio di idoneità. Collaborare nelle attività di formazione del personale in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro.
Medico Autorizzato	Medico Autorizzato	Garantire la sorveglianza sanitaria dei radioesposti di cat. A e B e la formazione del personale radio-esposto. Collaborare nella stesura di procedure di sicurezza.

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 10

RLS	Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.	Quelli previsti dall'art.47 D. Lgs 81/2008 e s.m.i. Gestire e trasmettere ai lavoratori le indicazioni sulla sicurezza e sorveglianza sulla corretta applicazione delle norme. Effettuare Sopralluoghi aziendali per la sicurezza. Partecipare alla riunione periodica ai sensi dell'art. 35 D.Lgs.81/08 e s.m.i. Sono consultati in ordine alla valutazione dei rischi, alla designazione degli addetti al SPP, alla prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione e del Medico Competente. Ricevono le informazioni delle prescrizioni dai servizi di vigilanza.

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 11

SINTESI DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

Il SPP è in staff alla Direzione Generale ed è definito come “ l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali”.

Attività istituzionali previste e funzioni svolte :

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- analisi degli infortuni ed elaborazione statistica annuale;
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione della procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proposizione dei programmi di informazione, addestramento e formazione dei lavoratori;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36;
- elaborazione di pareri su progetti edilizi, dpi, elettromedicali, dispositivi, presidi, etc.;
- partecipazione come componente effettivo al Comitato Sicurezza Paziente;
- implementazione del Sistema SGS di cui al DGRV n.1463/2009 in collaborazione con il Medico Competente;
- collaborazione nei processi di Autorizzazione all’Esercizio ed Accredimento Istituzionale di cui alla L.R. n.22 del 16 agosto 2002 per la produzione ed organizzazione delle evidenze di competenza;
- tutoraggio degli studenti dei corsi di laurea.

L’attività del Servizio Prevenzione e Protezione è inserita nella Politica Aziendale della Sicurezza ed il raggiungimento degli obiettivi prevede in particolare:

- collaborazione costante e sistematica con tutte le altre competenze aziendali che compongono l’organigramma della sicurezza;
- gestione integrata del rischio attraverso la collaborazione ed il confronto con il Comitato Sicurezza Paziente ed il Sistema Qualità a tutela della sicurezza degli operatori e dei pazienti;
- coinvolgimento e motivazione dei lavoratori sugli obiettivi suddetti promuovendo la cultura della sicurezza con il contributo di una gestione partecipata;
- verifica degli obiettivi di sicurezza assegnati alle organizzazioni aziendali nell’ottica di responsabilizzazione di lavoratori, preposti e dirigenti.

	Regione Veneto - Azienda U.L.S.S. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1 Pag. 12

Il S.P.P. dell'A.U.L.S.S. 2 è articolato su 3 distretti:

- **DISTRETTO di Treviso:** via Scarpa, 2 Treviso, tel. 0422/322490
- **DISTRETTO di ASOLO:** via dei Carpani, 16/Z Castelfranco, tel. 0423/731909
- **DISTRETTO di PIEVE:** via D. Manin, 110 Conegliano, tel.0438/ 663931

Il servizio è composto da:

- 1 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- 12 Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP);
- 1 OSS con funzioni amministrative.

Nel sito intranet aziendale, di ogni distretto, è possibile visualizzare la mission del Servizio e le relative procedure di sicurezza:

Distretto di Treviso: <http://www.ulss/homepage.html> → poi selezionare

- SPP: <http://www.ulss/homepage/strumenti-procedure/prevenzione-e-protez>
- PROCEDURE: <http://www.ulss/homepage/strumenti-procedure/Procedure>
- SGS: <http://www.ulss/homepage/strumenti-procedure/Procedure/SGS.html#Strumenti%20procedure%20e%20delibere>
- REGOLAMENTI: <http://www.ulss/homepage/strumenti-procedure/regolamenti>

Distretto di Asolo: <http://intranet.ulssasolo.ven.it> → poi selezionare:

- Documenti
- pagina 2
- cartellina Servizio Prevenzione e Protezione
- medico competente

Distretto di Pieve: <https://www.ulss7.it/web/guest/dipendenti> → poi selezionare:

- Comunicazione interna
- Servizio Prevenzione e Protezione

MEDICO COMPETENTE (MC)

Il medico competente è in staff al Direttore Generale e cura la corretta applicazione delle normative in vigore riguardanti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nonché degli altri obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I compiti del MC sono:

- effettuazione degli accertamenti sanitari obbligatori e relativi giudizi di idoneità;
- istituzione ed aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio;
- tenuta dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e dei lavoratori che impiegano agenti biologici;
- collaborare alle attività di informazione e formazione;

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

	Regione Veneto - Azienda U.L.S.S. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1 Pag. 13

- informare i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sul significato della stessa e degli accertamenti, nonché sui loro risultati (informazione per iscritto sul giudizio di idoneità parziale, temporanea o totale);
- collaborare alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro.

I Medici Competenti dell'A.U.L.S.S. 2, che svolgono la loro attività nei 3 distretti sono:

- DISTRETTO di Treviso dr.sse Bertolozzi Maria Emilia e Bortoletto Martina, contatti: 0422/322842 TV;
- DISTRETTO di ASOLO dr.ssa De Matteis Patrizia, contatti: Montebelluna 0423/611206; Castelfranco 0423/732202;
- DISTRETTO di PIEVE dr. Gerlin Piero, contatti: Conegliano 0438/663211; Vittorio Veneto 0438665213.

Coordinatore dei Medici Competenti: dr.ssa De Matteis Patrizia.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il R.S.L. viene definito dall'art. 2 del citato Decreto come:

“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

Il R.S.L. viene consultato dal Datore di lavoro su:

- la valutazione dei rischi, individuazione, programmazione e verifica della prevenzione;
- la formazione dei lavoratori.

Il R.S.L. riceve informazioni su:

- rischi, valutazione degli stessi, misure di prevenzione, sostanze e preparati pericolosi, macchine, impianti, infortuni e malattie professionali;
- verifiche degli organi di vigilanza.

Il R.S.L. ha inoltre il diritto di:

- accedere ai luoghi di lavoro vincolato dal segreto industriale sui processi lavorativi;
- partecipare alla riunione periodica della sicurezza;
- promuovere l'elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di sicurezza;
- informare i responsabili aziendali sui rischi individuati;
- ricorrere alle autorità competenti qualora ritenga non idonee le misure di prevenzione adottate.

LAVORATORI, diritti e obblighi

Sono diritti dei lavoratori:

- verificare, mediante il R.S.L., l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute;
- abbandonare il posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato;
- prendere iniziative per evitare un pericolo grave e immediato;
- ricevere informazione e formazione adeguate;
- ricorrere all'organo di vigilanza avverso il giudizio di idoneità del Medico Competente;

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale	Rev.1
	INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Pag. 14

- ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari, sul loro risultato e copia della cartella sanitaria alle dimissioni;
- richiedere visite ed accertamenti.

Sono obblighi dei lavoratori:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute conformemente alla formazione e alle istruzioni e mezzi forniti dal Datore di lavoro;
- sottoporsi ai programmi di formazione e di addestramento;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare le misure disposte dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature da lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto, le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza;
- non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

DIRIGENTE

L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce il dirigente « la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa». In azienda la figura di dirigente si configura nei Direttori di Unità Operativa semplici o complesse e/o dei Servizi sanitari/amministrativi.

I compiti del dirigente comprendono:

- organizzare e dirigere le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite dall'art. 18 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- attuare il Sistema Gestione Sicurezza (SGS);
- eseguire il monitoraggio sulle attività dei preposti/lavoratori e verificare la corretta applicazione delle procedure e istruzioni operative impartite dall'azienda e dal SPP;
- Verificare che vengano effettuate le manutenzioni delle attrezzature in uso/dotazione nella propria unità operativa;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 15

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

PREPOSTO

L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce il preposto “ la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. In azienda la figura di preposto si configura nei coordinatori del personale del comparto delle Unità Operativa semplici o complesse e/o dei Servizi sanitari/amministrativi.

I compiti del preposto comprendono:

- dare il buon esempio:
 - a) osservando tutte le norme di sicurezza,
 - b) discutendo con i collaboratori come evitare situazioni pericolose,
 - c) mostrando interesse e partecipazione ai problemi di prevenzione degli infortuni,
 - d) considerando la sicurezza alla pari, come importanza, con costi, qualità e performance;
- conoscere perfettamente il proprio lavoro;
- essere attento ad individuare tutte le condizioni insicure;
- ispezionare spesso la propria area di competenza;
- correggere prontamente le cose che non vanno;
- richiamare i lavoratori al rispetto delle norme;
- rilevare gli incidenti avvenuti nella propria area di lavoro per determinare le cause ed ottenere le necessarie modifiche, collaborando con il SPP per l'analisi dell'evento;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

 	Regione Veneto - Azienda U.L.S.S. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 16

POLITICA IN MATERIA DI SICUREZZA

E' politica dell'Azienda U.L.S.S. n° 2 operare e far operare in sicurezza, impiegando le risorse necessarie per prevenire gli incidenti.

La sicurezza rappresenta un comportamento essenziale e continuo nel modo di operare di ciascuno, pertanto è un impegno completo ed incondizionato, individuale e dell'organizzazione a tutti i livelli.

Gli obiettivi specifici che essa si pone sono:

1. Sensibilizzare ed educare alla sicurezza il personale.
2. Mantenere le condizioni per la salvaguardia dell'incolumità individuale e collettiva, in ottemperanza alle prescrizioni di legge ed in base all'esperienza specifica in materia.
3. Promuovere e controllare la conoscenza, l'aggiornamento e l'osservanza delle norme delle procedure aziendali in fatto di prevenzione infortuni, sinistri e incendi.
4. Identificare le eventuali condizioni di rischio potenziale, specialmente in fase di acquisto ed installazione di macchine ed attrezzature, per prevenire gli effetti mediante idonei interventi tecnici ed operativi.

PRINCIPI DI SICUREZZA E NORME DI COMPORTAMENTO

Principi di prevenzione degli infortuni

A - Tutti gli infortuni possono essere prevenuti e quindi evitati.

- L'obiettivo principale è quello di effettuare operazioni sicure in un ambiente di lavoro sicuro.
- Tutti hanno pari responsabilità e doveri nell'operare in sicurezza.
- A tal fine è indispensabile il rispetto scrupoloso di norme e procedure e la prevenzione di comportamenti non sicuri.
- L'attitudine nei riguardi della sicurezza è considerata elemento essenziale di valutazione della professionalità di ciascuno di noi.

B - L'esperienza insegna che buoni risultati nella prevenzione degli infortuni si ottengono quando:

- Chi opera, a qualunque livello, ha acquisito la mentalità e l'abitudine al lavoro in sicurezza.
- Sono disponibili e sono seguite scrupolosamente le procedure di utilizzo delle macchine e delle attrezzature dell'ufficio e le regole per un lavoro sicuro.
- Tutto il personale, Direzione inclusa, partecipa direttamente all'attività di prevenzione ed interviene tempestivamente per correggere la situazione quando constatata che le norme di sicurezza non sono rispettate.

C - Fattori fondamentali per lavorare in sicurezza sono:

- Eseguire sempre il proprio lavoro in modo professionalmente ineccepibile.

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 17

- Considerare l'atteggiamento nei confronti della sicurezza come un elemento essenziale nella valutazione della propria professionalità.
- Rispettare scrupolosamente norme e procedure ed analizzare attentamente e preventivamente ogni aspetto del lavoro allo scopo di evitare situazioni impreviste e pericolose.
- Comportarsi con senso di responsabilità ed evitare azioni pericolose o incaute durante lo svolgimento delle proprie mansioni al fine di proteggere se stessi, i colleghi, i beni e la società.
- Impegnarsi in modo attivo, costante, con disponibilità e convinzione nell'opera di prevenzione.
- Operare con la stessa attenzione sia sul lavoro, sia al di fuori del lavoro.

Norme comportamentali

A - Sono comportamenti personali inadeguati, ad esempio:

- Insistere nel fare un lavoro di cui non si è a perfetta conoscenza.
- Non essere nelle condizioni fisiche e mentali normali.
- Non seguire le procedure di sicurezza sia per incuria, sia per abbreviare il lavoro o per ridurre la fatica.

B - Sono condizioni pericolose, ad esempio:

- L'inadeguata previsione dei rischi.
- La mancanza di manutenzione.
- L'illuminazione inadeguata.
- Il disordine e la mancanza di pulizia.
- L'uso di attrezzature non adeguate o difettose od in cattivo stato di conservazione.
- La mancanza di comunicazioni efficaci.

C - Sono azioni pericolose, ad esempio:

- Usare in modo improprio le attrezzature.
- Eseguire lavori non autorizzati.
- Agire frettolosamente.
- Usare metodi di lavoro errati.
- Ignorare le istruzioni ricevute.
- Distrarsi o distrarre chi lavora: (esempio: disturbare chi è al telefono con richieste varie senza attendere la fine della telefonata).

D - Per prevenire un "incidente" è perciò necessario agire su tutte le cause che lo hanno provocato.

- Per il *comportamento individuale* bisognerà:
 - a) verificare che chi esegue il lavoro possieda il necessario addestramento e conosca le procedure;
 - b) controllare il proprio stato fisico e mentale;

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 18

- c) ricordarsi spesso, senza timore, di annotare le lezioni apprese dalle esperienze, gli errori fatti, gli incidenti avvenuti.
- Per le *condizioni pericolose* bisognerà:
 - a) eliminare, se possibile, il pericolo alla sorgente;
 - b) adottare misure protettive addizionali;
 - c) avvertire del rischio con cartelli, segnali, recinzioni;
 - d) consultarsi con il superiore diretto.
- Per le *azioni pericolose* bisognerà:
 - a) interrompere l'azione immediatamente;
 - b) rivedere, se necessario, il metodo di lavoro;
 - c) evitare di ripetere l'azione.

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 19

INFORMAZIONE SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SGS)

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza (SGS) definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le **responsabilità**, le **procedure**, i **processi** e le **risorse** per la realizzazione della **politica aziendale di prevenzione**, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti, in modo da renderle più efficienti e più integrate nelle operazioni aziendali generali, nell'ottica del **miglioramento continuo**. (Linee Guida UNI-INAIL 2001).

Nel 2009 la regione Veneto, con delibera n° 1463 del 19 maggio, ha approvato il modello veneto di SGS da adottare nelle aziende sanitarie e ospedaliere del territorio. Questa iniziativa prende origine dalle indicazioni del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico della sicurezza, che indica nei SGS gli strumenti per una migliore gestione delle problematiche di salute e sicurezza occupazionale.

Adottando il SGS quindi, l'AULSS2 si propone di:

- rispettare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- ridurre progressivamente i costi complessivi della sicurezza, compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (utenti, visitatori, fornitori, etc...);
- aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni;
- migliorare la propria immagine interna ed esterna.

Il responsabile del SGS, nonché dell'organizzazione, promozione e mantenimento è il RSPP dott. Menna Paolo coadiuvato con lo staff del SPP.

Il SGS si realizza in fasi, come di seguito descritto: **pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema**, seguendo perciò il ciclo di Deming che prevede un nuovo percorso nell'ottica del miglioramento continuo.

Pianificazione

Il ciclo ha inizio con la definizione da parte della direzione della politica della sicurezza. Tale politica deve essere appropriata all'azienda, specificando gli impegni del vertice aziendale, i principi d'azione e i risultati a cui tendere per la sicurezza (una politica di questo tipo dovrebbe ad esempio essere adeguata alla natura dei rischi, comunicata a tutti i dipendenti, documentata, aggiornata, tesa al miglioramento continuo, ...).

Inoltre l'azienda deve formulare una serie di azioni (piani, programmi) volti a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti tenendo conto di questi elementi:

- definizione degli obiettivi e dei rispettivi traguardi misurabili;
- predisposizione di un piano operativo/temporale per ogni obiettivo;
- definizione delle risorse necessarie, comprese quelle economiche.

Una pianificazione deve prendere in considerazione anche altri fattori (le attività lavorative ordinarie e straordinarie; le situazioni di emergenza; le attività di tutto il personale, inclusi i lavoratori con contratto a tempo determinato, fornitori, clienti, visitatori, ecc.; le modifiche ed integrazioni legislative; le strutture, i luoghi, i metodi di lavoro, le macchine, ...).

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 20

Applicazione

Definito l'impegno della direzione, con la conseguente pianificazione il SGS viene strutturato ed attuato.

In particolare l'attuazione del SGS avviene mediante il controllo delle attività, la definizione di procedure documentate e di registrazioni formali che costituiscono il riscontro oggettivo dell'applicazione della politica per la sicurezza.

È prioritario definire inoltre l'organizzazione e le mansioni delle singole funzioni sia dirigenziali sia operative, documentando procedure e prassi aziendali e uniformando i comportamenti e le istruzioni (CHI – FA – CHE COSA – COME).

Altri elementi di questa fase:

- il personale, come richiesto anche dal D.Lgs. 81/2008, "deve essere consapevole e competente in merito ai rischi connessi al proprio lavoro" ed è necessario "definire programmi di addestramento mirati";
- devono essere previste attività preventive di verifica e formazione, rivolte sia a limitare i danni in caso di avvenimenti sfavorevoli, sia ad evitarne il ripetersi;
- l'azienda individua e gestisce tutte quelle funzioni, attività e processi che in qualche modo hanno un impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori, introducendo le procedure e le istruzioni necessarie, rileva le pericolosità delle situazioni e individua le misure di controllo;
- il controllo operativo prevede la gestione e la manutenzione degli impianti, in quanto attrezzature di lavoro efficienti, comportano minori possibilità di funzionamento anomalo e minore possibilità di accadimento di incidenti/infortuni;
- devono essere individuati e attuati efficaci canali di informazione interni ed esterni, riguardanti gli aspetti della sicurezza.

Verifica

Questa fase comprende sia le sorveglianze e le misurazioni delle caratteristiche delle operazioni e/o attività che possono produrre impatti significativi sulla sicurezza e salute dei lavoratori (compresa la gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive) sia le attività di audit sul SGS.

Infatti i risultati del SGS (in termini di controlli eseguiti, attività legate agli obiettivi, misure di prevenzione, ecc.) devono essere misurati, monitorati e valutati nella loro efficacia.

Importante è la registrazione e l'archiviazione delle misurazioni previste dalle disposizioni legislative (es. rumore, polveri, etc...).

Le verifiche ispettive della sicurezza hanno lo scopo di assicurare che le varie aree ed attività di lavoro siano progettate, condotte e mantenute in modo da proteggere adeguatamente la sicurezza degli operatori in conformità alle procedure interne documentate.

Riesame

Dopo la conclusione del monitoraggio, il vertice aziendale dovrebbe sottoporre a riesame le attività del sistema di gestione della sicurezza per valutare se il sistema sia adeguatamente attuato e si mantenga idoneo al conseguimento degli obiettivi e della politica della sicurezza stabilita dall'azienda.

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 21

Questo riesame si fonda sia sull'analisi di informazioni e dati raccolti durante l'implementazione del SGS, sia sui risultati delle verifiche ispettive e delle attività di sorveglianza e permette all'azienda di aggiornare periodicamente il proprio sistema (anche alla luce di eventuali punti di criticità emersi durante l'esercizio dello stesso), mediante l'introduzione di opportune azioni correttive.

Il SGS si realizza quindi con un insieme di attività regolamentate da procedure, obiettivi, conoscenze e cultura di tutti i soggetti destinatari che sono individuati nella Procedura gestionale per la struttura e organizzazione del sistema.

Tutte le procedure del sistema sono consultabili nell'area intranet afferente al distretto di appartenenza.

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1 Pag. 22

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE, GENERALI DELL'AZIENDA

Le attività svolte nell'azienda sanitaria sono molteplici e da esse derivano i rischi descritti nella tabella seguente:

Tabella 1 – lavoro ospedaliero

RISCHIO	PERICOLO	ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE
Biologico	Tbc, HIV, HBV, HCV, Complesso TORCH, Salmonella Miceti, ...	Rapporti con pazienti infetti Contatto con materiale biologico Inquinamento degli ambienti e degli strumenti Analisi microbiologiche
Chimico	Gas anestetici	Attività in sala operatoria
	Disinfettanti	Disinfezione pazienti, strumenti e ambienti
	Detergenti	Igiene della persona Pulizie di ambienti e attrezzature
	Solventi e reagenti	Laboratori
	Sterilizzanti	Disinfezione/sterilizzazione ambienti e strumenti
	Componenti di materiali e attrezzature	Uso improprio di guanti Contatti con parti metalliche
Cancerogeno	Farmaci antiblastici	Preparazione e somministrazione
	Formaldeide	Manipolazione e gestione campioni istologici
Fisico	Radiazioni ionizzanti	Attività di: Radiologia, Radioterapia, Emodinamica, Medicina Nucleare, Endoscopia
	Radiazioni non ionizzanti: - radiofrequenze - microonde - ultravioletti - laser	Marconiterapia, RNM Radarterapia Fototerapia Attività chirurgica e terapeutica
	Microclima	Luoghi di degenza e diagnosi e cura
	Rumore	Luoghi con elevata rumorosità
	Elettricità	Uso di apparecchiature elettriche
Movimentazione manuale carichi	Carico di lavoro fisico	Sollevamento/spostamento/ trasporto di pazienti e/o carichi Posture incongrue
Organizzativo	Aggressioni	Contatto con utenza, colleghi e relazioni interpersonali
	Stress lavoro correlato	Relazioni interpersonali, squilibrio tra risorse disponibili e quelle richieste, front-office
	Lavoro a turno e notturno	Attività di assistenza
	Video terminale e rischio posturale	Microscopi, attività al vdt con impegno visivo elevato

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 23

Tabella 2 – lavoro in sedi non ospedaliere

RISCHIO	PERICOLO	ATTIVITA' CON ESPOSIZIONE
Biologico	HIV, HBV, HCV,	Manovre a rischio eseguite su utenti portatori di agenti biologici Contatto accidentale con secrezioni, escrezioni di utenti Interventi su animali infetti
	Agenti infettivi di zoonosi	
Chimico	Detergenti	Igiene della persona Pulizia di ambienti e attrezzature (ambulatori)
	Disinfettanti	Disinfezione di strumenti (ambulatori)
	Componenti di materiali e attrezzature	Uso improprio di guanti
Fisico	Radiazioni non ionizzanti	Marconiterapia, radarterapia, fototerapia in Servizi distrettuali
	Microclima	Luoghi di ricevimento utenti, ambulatori, uffici
	Elettricità	Uso di apparecchiature elettriche (ambulatori, uffici)
Organizzativo	Incidenti stradali	Uso di mezzi di trasporto durante l'orario di lavoro
	Aggressioni	Contatto con utenza, colleghi e relazioni interpersonali
	Video terminale e rischio posturale	Attività al vdt con impegno visivo elevato
	Stress lavoro correlato	Relazioni interpersonali, squilibrio tra risorse disponibili e quelle richieste, front-office

RISCHI TRASVERSALI

Oltre a quelli elencati, variabili da settore a settore, vi sono quelli comuni a tutti:

- il rischio incendio,

-il rischio elettrico da elettrocuzione da contatto con parti in tensioni,

-il rischio infortunistico nell'uso di strumenti, utensili, attrezzi o da caduta accidentale.

Il rischio incendio è valutato secondo i criteri stabiliti dal D.M. 10/03/1998 e dal Decreto del 19/03/2015 dal professionista competente in materia, in collaborazione con il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (RTSA), che provvede all'adeguamento degli ambienti e al mantenimento in funzione delle misure di protezione antincendio così come previsto dalla recente normativa in materia antincendio.

L'incendio nelle strutture sanitarie ospedaliere è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è incrementato per la presenza di persone estranee all'organizzazione che non conoscono le procedure. L'azienda ha provveduto a redigere i relativi piani di emergenza contenenti le istruzioni comportamentali da adottare in caso di evacuazione; è fatto obbligo ad ogni lavoratore

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 24

di prendere visione del piano di emergenza relativo alla propria sede di appartenenza, consultabile nell'area intranet di riferimento.

E' stata definita la composizione delle squadre di emergenza antincendio sia nei Presidi Ospedalieri che nei distretti socio-sanitari.

Il rischio elettrico, deriva dagli effetti e dai danni che la corrente elettrica può produrre sul corpo umano sia per azione diretta sia per azione indiretta oppure il raggiungimento di elevate temperature o formazione di archi elettrici che possono provocare incendio o ustioni. I pericoli perciò derivano da: contatto diretto, indiretto, arco elettrico e/o incendio di origine elettrica.

L'azione diretta, consiste nel passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano a seguito di contatto contemporaneo con due punti a potenziale diverso; in questo caso il passaggio di corrente elettrica nel corpo umano provoca effetti che vanno da una semplice scossa, senza conseguenze sull'organismo, a gravi contrazioni muscolari che, interessando organi vitali e principalmente il cuore, possono portare anche a morte. Gli effetti citati dipendono essenzialmente dall'intensità di corrente che fluisce, dal suo percorso attraverso il corpo e dal tempo per il quale la corrente stessa persiste.

L'azione indiretta è conseguenza invece, dell'arco elettrico che si genera, sia a causa di un corto circuito, sia a causa dell'interruzione con mezzi impropri di circuiti con forti correnti; è costituito da una sorgente di calore assai intensa e concentrata, con emissione di gas e di vapori surriscaldati tossici, proiezioni di particelle incandescenti, irraggiamento termico e raggi ultravioletti. Questi effetti possono provocare ustioni, abbagliamenti e congiuntiviti.

1)Le misure protettive da adottare durante l'utilizzo della corrente elettrica avvengono per mezzo di sistemi di protezione attivi e passivi, attraverso i quali si cerca di evitare il contatto diretto e, in caso contrario di ridurre la durata di attraversamento del corpo umano. Le protezioni totali sono destinate a quanti non sono edotti sui rischi derivanti dal contatto con l'energia elettrica. Le misure di protezione totali (destinate a tutti i lavoratori dell'azienda sanitaria) si attuano con le seguenti metodologie dettate dalle norme vigenti in materia CEI:

- isolamento delle parti attive, con isolamento del circuito elettrico;
- utilizzo di appositi involucri, che assicurino la protezione contro contatti diretti in ogni direzione e garantiscano la protezione contro le sollecitazioni esterne;
- barriere, atte ad evitare il contatto di parti del corpo con le parti attive.

2)Le misure preventive, comprendono alcuni semplici regole che ogni lavoratore deve adottare nei luoghi di lavoro per prevenire incidenti:

- essere a conoscenza del luogo dove è posizionato il quadro elettrico generale e di zona;
- essere a conoscenza della funzione dei vari interruttori del quadro di zona per essere in grado di isolare l'ambiente desiderato;
- verificare spesso il buon funzionamento dell'interruttore differenziale attraverso il pulsante di test;
- non lasciare mai accessi apparecchi, attrezzature, dispositivi a fine giornata che potrebbero provocare un incendio durante l'assenza di notte;
- non chiudere mai la stanza a chiave se dentro vi sono apparecchi pericolosi accesi, soprattutto non lasciarli accesi di notte se la zona non è presidiata;
- non utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in casi di elevata umidità.

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 25

Inoltre, le misure di prevenzione prevedono alcune informazioni utili a contenere e ridurre il rischio elettrico, tra le quali:

- leggere sempre l'etichetta e la segnaletica di sicurezza, riferita al rischio elettrico;
- leggere attentamente il manuale d'uso e di installazione dell'apparecchio prima di collegarlo alla rete elettrica;
- non utilizzare multiprese tipo "triple" collegate a "ciabatte" che a loro volta provengono da altre "triple" collegate ad altre "ciabatte", per evitare un carico eccessivo sul primo collegamento che potrebbe aumentare il rischio incendio;
- se gli utilizzatori, come fax, pc, stampanti, calcolatrici ecc..., aumentano e le prese disponibili non bastano, richiedere prima della consegna delle nuove apparecchiature anche l'adeguamento dell'impianto e del numero di prese necessarie;
- non utilizzare spine italiane collegate (a forza) con spine tedesche (schuko) o viceversa, perché in questo caso si ottiene la continuità del collegamento elettrico ma non quella del conduttore di terra;
- non togliere la spina della presa tirandolo dal cavo;
- non utilizzare l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica, bensì utilizzare estintori a CO2 o a polvere;
- se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, prima di aver sezionato l'impianto;
- non effettuare riparazioni sugli impianti o sulle macchine se non si è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legislazione vigente;
- controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano, segnalando al preposto/dirigente del proprio servizio, eventuali criticità rilevate.

Il rischio stress lavoro correlato, secondo il rapporto dell'**INAIL** "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato" del 2011, definisce lo stress come la reazione avversa ad eccessive pressioni o ad altro tipo di richieste; esiste comunque una profonda differenza tra il concetto di "pressione", fattore talvolta positivo e motivante, e "stress" che insorge quando il peso di tale pressione diventa eccessivo.

Lo stress lavoro-correlato produce effetti negativi sull'Azienda in termini di impegno del lavoratore, prestazione e produttività del personale, incidenti causati da errore umano, turnover del personale ed abbandono precoce, tassi di presenza, soddisfazione per il lavoro e potenziali implicazioni legali.

Adottare provvedimenti per la gestione delle cause dello stress lavoro-correlato rende possibile prevenire o quanto meno ridurre l'impatto che tale rischio può avere sui lavoratori e sull'Azienda sia in termini di produttività che di costi.

E' possibile avere maggiori informazioni su questo argomento dalla consultazione del sito dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro: <https://www.healthy-workplaces.eu/it/> o attraverso il sito dell'INAIL in cui invece sono pubblicati diversi documenti riferiti alla correlazione stress-lavoro.

ANALISI DELLO STRESS LAVORO – CORRELATO: l'azienda ULSS 2 come ogni altra, è tenuta alla valutazione del rischio da stress lavoro – correlato, come previsto dal D.Lgs.81/2008 che ha

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 26

introdotto in Italia questo obbligo. La valutazione del rischio viene svolta dal Servizio Prevenzione e Protezione, utilizzando un modello approvato a livello nazionale che classifica l'unità operativa indagata in una classe di rischio che può essere basso, medio o alto. In seguito alla prima valutazione può rendersi necessario un approfondimento del problema o la pianificazione di una strategia di intervento sulle cause dello stress (se rilevato in classe di rischio medio e/o alto).

Il rischio aggressione- Tra i molteplici rischi potenzialmente in grado di interessare l'ambiente di lavoro, una fonte concreta di pericolo, come sottolineato anche dall'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, è rappresentata dalla probabilità di subire un'aggressione fisica e/o verbale nell'espletamento dell'attività lavorativa quotidiana. E' opportuno definire cosa si intenda per violenza sul posto di lavoro: con questo termine si fa riferimento a qualsivoglia episodio in cui si possano riscontrare insulti, minacce o forme di aggressione fisica o psicologica praticate sul lavoro, da soggetti esterni all'organizzazione ma anche interni a quest'ultima, in grado di mettere in pericolo la salute, la sicurezza o il benessere psicofisico della persona. Le motivazioni del gesto violento possono essere molteplici e riguardare anche una componente razziale o sessuale.

Nel nostro Paese, il riferimento legislativo principale rispetto a questa tematica rimane il D. Lgs. 81/08 e nello specifico l'articolo 28, nel quale si sottolinea che la valutazione deve riguardare *"tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari"*.

In base alla Raccomandazione n°8 del 2007 del Ministero della Salute, per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari sono state individuate le aree a maggior rischio e le strategie preventive e protettive per contenerlo.

Le misure di prevenzione e protezione analizzate e valutate dall'azienda ULSS2, sono prevalentemente di tipo strutturale e di tipo organizzativo.

Le misure strutturali indagate riguardano: eliminare, per quanto possibile, oggetti o attrezzature che possono essere utilizzate come corpi contundenti o taglienti (ad es. tagliacarte, forbici, vasi, ecc...); dotare le postazioni a contatto con il pubblico di barriere fisiche; mantenere adeguati livelli di illuminazione artificiale nella struttura e nelle aree annesse (parcheggi, vie di transito esterne, ecc.) al fine di limitare il rischio di aggressioni; assicurare la presenza nei locali di telefoni e/o altri ausili per dare l'allarme in caso di bisogno.

Le misure di tipo organizzativo indagate, riguardano: formazione del personale; gestione dell'organizzazione del personale operante garantendo la presenza di un numero di lavoratori minimo; realizzazione di una procedura atta a chiamare le forze dell'ordine in caso di situazioni non gestibili dagli operatori.

Il rischio da radiazioni ionizzanti, in azienda deriva dall'uso di apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni ionizzanti nei seguenti reparti/servizi del presidio ospedaliero:

- Radiologia diagnostica, emodinamica,
- Medicina nucleare
- Sale Operatorie e Endoscopiche ecc.

Sono inoltre in uso apparecchiature portatili utilizzabili esclusivamente da personale addetto.

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 27

È fatto divieto al personale non autorizzato di accedere alle zone classificate a rischio, identificate da apposita cartellonistica di avvertimento. Ogni informazione in merito potrà essere richiesta al dirigente responsabile della struttura aziendale interessata ed all'Esperto Qualificato presso il Servizio di Fisica Sanitaria aziendale.

I lavoratori classificati come esposti al rischio, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico autorizzato.

Le **misure di primo soccorso** in azienda si considerano attualmente predisposte nelle sedi ospedaliere e territoriali con la nomina di alcuni lavoratori quali addetti all'attuazione delle misure di primo soccorso: procedure consultabili nella sezione intranet del distretto di appartenenza.

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Dopo aver applicato le opportune misure di prevenzione ad un rischio occupazionale, e tale rischio minacci ancora l'integrità del lavoratore, lo stesso ricorre all'uso dei DPI. Si intendono per DPI qualsiasi indumento, dispositivo che viene indossato allo scopo di costituire una barriera tra sé e l'agente lesivo esterno.

In sanità sono molto utilizzati a causa dell'impossibilità di confinare con misure di prevenzione, l'agente principale di contaminazione (il paziente). Il loro impiego è regolamentato da varie norme e quindi da disposizioni aziendali da conoscere e adottare.

Sono dpi ad uso sanitario varie tipologie di guanti, camici, maschere, visiere/occhiali, facciali filtranti ecc; i quali sono elencati e dettagliati in base al rischio dal quale proteggono nel documento "PT 02- Gestione dei dispositivi di protezione individuali".

Per quanto riguarda i DPI **non monouso**, con la presente il lavoratore viene messo a conoscenza del fatto che essi devono essere utilizzati per l'esclusivo impiego lavorativo e successivamente lavati e sanificati come da protocollo "Gestione dei DPI "con relativo modulo di consegna dei DPI non monouso.

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

È prevista dal D.Lgs. 81/08 come misura per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Non sostituisce le misure di tutela previste dalla legge, né la formazione ai lavoratori, ma rappresenta un mezzo per informare gli stessi sui rischi residui del posto di lavoro. Inoltre la segnaletica riduce i rischi derivanti dalle difficoltà linguistiche poiché usa un linguaggio condiviso.

Si intende per segnaletica: (art.162 D.Lgs. 81/08).

Segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 28

I segnali si dividono in:

- **Segnale di divieto:** un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo



- **Segnale di avvertimento:** un segnale che avverte di un rischio o di un pericolo



- **Segnale di prescrizione:** un segnale che prescrive un determinato comportamento



- **Segnale di salvataggio o soccorso:** un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio



	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 29

■ Antincendio



Lo scopo della segnaletica è di:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte
- vietare comportamenti che potrebbero causare danni
- prescrivere comportamenti necessari alla sicurezza
- dare informazione sull'ubicazione di uscite o mezzi di salvataggio
- dare indicazioni favorevoli alla sicurezza.

Il segnale può manifestarsi con: cartello, colore di sicurezza, segnale acustico, segnale luminoso, comunicazione verbale, segnale gestuale

Segnale luminoso e acustico



Segnale di rischio raggio laser



Rischio da radiazioni ionizzanti



Rischio biologico



 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1 Pag. 30

II° PARTE

RISCHI RIFERITI ALL'AREA SANITARIA

RISCHIO BIOLOGICO

Convenzionalmente con l'espressione RISCHIO BIOLOGICO si intende la potenziale esposizione (per ingestione, contatto cutaneo, inalazione) ad agenti biologici (microorganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

In una struttura sanitaria, il rischio di esposizione ad agenti biologici è generalmente presente; in particolare, nei presidi ospedalieri il rischio è presente *in tutti i reparti* con esposizione potenziale; mentre nei laboratori (microbiologia) vi è l'uso deliberato di agenti biologici.

Un maggior dettaglio si ricava dalla tabella seguente:

Tabella 3 – vie di trasmissione e modalità di esposizione dei principali microrganismi

MICROORGANISMO	VIE DI TRASMISSIONE	MODALITA' DI ESPOSIZIONE
HBV HCV HIV Virus dell'epatite E Virus epatite non ancora identificati Treponema pallidum Cytomegalovirus	- Via ematica: contatto parenterale con gli agenti patogeni che si trovano nel sangue o negli altri fluidi corporei contaminati dal sangue - Contatto diretto di cute e/o mucose con tutti i liquidi biologici contenenti anche tracce minime di sangue - Contatto diretto con saliva, urine, lacrime, latte, secrezioni respiratorie e vaginali	- Punture con aghi e tagli da oggetti acuminati e contaminati - Contatto di cute lesa e non protetta o di mucose con schizzi di materiale infetto conseguenti a manovre invasive, rottura di contenitori o spandimento di materiale infetto - Contatto diretto interumano
HAV Salmonella Clostridium difficile	Via oro fecale	Trasporto di microrganismi alla bocca tramite mani contaminate nel maneggiare materiale infetto
Influenza Mycobacterium tuberculosis	Via aerea, droplets	- Inalazione di aerosol contaminati o droplets - Aria infetta
Scabbia Pediculosi	Contatto diretto	Contatto con cute infetta durante manovre assistenziali

Le modalità comportamentali rilevate da studi effettuati nel corso degli anni da organismi scientifici riconosciuti (Centers for Disease Control C.D.C., SIROH ecc.), mettono in evidenza una insufficiente applicazione delle buone pratiche di prevenzione e protezione durante l'attività a rischio biologico. La cronica carenza di personale e le condizioni di emergenza/urgenza favoriscono il verificarsi di incidenti, ma oltre a questo la maggior parte degli incidenti si concretizzano per scarsa conoscenza dei rischi lavorativi fondata su chiare basi scientifiche da parte di tutto il personale sanitario.

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 31

In numerosi ospedali italiani, le occasioni di contaminazione si realizzano quando:

- gli operatori non indossano i dispositivi di protezione prescritti,
- l'ago della siringa viene reincapucciato,
- i contenitori per gli aghi usati sono insufficienti o inadeguati,
- i contenitori stessi vengono riempiti eccessivamente,
- gli aghi e gli oggetti taglienti vengono gettati nei sacchi di plastica e costituiscono un pericolo per il personale addetto alla rimozione,
- vi sono situazioni di emergenza-urgenza.

Al fine di dettare criteri di comportamento comuni, ai quali il personale sanitario possa attenersi per la prevenzione del rischio biologico nelle strutture assistenziali e nella sanità animale, i Ministeri interessati hanno prodotto linee guida e vari decreti specifici in materia.

Si riporta di seguito un estratto con i punti fondamentali per il controllo del rischio biologico con particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore:

“Linee guida di comportamento per gli operatori sanitari per il controllo dell'infezione da H.I.V.”
(Commissione Nazionale per la lotta contro l'A.I.D.S.)

Sono tenuti all'osservanza di tali disposizioni tutti i soggetti la cui attività comporta il contatto con pazienti o con il sangue o con altri liquidi biologici. Le seguenti raccomandazioni debbono essere intese come aggiuntive piuttosto che sostitutive delle raccomandazioni correntemente utilizzate per il controllo delle infezioni.

Finalità: prevenire le esposizioni parenterali, delle mucose e della cute non intatta degli operatori sanitari a patogeni trasmessi attraverso il sangue.

Indicazione generale: considerare tutti i pazienti come potenziali portatori di patogeni trasmissibili attraverso il sangue, è quindi necessario utilizzare le stesse misure preventive nell'assistenza di tutti i pazienti.

1. Tutti gli operatori sanitari debbono usare routinariamente idonee misure barriera per prevenire l'esposizione cutanea e mucosa nei casi in cui si preveda un contatto accidentale con il sangue o altri liquidi biologici di tutti i pazienti.

Bisogna indossare i guanti prima di venire a contatto con il sangue o altri liquidi biologici, mucose o cute non intatta di tutti i pazienti, nonchè per eseguire venipunture o altre procedure di accesso vascolare.

I guanti debbono essere sostituiti dopo ogni paziente.

Mascherine, occhiali protettivi, visiere debbono essere indossati durante l'esecuzione di procedure che possono determinare schizzi di sangue o di altri liquidi biologici. Le barriere protettive riducono il rischio di esposizione della cute o delle mucose degli operatori sanitari a materiali potenzialmente infetti.

2. Le mani debbono essere lavate accuratamente ed immediatamente, se si verifica accidentalmente il contatto con il sangue o altri liquidi biologici, e dopo la rimozione dei guanti.

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1 Pag. 32

3. Tutti gli operatori sanitari debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, bisturi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre, la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire le punture accidentali con aghi, questi ultimi non devono essere rincappucciati o volontariamente piegati o rotti, rimossi dalle siringhe o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi, le lame di bisturi e altri oggetti taglienti debbono essere riposti per l'eliminazione in appositi contenitori resistenti alla puntura. I contenitori per lo smaltimento dei taglienti/pungenti debbono essere sistemati in vicinanza e in posizione comoda, rispetto al posto dove vengono usati.

4. Gli operatori che sono portatori di lesioni essudative o dermatiti secernenti, debbono evitare di prestare attività di assistenza diretta al malato o manipolare apparecchiature usate per la cura del paziente, finché la condizione morbosa cutanea non si sia risolta.

Precauzioni per le manovre invasive

Viene definita manovra invasiva l'accesso chirurgico in tessuti, cavità o organi, nonché il trattamento di incidenti traumatici di rilevante entità, incluse:

- le manovre eseguite in sala operatoria, sala parto, pronto soccorso o strutture ambulatoriali, inclusi gli studi medici ed i gabinetti dentistici;
- la cateterizzazione cardiaca e le procedure di angioplastica;
- il parto cesareo o vaginale, ed ogni altra procedura ostetrica invasiva che può determinare il sanguinamento;
- la manipolazione, il taglio o la rimozione di ogni tessuto periorale inclusi i denti, in cui si verifica o può verificarsi il sanguinamento.

L'applicazione delle misure generali precedentemente descritte, associate a quelle di seguito riportate, rappresentano le precauzioni minime per tutte le procedure invasive.

- 1) Tutti gli operatori che partecipano all'effettuazione di manovre invasive debbono adottare routinariamente le misure per prevenire il contatto di cute e mucose con il sangue ed altri liquidi biologici di tutti i pazienti.

Guanti e maschere chirurgiche debbono essere indossati nel corso di tutte le procedure invasive.

Occhiali o visiere debbono essere impiegati durante l'esecuzione di manovre che determinano comunemente schizzi di sangue o altri liquidi biologici, o la produzione di frammenti ossei.

Camici e grembiuli di materiali che forniscono un'efficace protezione, debbono essere indossati durante l'esecuzione di manovre che possono determinare schizzi di sangue o altri liquidi biologici.

- 2) Se un guanto si rompe, o si verifica una puntura o un altro incidente, il guanto deve essere rimosso e sostituito con un guanto nuovo appena possibile in rapporto alle condizioni del paziente; l'ago o lo strumento causa dell'incidente debbono essere rimossi dal campo sterile.

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1 Pag. 33

In ogni laboratorio, anche se di base come quello ospedaliero, vanno osservate norme comportamentali essenziali che possono, se sistematicamente adottate, limitare notevolmente la diffusione di microrganismi.

Gestione di tessuti in laboratori di anatomia

1. I campioni chirurgici dovrebbero essere maneggiati con molta attenzione. Una area di lavoro dovrebbe essere resa disponibile temporaneamente o permanentemente per limitare l'esposizione del personale ed in cui tutto il materiale contaminato, superfici, strumentario ed apparecchiature possano essere successivamente decontaminati. Campioni di grandi dimensioni dovrebbero essere sezionati quando possibile nell'area in cui viene effettuata l'autopsia. Particolare attenzione dovrebbe essere posta nel momento in cui i campioni vengono impacchettati, etichettati e trasportati.
2. I campioni di tessuto di piccole dimensioni possono essere posti normalmente in formalina al 10%. I campioni più grandi e gli organi interi dovrebbero essere sezionati prima di essere posti in formalina al 10% per due settimane.
3. Evitare, quando è possibile, di effettuare sezioni al criostato su materiale non fissato. Tuttavia, quando una particolare colorazione esige che il materiale non sia fissato, bisogna eseguire le operazioni usando lo strumentario presente nell'area apposita e tenendo in debito conto le misure di sicurezza.
4. Per minimizzare la possibilità di schizzi e la formazione di aerosol, campioni di grandi dimensioni non fissati dovrebbero essere maneggiati con particolare attenzione.
5. Tutti i materiali da eliminare debbono essere prima autoclavati, o direttamente inceneriti.

Prevenzione nei laboratori di microbiologia

Le modalità di contaminazione più frequenti in microbiologia sono:

- a) proiezione negli occhi di goccioline di colture microbiologiche,
- b) manipolazione di colture davanti alla finestra con interessamento di correnti d'aria che possono mettere in circolo i germi patogeni,
- c) "flambage" senza precauzioni dell'ansa ove vi è un residuo di coltura o di materiale patologico, operazione che può causare la proiezione a distanza di germi ancora viventi,
- d) proiezione o versamenti di colture liquide patogene sul pavimento,
- e) ferite ed abrasioni con recipienti di vetro contaminato,
- f) insudiciamento delle mani o assorbimento per via polmonare o digestiva di particelle dissecate di prodotti patologici colati lungo i flaconi fessurati o non correttamente avvitati,
- g) insudiciamento delle mani con materiali biologici o contaminazione attraverso utilizzazione di cabine ed apparecchi telefonici, porte, rubinetti, guanti.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti fare riferimento agli aggiornamenti relativi alle Precauzioni Standard e alle Precauzioni basate sulla via di trasmissione redatte da CDC e altri autorevoli organismi internazionali, e visionare le procedure relative al rischio specifico pubblicate nell'area intranet aziendale.

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 34

DISPOSIZIONI SERVIZIO MEDICO COMPETENTE POST ESPOSIZIONE RISCHIO BIOLOGICO

Le norme comportamentali espone nei capitoli precedenti, se correttamente osservate consentono al lavoratore di evitare il contatto accidentale con l'agente biologico potenzialmente patogeno presente in ambito lavorativo.

Tuttavia, pur disponendo di attrezzature e procedure adeguate, è talvolta ancora possibile entrare in contatto con agenti infettanti, in quelle situazioni imprevedibili o non ordinarie nelle quali si realizzano condizioni sfavorevoli all'adozione delle norme preventive. Il rischio occupazionale è più rilevante soprattutto per le malattie trasmesse attraverso i liquidi biologici che dal paziente possono contaminare l'operatore. Tra queste malattie, l'epatite da virus B risulta essere pienamente controllabile anche grazie alla campagna vaccinale degli operatori promossa dall'azienda su larga scala.

In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di contaminazione attenersi alle seguenti disposizioni:

- Recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale e segnalare l'accaduto.
- Rispettare la procedura specifica, riferita agli infortuni biologici, visualizzabile nell'area intranet del distretto di appartenenza.

RISCHIO CHIMICO

Numerose sono le sostanze e i composti chimici impiegati nelle varie lavorazioni condotte nell'A.U.L.S.S.2.

Centinaia di materiali costituiscono gli "ingredienti essenziali" per l'ottenimento dei prodotti finiti dalle linee di produzione dei servizi aziendali, siano essi il referto di un esame ematochimico, una stanza disinfettata o un piano di lavoro deterso.

In ogni reparto di degenza, servizio diagnostico, terapeutico o territoriale si ritrovano, a volte numerosi prodotti chimici (ad esempio in laboratorio), spesso pericolosi, la cui natura e impiego corretto è indispensabile conoscere per non incorrere in infortuni o malattie che possono insorgere a distanza.

Sostanziosa la legislazione comunitaria, che nel corso degli ultimi decenni, ha condotto anche l'Italia al recepimento e alla emanazione di leggi che regolamentano la produzione, la classificazione, l'etichettatura, l'imballaggio e la commercializzazione dei prodotti chimici ad uso sia professionale che domestico. Tutte le sostanze e i composti chimici identificati come pericolosi, vengono distinti in classi, sulla base delle loro caratteristiche chimico-fisiche e degli effetti tossici ed ecotossici.

I pittogrammi che identificano le classi di sostanze e composti chimici pericolosi i seguenti, a forma di rombo di colore nero su fondo bianco e con cornice rossa.

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 35

	GHS01	Esplosivi instabili, perossidi Sostanze autoreattive
	GHS02	Gas, aerosol, solidi, liquidi infiammabili, autoriscaldanti, piroforici, a contatto con acqua emanano gas infiammabili
	GHS03	Gas, liquidi e solidi comburenti
	GHS04	Gas compressi, disciolti, refrigerati
	GHS05	Corrosivo per i metalli Corrosione cutanea Grave lesione oculare
	GHS06	Tossicità acuta, letale
	GHS07	Irritazione cutanea, oculare, sensibilizzazione cutanea, pericoloso per l'ozono, nocivo
	GHS08	Cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione Sensibilizzazione resp., letale
	GHS09	Pericoloso per l'ambiente acquatico

Le classi di pericolo vengono rese note all'utilizzatore attraverso l'etichetta della sostanza/miscela.

ETICHETTA

La prima importante fonte di informazione è l'etichetta affissa sul contenitore. Dalla completa lettura dell'etichetta infatti, possiamo ottenere gran parte delle notizie che dobbiamo prendere in

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1 Pag. 36

considerazione durante l'impiego di quel preciso prodotto e che è necessario osservare per la nostra ed altrui sicurezza.

Sull'etichetta vengono riportati:

1. un simbolo di pericolo
2. una indicazione scritta del pericolo principale
3. una serie di frasi standard che indicano il pericolo (frasi H)
4. una seconda serie di frasi che danno consigli di prudenza (frasi P)
5. la denominazione chimica della sostanza
6. il nome, numero di telefono e l'indirizzo del fabbricante
7. la quantità contenuta.

Il danno eventualmente derivante all'utilizzatore di sostanze e miscele chimiche è sempre in relazione a due fattori:

- la concentrazione della sostanza,
- il tempo di esposizione alla stessa.

Il danno si intende conseguenza della mancanza di adeguate e sufficienti misure di protezione e prevenzione del rischio. Alcune semplici ma fondamentali accorgimenti per il contenimento del rischio sono riportate nella tabella seguente.

MISURE GENERALI DI TUTELA NELL'USO DEI PRODOTTI CHIMICI

MISURE PREVENTIVE GENERALI
- utilizzare le sostanze in zone areate o areabili - non mangiare, bere, fumare - lavarsi le mani dopo l'impiego - se non diversamente indicato, tenere i contenitori ben chiusi - non trasferire le sostanze in altro contenitore, se questa operazione è indispensabile, utilizzare un contenitore con le stesse caratteristiche e riportare le informazioni dell'etichetta
STOCCAGGIO
- tenere lontano da fonti di luce, di calore e in prossimità di fiamme libere - evitare di porre nelle vicinanze prodotti incompatibili - grandi quantità vanno poste in zone provviste di bacini di contenimento
MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
- areare il locale - indossare i dispositivi di protezione individuale - allontanare altre persone presenti - assorbire la sostanza con carta, stracci, segatura, sabbia - eliminare in contenitore apposito In caso di quantità notevoli di inquinante, informare la Direzione Medica e il SPP
MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1 Pag. 37

- rimuovere gli indumenti
- lavare abbondantemente con acqua corrente
- lavare per almeno 20 minuti la mucosa dell'occhio aprendo bene le palpebre
- trasportare in luogo areato se vi è inalazione di vapore o gas
- non indurre il vomito, se il prodotto è stato ingerito
- consultare l'etichetta del contenitore per le prestazioni di pronto soccorso

MISURE PROTETTIVE

- indossare guanti in gomma o in gomma sintetica
- indossare altri dpi in relazione al prodotto e alle modalità di impiego

Procedure specifiche sono visualizzabili nelle aree intranet del distretto di appartenenza.

LA SCHEDA DI SICUREZZA

Qualora il prodotto sia utilizzato saltuariamente nelle condizioni ideali, l'etichetta ci documenta in maniera essenziale ma sufficiente. E' previsto tuttavia un secondo strumento di consultazione noto come **scheda di sicurezza**, ossia una sorta di documento di identità del chimico.

Questo strumento viene fornito all'utilizzatore professionale alla prima ordinazione e ogni qualvolta vi siano aggiornamenti. I contenuti della scheda si articolano in sedici capitoli così riassunti:

1. Elementi identificativi della sostanza/preparato e della società/impresa
2. Composizione/informazione sugli ingredienti
3. Indicazione dei pericoli
4. Misure di pronto soccorso
5. Misure antincendio
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale
7. Manipolazione e stoccaggio
8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale
9. Proprietà fisiche e chimiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Considerazione sullo smaltimento
14. Informazione sul trasporto
15. Informazione sulla regolamentazione
16. Altre informazioni

In particolare i punti 6, 7, 8 e 13 vanno a colmare le principali lacune informative in caso di operazioni maldestre o di utilizzo privo delle garanzie richieste, nonché ad indirizzare correttamente sullo smaltimento.

E' il Servizio di Prevenzione e Protezione a farsi carico dell'acquisizione delle schede di sicurezza e della loro conservazione. Sotto il profilo organizzativo ciò consente di fornire (es.: nel Documento

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1 Pag. 38

di valutazione dei rischi) le informazioni utili ai Reparti/Servizi utilizzatori in dipendenza della quantità, delle modalità e frequenza d'uso, delle caratteristiche dei locali, della disponibilità di mezzi protettivi individuali.

Le schede di sicurezza e le procedure relative del rischio specifico sono in gran parte consultabili anche dagli utilizzatori, accedendo al sito intranet aziendale del distretto di appartenenza.

RISCHIO CANCEROGENO

In azienda il rischio cancerogeno è riferito a:

- 1) Farmaci chemioterapici e antitumorali
- 2) Formaldeide

1) FARMACI CHEMIOTERAPICI ANTITUMORALI (fca)

Diversi autori hanno dimostrato la possibilità dei fca di provocare effetti sulla salute del lavoratore esposto. Tali effetti possono così essere sintetizzati:

- a) tossicità locale e generale immediata: a livello cutaneo, oculare, delle vie respiratorie e sistemica.

LIVELLO	EFFETTI
Pelle	Vescicante, dermatite, iperpigmentazione, orticaria, rash eczematoso
Mucose respiratorie	Vescicante, asma
Mucose oculari	Vescicante, congiuntivite, epifora, opacizzazione, ulcere corneali, cheratopatia puntata

Gli effetti descritti sono attribuibili a vari tipi di farmaci.

- b) tossicità generale tardiva: a livello riproduttivo e genotossico.

LIVELLO	EFFETTI
Riproduttivo	Aumento di abortività spontanea, aumento di gravidanze ectopiche, aumento di malformazioni congenite, aumento di basso peso alla nascita
Genotossico	Aumento frequenza aberrazioni cromosomiche nei linfociti, aumento di micronuclei nei linfociti, aumento degli scambi tra cromatidi fratelli nei linfociti

La quantificazione del danno eventualmente derivato dall'esposizione ai fca è difficile da valutare, non essendo lo stesso correlato alla dose, ma variabile in base alla suscettibilità individuale. Inoltre non tutti i farmaci e non tutti in eguale misura possiedono gli effetti riassunti e dato che negli ambienti sanitari la preparazione/somministrazione prevede protocolli terapeutici formulati da diversi farmaci in miscela o sequenza, ne deriva l'indicazione a considerare globalmente il rischio, pertanto per tutti i tipi di fca sono da prevedere le stesse misure preventive e protettive.

Occasioni di esposizione

Le situazioni nelle quali l'operatore può, a seguito di incidente, contaminarsi con fca sono tutte le occasioni di lavoro del percorso del farmaco in ambito ospedaliero:

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1 Pag. 39

- 1) Immagazzinamento: movimentazione di confezioni non integre da operatori addetti al ricevimento, stoccaggio, distribuzione farmaci.
- 2) Preparazione: formazione di nebulizzazioni di farmaco e contaminazione per cutanea nelle fasi di apertura della fiala, estrazione dell'ago dal flacone, trasferimento del farmaco dal flacone alla siringa o flebo, espulsione dell'aria dalla siringa per il dosaggio del farmaco.
- 3) Somministrazione: espulsione di aria dalla siringa prima della somministrazione, perdita di farmaco a livello di deflussori, connessioni, valvola filtro aria.
- 4) Trattamento extravasazioni.
- 5) Smaltimento: dei materiali usati tipo d.p.i., deflussori, flaconi, siringhe, cotone..; eliminazione di escreti di pazienti, per contatto, schizzi, nebulizzazioni nei wc, durante l'igiene personale.
- 6) Trattamento delle contaminazioni ambientali: stanza di degenza, effetti lettereschi e personali del paziente.
- 7) Manutenzione delle cappe e durante la pulizia e rimozione dei rifiuti.

Misure di contenimento del rischio

Un sistema di gestione del rischio d'esposizione a fca si sviluppa su diversi livelli e comprende i seguenti aspetti:

- Valutazione del rischio: attuata congiuntamente dal S.P.P. e M.C. secondo le modalità precedentemente esposte.
- Limitazione del personale esposto: mira a proteggere il personale non esposto di necessità, attribuendo le attività a rischio ad un numero ridotto di operatori. Per gli stessi si adotta il principio "ALARA" (as low as reasonably achievable), mantenendo l'esposizione occupazionale entro i livelli più bassi possibile.
- Centralizzazione: riguarda la struttura e le attività; per garantire una condizione di massimo controllo del rischio ai soggetti esposti, il Provvedimento 5.8.99 prevede una "Unità Farmaci Antitumorali" (UFA) ai cui componenti affidare l'intero ciclo lavorativo. L'UFA è tale in virtù di precise caratteristiche strutturali e organizzative.
- Locali e mezzi idonei: i locali devono rispondere ai requisiti del DPR 303/56, al titolo II del DLgs 81/08 e al Provvedimento 5 agosto 1999 "Documento di linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antitumorali in ambiente sanitario", alcune caratteristiche possono essere per esempio la dotazione di un sistema di aerazione, pareti e pavimenti in materiale plastico facilmente lavabile, etc.. Per mezzi s'intendono le macchine, gli strumenti, i presidi necessari al compimento dei processi di lavorazione dei fca; questi possono essere per esempio le cappe a flusso laminare o le siringhe con attacco luer lock.
- Regolamentazione scritta dell'attività: si tratta di protocollo e procedure che contemplano le varie fasi del ciclo lavorativo dettagliando quelle a maggior rischio. Allo stesso si

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

atterranno gli operatori nello svolgimento quotidiano delle attività al fine di ridurre al minimo gli errori e le discrezionalità soggettive.

- **Formazione degli operatori:** tutto il personale esposto al rischio deve essere adeguatamente formato e conoscere in modo approfondito la propria attività.
- **Dispositivi di protezione individuale:** sono qualsiasi mezzo, dispositivo indossato dall'operatore per proteggersi da una possibile contaminazione con fca non altrimenti prevenibile. Particolare importanza riveste la protezione dei soggetti che praticano terapia al di fuori dell'U.O. di Oncologia, dove la sensibilità al rischio è meno sviluppata.
- **Sorveglianza sanitaria;** è attuata dal Medico Competente sulla base degli esiti della valutazione dei rischi. Sono tenute in considerazione particolari condizioni di suscettibilità individuale (es. gravidanza, alterazioni della funzionalità epatica, ecc..) e il livello di esposizione.

Gli esposti sono iscritti nel "Registro degli esposti".

2) FORMALDEIDE

Dal 1 aprile 2015 la Formaldeide è classificata non più come "sospetta cancerogena" bensì come "cancerogena, 1/B".

FORMULA DI STRUTTURA	NOME IUPAC	N° CAS	PESO MOLECOLARE	PUNTO DI FUSIONE	PUNTO DI EBOLLIZIONE	FATTORE DI CONVERSIONE (20 °C, 101,3 KPa)
	METANALE	50-00-0	30,03 g/mol	-92 °C	-21 °C	1 ppm = 1,23 mg/m ³

La nuova classificazione completa è: Carc. 1B H350; Muta. 2 H341; Acute Tox. 3* H301; Acute Tox 3* H311; Acute Tox. 3* H331; Skin Corr. 1B H314; Skin Sens. 1 H317.

L'esposizione a formaldeide avviene soprattutto per via respiratoria, l'assorbimento percutaneo è trascurabile.

Per esposizione di breve durata la formaldeide possiede una elevata capacità irritante per gli occhi, le mucose respiratorie, la pelle.

Per esposizione cronica i sintomi più frequenti sono irritazione oculare, cutanea e del cavo orale, tosse, cefalea, sonnolenza, astenia, riduzione della memoria, irregolarità mestruali, riduzione delle prove di funzionalità respiratoria ed alterazioni epatiche.

Numerosi studi sperimentali hanno dimostrato proprietà mutagene e cancerogene della sostanza.

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 41

Secondo studi della IARC (International Agency for Research on Cancer), è lecito ritenere che la formaldeide possa agire come cancerogeno, in particolare a livello delle prime vie aeree, causando cancro rinofaringeo ed è in fase di ulteriore studio il legame tra esposizione alla formaldeide e patologie quali la leucemia ed cancro delle cavità nasali e paranasali.

Usi della formaldeide

In ambito sanitario la formaldeide è usata sotto forma di soluzione acquosa con concentrazione del 4% (10% di formalina al 40% di aldeide) e viene utilizzata come fissativo di pezzi anatomici in: anatomia patologica, endoscopie, sale operatorie, ambulatori.

Nei laboratori di analisi, sezione di microbiologia, la formaldeide al 4% può essere usata come fissativo delle feci per esami parassitologici.

Misure preventive e protettive:

- Ridurre al minimo Il numero degli addetti,
- Limitare l'accesso ai locali in cui avvengono le lavorazioni al solo personale dedicato.
- misurazione ambientale in modalità continua in Anatomia Patologica e Sale Operatorie dei contaminanti potenzialmente presenti, così da avere letture delle concentrazioni praticamente in continuo, consentendo l'analisi dell'andamento della liberazione dell'aldeide nel tempo di misura esaminato.
- Istituzione e aggiornamento del Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni da parte del Medico competente;
- sorveglianza sanitaria inclusa la visita alla cessazione del rapporto di lavoro, l'invio della cartella sanitaria e di rischio all'INAIL in caso di cessazione, la richiesta della cartella all'ex ISPESL (qualora il lavoratore non ne abbia copia) in caso di inizio rapporto, ecc..
 - Assicurare l'informazione e formazione adeguata ai lavoratori dedicati alle attività con impiego di formaldeide, prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, con aggiornamento quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

Misure di prevenzione ambientale

La diluizione deve avvenire sotto cappa chimica con filtri a carboni attivi, mentre l'utilizzo come fissativo deve avvenire in ambienti idonei e ben aerati, per un breve periodo di tempo.

Misure di prevenzione del personale

I DPI per l'esposizione a formaldeide devono proteggere da schizzi, contatto cutaneo, inalazioni di concentrazioni irritanti, sversamenti, etc ...

Sono:

- Guanti di gomma butilica o nitrilica EN 374.2/3
- maschera FFP2 a carboni attivi
- Occhiali anti-spruzzo EN 166 o
- Visiera e schermi trasparenti EN 166
- Camice monouso in TNT EN 340, 369
- In caso di incidente o sversamento ambientale seguire le procedure del rischio specifico visionabili nel sito intranet aziendale del distretto di appartenenza.

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 42

RISCHIO RUMORE

Tra i rischi fisici contemplati dal D.lvo 81/08 (artt. 187-198) vi è anche il rumore. È causa di danno (ipoacusia, sordità) e comporta la malattia professionale statisticamente più significativa.

Gli effetti nocivi che il rumore può causare sull'uomo dipendono da tre fattori:

- intensità del rumore
- frequenza del rumore
- durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Questi effetti possono essere distinti in:

effetti uditivi: vanno ad incidere negativamente a carico dell'organo dell'udito provocando ipoacusia

effetti extra-uditivi: insonnia, diminuzione della capacità di concentrazione, facile irritabilità, ecc...

Si può riscontrare esposizione per coloro che operano in ambienti tipo la centrale termica, i gruppi elettrogeni, le officine di manutenzione, le lavanderie, le stirerie, centrale di sterilizzazione, ecc.

La legge stabilisce due valori limite di esposizione da non superare, uno continuo e l'altro di picco:

- 87 dB(A) come esposizione quotidiana personale al rumore
- 140 dB(C) come valore di picco

Laddove il datore di lavoro, una volta effettuata la valutazione del rischio (effettuata dal fisico sanitario), non riesce ad eliminare o ridurre alla fonte il rumore al di sotto dei valori di riferimento adotta delle misure tecniche di contenimento:

- adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore
- schermature, involucri realizzati con materiale fonoassorbenti per il rumore trasmesso per via aerea
- sistemi di smorzamento e/o di isolamento per il rumore strutturale
- informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore
- opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro
- apposita segnaletica sui luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione
- nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito: cuffie o otoprotettori previa consultazione con i lavoratori e gli RRLSS
- informazione e formazione sull'uso corretto dei DPI per l'udito
- verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito
- sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio specifico.

RISCHIO DA GAS ANESTETICI

I gas anestetici in sala operatoria di uso più frequente sono: il protossido d'azoto (N₂O), gassoso a temperatura e pressione standard utilizzato in miscela con l'ossigeno, ed alcuni composti alogenati quali sevorane e forane. L'impiego di queste sostanze può comportare un potenziale inquinamento ambientale con una conseguente esposizione professionale che deve essere attentamente considerata ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Le principali cause di inquinamento da gas anestetici volatili sono:

- Malf funzionamento dei ventilatori polmonari (perdite da raccordi, tubi etc)
- Perdite nell'impianto di erogazione gas anestetici
- Malf funzionamento dell'impianto di evacuazione dei gas anestetici (SDEGA)
- Inefficienza dell'impianto di condizionamento dell'aria (numero di ricambi d'aria non sufficiente)
- Operazioni errate del personale sanitario

Tra gli anestetici il protossido d'azoto (N₂O), presenta una maggiore tossicità rispetto ai liquidi volatili anestetici. Sebbene più tossico, il protossido d'azoto presenta numerosi vantaggi: non è ipnotico, è analgesico e ansiolitico, è molto volatile, è facilmente eliminabile con la ventilazione, sinergizza con gli alogenati che possono essere utilizzati in dosi inferiori. Il Protossido è l'agente inalatorio più diffuso, ha una bassa solubilità ematica, un rapido assorbimento e una rapida distribuzione. Presenta modesta azione analgesica, minimi effetti depressori respiratori, effetto "secondo gas" e wash-out ventilatorio nei pazienti intubati e ventilati meccanicamente.

L'inquinamento dell'aria con gas anestetici non deve superare i limiti TLV-TWA (concentrazione media dell'inquinante alla quale il lavoratore può essere esposto giornalmente senza risentire degli effetti nocivi) esposti nella seguente tabella:

SOSTANZA	Circ. Min. n° 5/89	ACGIH 1995/96	NIOSH 1976
	* TLV-TWA (ppm)	* TLV-TWA (ppm)	* TLV-TWA (ppm)
PROTOSSIDO DI AZOTO	sale esistenti 100 sale nuove 50	50	25
ENFLUORANO	-	75	**Ceiling per tutti gli alogenati 2
ALOTANO	-	50	
ISOFLUORANO	-	-	

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 44

ALOGENATI + PROTOSSIDO	-	-	0.5

- Ministero della Sanità, con la circolare Min. n° 5 del 14 marzo 1989
- ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
- NIOHS (National Institute for Occupational Safety and Health)

* Il limite, espresso come TLV-TWA è la concentrazione media riferita alle otto ore lavorative.

** Ceiling, valore da non superare nemmeno per un brevissimo periodo di tempo.

Pertanto i provvedimenti possibili al fine del controllo della concentrazione dei gas anestetici nell'aria della sala operatoria sono i seguenti:

- efficienza dell'impianto di ventilazione della sala operatoria con un numero di ricambi aria di 15-20/ora;
- controllo periodico preventivo sulle prese di erogazione gas;
- controllo periodico preventivo degli apparecchi di anestesia (attualmente la manutenzione è seguita dal Servizio Tecnico);
- monitoraggio ambientale dei gas areodispersi per determinare l'esposizione media ponderata dei lavoratori (tale procedura è codificata nella Circolare Ministero Sanità 5/1989 con cadenza semestrale e viene attuata da un consulente esterno all'azienda);
- comportamento degli operatori di sala operatoria che devono provvedere a:
 - a) non ostruire le prese d'aria con attrezzature;
 - b) non ingombrare la sala con attrezzature non strettamente necessarie perché ostacolano il normale riciclo dell'aria e favoriscono il ristagno dei contaminanti dispersi;
 - c) tenere chiuse le porte per non ridurre gli effetti della ventilazione forzata;
- comportamenti del medico anestesista e dell'infermiere di anestesia: la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 14 marzo 1989 indica precisi suggerimenti comportamentali diretti a ridurre la diffusione dei gas anestetici, che vengono ripresi e sintetizzati di seguito:
 - evitare, ove possibile, l'impiego di anestetici per inalazione prima dell'intubazione endotracheale;
 - qualora sia necessaria l'induzione in maschera con l'impiego di anestetici per inalazione, è necessario garantire la massima aderenza della maschera al viso del paziente;
 - controllo attento delle perdite dai circuiti di bassa pressione (parte compresa tra rotometri e paziente) dove i punti di perdita più comune sono rappresentati dalle varie connessioni, tubi del circuito non integri, valvole di scarico dei gas in eccesso nonché l'aggancio degli evaporatori intercambiabili e palloni respiratori; il controllo della tenuta del circuito paziente impiegato con l'apparecchio di anestesia deve essere eseguito prima di ogni seduta operatoria;
 - per quanto riguarda gli evaporatori va preferita ogni soluzione che riduca la perdita di anestetico durante il travasamento;

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1 Pag. 45

- chiusura di tutti i rotametri dell'apparecchio quando sia terminato l'impiego del medesimo per l'anestesia;
- effettuare l'ossigenazione prolungata del paziente prima dell'estubazione, così da ridurre l'immissione di gas a livello dell'ambiente;
- adozione di sistemi di gas di evacuazione attivi sugli apparecchi di anestesia e corretta regolazione dei sistemi stessi tenendo controllato il volume del pallone collegato ad essi onde evitare scarico di gas in ambiente attraverso la valvola di sovrappressione;
- raccordo al sistema di evacuazione gas di ogni analizzatore del tipo side-stream, che preleva gas dal circuito paziente e lo espelle nell'ambiente (es. capnometri). Alcuni analizzatori possono espellere nell'ambiente circa 80/150 ml./min. di gas prelevato dal circuito paziente;
- utilizzo di flussi di gas più bassi possibile;
- l'impiego di anestesie totalmente endovenose negli interventi o nelle indagini diagnostiche di breve durata;
- estensione, ove le condizioni e la patologia del paziente lo consentano, delle tecniche di anestesia loco-regionale che possono in buona misura sostituire parte delle anestesie generali.

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Il rischio di danni alla colonna vertebrale, conseguente ad attività di movimentazione di pesi, è stato riconosciuto anche prima del D.Lgs. 81/08. In ambito socio-sanitario il rischio si concretizza nelle attività di movimentazione delle persone assistite, in ospedale, nei servizi domiciliari e sociali. Ma ovviamente il rischio non è confinato a questo, comprendendo le condizioni di movimentazione di carrelli, barelle, letti, macchine elettromedicali, ecc...

Il campo di applicazione secondo il quale si deve intendere per movimentazione manuale di carichi "le operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare e spostare un carico".

I fattori che condizionano l'entità del rischio sono:

1. caratteristiche personali dell'operatore (difetti strutturali, grado di allenamento fisico, età, sesso, abitudine al fumo, ...);
2. fattori professionali legati alle condizioni di lavoro (entità del peso sollevato; modalità con cui viene movimentato in termini di frequenza, velocità, tecnica, ...; livello di dipendenza del paziente);
3. condizioni della struttura/ambiente (disponibilità di spazi adeguati, condizioni/disponibilità di ausiliazione, ...).

Pertanto la riduzione del rischio risente di varie tipologie di intervento.

Per quanto attiene ai compiti dei lavoratori, essi devono svolgere la movimentazione cercando di applicare modalità meno sovraccaricanti per la colonna, preferendo la movimentazione ausiliata (solleva persone, ausili minori) in relazione alle indicazioni pertinenti al paziente.

Rispetto a questo, l'azienda ha in essere la formazione specifica al rischio che viene somministrata a tutti gli esposti, nel corso dei primi mesi dopo l'assunzione, o in relazione all'appartenenza ad aree di maggiore o minore rischio. In molte UU.OO. sono disponibili ausili quali il sollevapersona e gli ausili minori che il lavoratore nuovo assunto cercherà di impiegare collaborando con il personale più esperto; relativamente all'uso degli ausili, sono disponibili in U.O. delle schede guida per l'impiego operativo degli stessi.

RISCHIO DA RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Con il termine "radiazioni non ionizzanti" (acronimo NIR, Non Ionizing Radiation) si comprendono quelle forme di radiazioni non in grado di provocare la rottura di legami elettronici della materia e che portino alla formazione di coppie di particelle aventi carica opposta, comunemente chiamate campi elettromagnetici.

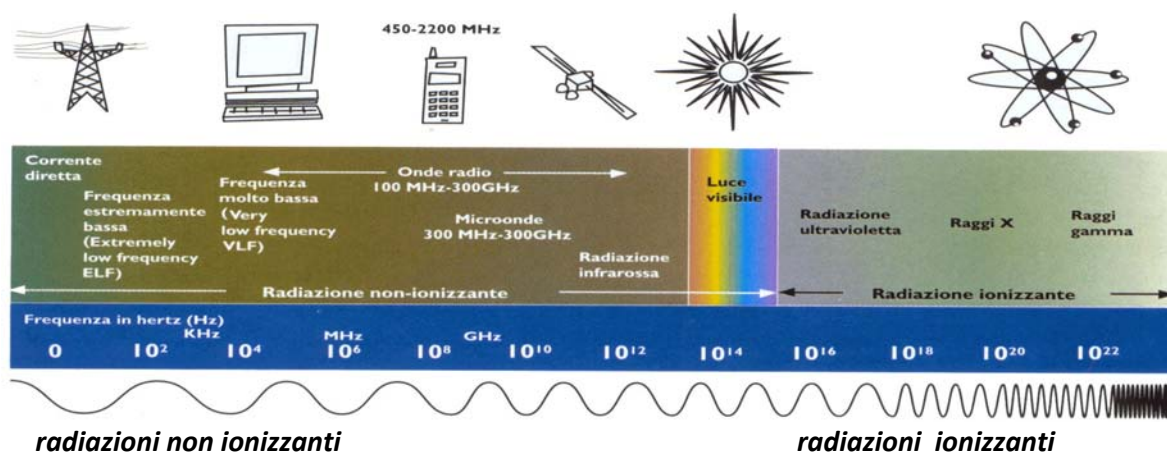
Le onde elettromagnetiche sono caratterizzate da:

GRANDEZZA	UNITA' DI MISURA
Lunghezza d'onda	Metri (m)
Frequenza	Hertz (Hz)
Velocità	Km al secondo (Km/s)

La velocità delle onde elettromagnetiche nel vuoto e nell'aria è di 300.000 Km/s (velocità della luce). Le onde elettromagnetiche vengono classificate in base alla loro frequenza.

Le radiofrequenze e le microonde vengono dette radiazioni non ionizzanti (NIR) in quanto a differenza dei Raggi X e Gamma non trasportano sufficiente energia da ionizzare gli atomi.

L'energia trasportata dalle NIR può essere assorbita dalla materia in relazione alla frequenza irradiata e l'assorbimento dell'energia provoca un effetto di riscaldamento.



EFFETTI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI SUL CORPO UMANO

La quasi totalità dell'energia elettromagnetica assorbita dal corpo umano si trasforma in calore con conseguente aumento della temperatura dei tessuti irradiati.

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1 Pag. 47

Alle diverse frequenze corrisponde un assorbimento superficiale o profondo, sul corpo intero oppure su singole parti.

Se la potenza assorbita è tale da provocare un aumento di temperatura dei tessuti oltre i limiti fisiologici, possono derivare danni irreversibili per gli organi particolarmente sensibili al riscaldamento.

Il cristallino dell'occhio essendo collocato in superficie e poco vascolarizzato, quindi con scarsa possibilità di scambio termico, potrebbe sviluppare opacizzazione.

Un aumento della temperatura dei testicoli potrebbe provocare una riduzione della fertilità.

Sugli effetti non-termici dei campi elettromagnetici sono state avanzate svariate ipotesi, in particolare sono state segnalate possibili sintomatologie come mal di testa, affaticamento, insonnia, sonnolenza, riduzione della attività sessuale.

PRINCIPALI APPLICAZIONI NEL CAMPO MEDICO E FREQUENZE UTILIZZATE

FREQUENZA UTILIZZATA	TIPO DI APPLICAZIONE
Da 1 a 100 Hz	Magnetoterapia
27,12 Mhz	Marconi terapia
2450 Mhz	Radar terapia
1Hz – 70 Mhz	Risonanza magnetica

Inoltre si impiegano radiazioni ultraviolette con effetto battericida per la sterilizzazione e disinfezione.

LIMITI DI ESPOSIZIONE E ASPETTI PROTEZIONISTICI

In Italia i limiti di esposizione professionale ai campi elettromagnetici a radiofrequenza sono fissati dal DLgs 81/08, ove si danno indicazioni anche sulla modalità di condurre la valutazione del rischio per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione.

Per i lavoratori esposti è prevista una **sorveglianza sanitaria** effettuata dal Medico Competente.

MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

Allo scopo di ridurre i rischi di esposizione ingiustificate per gli operatori e per i pazienti devono essere attuati i seguenti provvedimenti:

- nel servizio di risonanza magnetica, andrà rispettato il regolamento appositamente redatto per l'utilizzo e l'accesso al locale, al quale si rimanda, in particolare non devono essere trattate persone:
 - che indossano materiali metallici (gioielli, bottoni, fermagli, apparecchi acustici, ortodontici)
 - portatori di impianti metallici.
 - portatori di stimolatori cardiaci o elettrodi.
- Nei servizi di erogazione di terapie fisiche:
 - I pazienti con sensibilità termica ridotta nell'area da trattare non devono essere sottoposti a terapia con microonde.
 - Il paziente non deve poter venire in contatto con parti metalliche messe a terra, o con letti e sedie con telaio metallico.

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

- I cavi degli applicatori devono essere disposti in modo da evitare contatti col paziente o con oggetti conduttori.
- E' necessario verificare periodicamente l'isolamento degli applicatori e dei loro cavi di collegamento che si possono danneggiare con l'uso.
- L'applicatore deve essere posizionato correttamente anche al fine di minimizzare la irradiazione sulle parti del corpo.
- L'applicatore non deve mai essere diretto verso gli occhio o i testicoli.
- Quando l'apparecchiatura è accesa non si deve sostare o transitare ad una distanza dagli applicatori inferiore a due metri.
- L'ingresso dei pazienti nel locale terapia deve essere limitato al tempo strettamente necessario al trattamento.
- L'apparecchiatura ed il paziente devono essere sistemati in modo tale che le radiazioni non costituiscano pericolo per gli operatori e per la popolazione in genere.

Indicazioni ricavate dalle norme CEI 64-14 (Marconi terapia) CEI 62-17 (radar terapia) che devono essere rispettate allo scopo di ridurre l'esposizione del personale e dei pazienti

RISCHIO NELL'USO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni ha profondamente modificato il tipo di prestazioni erogate nei diversi ambiti della medicina, trasformando l'ospedale da luogo di semplice ricovero in struttura altamente specializzata, dove l'introduzione di nuove e sofisticate metodiche medico-chirurgiche da un lato ha considerevolmente innalzato il livello nelle attività diagnostiche e curative, dall'altro ha però moltiplicato le fonti di rischio. Un'efficace prevenzione degli incidenti può essere impostata sulla seguente considerazione: riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose.

Un buon metodo per riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose è quello di classificare le apparecchiature elettromedicali secondo il rischio legato al loro utilizzo in tre classi (alto, medio e basso).

DISPOSITIVI AD ALTO RISCHIO	DISPOSITIVI A MEDIO RISCHIO	DISPOSITIVI A BASSO RISCHIO
Defibrillatore	Elettroencefalografo	Letto elettrico
Laser chirurgico	Elettrocardiografo	Microscopio da chirurgia
Elettrobisturi	Elettromiografo	Tavolo chirurgico
Ventilatore polmonare	Litotritore	Terapia ad ultrasuoni

Incidenti legati all'impiego di apparecchiature elettromedicali

Possiamo individuare le seguenti condizioni di rischio nell'utilizzo di apparecchi elettromedicali:

- la corrente elettrica che attraversa il corpo umano;

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1 Pag. 49

- funzionamento errato dell'apparecchio da cui consegue una scorretta somministrazione di sostanze.

Le situazioni più pericolose rimangono tuttavia gli errori umani perché imprevedibili e incontrollabili. Essi riconoscono diverse cause dovute principalmente a:

- utilizzo errato dell'apparecchio;
- annullamento di un allarme senza eliminazione dell'inconveniente;
- malfunzionamento non rilevato di parti dell'apparecchio che può essere di danno al paziente o portare a diagnosi errate.

Il rischio elettrico nell'impiego degli elettromedicali è determinato dal fatto che molti apparecchi entrano in contatto con il corpo umano superando le sue barriere fisiologiche: in questo modo la corrente elettrica diventa pericolosa a livelli considerevolmente più bassi di quelli previsti per le normali apparecchiature elettriche.

Di conseguenza l'impianto elettrico delle strutture sanitarie, a differenza di quello comune, deve possedere particolari caratteristiche quali l'equalizzazione del potenziale (per limitare le correnti di dispersione nel paziente) e l'alimentazione di sicurezza (fondamentale per la continuità del servizio).

RISCHI

FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE è il più pericoloso effetto della corrente elettrica e si manifesta con correnti di media intensità.

MACROSHOCK e MICROSHOCK sono le condizioni tipiche di contatto con la tensione di rete:

- Macroshock: contatto mediante due punti esterni (la cute) e tale da produrre il passaggio di una frazione della corrente complessiva attraverso il cuore.
- Microshock: uno dei due collegamenti che chiudono il circuito elettrico è interno al corpo del soggetto: tutta la corrente raggiunge il cuore producendo una stimolazione diretta del muscolo cardiaco.

USTIONI

Sicurezza degli apparecchi elettromedicali e prevenzione degli incidenti: qualche accorgimento

In un ambiente elettricamente così difficile come quello sanitario il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza comporta grande prudenza e grande diligenza da parte di tutti gli operatori.

Si elencano di seguito alcune indicazioni allo scopo di ridurre le situazioni di rischio imputabili direttamente ad uso improprio delle apparecchiature:

- prima di utilizzare l'apparecchiatura leggere attentamente il manuale d'uso ed ogni ulteriore documentazione annessa: il manuale è parte integrante dell'apparecchio e va tenuto sempre vicino allo stesso, in quanto contiene tutte le indicazioni prescritte dalle norme per le istruzioni d'uso degli apparecchi medicali;
- considerare il paziente molto vulnerabile alle correnti elettriche e ricordare che un apparecchio elettrico innocuo per un soggetto normale può risultare fatale se entra in contatto con il paziente;

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 50

- prima di usare l'apparecchio, controllare che il voltaggio di rete sia lo stesso di quello impostato sull'apparecchio;
- evitare di entrare in contatto con masse metalliche o apparecchi elettrici mentre si tocca il paziente;
- indossare guanti in gomma per toccare, aggiustare i terminali degli elettrodi intracardiaci, nei morsetti di ingresso dell'apparecchio;
- non introdurre nell'area del paziente apparecchi elettrici non elettromedicali (computer, piccoli elettrodomestici, apparecchi per pulizia);
- ricordare che l'apparecchiatura non è scollegata dalla fonte d'alimentazione di rete fintanto che rimane collegata alla presa a muro;
- per scollegare il cavo di alimentazione dell'apparecchio dalla presa a muro afferrare la spina. Non tirare mai direttamente il cavo;
- consentire un'adeguata circolazione dell'aria intorno all'apparecchio per prevenire il surriscaldamento interno dello stesso: non collocare l'apparecchio su superfici (tappeti, coperte, ect...) o vicino a materiali (tende, drappaggi, ect...) che potrebbero ostruire i fori di ventilazione;
- controllare frequentemente lo stato di conservazione degli elettrodi e dei cavi paziente: elettrodi corrosi, cavi paziente danneggiati o screpolati possono provocare danni al paziente durante il trattamento e devono quindi essere sostituiti prontamente;
- la pulizia e cura quotidiana dell'apparecchiatura sono elementi fondamentali per garantire una lunga vita alla stessa. Dopo essersi assicurati di aver sconnesso l'apparecchiatura dalla rete, le varie parti possono essere facilmente pulite servendosi di una spugnetta inumidita con acqua saponata; provvedere quindi ad asciugare le varie parti con un panno pulito. Non usare alcool e solventi non idonei che possono rovinare le serigrafie e provocare un deterioramento precoce delle verniciature;
- se l'apparecchio:
 - è sottoposto a delle sollecitazioni meccaniche esterne (es. grave caduta), oppure ad un forte surriscaldamento, oppure ad una penetrazione accidentale di liquidi o di oggetto solidi,
 - presenta una qualsiasi alterazione nel funzionamento, come piccoli formicolii toccando le parti metalliche dello stesso,
 - evidenzia alcune sue parti spezzate, spostate o mancanti,
 allora sospendere immediatamente l'uso dell'apparecchiatura e segnalare il tutto al personale tecnico per un accurato controllo;
- evitare di appoggiare oggetti sull'apparecchiatura;
- non toccare eventuali parti scoperte di cavi e applicatori mentre l'apparecchio è in funzione: esiste in questo caso il pericolo di ustioni;
- in caso di perdita di liquido dagli accumulatori è necessario prendere opportune cautele per evitare al liquido di disperdersi nell'ambiente e contattare subito il personale tecnico;
- se l'apparecchio resta inutilizzato per lunghi periodi è necessario far rimuovere preventivamente la batteria; per questa operazione rivolgersi a personale tecnico;
- fare attenzione alla gestione di particolari apparecchi, evitando in particolare di:
 - sovrapporre strumenti dotati di sonde, elettrodi o terminali delicati nel trasporto,

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 51

- utilizzare spazzole senza protezione terminale o detergenti enzimatici non approvati dal produttore per la pulizia degli endoscopi,
- appendere gli strumenti con ganci dotati di spigolature taglienti,
- avvolgere gli endoscopi in spire troppo strette,
- riporre le sonde ecografiche o le testine di trattamento al di fuori dei loro alloggiamenti con il cavo rivolto verso l'alto,
- posizionare sopra i monitor o sopra le tastiere barattoli di gel aperti o soluzioni infiammabili.

RISCHIO DA ESPOSIZIONE A LASER

Il raggio laser viene impiegato in sanità con diverse indicazioni (laser chirurgici, fotocoagulatori, fotodinamici, fisioterapici, cosmetici); il fascio viene generato attraverso un processo di amplificazione di un sistema atomico eccitato che costituisce il mezzo attivo (Anidride Carbonica, Neodimio-YAG, Argon, Diodi, Eccimeri, Olmio-YAG, He-Ne, ...).

Le sorgenti laser sono classificate in funzione del livello di esposizione massima ammissibile per l'occhio e per la pelle, sulla base della lunghezza d'onda espressa in nanometri (nm) o in micrometri (µm), essa determina il potere di assorbimento da parte dei tessuti.

Classificazione delle sorgenti laser

Classe 1 e 1M: laser che non costituiscono un pericolo anche se il fascio viene osservato in maniera diretta e prolungata;

Classe 2 e 2M: laser che costituiscono un pericolo in caso di osservazione del fascio prolungata e diretta, tuttavia nelle situazioni normali il riflesso palpebrale garantisce una sufficiente protezione;

Classe 3R e 3B: laser in cui l'osservanza diretta del fascio senza protezione oculare costituisce un pericolo, mentre non è pericolosa l'esposizione alle riflessioni diffuse;

Classe 4: laser che possono produrre danni agli occhi anche per radiazioni diffuse, nonché lesioni alla cute e ai tessuti interni e l'innescò di incendi di materiale infiammabile. Il loro uso richiede un'estrema cautela.

Rischi per gli operatori

Occhi: le lunghezze d'onda tra i 400 e 1.400 nm, vengono trasmesse attraverso l'occhio e focalizzate sulla retina che subisce un irradimento superiore di 100.000 volte l'irradimento che arriva alla cornea.

L'irradimento è pericoloso sia se diretto che riflesso da superfici piane o ruvide presenti nell'ambiente di utilizzo del laser.

La lesione da calore generato dal raggio dipende da vari elementi:

- potenza radiante totale che passa attraverso la pupilla,
- lunghezza d'onda del laser,
- durata dell'esposizione,
- dimensione dell'immagine formata.

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 52

Questi elementi condizionano l'entità del danno che quindi non è determinabile a priori ma che può arrivare alla perdita irreversibile della visione centrale.

Pelle: la pelle può tollerare un'esposizione al fascio laser superiore a quella dell'occhio. L'effetto biologico dell'irraggiamento della pelle può variare da un lieve eritema a ustioni cutanee, superficiali e profonde, la cui gravità sarà in rapporto, oltre che all'energia calorica incidente, al grado di pigmentazione. Laser di potenza notevolmente elevata possono danneggiare seriamente anche gli organi interni.

Fuoco e bruciature: i laser di classe 3B e 4 possono produrre energia sufficiente a incendiare materiali infiammabili particolarmente in ambienti con atmosfera ricca di ossigeno. Sono possibili incendi di tubi endotracheali, nastri adesivi, pomate e soluzioni preparatorie per chirurgia, disinfettanti a base non acquosa, combustione di gas endogeni come il metano nel tratto gastro-intestinale. Inoltre è utile evitare l'esposizione al laser della guaina dell'endoscopio flessibile a fibre ottiche in quanto la maggior parte di queste guaine sono infiammabili. Spugne, garze, tamponi, telini e lenzuola posti accanto al campo operatorio possono prendere fuoco e vanno quindi sempre imbevuti di soluzione salina o acqua sterile.

Fumi, elementi combusti e vapori: nella maggior parte delle operazioni con laser di classe 3B e 4, la vaporizzazione del tessuto bersaglio, produce contaminanti aerei nocivi. Materiale analogo è generato nell'impiego di elettrobisturi.

Il sottoprodotto della combustione consiste per circa il 95% di vapore acqueo e per il 5% di "altre sostanze"; tra queste si è dimostrato poter rinvenire: HPV e altri virus sub-microbici, come provato dalla presenza del batteriofago Phi 174; frazioni di elementi cellulari; sostanze generate dalla combustione come benzene, monossido di carbonio, idrocarburi policiclici aromatici, ... L'esposizione ai fumi chirurgici è causa di lacrimazione e bruciore agli occhi, nausea, problemi respiratori, ricrescita virale (HPV); la loro rimozione dovrebbe essere attuata prevalentemente con i sistemi di aspirazione localizzata.

Agli operatori di qualsiasi qualifica che operano in ambienti dove si impiega il laser, sono state date indicazioni di comportamento per il controllo del rischio. Tali indicazioni sono riportate nei protocolli aziendali.

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1 Pag. 53

III° PARTE

RISCHI RIFERITI AGLI UFFICI



PREMESSA

Si è portati a credere che le normative di sicurezza riguardino solamente le lavorazioni industriali e non interessino il lavoro di ufficio.

Le leggi di sicurezza invece si applicano anche nel settore terziario, negli uffici e negli enti pubblici e privati.

Attualmente, con la promulgazione del D.Lgs. 81/08, il problema della prevenzione negli uffici viene ribadito e riconfermato.

E' pure sensazione comune ritenere che gli incidenti e gli infortuni tra le pareti degli uffici costituiscano un problema di dimensioni ridotte rispetto ad altri ambiti, lavorativi ed extralavorativi.

Tale impressione, peraltro abbastanza generalizzata, risulta oltremodo pericolosa poiché distoglie da un corretto atteggiamento preventivo e di controllo dei rischi.

LE CAUSE DEGLI INCIDENTI

Per quanto possa sembrare inverosimile, ci sono innumerevoli occasioni d'infortunio negli uffici.

Allo scopo di seguire un criterio sufficientemente comprensibile, pensiamo valga la pena di analizzare i rischi in funzione degli effetti che producono in mancanza di un corretto atteggiamento preventivo.

L'analisi dei rischi seguirà la seguente scaletta che, con buona approssimazione, corrisponde alla frequenza e gravità degli infortuni negli uffici:

1. *Cadute e scivolamenti.*
2. *Urti e schiacciamenti.*
3. *Ferite da punta e da taglio.*

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1 Pag. 54

4. Impianti elettrici (vedi rischio elettrico)

5. Sollevamento e trasporto.

6. Disordine.

Analizzeremo in seguito l'ambiente di lavoro in cui ognuno di noi presta la propria opera ed infine ci occuperemo delle altre aree nelle quali è possibile trovarsi durante la giornata lavorativa o nei momenti di pausa.

Ci preme comunque ricordare che, essendo sempre preferibile prevenire, piuttosto che risalire alle cause di un incidente per porvi rimedio per il futuro, è opportuno porre attenzione ai particolari, a prima vista poco importanti, piuttosto che maturare un atteggiamento di "falsa sicurezza" che poggia sulla considerazione: "tanto negli uffici non ci sono rischi, è inutile fasciarsi la testa per nulla!".

1. Cadute e scivolamenti

Cadute e scivolamenti sono le voci responsabili di circa la metà di tutti gli incidenti che avvengono negli uffici.

I dati statistici ci informano del fatto che la maggior parte degli scivolamenti e delle cadute avvengono in piano e non da una quota più alta.

Prima di occuparci delle condizioni tecniche ricordiamo gli aspetti emotivi, quelli psicologici, la stanchezza e l'umore che entrano prepotentemente in gioco e contribuiscono ad accentuare la gravità delle conseguenze.

L'elenco dei pericoli presenti nell'area di lavoro sono di seguito elencati:

- oggetti fissati al pavimento (colonnine per l'allacciamento elettrico e telefonico);
- prolunghe che sporgono dalla scrivania e che non sono fissate al pavimento;
- oggetti depositati a terra (borse, scatole, ...);
- pavimento scollato o deteriorato;
- oggetti scivolosi caduti sul pavimento (fogli di acetato, piccoli coperchi di plastica, floppy disk, ...);
- pavimento bagnato dall'acqua usata per le piante e i fiori;
- dislivelli del pavimento non segnalati;
- sedie rotte o usate in modo errato (su due gambe).

Sembra che il guaio maggiore, legato alle cadute ed agli scivolamenti, risieda nell'abitudine: gradualmente impariamo a "vivere" con le situazioni anomale ed a tenerle sotto controllo, tanto da riuscire a "schivarle" senza neanche pensarci più.

Impariamo a convivere con i pericoli presenti nel nostro ufficio; ne consegue la certezza che in fondo non esistono rischi di cui preoccuparsi: *fino a prova contraria*.

Un collega, entrando nel nostro ufficio, inciampa nel filo del telefono e potrebbe capitare a noi in un'altra occasione.

Evitare i rischi di scivolamenti e cadute significa:

- non lasciare oggetti sui pavimenti;
- assicurarsi che le colonnine portautenze siano sempre collocate sotto la scrivania o comunque in posizione di sicurezza;

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1 Pag. 55

- controllare che le prolunghe ed il filo del telefono non costituiscano occasione d'inciampo;
- non spostarsi a spinta sulle sedie munite di ruote;
- evitare di indossare calzature che in qualche modo possano risultare pericolose, come ad esempio i tacchi a spillo;
- ricordarsi che la fretta è cattiva consigliera, quindi non correre;
- appoggiarsi sempre ai corrimani delle scale per essere pronti a stringere la presa nel caso di perdita di equilibrio;
- se si trasportano degli oggetti voluminosi ricordarsi che è tanto importante guardare avanti quanto dove si mettono i piedi;
- non salire in piedi sulle sedie;
- controllare che il pavimento si mantenga sempre in buono stato;
- verificare che le lamine di ottone o alluminio poste sulla soglia della porta siano sempre perfettamente aderenti al pavimento.

▪

2. Urti e schiacciamenti

I motivi per cui accadono questo tipo di incidenti sono ben noti a tutti e derivano soprattutto dal:

A. Limitare gli spazi di movimento.

B. Usare procedure scorrette di lavoro.

C. Dimenticarsi dell'esistenza della forza di gravità.

A. Limitare gli spazi di movimento

- lasciare aperte le ante degli armadi;
- lasciare aperti i cassetti della scrivania;
- fermarsi dietro ad una porta;
- lasciare fuori posto sedie, tavolini od altro;
- urtare contro mobili che presentano spigoli vivi;
- urtare le chiavi lasciate nella serratura dei cassetti;
- chiudere i cassetti o le ante degli armadi con un ginocchio o con il corpo.

B. Usare procedure scorrette di lavoro

- chiudere i cassetti afferrandoli per il bordo invece di impugnare la maniglia;
- chiudere o aprire le ante a scorrimento degli armadi afferrandole per il bordo invece di usare la maniglia;
- aprire e chiudere le finestre a scorrimento verticale esercitando pressione sul telaio;
- contrastare la chiusura automatica di cancelli o porte di ascensori infilando le mani;
- spostare mobili od oggetti voluminosi mantenendo le mani all'esterno;
- spostare macchine da scrivere od altre attrezzature afferrandole in modo errato;
- aprire più cassetti di un classificatore provocandone il ribaltamento.

C. Dimenticarsi dell'esistenza della forza di gravità

- disporre gli oggetti pesanti nei ripiani alti degli armadi o sopra agli armadi;
- disporre oggetti pesanti sui balconi o sopra i classificatori;
- aprire violentemente cassetti privi della battuta di arresto;

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 56

- cadere da una posizione sopraelevata trascinandosi dietro un oggetto, anche piccolo;
- quadri non fissati correttamente alle pareti;
- armadi non ancorati al muro;
- oggetti od attrezzi in bilico (taglierine od altre attrezzature d'ufficio).

Rispetto agli "scivoloni" ed ai "ruzzoloni", gli urti e gli schiacciamenti sono più strettamente legati ai comportamenti personali e richiedono quindi una particolare sensibilità oltre che un'attenzione continua.

Se ad un comportamento poco attento uniamo stati d'animo negativi come il malumore, la depressione, l'ansia, lo stress, oppure stati fisici quali possono essere la stanchezza, il malore, ..., è facile prevedere comportamenti distratti, perdita di concentrazione e conseguente aumento esponenziale del rischio d'infortunio.

3. Ferite da punta e da taglio

Ci troviamo di fronte, anche in questo caso, alle solite cause:

A. Condizioni tecniche di pericolo.

B. Azioni pericolose.

A. Condizioni tecniche di pericolo

Possono essere riscontrate in ambienti, mobili, macchine, attrezzature e materiali:

- porte a vetri e finestre non di sicurezza;
- mobili metallici con spigoli vivi e taglienti (armadi, scrivanie, cassetti, tavoli per macchine da scrivere);
- taglierine con lama non protetta;
- altri oggetti in vetro (posacenere, vasi, vetri dei quadri);
- forbici e tagliacarte appuntiti;
- puntine da disegno, spilli, lamette da barba, temperini o coltelli;
- chiodi o viti sporgenti (dal muro, dalle porte, dalle sedie, ...);
- lattine di bibite o bottigliette.
-

B. Azioni pericolose

Le azioni pericolose riguardano l'utilizzo degli ambienti, delle macchine delle attrezzature e dei materiali.

Ad evitare rischi di incidente sono sufficienti alcune piccole precauzioni:

- controllare che non vi siano chiodi o viti sporgenti dagli infissi delle porte o dai mobili;
- eliminare puntine da disegno, spilli, lamette, coltelli, temperini;
- non riporre alla rinfusa oggetti appuntiti nei cassetti della scrivania;
- controllare che la taglierina sia fornita del dispositivo di protezione della lama;
- dotarsi di forbici e tagliacarte con le punte arrotondate;
- forbici e tagliacarte devono essere riposti nella loro custodia e non devono essere collocate nel contenitore delle penne e delle matite;
- collocare gli oggetti in vetro in posizione di sicurezza ad evitare che cadano;

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 57

- non raccogliere con le mani nude eventuali frammenti di vetro;
- non gettare i frammenti di vetro nel cestino dei rifiuti ma avvolgerli con abbondante carta, infilarli in una scatola di cartone, segnalarne il contenuto e depositare la scatola vicino al cestino;
- evitare di chiudere a chiave le porte in vetro; qualche vostro collega, non aspettandosi alcuna resistenza da parte della porta potrebbe finire con il corpo contro il vetro;
- non inumidire con le labbra i bordi delle buste allo scopo di chiuderle;
- maneggiare i fogli di carta prendendoli per gli angoli e non per i lati;
- fare sostituire celermente qualsiasi vetro di porte, finestre, scrivanie, rotto o solamente scheggiato;
- proteggere i bordi vivi e taglienti con strisce di gomma o plastica;
- non infilare le mani all'interno di fotocopiatrici, macchine da scrivere, ...

4. impianti elettrici (vedi rischio elettrico)

5. Sollevamento e trasporto

Accade alle volte di dover movimentare oggetti pesanti o solo voluminosi: trasportare, spingere, tirare, sollevare, spostare sono i verbi che ci interessano.

Le ragioni degli infortuni legati al sollevamento ed al trasporto sono imputabili a scarse conoscenze delle operazioni che si intendono svolgere, alla poca dimestichezza con il maneggio dei carichi, allo scarso allenamento.

Le conseguenze per polsi, ginocchia, caviglie, gomiti ed articolazioni varie sono facilmente immaginabili; se poi ci va di mezzo la spina dorsale sono dolori.

Alcuni pensano che non è il caso di metterla giù tanto dura se ad esempio si tratta di un oggetto relativamente pesante, poniamo 10/15 Kg.; affermano che non è possibile chiamare gli incaricati per simili sciocchezze.

Eppure val la pena di ripensarci perché se da un lato deve essere valutato il peso, dall'altro occorre considerarne le dimensioni d'ingombro, poi è necessario valutare da dove l'oggetto deve essere rimosso e dove deve essere collocato (posizioni sopraelevate, luoghi angusti, ...).

Allo scopo di evitare danni fisici alle articolazioni o alla spina dorsale, questi sono alcuni salutarì accorgimenti:

- mantenere la visuale libera in ogni momento, specialmente sulle scale;
- utilizzare scale portatili a norma;
- verificare sempre in anticipo che lungo il percorso ci sia lo spazio sufficiente per il passaggio (spigoli, mobili, altezza delle porte);
- controllare accuratamente che non ci siano oggetti a terra che possano costituire occasione d'inciampo o di scivolamento;
- fare uso di attrezzatura specifica: carrelli, cinghie);
- usare protezioni personali in caso di oggetti dai bordi taglienti;
- sollevare i carichi piegando le ginocchia e mantenendo schiena e testa dritta, gambe larghe, piedi rivolti verso la direzione del movimento;

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 58

- assicurarsi di aver afferrato saldamente l'oggetto e sollevarlo applicando una forza progressiva evitando il sollevamento a strappo che può richiedere dispendi doppi di energie;
- tenere l'oggetto il più possibile in mezzo ai piedi;
- per nessun motivo torcere il busto durante il sollevamento;
- tenere il carico il più vicino possibile al corpo.

6. Disordine

"Un posto per ogni cosa ed ogni cosa al suo posto"

Nel nostro manuale troviamo questo argomento posizionato in fondo al capitolo che analizza le cause d'infortunio; nella realtà lavorativa la sua collocazione è sicuramente diversa poiché il disordine è la probabile causa scatenante di un numero elevatissimo di incidenti.

Il disordine indica:

- . confusione;
- . disorganizzazione;
- . mancanza di programmazione;
- . impossibilità di agire celermente;
- . situazione che sfugge al controllo;
- . necessità di muoversi per tentativi;
- . superficialità di comportamenti;
- . dubbi sulla professionalità;
- . dubbi sulle capacità di auto responsabilizzazione.

La mancanza di ordine contrasta con i principi di efficienza e prevenzione dei rischi. Il buon ordine e la pulizia non costituiscono dunque un "optional" e tanto meno una mania, sono il segnale di un atteggiamento corretto e sensibile nei confronti dei pericoli insiti nel contesto lavorativo.

Riassumendo:

- . *chiudere cassetti ed armadi quando si esce dall'ufficio;*
- . *riporre gli attrezzi e gli oggetti dopo averli utilizzati;*
- . *eliminare tutto quello che non serve od indirizzarlo all'archivio;*
- . *analizzare, periodicamente, l'ambiente di lavoro per scoprire metodi atti a migliorare l'ordine e la disposizione delle cose.*

L'AMBIENTE

L'adattamento all'ambiente di lavoro riveste un'importanza rilevante; a favorire o penalizzare tale adattamento vi sono un insieme di fattori che devono essere considerati in quanto contribuiscono, spesso in maniera rilevante, a creare le condizioni per il verificarsi di eventi violenti.

Tra i vari metodi esistenti per analizzare l'ambiente di lavoro ne abbiamo scelto uno che a nostro avviso ha la caratteristica di essere chiaro e comprensibile e quindi adatto alle nostre necessità.

Il metodo scelto permette di suddividere in quattro gruppi gli elementi che compongono l'ambiente:

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 59

- il primo gruppo raccoglie i fattori che sono presenti dove, per gran parte del suo tempo, l'uomo vive (casa, ufficio); ci riferiamo alla temperatura, umidità, ventilazione, rumore, luce;
- il secondo gruppo è composto di quegli elementi che si trovano un pò dappertutto ma in special modo negli ambienti di lavoro industriale; si tratta di polveri, gas, fumi, vapori;
- il terzo gruppo comprende un fattore soltanto: la fatica fisica;
- nel quarto ed ultimo gruppo troviamo gli elementi componenti la fatica "industriale": monotonia, ritmi eccessivi, ripetitività, saturazione dei tempi, posizioni disagiati, responsabilità, frustrazione, ansia.

Senza voler fare un discorso riduttivo, crediamo che i fattori più importanti, presenti nel lavoro d'ufficio, siano quelli appartenenti al primo ed al quarto gruppo.

Ciò non significa negare la presenza degli elementi che compongono il secondo e il terzo gruppo.
Incominciando dal primo gruppo di fattori troviamo:

- . luce
- . rumore
- . microclima
- . temperatura
- . umidità
- . ventilazione

Cattiva illuminazione significa luce insufficiente, abbagliante, mal disposta, mal diretta ed è responsabile di incidere in maniera rilevante sugli infortuni.

Che cosa occorre verificare:

- . la dimensione dell'oggetto che si fissa;
- . la sua distanza;
- . la nitidezza dei contorni;
- . il contrasto tra l'oggetto e lo sfondo;
- . l'illuminazione generale o di fondo rispetto alla illuminazione specifica del posto di lavoro.

Il rumore, in genere, non costituisce un problema nella maggioranza degli uffici, o almeno così si pensa.

Ma se l'onda di pressione (decibel) è spesso contenuta, non sempre si può dire la stessa cosa per la frequenza e cioè il numero di vibrazioni emesse.

Rumori modesti ma con frequenze elevatissime contribuiscono ad affaticare le persone dal punto di vista mentale producendo, nei casi più gravi, vari disturbi derivanti dallo stato ansioso ed aumentando il rischio di incidenti.

Il microclima è un altro fattore del primo gruppo estremamente importante ed è sicuramente legato al tipo di impegno, fisico e mentale che si è chiamati a fornire.

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1 Pag. 60

In una situazione normale, il corpo umano mantiene facilmente la propria temperatura senza dover ricorrere a risorse particolari.

Se l'organismo viene sottoposto ad uno sforzo o se vi è eccesso di calore nell'ambiente, entra in gioco il meccanismo di termoregolazione che attraverso la sudorazione ricerca l'equilibrio perduto. Tale equilibrio, che si ottiene appunto attraverso la sudorazione, viene raggiunto tanto più facilmente quanto minore è l'umidità e quanto maggiore è la ventilazione, entro certi limiti naturalmente.

Il microclima, qualora non corrisponda alle esigenze dell'organismo umano, può produrre anche effetti infortunistici (sindrome dell'edificio malato).

Gli elementi che compongono il quarto gruppo dei fattori ambientali sono elencati di seguito:

- . *posizioni disagiati;*
- . *monotonia, ripetitività;*
- . *ritmi eccessivi;*
- . *saturazione dei tempi;*
- . *ansia, frustrazioni.*

Nella voce "posizioni disagiati" si possono tranquillamente ricondurre le posizioni statiche tipiche di chi lavora molte ore senza cambiare posizione.

Può sembrare strano a chi non lavora seduto per otto ore ma il lavoro muscolare statico, cioè la contrazione continua di un gruppo di muscoli, sempre quelli, fa comparire la fatica molto più rapidamente di un lavoro dinamico.

Alla fatica fisica si aggiunge la fatica psicologica producendo spesso stati d'ansia, perdita di concentrazione ed altro.

Ovviare a questi inconvenienti è possibile a patto di poter cambiare, con una certa frequenza, la posizione statica.

Sarà perciò utile alzarsi dalla scrivania ogni tanto e distribuire con oculatazza le pause fisiologiche.

Ripetitività, monotonia, ritmi eccessivi, saturazione dei tempi producono effetti stancanti soprattutto di carattere psicologico e possono contribuire ad aumentare il rischio da stress lavoro correlato.

Vi sono sicuramente dei casi limite che richiedono un intervento aziendale di modifica delle mansioni, dei compiti e soprattutto degli obiettivi e dei mezzi necessari a raggiungerli; molte situazioni dipendono però direttamente da noi.

Intervenire significa:

- . *non separare mai il pensiero dall'esecuzione;*
- . *non chiudersi in un angolo ma partecipare;*
- . *finalizzare il proprio comportamento alle esigenze sia di apprendimento, sia di rendimento;*
- . *distribuire le pause in modo "intelligente".*

Infine l'ansia e le frustrazioni.

Ognuno di noi ha di sé, frequentemente, una valutazione superiore rispetto a quella degli altri nei suoi confronti.

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 61

In certi casi ed in presenza della difficoltà di soddisfare le proprie attese personali, si possono ingenerare fasi di frustrazione ed ansia.

La medicina consiste nel non abbandonarsi al cosiddetto "adattamento passivo" ma di cercare una proficua integrazione tra i propri obiettivi e quelli dell'azienda.

SERVIZI

La giornata si snoda in ambienti anche diversi dal proprio ufficio.

Possiamo citare, le sale riunioni, gli archivi, gli uffici dei colleghi e dei superiori.

Per queste aree valgono gli stessi suggerimenti e necessitano le stesse attenzioni che ci sono richieste nel nostro posto di lavoro.

LAVORO AL VIDEOTERMINALE

Il D.Lgs 81/08, impone di considerare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'uso di attrezzature munite di videoterminale (VDT).

Numerosi studi hanno evidenziato che i principali problemi legati all'uso del VDT possono essere *la fatica visiva, i disturbi muscolo-scheletrici e lo stress*.

Nessuna rilevanza viene riconosciuta alle radiazioni emesse dal VDT, ionizzanti o non ionizzanti, che si mantengono al di sotto dei livelli già accertati per qualsiasi ambiente esterno.

LA FATICA VISIVA

Si può manifestare sottoforma di astenopia (insieme di sintomi quali: bruciore, lacrimazione, secchezza, senso di corpo estraneo, fastidio alla luce, visione sdoppiata e sfocata); visione di aloni colorati e deficit nell'efficienza della visione binoculare; questi disturbi sono direttamente correlati sia col numero delle ore lavorate al giorno, sia al tempo trascorso dinanzi al VDT, regrediscono tutti con il riposo.

Le condizioni ambientali che intensificano la comparsa dei sintomi da affaticamento visivo sono:

- *condizioni di scarsa o cattiva illuminazione ambientale, naturale o artificiale;*
- *presenza di sostanze irritanti congiuntivali tipo formaldeide (sprigionata dai mobili, specie se di recente acquisizione) e fumo di sigarette;*
- *bassa umidità relativa, specie nella stagione invernale con scarsa attenzione ai sistemi di umidificazione ambientale.*

DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

Le parti del corpo principalmente interessate sono la nuca ed il dorso. I disturbi lamentati sono essenzialmente contratture e tensioni muscolari dovute ad assenza o cattivo uso di adeguato supporto dello schienale, digitazione a ritmi sostenuti e disergonomia del posto di lavoro. Altro

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 62

effetto del mantenimento prolungato della posizione seduta, è il sovraccarico funzionale del ritorno venoso agli arti inferiori, al quale si ovvia con frequenti movimenti.

Il contenimento dei disagi derivanti da un posto di lavoro munito di VDT, si avvale di misure tecniche, organizzative e comportamentali dell'operatore.

MISURE TECNICHE

Si riferiscono ai requisiti ergonomici ai quali devono rispondere gli arredi dell'ambiente di lavoro quali la dimensione dei tavoli, le caratteristiche di sicurezza e di adattabilità dei sedili, la regolabilità degli schermi, la disponibilità di accessori (portadocumenti, poggiapiedi, lampada da tavolo, supporto porta-monitor, ...); nonché le dimensioni della stanza, le condizioni illuminotecniche.

Tali misure sono realizzabili in fase di predisposizione degli ambienti di lavoro o nelle fasi decisionali per l'acquisto di forniture per uffici.

MISURE ORGANIZZATIVE

Il rapporto fra posto di lavoro e ambiente per VDT è condizionato principalmente da problemi di corretta illuminazione. Si hanno condizioni sfavorevoli di illuminazione con abbagliamenti diretti e riflessi o per contrasti eccessivi e cioè quando:

- *mancano schermature alle finestre e alle fonti di luce artificiale,*
- *il monitor è disposto con la finestra di fronte o di spalle,*
- *si usano arredi con superfici lucide e/o bianche e/o nere,*
- *le pareti sono troppo chiare o troppo scure.*

Un ambiente è adeguato per il lavoro al VDT quando:

- *gli schermi sono ortogonali rispetto alle finestre*
- *le finestre sono schermate (con tende, veneziane, ...),*
- *l'illuminazione generale è sufficiente ma contenuta,*
- *le luci artificiali sono schermate, in buono stato di manutenzione, adeguatamente collocate (come per finestre) modulabili,*
- *le pareti sono tinteggiate in colore chiaro, non bianco e non riflettente,*
- *lo spazio di lavoro al VDT consente all'operatore di alzarsi agevolmente dal sedile e transitare lateralmente al tavolo.*

MISURE COMPORTAMENTALI

L'operatore addetto al VDT potrà migliorare la sua posizione di lavoro prestando attenzione a:

- Schermo**
- ◇ regolare il monitor a circa 50-70 cm. di distanza dagli occhi,
 - ◇ regolarlo in altezza in modo che sia un po' più basso dell'altezza degli occhi,
 - ◇ inclinarlo per eliminare alcuni riflessi,
 - ◇ utilizzare le opzioni di colore e le regolazioni della luminosità e del contrasto per ottenere le tonalità ed i contrasti più graditi;

Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 63

Finestre ◇ regolare le veneziane in modo da controllare la luce naturale;

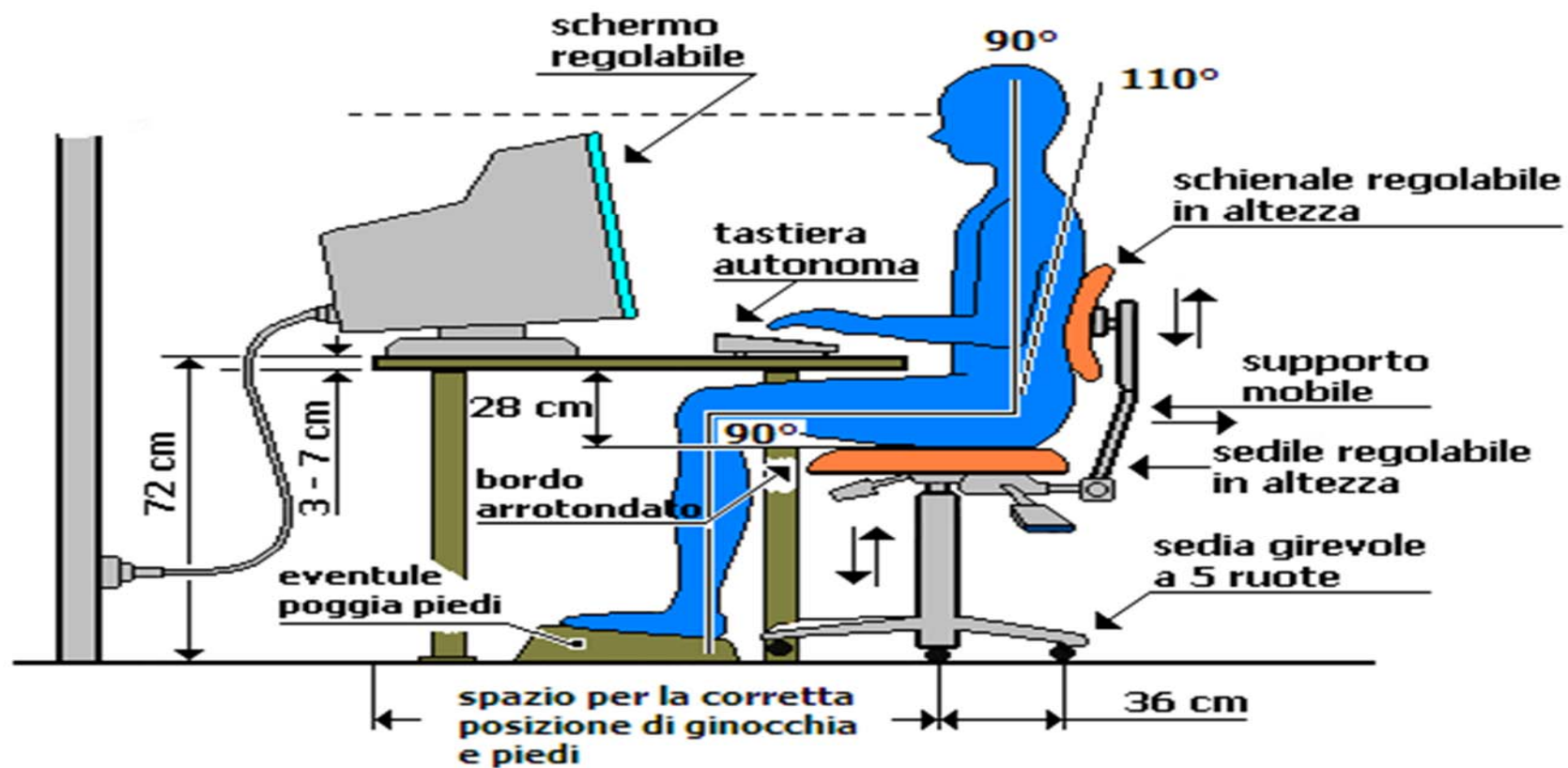
Sedile ◇ regolarlo ad un'altezza tale da consentire il mantenimento delle gambe a 90° e i piedi ben appoggiati sul pavimento,
 ◇ se è troppo alto procurarsi un poggiapiedi,
 ◇ il supporto lombare va posizionato in modo da sostenere l'intera zona lombare, a livello giro-vita,
 ◇ evitare di tenerlo inclinato in avanti e comunque di lavorare a lungo col tronco flesso;

Piano di lavoro ◇ lasciare tra la tastiera e il bordo anteriore del tavolo uno spazio per appoggiare gli avambracci,
 ◇ durante la digitazione mantenere il più possibile gli avambracci appoggiati,
 ◇ sistemare davanti a sè, di volta in volta, gli oggetti (monitor, leggio, documenti, ...) che richiedono maggiore attenzione visiva,
 ◇ verificare che sui documenti vi sia sufficiente illuminazione eventualmente ricorrendo alle lampade da tavolo.

Suggerimenti più generali sono:

- *contenere il tono della voce per non disturbare l'attenzione,*
- *provvedere all'umidificazione del locale,*
- *non fumare nell'ufficio,*
- *fare pausa per alcuni minuti durante lo svolgimento di lavori che richiedono forte attenzione e concentrazione o per i lavori più ripetitivi e monotoni,*
- *durante le pause evitare altre attività che impegnano la vista ed evitare di rimanere seduti.*

	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA Servizio di Prevenzione e Protezione: Responsabile: Dott. Paolo Menna	Rev.1
		Pag. 64



Servizio Prevenzione e Protezione- Azienda ULSS2 della Marca Trevigiana

 	Regione Veneto - Azienda U.L.SS. n°2 Unità operativa di staff della direzione generale INFORMATIVA SUI RISCHI DELL'AZIENDA <i>Servizio di Prevenzione e Protezione:</i> <i>Responsabile: Dott. Paolo Menna</i>	Rev.1
		Pag. 65

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)**Compilare in formato word o a stampatello**

I sottoscritt_ (nome e cognome) _____
nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____ n. _____
Codice Fiscale _____
in qualità di _____
della società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Codice fiscale _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Codice fiscale _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Codice fiscale _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Codice fiscale _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data

firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello

la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per **“familiari conviventi”** si intende **“chiunque conviva”** con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

Allegato 12 al Disciplinare

**- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

Compilare tutte le sezioni in stampatello

Il/La sottoscritt

nat__ a

il

residente a

Via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell'Impresa

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:

(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) **

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

*** I procuratori e i procuratori speciali:** Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi **dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011***, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

***Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011:** "Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell' impresa".(cfr. circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013).

**** Organismo di vigilanza:** l' art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall' art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

***** Socio di maggioranza:** si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall' art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011..

Allegato 13 al Disciplinare

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.C.M. 187/1991

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda ULSS 2 Marca trevigiana

OGGETTO: SERVIZIO DI
.....
.....

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a (luogo e data di nascita):

Residente in: Via/P.zza

Comune Prov.

In qualità di

della Società

(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con espresso riferimento alla Società che rappresenta, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 187/1991, sulla base delle risultanze del libro dei soci e degli ulteriori dati a propria disposizione:

DICHIARA

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

- Che la composizione societaria della Società è la seguente:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Che con riguardo alle azioni "con diritto di voto", o alle quote sussistono i seguenti diritti reali di godimento e/o di garanzia:

.....
.....
.....
.....

Oppure

Che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” o sulle quote;

- Che i soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne hanno comunque diritto, sono:

.....
.....
.....
.....
.....

Oppure

Che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che, comunque, ne hanno diritto;

- Che, a seguito di verifica, non risultano sussistere partecipazioni al capitale della scrivente società detenute in via fiduciaria.

In fede

Data:

Firma del titolare/legale rappresentante / institore / procuratore
(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante (art. 38, co. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

.....

Gara europea a procedura aperta telematica suddivisa in lotti per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk, alla copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola, per il periodo di 36 mesi. Cig _____ Id Sintel 188476599. Lotto

Spett.le
AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA N. 37
31100 TREVISO

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI
COASSICURAZIONE**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

1) IMPRESA DELEGATARIA / MANDATARIA / CAPOGRUPPO

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____
con _____ partita _____ IVA _____ n. _____
con codice attività n. _____

2) IMPRESA COASSICURATRICE

Il _____ sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____
con _____ partita _____ IVA _____ n. _____
con codice attività n. _____

3) IMPRESA COASSICURATRICE

Il _____ sottoscritto _____
nato _____ il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____

con _____ partita _____ IVA _____ n. _____
 con codice attività n. _____
 con la presente,

DICHIARANO

- che la Compagnia Delegataria ritiene una quota maggioritaria del rischio oggetto della gara, rispetto alle altre singole coassicuratrici/deleganti, pari ad almeno il 50%, mentre le singole Coassicuratrici (Deleganti) ritengono una quota pari ad almeno il 10%;
- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega all'impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come Delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti;
- di impegnarsi a non modificare la composizione della coassicurazione;
- le Compagnie coassicuratrici si impegnano a mantenere per tutta la durata contrattuale la copertura del 100% del rischio.
- che la delegataria sarà tenuta, in ogni caso e comunque, senza condizioni ed eccezioni, ad assolvere direttamente e per l'intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto garantendo in ogni caso la copertura del 100% del rischio (salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società assicuratrici);

Che le Imprese, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, si impegnano a:

- riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- riconoscono fin d'ora valide le offerte formulate dal coassicuratore delegatario;
- garantiscono la sottoscrizione del 100% dei rischi (garantito, in ogni caso e comunque, dalla delegataria);
- accettano le quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

La presente dichiarazione è sottoscritta in data _____,

per l'impresa n. 1) da: (1)_____ in
 qualità di _____
 (specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)
 sottoscrizione _____

per l'impresa n. 2) da: (1)_____ in
 qualità di _____
 (specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)
 sottoscrizione _____

per l'impresa n. 3) da: (1)_____ in
 qualità di _____
 (specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)
 sottoscrizione _____

LOTTO N. 1

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE MOBILE ALL RISKS

CIG _____

La presente polizza è stipulata tra

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana
Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37
31100 Treviso
P.I. 03084880263

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	30.11.2024
Alle ore 24.00 del:	30.11.2027

Con pagamento:

Annuale al:	30.11

CAPO I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pareti.

Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione, alluvione, acqua piovana o fuoriuscita di acqua.

Amministrazione o Ente: Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, Assicurato e Contraente della polizza, il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione.

Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant'altro è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo.

Relativamente ai beni di seguito indicati rientrano nella presente definizione:

- a) tutti i macchinari fissi siti nel Centro Elaborazione Dati aziendale (CED), nella web farm, nella centrale di telecomunicazioni ed in ogni altra sala ove si svolgono operazioni critiche per il funzionamento dell'intera azienda o di una parte di essa, e tutti i macchinari elettronici, attrezzature ed impianti ancillari, compresi apparecchi di ufficio in genere;
- b) tutti i macchinari fissi di produzione con parti di comando e di controllo gestiti da impianti ed apparecchiature a correnti deboli o no, purché al servizio delle apparecchiature assicurate al punto a) che precede, quali: UPS, sistemi di produzione energia elettrica di emergenza, sistemi di batterie, stabilizzatori, antifurti, antiintrusione, allarmi, trasmissione dati via cavo, etere, satellitari, impianti elettrici dedicati e loro armadi di distribuzione, impianti automatici di estinzione a gas, ad acqua frazionata, compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali anche se non elettroniche, la cavetteria, gli impianti termici al servizio delle macchine, le fibre ottiche, le reti telematiche e di connessione, di condizionamento dedicati e di protezione delle macchine assicurate e similari.

Apparecchiature Elettroniche ed Elettromedicali ad impiego Mobile: Come tali intendendosi i beni elettronici ed elettromedicali che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati anche al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione e stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell'Amministrazione nonché agli utenti dei servizi erogati dall'Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso all'Amministrazione.

Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell'Amministrazione o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, TVCC; elettrici per forza motrice ed illuminazione, di energia termica, di riscaldamento e condizionamento, idrici ed anti-incendio, fotovoltaici, audio e video, di video-sorveglianza, vari ed ausiliari - impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza), condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione. I beni immobili sono di costruzione e copertura prevalentemente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche e abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare e in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici. Per i beni immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1089/1939 così come modificato dal D.Lgs. 42/2014 ss.mm.ii., della Legge 106/2011 ss.mm.ii., il premio di polizza a essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge 53/1983.

Beni mobili: Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, Valori, Apparecchiature Elettroniche, Apparecchiature Elettroniche ed Elettromedicali ad impiego Mobile, riscuotitori automatici, farmaci, medicinali, presidi medici, dispositivi medici e merci in genere, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA.

Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 17: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate o loro parti ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. **Beni all'aperto**).

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'Assicurazione.

Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente.

Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse, comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi.

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Eventi sociopolitici: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla.

Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.

Fenomeni elettrici: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
- direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto; fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.

Franamento: il movimento e/o il distacco e/o lo scivolamento di una massa di terra e/o rocce lungo un versante inclinato, anche non dovuto a infiltrazioni.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento e che rimane a carico dell'Assicurato.

Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.

Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

Mezzi di custodia: mezzi usati per custodire documenti, denaro, preziosi e altri beni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: cassetti chiusi a chiave, casseforti sia a muro che non, armadi corazzati, armadi di sicurezza, camere di sicurezza.

Polizza: il documento che prova e regola l'Assicurazione.

Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.

Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti o coassicuratrici.

Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Direttore Generale dell'Amministrazione; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi,

qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Amministrazione, o di altra posizione assimilabile.

Sovraccarico di neve: il peso di neve e/o ghiaccio sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.

Tabella LSF: la tabella Limiti – Scoperto – Franchigie.

Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata e/o PEC inviata dall'una all'altra parte – anticipata a mezzo mail – almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo 6 che segue.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 30 giorni.

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a ventiquattro mesi, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto e con preavviso da notificarsi alla Compagnia di almeno un (1) mese dalla scadenza.

Art. 2: Gestione del contratto

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno direttamente tra le parti.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, o posta elettronica ordinaria con avviso di ricevuta.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4: Clausola di salvaguardia

Qualora si verificasse una modificazione dell'ambito territoriale dell'attuale Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana (es. per incorporazione, fusione, scissione con altre aziende o enti facenti parte del Servizio Sanitario regionale), detta modificazione potrebbe comportare una variazione soggettiva (subentro del nuovo soggetto così definito nei contratti avente ad oggetto la presente fornitura/servizio) e potrebbe comportare altresì una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o una diminuzione dei fabbisogni connesso al nuovo assetto organizzativo).

Nell'ipotesi in cui a causa di mutamenti dell'assetto organizzativo la proprietà degli enti assicurati dovesse cambiare, il contratto di assicurazione continuerà ad avere efficacia alle stesse condizioni in corso nei confronti dei nuovi soggetti che ne avranno assunto interesse e diritto in base alla nuova situazione giuridica.

Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro – valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle appendici, ritenute corrette.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della

corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Contraente provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 7: Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell'Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto.

Art. 8: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

Art. 9: Sanzioni e restrizioni internazionali

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 10: Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

CAPO III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

SEZIONE I - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Art. 11: Oggetto dell'assicurazione della Sezione I

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sofferti dai:

1. beni immobili;
2. beni mobili; nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:
3. rischio locativo;
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari;

in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione II di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) incendio,
- b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
- c) esplosione, implosione e scoppio,
- d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
- e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
- f) onda sonora,
- g) urto di veicoli,
- h) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- i) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
- j) rottura accidentale di lastre,
- k) atti sociopolitici,
- l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
- m) fenomeni atmosferici,
- n) formazione di ghiaccio, gelo,
- o) acqua piovana,
- p) fuoriuscita di acqua,
- q) inondazioni, alluvioni,
- r) allagamenti,
- s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- t) crollo, collasso strutturale,
- u) sovraccarico di neve,
- v) fenomeni elettrici,
- w) mancato freddo,
- x) evento sismico.

Limitatamente ai beni immobili in stato di abbandono, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni nominativamente sopra indicati alle lettere da a) ad h).

Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto"

che precede, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "pro-rata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 per cento del premio della Sezione I.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte. Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto;
- da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi;
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

Fenomeni / Eventi atmosferici: nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli;
- accumulo esterno di acqua;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; non indennizza inoltre i danni subiti da:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne e simili installazioni, beni mobili all'aperto non per loro natura o destinazione;
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cementoamianto (c.d. grandine su fragili) ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- franamento, smottamento e cedimento del terreno;
- mareggiata, marea, maremoto;
- umidità, stillicidio, trasudamento;
- infiltrazione (salvo che per il caso di Allagamento);
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi, nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.

Franamento, Smottamento, cedimento del terreno: la Società indennizza i danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.

Mancato Freddo: La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali subiti dai beni custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;

- fuoriuscita del fluido frigorifero e/o altre sostanze utilizzate allo scopo;
conseguenti:

- a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- b) all'accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:
 1. nell'impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza pertinenti all'impianto stesso;
 2. negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell'impianto;
 3. nei sistemi di adduzione dell'acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica pertinenti all'impianto stesso.

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, per i beni in refrigerazione custoditi in celle, è che la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

Crollo e Collasso Strutturale: la Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti e/o consequenziali derivanti ai beni assicurati da Crollo e Collasso Strutturale.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

1. errori di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
2. modifiche dei fabbricati assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mancata o insufficiente manutenzione.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine, effetti graduali e gli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione.

Oneri di urbanizzazione – ricostruzione – riparazione, adeguamento alla normativa

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo, onere e spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni stessi.

Sono compresi gli interventi ai beni e alla relativa impiantistica in caso di necessario adeguamento alla normativa in vigore al momento della ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, per sinistro ed annualità assicurativa, di € 150.000,00 (centocinquantamila euro).

Precisazione Beni Elettronici e/o Elettromedicali ad Impiego Mobile

La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici, Elettromedicali previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia prevista nella tabella [LSF], come di seguito disciplinato.

Relativamente ai beni elettronici ed elettromedicali ad impiego mobile, per il caso di:

- a) danno in fase di trasporto;
- b) danno durante la giacenza e in fase d'uso;

l'assicurazione è operante per i danni e le perdite rispettivamente subiti:

- nel caso previsto alla lettera a), durante lo spostamento e/o il trasporto con qualsiasi mezzo al di fuori dei Beni Immobili nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ambito di quanto indicato nella tabella [LSF];
- nel caso previsto alla lettera b), per tutti gli eventi diversi dalla lettera a), previa detrazione della apposita franchigia prevista nella suddetta tabella, e nell'ambito di quanto indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettronici ad impiego mobile, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettromedicali ad impiego mobile, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, un importo maggiore di quanto indicato nella tabella [LSF].

Guasti Macchine

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti contrattualmente previsti, tutti i danni materiali diretti causati da guasti ai beni assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza, compresi i guasti ai Beni Elettromedicali ed Elettronici. I guasti possono avvenire mentre i beni sono in funzione o fermi, ovvero quando smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura e manutenzione, verifica, revisione o riparazione.

Ad eventuale precisazione ed integrazione delle precedenti Esclusioni, sono esclusi i danni:

- causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della Polizza;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore;
- a funzionamento improprio o ad esperimento o prove che ne provochino sovraccarico od alterazione dei sistemi di normale utilizzo;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità della cosa assicurata;
- a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene;
- dovuti a deperimento, usura, o logorio di qualsiasi parte del bene assicurato, causato dal loro naturale uso o funzionamento, ruggine, incrostazione, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, per sinistro ed annualità assicurativa, di € 500.000,00 (cinquecentomila euro).

Altre Precisazioni: La Società (a valere sia per la SEZIONE I che per la SEZIONE II) assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi le spese sostenute dall'Amministrazione per:

- i. **GUASTI AUTORITÀ:** in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, dell'Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze.
- ii. **SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO:** per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria "Tossico-nocivi" di cui al D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n. 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
- iii. **ONORARI PERITI E PROFESSIONISTI:** a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali, comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
- iv. **RICOSTRUZIONE ARCHIVI:** per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. L'indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
- v. **SPESE MANTENIMENTO ATTIVITÀ E SERVIZI:** per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e

ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.

- vi. DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO: in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. 24 – Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall'Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
- vii. RICERCA GUASTI: intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua", fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Amministrazione e/o delle persone di cui essi debbono rispondere.

Art. 12: Cose escluse dall'Assicurazione

La Società non indennizza i danni subiti da:

1. ferrovie, binari, rotaie, serbatoi (salvo quanto normato all'art 19 lettera s)), banchine, gallerie, moli, canali, pontili, tunnel, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, scavi;
2. le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno;
3. i beni immobili e beni mobili di discariche e inceneritori, nonché beni mobili rientranti nella definizione di "rifiuto" ossia, qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportata alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;
4. boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed il valore del terreno su cui sorgono i Beni Immobili;
5. i veicoli a motore di proprietà od in uso all'Amministrazione se iscritti al P.R.A., aeromobili, natanti, carrozze, i beni in leasing, o loro porzione, che risultassero assicurati con specifica polizza, gli animali;
6. quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi e di valore singolo superiore ad € 30.000,00. Si prende atto tra le parti che qualora da uno o più dei suddetti beni scaturisca un danno non altrimenti escluso alle cose assicurate, la Società, alle condizioni tutte previste dall'Assicurazione, indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa che abbia colpito le cose assicurate.
7. Per la sola garanzia Furto/Rapina, i beni, le cose e/o gli oggetti in rame.

Art. 13: Indennizzi – Limitazioni – Massima esposizione della Società

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata), fermo quanto previsto al successivo art. 14 "Acquisizione di nuovi beni" e all'art. 30 "Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate".

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 14: Acquisizione di nuovi beni

Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 30% (trentaprocento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione sempre che il valore di tali beni non ecceda euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni singola acquisizione.

Superato detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l'Amministrazione ne avrà dato comunicazione.

Art. 15: Deroga alla regola proporzionale

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 30% (trentapercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore. Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

SEZIONE II - FURTO E RAPINA

Art. 16: Oggetto dell'assicurazione della Sezione II

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

- a) beni mobili,
- b) denaro, titoli e valori in genere:
 - 1. riposti e custoditi all'interno di mezzi di custodia, compresi i riscuotitori automatici;
 - 2. posti fuori dai mezzi di custodia ma all'interno di cassetti, mobili, registratori di cassa, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali;
 - 3. trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori;

per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza;
- rapina come definita dall'art. 628 c.p., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate;
- estorsione come definita dall'art. 629 c.p., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi (fermo quanto precedentemente normato per la SEZIONE I), le spese sostenute dall'Amministrazione:

- per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell'importo a tale titolo previsto nella scheda di conteggio del premio.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Amministrazione. Si precisa pertanto che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- 1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
- 2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 17: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia

1) La garanzia furto è operante:

- I. per i beni lett. a), b1) e b2) del precedente articolo posti all'interno di immobili, se l'autore del reato si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
 - a) scasso o modalità equipollente, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
 - b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici;
 - c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
 - d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Relativamente a denaro, titoli e valori in genere la garanzia furto opera anche qualora l'autore del reato si sia introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia ovvero cassetti, mobili,

registratori di cassa che li contenevano mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede e/o li abbia asportati.

- II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
- III. per i beni lett. a) quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché per ogni altro Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. **Beni all'aperto**), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale;
- IV. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all'Apparecchiatura stessa;
- V. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile.

2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto; - il furto con strappo;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano;

ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

3) La copertura assicurativa opera anche:

- a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti e fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo indicato nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni di cui al punto 1-I che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

A deroga di quanto precede, l'assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 10% anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto.

Art. 18: Somme assicurate - Limitazioni - Reintegro

Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata).

In caso di sinistro le somme assicurate in base alle singole partite della presente sezione si intenderanno ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Qualora, a seguito di un sinistro la Società esercitasse il diritto di recedere dal contratto di assicurazione, essa provvederà al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate residue.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 19: Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Amministrazione ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE (Valide per le sezioni I e II)

Art. 20: Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella CAPO I - DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:

I. verificatisi in occasione di:

- a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- c. maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine;
- d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
- e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
A parziale deroga di quanto previsto al punto e) delle Esclusioni, la Società risponde dei danni conseguenti all'esistenza e/o all'impiego di radioisotopi utilizzati dall'Assicurato/Contraente per le attività svolte.

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

II. causati da o dovuti a:

- f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
- g. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato;
- h. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- i. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
- j. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
- k. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate, la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Amministrazione;
- l. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all'art. 11 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione I", all'art. 16 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione II" e all'art. 24 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno"; per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all'art. 11 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione I", all'art. 16 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione II" e all'art. 24 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- m. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;

si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;

III. nonché:

- n. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- o. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato;
- p. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

Esclusione Rischi Cyber

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- e) computer hacking;
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

Esclusione Malattie Trasmissibili

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Esclusione territoriale

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHI.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 21: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l'Amministrazione ne darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 6 ore.
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione II, l'Amministrazione dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

La Società fornirà semestralmente, a far data dall'effetto di polizza all'Amministrazione, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati – suddivisa in:

- sinistri denunciati
- sinistri aperti (in corso di verifica con relativo importo stimato)
- sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo a riserva)
- sinistri liquidati (con l'indicazione dell'importo liquidato e la data)
- sinistri respinti (con relativa motivazione)
- sinistri senza seguito

corredata dei seguenti dati minimi:

- numero sinistro attribuito dal Contraente
- numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- data di accadimento dell'evento
- data della denuncia
- tipologia dell'evento
- importo pagato
- importo riservato
- data del pagamento o della chiusura senza seguito

È facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 1.000,00.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 22: Procedura per la valutazione del danno (Sezioni I e II)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro ove ha sede l'Amministrazione.

Fermo quanto disciplinato dall'art 11) Oggetto dell'Assicurazione della Sezione I", capoverso "Altre Precisazioni", punto iii), le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 23: Mandato dei Periti (Sezioni I e II)

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 21 "Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art 24 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Amministrazione abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22 "Procedura per la valutazione del danno", lettera b) – c.d. "perizia formale" – i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 24: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni I e II)

CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE I – Incendio ed altri danni ai beni

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell'area) escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).

Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, rientra nella definizione di "valore a nuovo" la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e

ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata e con un massimo di € 1.000.000 per sinistro ed anno.

L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Beni Immobili - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Beni Mobili - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
L'ammontare del danno si determina:
 - per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
 - per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c..

Relativamente ai danni ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, Apparecchiature Elettroniche ed Elettromedicali ad impiego mobile, l'ammontare del danno è determinato intendendo per tale:

1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
 - per i beni con vetustà non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
 - negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE II – Furto e rapina

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro. Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie e/o scoperti, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la maggiore fra le suddette detrazioni. La presente disposizione si applica separatamente per ciascuna Sezione di polizza (valido per le Sezioni I e II).

Art. 25: Supplemento di indennizzo ("Valore a nuovo" valido solamente per la SEZIONE I)

Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all'art. 15 "Deroga alla regola proporzionale", risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e

dello stato della Città del Vaticano e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l'abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.

Art. 26: Pagamento dell'indennizzo (Sezioni I e II)

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.

L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Amministrazione avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite salvo quanto diversamente normato.

Art. 27: Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni I e II)

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 28: Compensazione tra partite (Sezione I)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 15 "Deroga alla regola proporzionale", si conviene che qualora – applicata la "deroga alla proporzionale" laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.

Il disposto della presente clausola non si applica per partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

Art. 29: Anticipo dell'indennizzo

L'Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00).

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro e per anno.

Art. 30: Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate – Buona fede

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 20% (ventipercento) delle stesse.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 20%, e pertanto il disposto dell'articolo art. 15 "Deroga alla regola proporzionale" troverà applicazione soltanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicare l'aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all'incasso del relativo premio.

Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d'assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 31: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente direttamente nei confronti di ogni Società coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei coassicuratori.

Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

Art. 32: Partecipazione delle Società - Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia ... Quota ... % - Società mandataria

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite dell’Amministrazione, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all’Associazione Temporanea di Imprese.

Art. 33: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 34: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 35: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (c.d. filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.

CAPO IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

VALIDO PER LE SEZIONI I E II

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:

Massimo indennizzo per sinistro ed anno	€ 95.000.000,00

SEZIONE I - Incendio e altri danni ai beni

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Limite di indennizzo
	in % sul danno	con il minimo / massimo		
Opzione Base Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 5.000,00	=====
Variante 1) Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 3.500,00	
Variante 2) Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 2.500,00	
Rottura lastre Art 11, lett. j)	=====	=====	franchigia frontale	€ 100.000,00 per anno
Atti sociopolitici Art 11, lett. k)	=====	=====	€ 5.000,00	€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno
Sabotaggio e terrorismo Art 11, lett. l)	10% con il min. di € 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro		=====	€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno
Opzione Base Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	20% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.

Variante 1) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	10% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 2) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	10% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 3) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	€ 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro	=====	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 15.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Grandine su fragili (nell'ambito di fenomeni atmosferici)	=====	€ 3.000,00 per sinistro	€ 250.000,00 per sinistro ed anno
Formazione di Ghiaccio e Gelo Art 11, lett. n)	=====	franchigia frontale	€ 500.000,00 per sinistro ed anno
Opzione Base Acqua Piovana Art 11, lett. o)	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 350.000,00 per sinistro ed anno
Variante 1) Acqua Piovana Art 11, lett. o)	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 500.000,00 per sinistro ed anno
Opzione Base Fuoriuscita d'acqua Art 11, lett. p)	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 350.000,00 per sinistro ed anno
Variante 1) Fuoriuscita d'acqua Art 11, lett. p)	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 500.000,00 per sinistro ed anno

Opzione Base Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)	10% con il min. di € 20.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	40% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 1) Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 2) Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 3) Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)		€ 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Opzione Base Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 20.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	40% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per

				sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 1) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 2) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 3) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 10.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno Art 11, lett. s)	10%	€ 10.000,00	=====	€ 500.000,00 per sinistro ed anno
Crollo/collasso strutturale Art 11, lett. t)	10%	€ 10.000,00	=====	€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno

Sovraccarico neve Art 11, lett. u)	10%	€ 10.000,00	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro.
Fenomeni elettrici e/o elettronici Art 11, lett v)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 250.000,00 per sinistro ed anno
Mancato freddo Art 11, lett w)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Opzione Base Evento sismico Art 11, lett. x)	Scoperto 20% minimo € 25.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 10.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 1) Evento sismico Art 11, lett. x)	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 2) Evento sismico Art 11, lett. x)	Nessuno		€ 15.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Spese di Demolizione e Sgombero Art 11, n. ii)	=====	=====	Nessuna	€ 750.000,00 per sinistro e per anno

Onorari Periti e Professionisti Art 11, n. iii)	=====	=====	Nessuna	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Ricostruzione Archivi Art 11, n. iv)	=====	=====	Nessuna	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Spese mantenimento attività e servizi Art 11, n. v)	=====	=====	Nessuna	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Differenziale storico-artistico Art 11, n. vi)	=====	=====	Nessuna	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno
Ricerca guasti Art 11, n. vii)	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00 per sinistro ed anno
Guasti Macchine	10%	Min. € 2.500,00	===	€ 500.000,00 per sinistro ed anno

e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche:

Spese mantenimento attività e servizi	=====	=====	1 giorno con il minimo di € 2.500	€ 200.000,00

SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

SEZIONE II - Furto, rapina e rischi assimilabili

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Massimo
	in % sul danno	con il minimo di euro	euro	indennizzo per sinistro ed anno euro
Beni mobili art. 16, lett a)	=====	=====	€ 1.000,00	€ 300.000,00
Beni all'aperto	10%	€ 1.500,00	=====	€ 25.000,00
Denaro e valori custoditi in mezzi di custodia art. 16, lett. b1)	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00
Denaro e valori ovunque posti art. 16, lett. b2)	=====	=====	€ 500,00	€ 3.000,00
Denaro e valori trasportati art. 16, lett. b3)	=====	=====	€ 500,00	€ 10.000,00
Beni di Dipendenti/Utenti	=====	=====	€ 250,00	€ 3.000,00
Guasti da Ladri			Nessuna	€ 20.000,00
Furto con destrezza (eccetto porta-valori)	=====	=====	€ 1.000,00	€ 30.000,00

Beni mobili su veicoli	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00

INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Partite assicurate	Capitali assicurati €	Aliquota promille	Premio imponibile totale
1) Beni immobili	(*)1.025.521.000,00		
2) Beni mobili	(*) 334.133.000,00		
3) Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00		
4) Furto	300.000,00		

(*) si precisa che dal valore complessivo della Partita 1) Beni immobili e della Partita 2) Beni mobili sono esclusi i beni assicurati con polizza prevista dalla convenzione/concessione tra ULSS n. 2 ed ASOLO HOSPITAL SERVICE S.P.A.

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO DI POLIZZA	euro	
IMPOSTE (%)	euro	
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO DI POLIZZA	euro	

ALLEGATO 2 B CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA LOTTO 2

LOTTO N. 2

**COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
LIBRO MATRICOLA
CIG _____**

La presente polizza è stipulata tra

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana
Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37
31100 Treviso
P.I. 03084880263

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	30.11.2024
Alle ore 24.00 del:	30.11.2027

Con pagamento:

Annuale al:	30.11

CAPO I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Amministrazione o Ente: Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Codice: il D.Lgs. 7.9.2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private".

Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti.

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata e/o PEC inviata dall'una all'altra parte – anticipata a mezzo mail – almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo 6 che segue.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170 bis del Codice (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'assicurazione successivo alla scadenza del contratto. La Società s'impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di 15 giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Questa condizione si applica anche alle garanzie CVT, fermo restando che, in occasione della gara afferente all'aggiudicazione della nuova assicurazione o in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto o il contratto rinnovato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i 15 giorni di cui sopra.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 30 giorni.

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a ventiquattro mesi, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto e con preavviso da notificarsi alla Compagnia di almeno un (1) mese dalla scadenza.

Art. 2: Gestione del contratto

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni, l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno direttamente tra le parti.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, o posta elettronica ordinaria con avviso di ricevuta.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che

tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4: Clausola di salvaguardia

Qualora si verificasse una modificazione dell'ambito territoriale dell'attuale Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana (es. per incorporazione, fusione, scissione con altre aziende o enti facenti parte del Servizio Sanitario regionale), detta modificazione potrebbe comportare una variazione soggettiva (subentro del nuovo soggetto così definito nei contratti avente ad oggetto la presente fornitura/servizio) e potrebbe comportare altresì una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o una diminuzione dei fabbisogni connesso al nuovo assetto organizzativo).

Nell'ipotesi in cui a causa di mutamenti dell'assetto organizzativo la proprietà degli automezzi dovesse cambiare, il contratto di assicurazione continuerà ad avere efficacia alle stesse condizioni in corso, salvi gli aggiornamenti determinati dalla forma a libro matricola, nei confronti dei nuovi soggetti che ne avranno assunto interesse e diritto in base alla nuova situazione giuridica.

Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 90 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 90 giorni dalla data di ricezione delle appendici, ritenute corrette.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Contraente provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 7: Rinuncia all'azione di rivalsa

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

1) dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:

- a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia o alle indicazioni della carta di circolazione;
nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche. Per questa specifica clausola viene applicata una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro;
- b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.
Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d), la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente;
- d) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, quando gli stessi non siano addetti all'uso del veicolo o al trasporto delle cose, come disposto dall'art. 54 del Codice della Strada, a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;
- e) del solo Ente o società proprietari del veicolo assicurato;
- f) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 8: Precisazioni sulla qualifica di terzo

Sono considerati terzi:

1. gli enti (ULSS, Comuni, Province, ecc.) proprietari e/o le imprese proprietarie, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente, unitamente alle società medesime;
2. i dipendenti, Amministratori ecc. di società e/o enti in qualsiasi modo collegati con il Contraente;
3. i dipendenti del Contraente in servizio ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, compresi gli Amministratori ed il Legale Rappresentante, il Direttore ed i Dirigenti, anche se trasportati, con esclusione del solo conducente del veicolo assicurato;
4. le ditte con le quali il contraente stipula contratti di pubblicità integrale o tabellare sulla carrozzeria dei veicoli per i danni arrecati alla grafica pubblicitaria;
5. i conducenti di mezzi di proprietà della Contraente, non dipendenti della Contraente stessa, ai quali i mezzi siano affidati a qualsiasi titolo (es. locazione, comodato, ecc);
6. i conducenti sono considerati terzi fuori dall'esercizio delle funzioni di guida.

Art. 9: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (c.d. filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 10: Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, ove previsto, entro 30 giorni dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata. L'Amministrazione trasmetterà altresì quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

Art. 11: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

CAPO III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 12: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito complessivamente definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione come da allegato A) facente parte dei documenti di gara.

Art. 13: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive"

Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal veicolo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il veicolo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;

3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
5. per le macchine agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. la responsabilità del Contraente/Assicurato, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie (salvo diversamente regolamentato), colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
7. per i veicoli adibiti al trasporto di cose (anche rifiuti) in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente/Assicurato e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici (salvo diversamente regolamentato), esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 14: Massimali di garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

La presente assicurazione è prestata con il massimale catastrofale di:

€ 20.000.000,00 per sinistro

Qualora i massimali per danni a persone e per i danni a cose, non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

Art. 15 - Condizioni Aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile - sempre operanti

a) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI

La Società assicura la responsabilità del Contraente/Assicurato e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e/o natante, fino a concorrenza di:

€ 1.000.000,00 per sinistro

Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovassi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.

b) RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di

€ 1.000.000,00 per sinistro/anno

compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato o dell'Assicurato.

c) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

d) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

e) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

f) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo descritto in polizza, sempre e solo in conseguenza del rischio derivante dalla circolazione del veicolo.

g) RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di:

€ 1.000,00 per sinistro

h) RIMBORSO SPESE TRASPORTO SANITARIO DEL CONDUCENTE

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto sanitario del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di:

€ 1.000,00 per sinistro

i) CHIAVI SOSTITUTIVE

Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o natante e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 500,00 per sinistro).

j) DANNI AL BAGAGLIO

La Società rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di sinistro da circolazione con il massimo risarcimento di € 500,00 per sinistro. Si intendono esclusi denaro, valori e preziosi.

k) RIENTRO DEI PASSEGGERI

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente la Società rimborserà le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

l) RIPRISTINO AIRBAG

La Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito di attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali.

Per questa garanzia il limite di indennizzo per veicolo/sinistro è di € 1.000,00 per veicolo/sinistro.

m) RISCHIO STATICO

Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano.

n) DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI

La Società rimborsa i danni all'Ente entro un massimale di

€ 5.000,00 per sinistro

qualora risultino cagionati da incidenti stradali con veicoli non assicurati previa denuncia alle Forze dell'Ordine salvo che il valore commerciale del mezzo non sia inferiore al massimale indicato.

o) IMBRATTAMENTO TAPPEZZERIA

La Società rimborsa i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza di attività di soccorso e/o trasporto, anche di vittime di incidenti stradali o altri eventi con lesioni e non programmate, entro il limite di € 1.000,00 per sinistro.

p) GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA E SPESE IMMATRICOLAZIONE

La Società in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato e che comporti la perdita totale dello stesso si impegna a corrispondere un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica, corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata, nonché alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo, entro il limite di € 1.000,00 per sinistro.

q) RIMBORSO SPESE PER FURTO O SMARRIMENTO TARGA

La Società si impegna a riconoscere le spese sostenute dall'Assicurato in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, entro il limite di € 500,00 per sinistro.

r) RIMBORSO SPESE TRAINO

Qualora a seguito di guasto o di sinistro il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, l'Impresa rimborsa le spese di recupero e traino, purché documentate, fino alla concorrenza di € 1.000,00= per sinistro.

L'Impresa rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Art. 16: Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:

- a) per i danni di cui all'art. 13 "Oggetto dell'assicurazione", la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro per ciascun veicolo indicato nell'allegato A) dei cui all'art. 12 che precede.

- b) per le garanzie di cui all'art. 15 "Condizioni Aggiuntive", il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo per sinistro indicato ai rispettivi articoli di riferimento.

Art. 17: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 18: Impostazione del contratto – Inclusioni ed esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- marca e modello
- numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- tipo veicolo
- cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico - tipo di alimentazione
- anno di prima immatricolazione
- valore assicurato
- tariffa applicata e classe di merito
- data di inclusione ed eventuale data di esclusione oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l'Amministrazione, anche mediante posta elettronica, ne darà comunicazione alla Società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalla data e ora richieste dall'Assicurato, purché non antecedenti la data e ora di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione è resa valida per tale altro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.

Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:

- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario;
- la esclusione e la inclusione sono contestuali.

Qualora l'Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 19: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui all'Art.13 e lettera b) Art. 15 "Condizioni Aggiuntive", laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse

contro la Amministrazione è assunta direttamente dalla Società, la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Amministrazione; in caso di disaccordo, è facoltà della Amministrazione nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società.

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 20: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

Art. 21: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui all'art. 15 "Condizioni Aggiuntive", la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dalla Amministrazione: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dalla Amministrazione ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 22: Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui all'art. 13 "Oggetto dell'assicurazione", il premio è costituito dall'applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società (bonus/malus, fissa, ecc.), fermo restando che è preclusa l'applicazione/proposizione di qualsiasi forma tariffaria che preveda l'applicazione di franchigia. Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso pro-mille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario convenuto. Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornato nei termini di cui all'art. 18 "Impostazione del contratto – Inclusioni e Esclusioni" che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.

Art. 23: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente direttamente nei confronti di ogni Società coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei coassicuratori.

Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

Art. 23 bis: Partecipazione delle Società - Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia ... Quota ... % - Società mandataria

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite dell'Amministrazione, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all'Associazione Temporanea di Imprese.

Art. 24: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 25: Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società fornirà semestralmente, a far data dall'effetto di polizza all'Amministrazione, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati – suddivisa in:

- sinistri denunciati
- sinistri aperti (in corso di verifica con relativo importo stimato)
- sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo a riserva)
- sinistri liquidati (con l'indicazione dell'importo liquidato e la data)
- sinistri respinti (con relativa motivazione)
- sinistri senza seguito

corredata dei seguenti dati minimi:

- numero sinistro attribuito dal Contraente
- numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- data di accadimento dell'evento
- data della denuncia
- tipologia dell'evento

- importo pagato
- importo riservato
- data del pagamento o della chiusura senza seguito

È facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 1.000,00.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui ai commi precedenti.

1 Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale: Azienda Ulss 2 Marca trevigiana

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Salute

2 Procedura

2.1 Procedura

Titolo: Gara europea a procedura aperta telematica suddivisa in lotti per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk, alla copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola, per il periodo di 36 mesi.

Descrizione: Gara europea a procedura aperta telematica suddivisa in lotti per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk, alla copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola, per il periodo di 36 mesi.

Identificativo della procedura: af4def22-7e86-4221-9aa7-e95ab2d148b5

Tipo di procedura: Aperta

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 66510000 Servizi assicurativi

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 5,478,000 EUR

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

2.1.6 Motivi di esclusione

Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale:

Fallimento:

Corruzione:

Concordato preventivo con i creditori:

Partecipazione a un'organizzazione criminale:

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza:

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale:

Riciclaggio di proventi di attività criminosi o finanziamento del terrorismo:

Frode:

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani:

Insolvenza:

Violazione degli obblighi in materia di diritto del lavoro:

Amministrazione controllata:

Colpevole di false dichiarazioni, non è stato in grado di fornire i documenti richiesti e ha ottenuto informazioni riservate relative a tale procedura.:

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto:

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto:

Gravi illeciti professionali:

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili:

Violazione degli obblighi in materia di diritto sociale:

Pagamento dei contributi di sicurezza sociale:

Cessazione di attività:

Pagamento di imposte:

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:

5 Lotto

5.1 Lotto: LOT-0001

Titolo: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk

Descrizione: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile All risk

Identificativo interno: LOT-001

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 66510000 Servizi assicurativi

Opzioni:

Descrizione delle opzioni: Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a (24) ventiquattro mesi, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto e con preavviso da notificarsi alla Compagnia di almeno un (1) mese dalla scadenza. È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione

può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione. Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice. Fermo restando quanto previsto per la clausola di revisione prezzi, la Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, secondo quanto previsto nei rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto, per ciascun lotto. Variazione, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice. Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice. La Stazione Appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'Aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi previsti dalla lettera d) dell'articolo 120, comma 1, del Codice in caso di modifiche soggettive societarie, purché permangano, in capo al subentrante, i requisiti generali e speciali previsti nel presente documento. Si ipotizzano inoltre, al verificarsi di situazioni impreviste e imprevedibili debitamente documentate, le ulteriori seguenti fattispecie di variazioni contrattuali, pur se non valorizzate nel Quadro Economico dell'Appalto: - Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del Codice: l'Azienda ULSS potrà, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, chiedere all'Appaltatore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 36/2023. - Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del Codice: l'Azienda ULSS potrà apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023, purché le suddette modifiche siano ricondotte ai limiti previsti dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. - Modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 120 commi 5 e 7 del Codice: l'Azienda ULSS può apportare al contratto le modifiche di cui all'art. 120, comma 5 del Codice nei termini previsti dal comma 7 del citato articolo del Codice. L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 30 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio: 2024-11-30+01:00

Durata: 36 MONTH

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi: 1

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 3,960,000 EUR

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata: La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio:

Tipo: Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: Vedasi disciplinare di gara

5.1.11 Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.sintel.regione.lombardia.it>,

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.sintel.regione.lombardia.it>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano

Catalogo elettronico: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 2024-09-25+02:00 12:00:00+02:00

Condizioni contrattuali:

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione

Nessun sistema dinamico di acquisizione

Asta elettronica:

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (T.A.R.)

5.1 Lotto: LOT-0002

Titolo: Copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola

Descrizione: Copertura assicurativa della responsabilità civile auto RCA – libro matricola

Identificativo interno: LOT-002

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 66510000 Servizi assicurativi

Opzioni:

Descrizione delle opzioni: Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a (24) ventiquattro mesi, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto e con preavviso da notificarsi alla Compagnia di almeno un (1) mese dalla scadenza. È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione. Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice. Fermo restando quanto previsto per la clausola di revisione prezzi, la Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, secondo quanto previsto nei rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto, per ciascun lotto. Variazione, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice. Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice. La Stazione Appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'Aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi previsti dalla lettera d) dell'articolo 120, comma 1, del Codice in caso di modifiche soggettive societarie, purché permangano, in capo al subentrante, i requisiti generali e speciali previsti nel presente documento. Si ipotizzano inoltre, al verificarsi di situazioni impreviste e imprevedibili debitamente documentate, le ulteriori seguenti fattispecie di variazioni contrattuali, pur

se non valorizzate nel Quadro Economico dell'Appalto: - Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del Codice: l'Azienda ULSS potrà, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, chiedere all'Appaltatore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 36/2023. - Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del Codice: l'Azienda ULSS potrà apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, purché le suddette modifiche siano ricondotte ai limiti previsti dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. - Modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 120 commi 5 e 7 del Codice: l'Azienda ULSS può apportare al contratto le modifiche di cui all'art. 120, comma 5 del Codice nei termini previsti dal comma 7 del citato articolo del Codice. L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 30 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio: 2024-11-30+01:00

Durata: 36 MONTH

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi: 1

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 1,518,000 EUR

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata: La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

5.1.9 Criteri di selezione

Criterio:

Tipo: Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Prezzo

Descrizione: Vedasi disciplinare di gara

5.1.11 Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.sintel.regione.lombardia.it>,

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: [Obbligatoria](#)

Indirizzo per la presentazione: <https://www.sintel.regione.lombardia.it>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: [italiano](#)

Catalogo elettronico: [Non consentita](#)

Termine per il ricevimento delle offerte: [2024-09-25+02:00 12:00:00+02:00](#)

Condizioni contrattuali:

Fatturazione elettronica: [Obbligatoria](#)

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro:

[Nessun accordo quadro](#)

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione

[Nessun sistema dinamico di acquisizione](#)

Asta elettronica:

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: [Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto \(T.A.R.\)](#)

8 Organizzazioni

8.1 [ORG-0001](#)

Nome ufficiale: [Azienda Ulss 2 Marca trevigiana](#)

Numero di registrazione: [03084880263](#)

Località: [Treviso](#)

Paese: [Italia](#)

E-mail: protocollo.aulss2@pecveneto.it

Telefono: [00390422323010](#)

Ruoli di questa organizzazione:

[Committente](#)

Organizzazione competente per i ricorsi

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (T.A.R.)

Numero di registrazione: 80010140277

Località: Venezia

Paese: Italia

E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it

Telefono: 00390412403911

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione competente per i ricorsi

11 Informazioni sull'avviso

11.1 Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: ae863fd6-8068-4cb2-8d08-0b7a13fa02fd - 01

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Data di trasmissione dell'avviso: 2024-08-21+02:00 18:28:11+02:00

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: italiano

11.2 Informazioni sulla pubblicazione

LOTTO N. 1

**COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE MOBILE
ALL RISK
CIG _____**

La presente polizza è stipulata tra

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana
Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37
31100 Treviso
P.I. 03084880263

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	30.11.2024
Alle ore 24.00 del:	30.11.2027

Con pagamento:

Annuale al:	30.11

CAPO I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pareti.

Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione, alluvione, acqua piovana o fuoriuscita di acqua.

Amministrazione o Ente: Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, Assicurato e Contraente della polizza, il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione.

Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant'altro è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo.

Relativamente ai beni di seguito indicati rientrano nella presente definizione:

- a) tutti i macchinari fissi siti nel Centro Elaborazione Dati aziendale (CED), nella web farm, nella centrale di telecomunicazioni ed in ogni altra sala ove si svolgono operazioni critiche per il funzionamento dell'intera azienda o di una parte di essa, e tutti i macchinari elettronici, attrezzature ed impianti ancillari, compresi apparecchi di ufficio in genere;
- b) tutti i macchinari fissi di produzione con parti di comando e di controllo gestiti da impianti ed apparecchiature a correnti deboli o no, purché al servizio delle apparecchiature assicurate al punto a) che precede, quali: UPS, sistemi di produzione energia elettrica di emergenza, sistemi di batterie, stabilizzatori, antifurti, antiintrusione, allarmi, trasmissione dati via cavo, etere, satellitari, impianti elettrici dedicati e loro armadi di distribuzione, impianti automatici di estinzione a gas, ad acqua frazionata, compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali anche se non elettroniche, la cavetteria, gli impianti termici al servizio delle macchine, le fibre ottiche, le reti telematiche e di connessione, di condizionamento dedicati e di protezione delle macchine assicurate e similari.

Apparecchiature Elettroniche ed Elettromedicali ad impiego Mobile: Come tali intendendosi i beni elettronici ed elettromedicali che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati anche al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione e stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell'Amministrazione nonché agli utenti dei servizi erogati dall'Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso all'Amministrazione.

Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell'Amministrazione o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, TVCC; elettrici per forza motrice ed illuminazione, di energia termica, di riscaldamento e condizionamento, idrici ed anti-incendio, fotovoltaici, audio e video, di video-sorveglianza, vari ed ausiliari - impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza), condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione. I beni immobili sono di costruzione e copertura prevalentemente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche e abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare e in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici. Per i beni immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1089/1939 così come modificato dal D.Lgs. 42/2014 ss.mm.ii., della Legge 106/2011 ss.mm.ii., il premio di polizza a essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge 53/1983.

Beni mobili: Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, Valori, Apparecchiature Elettroniche, Apparecchiature Elettroniche ed Elettromedicali ad impiego Mobile, riscuotitori automatici, farmaci, medicinali, presidi medici, dispositivi medici e merci in genere, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA.

Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 17: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate o loro parti ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. **Beni all'aperto**).

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'Assicurazione.

Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente.

Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse, comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi.

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Eventi sociopolitici: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla.

Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.

Fenomeni elettrici: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
- direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto; fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.

Franamento: il movimento e/o il distacco e/o lo scivolamento di una massa di terra e/o rocce lungo un versante inclinato, anche non dovuto a infiltrazioni.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento e che rimane a carico dell'Assicurato.

Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.

Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

Mezzi di custodia: mezzi usati per custodire documenti, denaro, preziosi e altri beni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: cassetti chiusi a chiave, casseforti sia a muro che non, armadi corazzati, armadi di sicurezza, camere di sicurezza.

Polizza: il documento che prova e regola l'Assicurazione.

Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.

Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti o coassicuratrici.

Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Direttore Generale dell'Amministrazione; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi,

qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Amministrazione, o di altra posizione assimilabile.

Sovraccarico di neve: il peso di neve e/o ghiaccio sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.

Tabella LSF: la tabella Limiti – Scoperto – Franchigie.

Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata e/o PEC inviata dall'una all'altra parte – anticipata a mezzo mail – almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo 6 che segue.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 30 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a ventiquattro mesi, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

Art. 2: Gestione del contratto

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno direttamente tra le parti.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, o posta elettronica ordinaria con avviso di ricevuta.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4: Clausola di salvaguardia

Qualora si verificasse una modificazione dell'ambito territoriale dell'attuale Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana (es. per incorporazione, fusione, scissione con altre aziende o enti facenti parte del Servizio Sanitario regionale), detta modificazione potrebbe comportare una variazione soggettiva (subentro del nuovo soggetto così definito nei contratti avente ad oggetto la presente fornitura/servizio) e potrebbe comportare altresì una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o una diminuzione dei fabbisogni connesso al nuovo assetto organizzativo).

Nell'ipotesi in cui a causa di mutamenti dell'assetto organizzativo la proprietà degli enti assicurati dovesse cambiare, il contratto di assicurazione continuerà ad avere efficacia alle stesse condizioni in corso nei confronti dei nuovi soggetti che ne avranno assunto interesse e diritto in base alla nuova situazione giuridica.

Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro – valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle appendici, ritenute corrette.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della

corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Contraente provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 7: Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell'Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto.

Art. 8: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

Art. 9: Sanzioni e restrizioni internazionali

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 10: Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

CAPO III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

SEZIONE I - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Art. 11: Oggetto dell'assicurazione della Sezione I

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sofferti dai:

1. beni immobili;
2. beni mobili; nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:
3. rischio locativo;
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari;

in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione II di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) incendio,
- b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
- c) esplosione, implosione e scoppio,
- d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
- e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
- f) onda sonora,
- g) urto di veicoli,
- h) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- i) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
- j) rottura accidentale di lastre,
- k) atti sociopolitici,
- l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
- m) fenomeni atmosferici,
- n) formazione di ghiaccio, gelo,
- o) acqua piovana,
- p) fuoriuscita di acqua,
- q) inondazioni, alluvioni,
- r) allagamenti,
- s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- t) crollo, collasso strutturale,
- u) sovraccarico di neve,
- v) fenomeni elettrici,
- w) mancato freddo,
- x) evento sismico.

Limitatamente ai beni immobili in stato di abbandono, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni nominativamente sopra indicati alle lettere da a) ad h).

Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto"

che precede, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "pro-rata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 per cento del premio della Sezione I.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte. Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto;
- da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi;
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

Fenomeni / Eventi atmosferici: nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli;
- accumulo esterno di acqua;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; non indennizza inoltre i danni subiti da:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne e simili installazioni, beni mobili all'aperto non per loro natura o destinazione;
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cementoamianto (c.d. grandine su fragili) ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- franamento, smottamento e cedimento del terreno;
- mareggiata, marea, maremoto;
- umidità, stillicidio, trasudamento;
- infiltrazione (salvo che per il caso di Allagamento);
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi, nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.

Franamento, Smottamento, cedimento del terreno: la Società indennizza i danni materiali diretti e/o conseguenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.

Mancato Freddo: La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali subiti dai beni custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;

- fuoriuscita del fluido frigorifero e/o altre sostanze utilizzate allo scopo;
conseguenti:

- a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- b) all'accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:
 1. nell'impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza pertinenti all'impianto stesso;
 2. negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell'impianto;
 3. nei sistemi di adduzione dell'acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica pertinenti all'impianto stesso.

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, per i beni in refrigerazione custoditi in celle, è che la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

Crollo e Collasso Strutturale: la Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti e/o consequenziali derivanti ai beni assicurati da Crollo e Collasso Strutturale.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

1. errori di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
2. modifiche dei fabbricati assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mancata o insufficiente manutenzione.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine, effetti graduali e gli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione.

Oneri di urbanizzazione – ricostruzione – riparazione, adeguamento alla normativa

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo, onere e spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni stessi.

Sono compresi gli interventi ai beni e alla relativa impiantistica in caso di necessario adeguamento alla normativa in vigore al momento della ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, per sinistro ed annualità assicurativa, di € 150.000,00 (centocinquantamila euro).

Precisazione Beni Elettronici e/o Elettromedicali ad Impiego Mobile

La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici, Elettromedicali previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia prevista nella tabella [LSF], come di seguito disciplinato.

Relativamente ai beni elettronici ed elettromedicali ad impiego mobile, per il caso di:

- a) danno in fase di trasporto;
- b) danno durante la giacenza e in fase d'uso;

l'assicurazione è operante per i danni e le perdite rispettivamente subiti:

- nel caso previsto alla lettera a), durante lo spostamento e/o il trasporto con qualsiasi mezzo al di fuori dei Beni Immobili nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ambito di quanto indicato nella tabella [LSF];
- nel caso previsto alla lettera b), per tutti gli eventi diversi dalla lettera a), previa detrazione della apposita franchigia prevista nella suddetta tabella, e nell'ambito di quanto indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettronici ad impiego mobile, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettromedicali ad impiego mobile, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, un importo maggiore di quanto indicato nella tabella [LSF].

Guasti Macchine

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti contrattualmente previsti, tutti i danni materiali diretti causati da guasti ai beni assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza, compresi i guasti ai Beni Elettromedicali ed Elettronici. I guasti possono avvenire mentre i beni sono in funzione o fermi, ovvero quando smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura e manutenzione, verifica, revisione o riparazione.

Ad eventuale precisazione ed integrazione delle precedenti Esclusioni, sono esclusi i danni:

- causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della Polizza;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore;
- a funzionamento improprio o ad esperimento o prove che ne provochino sovraccarico od alterazione dei sistemi di normale utilizzo;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità della cosa assicurata;
- a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene;
- dovuti a deperimento, usura, o logorio di qualsiasi parte del bene assicurato, causato dal loro naturale uso o funzionamento, ruggine, incrostazione, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, per sinistro ed annualità assicurativa, di € 500.000,00 (cinquecentomila euro).

Altre Precisazioni: La Società (a valere sia per la SEZIONE I che per la SEZIONE II) assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi le spese sostenute dall'Amministrazione per:

- i. **GUASTI AUTORITÀ:** in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, dell'Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze.
- ii. **SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO:** per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria "Tossico-nocivi" di cui al D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n. 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
- iii. **ONORARI PERITI E PROFESSIONISTI:** a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
- iv. **RICOSTRUZIONE ARCHIVI:** per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. L'indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
- v. **SPESE MANTENIMENTO ATTIVITÀ E SERVIZI:** per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e

ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.

- vi. **DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO:** in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. 24 – Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall'Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
- vii. **RICERCA GUASTI:** intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua", fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Amministrazione e/o delle persone di cui essi debbono rispondere.

Art. 12: Cose escluse dall'Assicurazione

La Società non indennizza i danni subiti da:

1. ferrovie, binari, rotaie, serbatoi (salvo quanto normato all'art 19 lettera s)), banchine, gallerie, moli, canali, pontili, tunnel, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, scavi;
2. le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno;
3. i beni immobili e beni mobili di discariche e inceneritori, nonché beni mobili rientranti nella definizione di "rifiuto" ossia, qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportata alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;
4. boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed il valore del terreno su cui sorgono i Beni Immobili;
5. i veicoli a motore di proprietà od in uso all'Amministrazione se iscritti al P.R.A., aeromobili, natanti, carrozze, i beni in leasing, o loro porzione, che risultassero assicurati con specifica polizza, gli animali;
6. quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi e di valore singolo superiore ad € 30.000,00. Si prende atto tra le parti che qualora da uno o più dei suddetti beni scaturisca un danno non altrimenti escluso alle cose assicurate, la Società, alle condizioni tutte previste dall'Assicurazione, indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa che abbia colpito le cose assicurate.
7. Per la sola garanzia Furto/Rapina, i beni, le cose e/o gli oggetti in rame.

Art. 13: Indennizzi – Limitazioni – Massima esposizione della Società

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata), fermo quanto previsto al successivo art. 14 "Acquisizione di nuovi beni" e all'art. 30 "Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate".

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 14: Acquisizione di nuovi beni

Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 30% (trentaprocento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione sempre che il valore di tali beni non ecceda euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni singola acquisizione.

Superato detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l'Amministrazione ne avrà dato comunicazione.

Art. 15: Deroga alla regola proporzionale

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 30% (trentapercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore. Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

SEZIONE II - FURTO E RAPINA

Art. 16: Oggetto dell'assicurazione della Sezione II

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

- a) beni mobili,
- b) denaro, titoli e valori in genere:
 - 1. riposti e custoditi all'interno di mezzi di custodia, compresi i riscuotitori automatici;
 - 2. posti fuori dai mezzi di custodia ma all'interno di cassetti, mobili, registratori di cassa, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali;
 - 3. trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori;

per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza;
- rapina come definita dall'art. 628 c.p., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate;
- estorsione come definita dall'art. 629 c.p., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi (fermo quanto precedentemente normato per la SEZIONE I), le spese sostenute dall'Amministrazione:

- per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell'importo a tale titolo previsto nella scheda di conteggio del premio.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Amministrazione. Si precisa pertanto che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- 1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
- 2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 17: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia

1) La garanzia furto è operante:

- I. per i beni lett. a), b1) e b2) del precedente articolo posti all'interno di immobili, se l'autore del reato si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
 - a) scasso o modalità equipollente, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
 - b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici;
 - c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
 - d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Relativamente a denaro, titoli e valori in genere la garanzia furto opera anche qualora l'autore del reato si sia introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia ovvero cassetti, mobili,

registratori di cassa che li contenevano mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede e/o li abbia asportati.

- II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
- III. per i beni lett. a) quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché per ogni altro Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. **Beni all'aperto**), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale;
- IV. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all'Apparecchiatura stessa;
- V. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile.

2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto; - il furto con strappo;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano;

ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

3) La copertura assicurativa opera anche:

- a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti e fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo indicato nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni di cui al punto 1-I che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

A deroga di quanto precede, l'assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 10% anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto.

Art. 18: Somme assicurate - Limitazioni - Reintegro

Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata).

In caso di sinistro le somme assicurate in base alle singole partite della presente sezione si intenderanno ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Qualora, a seguito di un sinistro la Società esercitasse il diritto di recedere dal contratto di assicurazione, essa provvederà al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate residue.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 19: Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Amministrazione ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE (Valide per le sezioni I e II)

Art. 20: Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella CAPO I - DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:

I. verificatisi in occasione di:

- a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- c. maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine;
- d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
- e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
A parziale deroga di quanto previsto al punto e) delle Esclusioni, la Società risponde dei danni conseguenti all'esistenza e/o all'impiego di radioisotopi utilizzati dall'Assicurato/Contraente per le attività svolte.

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

II. causati da o dovuti a:

- f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
- g. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato;
- h. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- i. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
- j. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
- k. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate, la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Amministrazione;
- l. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all'art. 11 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione I", all'art. 16 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione II" e all'art. 24 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno"; per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all'art. 11 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione I", all'art. 16 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione II" e all'art. 24 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- m. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;

si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;

III. nonché:

- n. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- o. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato;
- p. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

Esclusione Rischi Cyber

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- e) computer hacking;
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

Esclusione Malattie Trasmissibili

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Esclusione territoriale

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHI.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 21: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l'Amministrazione ne darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 6 ore.
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione II, l'Amministrazione dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

La Società fornirà semestralmente, a far data dall'effetto di polizza all'Amministrazione, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati – suddivisa in:

- sinistri denunciati
- sinistri aperti (in corso di verifica con relativo importo stimato)
- sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo a riserva)
- sinistri liquidati (con l'indicazione dell'importo liquidato e la data)
- sinistri respinti (con relativa motivazione)
- sinistri senza seguito

corredata dei seguenti dati minimi:

- numero sinistro attribuito dal Contraente
- numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- data di accadimento dell'evento
- data della denuncia
- tipologia dell'evento
- importo pagato
- importo riservato
- data del pagamento o della chiusura senza seguito

È facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 1.000,00.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 22: Procedura per la valutazione del danno (Sezioni I e II)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro ove ha sede l'Amministrazione.

Fermo quanto disciplinato dall'art 11) Oggetto dell'Assicurazione della Sezione I", capoverso "Altre Precisazioni", punto iii), le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 23: Mandato dei Periti (Sezioni I e II)

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 21 "Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art 24 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Amministrazione abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22 "Procedura per la valutazione del danno", lettera b) – c.d. "perizia formale" – i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 24: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni I e II)

CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE I – Incendio ed altri danni ai beni

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell'area) escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).

Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, rientra nella definizione di "valore a nuovo" la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e

ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata e con un massimo di € 1.000.000 per sinistro ed anno.

L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Beni Immobili - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Beni Mobili - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c..

Relativamente ai danni ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, Apparecchiature Elettroniche ed Elettromedicali ad impiego mobile, l'ammontare del danno è determinato intendendo per tale:

1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
 - per i beni con vetustà non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
 - negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE II – Furto e rapina

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro. Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie e/o scoperti, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la maggiore fra le suddette detrazioni. La presente disposizione si applica separatamente per ciascuna Sezione di polizza (valido per le Sezioni I e II).

Art. 25: Supplemento di indennizzo ("Valore a nuovo" valido solamente per la SEZIONE I)

Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all'art. 15 "Deroga alla regola proporzionale", risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e

dello stato della Città del Vaticano e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l'abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.

Art. 26: Pagamento dell'indennizzo (Sezioni I e II)

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.

L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Amministrazione avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite salvo quanto diversamente normato.

Art. 27: Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni I e II)

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 28: Compensazione tra partite (Sezione I)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 15 "Deroga alla regola proporzionale", si conviene che qualora – applicata la "deroga alla proporzionale" laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.

Il disposto della presente clausola non si applica per partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

Art. 29: Anticipo dell'indennizzo

L'Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00).

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro e per anno.

Art. 30: Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate – Buona fede

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 20% (ventipercento) delle stesse.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 20%, e pertanto il disposto dell'articolo art. 15 "Deroga alla regola proporzionale" troverà applicazione soltanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicare l'aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all'incasso del relativo premio.

Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d'assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 31: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente direttamente nei confronti di ogni Società coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei coassicuratori.

Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

Art. 32: Partecipazione delle Società - Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia ... Quota ... % - Società mandataria

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite dell’Amministrazione, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all’Associazione Temporanea di Imprese.

Art. 33: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 34: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 35: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (c.d. filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.

CAPO IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

VALIDO PER LE SEZIONI I E II

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:

Massimo indennizzo per sinistro ed anno	€ 95.000.000,00

SEZIONE I - Incendio e altri danni ai beni

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Limite di indennizzo
	in % sul danno	con il minimo / massimo		
Opzione Base Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 5.000,00	=====
Variante 1) Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 3.500,00	
Variante 2) Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 2.500,00	
Rottura lastre Art 11, lett. j)	=====	=====	franchigia frontale	€ 100.000,00 per anno
Atti sociopolitici Art 11, lett. k)	=====	=====	€ 5.000,00	€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno
Sabotaggio e terrorismo Art 11, lett. l)	10% con il min. di € 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro		=====	€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno
Opzione Base Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	20% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.

Variante 1) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	10% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 2) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	10% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 3) Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	€ 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro		=====	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 15.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Grandine su fragili (nell'ambito di fenomeni atmosferici)	=====		€ 3.000,00 per sinistro	€ 250.000,00 per sinistro ed anno
Formazione di Ghiaccio e Gelo Art 11, lett. n)	=====	=====	franchigia frontale	€ 500.000,00 per sinistro ed anno
Opzione Base Acqua Piovana Art 11, lett. o)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 350.000,00 per sinistro ed anno
Variante 1) Acqua Piovana Art 11, lett. o)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 500.000,00 per sinistro ed anno
Opzione Base Fuoriuscita d'acqua Art 11, lett. p)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 350.000,00 per sinistro ed anno
Variante 1) Fuoriuscita d'acqua Art 11, lett. p)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 500.000,00 per sinistro ed anno

Opzione Base Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)	10% con il min. di € 20.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	40% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 1) Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 2) Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 3) Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)		€ 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Opzione Base Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 20.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.	=====	40% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per

				sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 1) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 2) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 15.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	€ 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 3) Allagamenti Art 11, lett. r)	10% con il min. di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 10.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno Art 11, lett. s)	10%	€ 10.000,00	=====	€ 500.000,00 per sinistro ed anno
Crollo/collasso strutturale Art 11, lett. t)	10%	€ 10.000,00	=====	€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno

Sovraccarico neve Art 11, lett. u)	10%	€ 10.000,00	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro.
Fenomeni elettrici e/o elettronici Art 11, lett v)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 250.000,00 per sinistro ed anno
Mancato freddo Art 11, lett w)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Opzione Base Evento sismico Art 11, lett. x)	Scoperto 20% minimo € 25.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 10.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 1) Evento sismico Art 11, lett. x)	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Variante 2) Evento sismico Art 11, lett. x)	Nessuno		€ 15.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 20.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Spese di Demolizione e Sgombero Art 11, n. ii)	=====	=====	Nessuna	€ 750.000,00 per sinistro e per anno

Onorari Periti e Professionisti Art 11, n. iii)	=====	=====	Nessuna	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Ricostruzione Archivi Art 11, n. iv)	=====	=====	Nessuna	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Spese mantenimento attività e servizi Art 11, n. v)	=====	=====	Nessuna	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Differenziale storico-artistico Art 11, n. vi)	=====	=====	Nessuna	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno
Ricerca guasti Art 11, n. vii)	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00 per sinistro ed anno
Guasti Macchine	10%	Min. € 2.500,00	===	€ 500.000,00 per sinistro ed anno

e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche:

Spese mantenimento attività e servizi	=====	=====	1 giorno con il minimo di € 2.500	€ 200.000,00

SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

SEZIONE II - Furto, rapina e rischi assimilabili

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Massimo
	in % sul danno	con il minimo di euro	euro	indennizzo per sinistro ed anno euro
Beni mobili art. 16, lett a)	=====	=====	€ 1.000,00	€ 300.000,00
Beni all'aperto	10%	€ 1.500,00	=====	€ 25.000,00
Denaro e valori custoditi in mezzi di custodia art. 16, lett. b1)	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00
Denaro e valori ovunque posti art. 16, lett. b2)	=====	=====	€ 500,00	€ 3.000,00
Denaro e valori trasportati art. 16, lett. b3)	=====	=====	€ 500,00	€ 10.000,00
Beni di Dipendenti/Utenti	=====	=====	€ 250,00	€ 3.000,00
Guasti da Ladri			Nessuna	€ 20.000,00
Furto con destrezza (eccetto porta-valori)	=====	=====	€ 1.000,00	€ 30.000,00

Beni mobili su veicoli	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00

INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Partite assicurate	Capitali assicurati €	Aliquota promille	Premio imponibile totale
1) Beni immobili	(*)1.025.521.000,00		
2) Beni mobili	(*) 334.133.000,00		
3) Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00		
4) Furto	300.000,00		

(*) si precisa che dal valore complessivo della Partita 1) Beni immobili e della Partita 2) Beni mobili sono esclusi i beni assicurati con polizza prevista dalla convenzione/concessione tra ULSS n. 2 ed ASOLO HOSPITAL SERVICE S.P.A.

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO DI POLIZZA	euro	
IMPOSTE (%)	euro	
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO DI POLIZZA	euro	

Allegato 4.2 al Disciplinare lotto 2 schema contratto RCA

LOTTO N. 2

COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
LIBRO MATRICOLA
CIG _____

La presente polizza è stipulata tra

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana
Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37
31100 Treviso
P.I. 03084880263

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	30.11.2024
Alle ore 24.00 del:	30.11.2027

Con pagamento:

Annuale al:	30.11

CAPO I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Amministrazione o Ente: Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Codice: il D.Lgs. 7.9.2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private".

Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti.

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata e/o PEC inviata dall'una all'altra parte – anticipata a mezzo mail – almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo 6 che segue.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170 bis del Codice (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'assicurazione successivo alla scadenza del contratto. La Società s'impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di 15 giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Questa condizione si applica anche alle garanzie CVT, fermo restando che, in occasione della gara afferente all'aggiudicazione della nuova assicurazione o in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto o il contratto rinnovato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i 15 giorni di cui sopra.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 30 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a ventiquattro mesi, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

Art. 2: Gestione del contratto

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni, l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno direttamente tra le parti.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, o posta elettronica ordinaria con avviso di ricevuta.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che

tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4: Clausola di salvaguardia

Qualora si verificasse una modificazione dell'ambito territoriale dell'attuale Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana (es. per incorporazione, fusione, scissione con altre aziende o enti facenti parte del Servizio Sanitario regionale), detta modificazione potrebbe comportare una variazione soggettiva (subentro del nuovo soggetto così definito nei contratti avente ad oggetto la presente fornitura/servizio) e potrebbe comportare altresì una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o una diminuzione dei fabbisogni connesso al nuovo assetto organizzativo).

Nell'ipotesi in cui a causa di mutamenti dell'assetto organizzativo la proprietà degli automezzi dovesse cambiare, il contratto di assicurazione continuerà ad avere efficacia alle stesse condizioni in corso, salvi gli aggiornamenti determinati dalla forma a libro matricola, nei confronti dei nuovi soggetti che ne avranno assunto interesse e diritto in base alla nuova situazione giuridica.

Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 90 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 90 giorni dalla data di ricezione delle appendici, ritenute corrette.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Contraente provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 7: Rinuncia all'azione di rivalsa

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

1) dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:

- a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia o alle indicazioni della carta di circolazione;
nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche. Per questa specifica clausola viene applicata una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro;
- b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.
Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d), la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente;
- d) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, quando gli stessi non siano addetti all'uso del veicolo o al trasporto delle cose, come disposto dall'art. 54 del Codice della Strada, a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;
- e) del solo Ente o società proprietari del veicolo assicurato;
- f) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 8: Precisazioni sulla qualifica di terzo

Sono considerati terzi:

1. gli enti (ULSS, Comuni, Province, ecc.) proprietari e/o le imprese proprietarie, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente, unitamente alle società medesime;
2. i dipendenti, Amministratori ecc. di società e/o enti in qualsiasi modo collegati con il Contraente;
3. i dipendenti del Contraente in servizio ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, compresi gli Amministratori ed il Legale Rappresentante, il Direttore ed i Dirigenti, anche se trasportati, con esclusione del solo conducente del veicolo assicurato;
4. le ditte con le quali il contraente stipula contratti di pubblicità integrale o tabellare sulla carrozzeria dei veicoli per i danni arrecati alla grafica pubblicitaria;
5. i conducenti di mezzi di proprietà della Contraente, non dipendenti della Contraente stessa, ai quali i mezzi siano affidati a qualsiasi titolo (es. locazione, comodato, ecc);
6. i conducenti sono considerati terzi fuori dall'esercizio delle funzioni di guida.

Art. 9: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (c.d. filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 10: Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, ove previsto, entro 30 giorni dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata. L'Amministrazione trasmetterà altresì quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

Art. 11: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

CAPO III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 12: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito complessivamente definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione come da allegato A) facente parte dei documenti di gara.

Art. 13: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive"

Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal veicolo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il veicolo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;

3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
5. per le macchine agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. la responsabilità del Contraente/Assicurato, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie (salvo diversamente regolamentato), colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
7. per i veicoli adibiti al trasporto di cose (anche rifiuti) in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente/Assicurato e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici (salvo diversamente regolamentato), esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 14: Massimali di garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

La presente assicurazione è prestata con il massimale catastrofale di:

€ 20.000.000,00 per sinistro

Qualora i massimali per danni a persone e per i danni a cose, non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

Art. 15 - Condizioni Aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile - sempre operanti

a) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI

La Società assicura la responsabilità del Contraente/Assicurato e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e/o natante, fino a concorrenza di:

€ 1.000.000,00 per sinistro

Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovassi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.

b) RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di

€ 1.000.000,00 per sinistro/anno

compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato o dell'Assicurato.

c) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

d) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

e) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

f) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo descritto in polizza, sempre e solo in conseguenza del rischio derivante dalla circolazione del veicolo.

g) RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di:

€ 1.000,00 per sinistro

h) RIMBORSO SPESE TRASPORTO SANITARIO DEL CONDUCENTE

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto sanitario del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di:

€ 1.000,00 per sinistro

i) CHIAVI SOSTITUTIVE

Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o natante e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 500,00 per sinistro).

j) DANNI AL BAGAGLIO

La Società rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di sinistro da circolazione con il massimo risarcimento di € 500,00 per sinistro. Si intendono esclusi denaro, valori e preziosi.

k) RIENTRO DEI PASSEGGERI

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente la Società rimborserà le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

l) RIPRISTINO AIRBAG

La Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito di attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali.

Per questa garanzia il limite di indennizzo per veicolo/sinistro è di € 1.000,00 per veicolo/sinistro.

m) RISCHIO STATICO

Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano.

n) DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI

La Società rimborsa i danni all'Ente entro un massimale di
€ 5.000,00 per sinistro

qualora risultino cagionati da incidenti stradali con veicoli non assicurati previa denuncia alle Forze dell'Ordine salvo che il valore commerciale del mezzo non sia inferiore al massimale indicato.

o) IMBRATTAMENTO TAPPEZZERIA

La Società rimborsa i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza di attività di soccorso e/o trasporto, anche di vittime di incidenti stradali o altri eventi con lesioni e non programmate, entro il limite di € 1.000,00 per sinistro.

p) GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA E SPESE IMMATRICOLAZIONE

La Società in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato e che comporti la perdita totale dello stesso si impegna a corrispondere un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica, corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata, nonché alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo, entro il limite di € 1.000,00 per sinistro.

q) RIMBORSO SPESE PER FURTO O SMARRIMENTO TARGA

La Società si impegna a riconoscere le spese sostenute dall'Assicurato in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, entro il limite di € 500,00 per sinistro.

r) RIMBORSO SPESE TRAINO

Qualora a seguito di guasto o di sinistro il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, l'Impresa rimborsa le spese di recupero e traino, purché documentate, fino alla concorrenza di € 1.000,00= per sinistro.

L'Impresa rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Art. 16: Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:

- a) per i danni di cui all'art. 13 "Oggetto dell'assicurazione", la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro per ciascun veicolo indicato nell'allegato A) dei cui all'art. 12 che precede.
- b) per le garanzie di cui all'art. 15 "Condizioni Aggiuntive", il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo per sinistro indicato ai rispettivi articoli di riferimento.

Art. 17: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 18: Impostazione del contratto – Inclusioni ed esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- marca e modello
- numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- tipo veicolo
- cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico - tipo di alimentazione
- anno di prima immatricolazione
- valore assicurato
- tariffa applicata e classe di merito
- data di inclusione ed eventuale data di esclusione oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l'Amministrazione, anche mediante posta elettronica, ne darà comunicazione alla Società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalla data e ora richieste dall'Assicurato, purché non antecedenti la data e ora di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione è resa valida per tale altro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.

Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:

- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario;
- la esclusione e la inclusione sono contestuali.

Qualora l'Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 19: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui all'Art. 13 e lettera b) Art. 15 "Condizioni Aggiuntive", laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione è assunta direttamente dalla Società, la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Amministrazione; in caso di disaccordo, è facoltà della Amministrazione nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società.
Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 20: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

Art. 21: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui all'art. 15 "Condizioni Aggiuntive", la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dalla Amministrazione: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dalla Amministrazione ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 22: Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui all'art. 13 "Oggetto dell'assicurazione", il premio è costituito dall'applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società (bonus/malus, fissa, ecc.), fermo restando che è preclusa l'applicazione/proposizione di qualsiasi forma tariffaria che preveda l'applicazione di franchigia. Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario convenuto. Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornato nei termini di cui all'art. 18 "Impostazione del contratto – Inclusioni e Esclusioni" che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.

Art. 23: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei

premi la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente direttamente nei confronti di ogni Società coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.
Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei coassicuratori.

Compagnia ... Quota ... % - Delegataria
Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice
Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

Art. 23 bis: Partecipazione delle Società - Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia ... Quota ... % - Società mandataria
Compagnia ... Quota ... % - Società mandante
Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite dell'Amministrazione, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all'Associazione Temporanea di Imprese.

Art. 24: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 25: Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società fornirà semestralmente, a far data dall'effetto di polizza all'Amministrazione, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati – suddivisa in:

- sinistri denunciati
- sinistri aperti (in corso di verifica con relativo importo stimato)
- sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo a riserva)
- sinistri liquidati (con l'indicazione dell'importo liquidato e la data)
- sinistri respinti (con relativa motivazione)
- sinistri senza seguito

corredata dei seguenti dati minimi:

- numero sinistro attribuito dal Contraente
- numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- data di accadimento dell'evento
- data della denuncia
- tipologia dell'evento
- importo pagato
- importo riservato

- data del pagamento o della chiusura senza seguito

È facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 1.000,00.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui ai commi precedenti.